BOLLETTINO UFFICIALE

n. 30
DEL 26 LUGLIO 2023

Anno LX n. 30

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Corte Costituzionale

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23_30_1_DPR_122_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2023, n. 0122/Pres.

Regolamento in attuazione del decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento).

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
VISTO il decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021 recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento";
VISTO il decreto del Ministero della Salute 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), che annovera l'erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare "nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per persone affette da malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi", e il successivo comma 2, che annovera l'erogazione di sostituti del latte materno "nei livelli essenziali di assistenza sanitaria" anche per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di vita;
VISTO altresì l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, che istituisce il "Registro nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare erogati dalle singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale";
VISTO il testo del "Regolamento in attuazione del decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento)", e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 980 del 23 giugno 2023

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento in attuazione del decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento)”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento in attuazione del decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento).

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina modalità e termini per la richiesta del contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formula per lattanti) alle donne residenti in Regione o con iscrizione temporanea al Servizio Sanitario Regionale, in attuazione dell'articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministro della Salute 31 agosto 2021 (*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento*), di seguito denominato Decreto.

Art. 2
(Procedimento autorizzativo)

1. L'accertamento delle condizioni patologiche che controindicano l'allattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto e si conclude con il rilascio all'interessata della seguente documentazione:
a. certificazione medica delle condizioni patologiche che impediscono l'allattamento;
b. prima prescrizione medica della formula per lattanti.
2. La certificazione medica specifica la condizione patologica materna ai sensi dell'articolo 4 del Decreto, indica il carattere permanente o temporaneo della condizione e riporta il timbro e la firma del medico certificatore. Qualora la condizione patologica che controindica in maniera assoluta l'allattamento sia temporanea, il medico provvede ad una rivalutazione mensile della stessa. La condizione è accertata e certificata esclusivamente dagli specialisti indicati all'articolo 4 del Decreto.
3. La prescrizione medica della formula per lattanti ha valenza mensile e indica il periodo di erogazione con le date di inizio e fine erogazione per una durata non superiore al mese e nel limite di durata massima di cui all'articolo 5 del Decreto
4. La madre o, in caso di morte materna, il padre o il tutore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale presenta al Distretto sanitario di appartenenza la seguente documentazione:
a. domanda, da redigere sul modulo allegato 1 al presente regolamento;
b. dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto;
c. certificato medico, di cui al comma 2, attestante le condizioni che controindicano l'allattamento;
d. prescrizione medica mensile di cui al comma 3.
5. Il Distretto sanitario di appartenenza, valuta la congruità della documentazione presentata, rilascia all'avente diritto idonea autorizzazione al ritiro della formula per lattanti nei limiti dei quantitativi prescritti di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto, nonché disponibili in base alle risorse assegnate.
6. Le formule per lattanti sono erogate, previa acquisizione di autorizzazione scritta del Distretto di appartenenza, dalle farmacie ospedaliere delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali o dai Distretti sanitari di appartenenza dell'assistito.
7. Il modulo allegato 1 al presente regolamento può essere modificato con decreto del Direttore centrale competente in materia di salute.

Art. 3
(Controindicazioni all'allattamento e terapie alternative)

1. Nel caso di controindicazione assoluta all'allattamento, conseguente all'assunzione di farmaci, il medico curante valuta le terapie alternative compatibili. Al fine di evitare false controindicazioni all'allattamento, il medico curante valuta il rischio di ogni singolo farmaco mediante:
a. consultazione di banche dati aggiornate, specifiche e accreditate;

b. consultazione di documenti ministeriali emanati su indicazione del Tavolo Allattamento al Seno istituito presso il Ministero della Salute;
c. consulenza dei Centri Antiveleni Regionali di riferimento.

Art. 4
(Limiti del contributo)

1. Qualora vi sia disponibilità nella Banca del latte umano donato (BLUD), il medico curante informa prioritariamente la donna relativamente a tale opportunità.
2. Alle richieste di formula per lattanti le Aziende sanitarie provvedono con l'erogazione nei limiti del finanziamento assegnato dalla Regione, proporzionato sulla base dei nati nell'anno precedente.
3. Le Aziende sanitarie monitorano con cadenza almeno semestrale l'andamento della spesa al fine di prevedere la necessità di eventuali riduzioni del contributo pro capite da concedere per il rimanente periodo dell'anno.
4. Nei casi in cui l'Azienda sanitaria, in sede di monitoraggio di cui al comma 3, preveda la necessità di una riduzione del contributo individuale, questo viene ridotto limitando il numero di mesi di erogazione della formula ai beneficiari già autorizzati e da autorizzare e, solo in ultima istanza, con il blocco delle autorizzazioni a nuovi richiedenti.
5. Il beneficiario è informato dell'evenienza di cui al comma 4 al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5
(Monitoraggio e verifica)

1. Le Aziende sanitarie e gli IRCCS regionali, entro il 31 maggio di ciascun anno, trasmettono un report annuale alla Direzione centrale competente in materia di salute con i dati aggregati, relativi all'anno precedente, inerenti l'erogazione del contributo, il luogo di erogazione della formula per lattanti, le patologie certificate, la durata dell'allattamento sostitutivo e le risorse finanziarie utilizzate.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato 1
(riferito all'articolo 2, comma 4, lettera a)

MODULO PER LA DOMANDA AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DI FORMULA PER LATTANTI

ai sensi decreto del Ministero della Salute 31 agosto 2021

Al Distretto sanitario ________________________________

La/il sottoscritta/o____

Nata/o a ____ il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Residente a _______________________via____

Codice Fiscale __________________________________

tel.______________________________

DICHIARA

- di essere madre |_|
  padre |_|
  tutore |_|
  esercente la patria potestà |_|

di ___________________________________ nato/a a____________________________il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Codice Fiscale _______________________

DICHIARA INOLTRE

- (solo se madre) di rientrare nelle condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.M. 31/08/2021, come da certificazione sanitaria allegata, redatta da uno specialista del Sistema sanitario nazionale (art. 4, comma 3 DM 31/08/2021);
- di avere l'ISEE ordinario non superiore a 30.000,00 euro annui, come da documentazione allegata (art. 2, comma 2 D.M. 31/08/2021);
- di essere informata/o che la fornitura a titolo gratuito di sostituti del latte materno (formule per lattanti) agli aventi diritto avviene nei limiti del finanziamento statale assegnato e pertanto le risorse stanziate potrebbero non garantire la copertura della presente richiesta (art. 4, comma 4 D.M. 31/08/2021);
- di essere a conoscenza che la durata massima della fornitura agli aventi diritto è limitata ai primi sei mesi di vita del bambino (art. 5, comma 1 D.M. 31/08/2021), che la prescrizione è mensile e che in caso di condizioni patologiche temporanee è prevista la rivalutazione con cadenza mensile da parte dello specialista del Sistema sanitario nazionale (art. 5, comma 1 D.M. 31/08/2021)

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione ai fini del ritiro gratuito di formula per lattanti ai sensi del DM 31 agosto 2021.

A tal fine si allega alla presente:

- Certificazione dello specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante le condizioni patologiche che impediscono l'allattamento;

- Attestazione ISEE;

- Prescrizione mensile delle formule per lattanti dello specialista del Servizio sanitario nazionale;

Data __________________ Firma _______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento (UE), n. 2016/679). I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento saranno trattati, con strumenti cartacei e elettronici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall' art.15 della medesima norma.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

23_30_1_DPR_123_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2023, n. 0123/Pres.

Fondazione "La Fonte - Comunità famiglia" onlus avente sede a Trieste. Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto 6 febbraio 1980, n. 054/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "Comunità Famiglia Opicina - Skupnost Druzina Opcine", con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con propri decreti 11 agosto 2000, n. 0289/Pres., 30 gennaio 2009, n. 032/Pres. in forza del quale, tra l'altro, l'ente ha assunto la nuova denominazione di "La Fonte - Comunità Famiglia" Onlus e 27 luglio 2021, n. 0128/Pres. in forza del quale è avvenuta la trasformazione in Fondazione;
VISTA la domanda del 28 giugno 2023 con cui il Presidente della predetta Fondazione, che è iscritta al n. 29 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione della modifica statutaria, deliberata dal Consiglio di amministrazione del 16 giugno 2023;
VISTO il verbale di detto Consiglio di amministrazione, a rogito dell'avv. Tomaso Giordano, notaio in Trieste, rep. n. 8812, racc. n. 5922, registrato a Trieste il 19 giugno 2023 al n. 5393/1T;
RILEVATO che la modifica statutaria riguarda l'art. 8 ed è diretta a recepire le indicazioni fornite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, competente per la vigilanza di cui all'articolo 25 c.c.;
VISTA la nota prot. n. 0396550/P/GEN del 6 luglio 2023 con la quale la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha espresso parere favorevole alla suddetta modifica statutaria;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvata la modifica statutaria della Fondazione "La Fonte - Comunità Famiglia" Onlus, con sede a Trieste, deliberata dal Consiglio di amministrazione del 16 giugno 2023.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"LA FONTE COMUNITÀ FAMIGLIA" in lingua slovena
"IZVIR – SKUPNOST DRUZINA"

Articolo 1 – Costituzione e Sede

È costituita, in conformità al dettato della Carta costituzionale per trasformazione ex art. 42 bis C.C. dalla precedente forma di Associazione - Organizzazione di volontariato, la Fondazione denominata

"LA FONTE – COMUNITÀ FAMIGLIA", in lingua slovena

"IZVIR – SKUPNOST DRUZINA", di seguito denominata anche "**Comunità**".

Alla denominazione la Fondazione aggiungerà l'acronimo Onlus a seguito dell'iscrizione nel relativo Registro e fino alla vigenza della disciplina, conformemente all'ultimo articolo del presente statuto.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" e la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai terzi. La Comunità, già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso il tribunale di Trieste dall' 1/08/1980 (al n.156) e allo stesso Registro della Regione FVG dal 29/11/2001 (al n.29), ha sede legale nel Comune di Trieste, località Prosecco, 381 ed opera prevalentemente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Sedi operative diverse potranno essere istituite mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione, laddove previste nei documenti di programmazione dell'attività della Fondazione adottati dall'Organo Amministrativo.

Articolo 2 – Finalità ed attività della Fondazione

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore della collettività ed in generale di terzi soggetti mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione di scambio di beni o servizi ai sensi dell'art. 4, 1° comma del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche (Codice del terzo settore), di seguito anche Codice, con lo scopo di

1. assistere e favorire il recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed in generale dei soggetti portatori di handicap e disabilità, contribuendo a migliorarne le condizioni di vita ed esistenza, con l'obiettivo di far loro raggiungere la massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività e la realizzazione dei diritti civili;
2. assistere quei soggetti, italiani e/o stranieri i quali, in relazione alle proprie condizioni economiche e di salute, versino in condizione di disagio sociale e necessitino di idonea assistenza e supporto;
3. assistere e garantire le necessarie cure a persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche, i quali richiedano, ovvero vengano indirizzati in base alla vigente normativa, di essere accolti nella Comunità e di vivere presso di essa, partecipando, per quanto nella loro possibilità e non necessariamente da un punto di vista finanziario, al suo sostentamento ed a tutte le attività sociali comunitarie.

La Fondazione, anche tramite il rapporto con le strutture sociali, sanitarie e riabilitative pubbliche, sostiene, con ogni mezzo disponibile, le persone accolte e quante ad essa si rivolgono, al fine di realizzare un'esistenza normale ed integrata, impedendo l'emarginazione, l'isolamento e la solitudine. La Fondazione promuove, ad ogni livello, la sensibilizzazione sociale nei confronti dei soggetti portatori di handicap.

I sopracitati scopi della Fondazione vengono perseguiti mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del soprarichiamato

Codice del Terzo settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni, finalizzati all'eliminazione ed alla riduzione di condizioni di disabilità, di bisogno e delle situazioni di disagio individuale e familiare che ne conseguono, nonché al recupero funzionale e sociale delle persone con disabilità fisiche e psichiche, al supporto nei loro percorsi di cura ed al superamento di eventuali condizioni di emarginazione ed esclusione sociale;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio 2001 in G.U. n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, ovvero tutte quelle prestazioni, anche di lungo periodo, erogate sulla base di progetti di assistenza personalizzati, redatti a seguito della preliminare valutazione multidimensionale che definisce la natura del bisogno dell'assistito, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale stesso, nonché la durata;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni culturali, sanitari, sociali, formativi o lavorativi;

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

La Fondazione potrà altresì svolgere attività connesse con le attività sopra elencate, nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Patrimonio ed Entrate sociali

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili di proprietà o in godimento ad altro titolo;
- da erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da devoluzione di patrimoni associativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del Codice.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- da contribuzioni pubbliche e private;
- da donazioni e lasciti di Enti pubblici e soggetti ed Enti privati;
- da lasciti ereditari;
- da rendite patrimoniali;
- da ricavi derivati da prestazioni di servizi convenzionati;
- da contributi di organismi internazionali e sovranazionali;
- da raccolte di fondi, così come previste e disciplinate dall'art. 7 del Codice;
- da avanzi netti di gestione;
- da proventi di attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice;
- da ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità della Fondazione e riconducibile alle disposizioni del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 10 del Codice la Fondazione potrà costituire, previa conforme delibera dell'Organo Amministrativo, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 – bis e seguenti del Codice civile. Il patrimonio e le entrate

sociali, così come più sopra definite ed individuate, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine esclusivo del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge e nel rispetto del dettato di cui all'art. 9 del Codice, è obbligo della Fondazione devolvere il patrimonio residuo in caso di suo scioglimento od estinzione, per qualunque causa, ad altri Enti del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 4 – Esercizio Finanziario, Bilancio e Bilancio Sociale

L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
Il bilancio consuntivo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale cui fa riferimento
A tal fine il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno la proposta di bilancio all'Organo di controllo, il quale presenta la sua relazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle eventuali osservazioni dell'Organo di controllo e, se del caso, apportare le conseguenti variazioni al bilancio.
Entro il medesimo termine di approvazione del bilancio consuntivo e con le medesime modalità, viene approvato, laddove risultino verificate le fattispecie di cui all'art. 14 del Codice, il bilancio sociale della Comunità, nonché il bilancio preventivo, necessario per la gestione delle risorse finanziarie e la programmazione delle attività con i relativi costi.

Articolo 5 – Libri sociali

La Comunità è obbligata alla tenuta dei seguenti Libri sociali:
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- Libro dei volontari;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, laddove istituiti volontariamente o per previsione di legge.

Articolo 6 – Volontariato e rapporti economici

La Comunità, per lo svolgimento delle proprie finalità può avvalersi anche di volontari i quali svolgono, per propria libera scelta, attività in favore della Comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, nemmeno indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può esser retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Comunità solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dalla Comunità medesima. È vietato il rimborso forfettario delle spese ai volontari.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro con la Comunità.
Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.
La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- l'organo di Amministrazione;
- l'organo di controllo.

Articolo 8 – Organo di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione)
Il potere di Amministrazione attribuito al Consiglio di Amministrazione è generale. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:
- Redigere il bilancio consuntivo, indicando la destinazione degli avanzi di gestione, comunque denominati, dei fondi, riserve e capitale della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- Redigere il bilancio sociale di cui all'art.14 del Codice;
- Redigere il bilancio preventivo;
- individuare le altre attività di cui all'art.6 del Codice;
- tenere i libri sociali obbligatori secondo le disposizioni di legge in materia;
- determinare l'entità dei rimborsi spesa da riconoscere ai volontari, nonché del compenso spettante all'organo di controllo ed al revisore legale;
- redigere il regolamento del proprio funzionamento, ivi indicando le funzioni ed i compiti di ogni singolo Consigliere;
- ogni altra attività gestionale ed organizzativa che non risulti espressamente vietate dal presente Statuto o dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente, su iniziativa del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario ed in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi, o qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno sette giorni, riducibili a tre in caso di motivata urgenza, mediante comunicazione scritta, anche in forma telematica, con indicati la data, il luogo e l'ora di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e la eventuale documentazione allegata da rendere disponibile ai Consiglieri.
Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità dei voti è data funzione dirimente al voto del Presidente.
Dell'attività del Consiglio di Amministrazione viene dato conto nei verbali delle sedute da trascrivere nel relativo libro obbligatorio.
Il Presidente rappresenta la Fondazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio e ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon funzionamento degli affari.
Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei riguardi dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.
Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
Il Vice Presidente sostituisce, in tutte le sue prerogative e facoltà, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 5 anni e scade alla data di presentazione del bilancio relativo all'ultimo anno della nomina.
Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri ciascuno dei quali designato dai seguenti Enti:
- Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste;
- Fondazione Ernesto Illy;
- Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus;

- Comunità di San Martino al Campo OdV;
- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI).

Almeno 180 (centoottanta) giorni prima della data di scadenza dalla carica del Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede ad invitare gli Enti designanti a comunicare, entro il termine del sessantesimo giorno precedente la detta scadenza, il nuovo membro designato.

In mancanza di designazione di alcuno dei nuovi membri nel termine indicato, o di quello eventualmente successivamente fissato a seguito di sollecito, alla designazione provvede, sempre su richiesta del Presidente, l'Ente che per primo abbia provveduto alla designazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Ernesto Illy, Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus e Comunità di San Martino al Campo OdV.

I Consiglieri che venissero a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato saranno sostituiti con designazione dello stesso Ente cui spettava originariamente la designazione, cui il Presidente, o il suo Vice, in caso di cessazione del primo, formulerà correlato invito, assegnando per l'incombente termine di 90 (novanta) giorni. In mancanza di designazione entro il termine così assegnato, si applicherà il meccanismo sostitutivo previsto al precedente capoverso.

In caso di estinzione di alcuno degli Enti designanti, ovvero di inerzia protratta per due rinnovi, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione attraverso la correlata modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone che abbiano maturato qualificate esperienze operative nelle libere professioni, o in campo imprenditoriale, o accademico, ovvero abbiano svolto funzioni amministrative o direttive presso Enti e/o aziende pubblici o privati di dimensioni adeguate nei settori attinenti alle attività della Comunità.

Ai sensi dell'art. 26, 8° comma del Codice si applica la previsione dell'art. 2382 del Codice civile in ordine alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione provvede a nominare tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione fissare eventuali compensi, forfettari, su base annua, in misura coerente con la natura istituzionale, le finalità e gli scopi della Comunità, con la sua dimensione patrimoniale e operativa e con l'assenza di finalità lucrative. In ogni caso la deliberazione di detti compensi potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo dal quale risulti la compatibilità dei compensi stessi con la situazione economico finanziaria dell'Ente, con parere favorevole dell'Organo di Controllo.

L'ammontare dei compensi deliberati in favore dei Consiglieri dovrà essere reso pubblico mediante pubblicazione annuale sul sito internet della Fondazione o mediante altro mezzo qualora di maggior comprovata diffusione rispetto al sito internet.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive, documentate, sostenute in ragione del loro incarico.

I Consiglieri che vengano a mancare nel corso del primo mandato del Consiglio di Amministrazione - la cui scadenza avverrà con la presentazione del bilancio al 31 dicembre 2025 - saranno sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile secondo il metodo della cooptazione. Il Consiglio provvede alla sostituzione con delibera approvata dall'Organo di Controllo di cui all'art. 9 del presente statuto attraverso la scelta tra una rosa di tre persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 presentata dal Presidente.

Articolo 9 – Organo di controllo

L'Organo di controllo:

- viene designato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste su impulso del Consiglio di Amministrazione il quale, con la richiesta di nomina, dovrà indicare l'ammontare del compenso previsto, che non potrà comunque essere superiore al limite massimo previsto dai riferimenti normativi in vigore per gli

appartenenti agli Ordini professionali cui i componenti dell'organo di controllo saranno iscritti;

- dura in carica per tre anni e scade alla data di presentazione del bilancio relativo all'ultimo anno della nomina;
- può essere individuale o collegiale;
- in caso di organo collegiale esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti;
- ai suoi componenti si applica l'art. 2399 del Codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, del Codice civile. In caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti fra quelli effettivi e almeno uno fra i supplenti;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, laddove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo al disposto di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'art. 14 del Codice stesso. Il predetto documento dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita, infine, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, 1° comma, del Codice, il controllo legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso tutti i suoi componenti, effettivi e supplenti, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per l'espletamento delle proprie funzioni all'Organo di Controllo è garantito l'accesso, nei modi e nei tempi dallo stesso ritenuti più opportuni, ad ogni e qualsiasi documento riguardante l'attività della Fondazione, nessuno escluso. I suoi componenti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni effettuate e/o su determinati affari.
L'Organo di controllo opererà secondo quanto da legge e prassi per il Collegio Sindacale delle società commerciali ed in generale secondo le norme del Codice civile vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 10 – Revisione legale

All'atto del superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del Codice e negli altri casi dallo stesso obbligatoriamente previsti, è data facoltà alla Fondazione di attribuire la revisione legale dei conti, al posto dell'Organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro, i quali opereranno secondo i criteri di revisione previsti ex legge dal D.Lgs. 39/2020 e secondo i principi di revisione tempo per tempo in vigore.
Il compenso dei revisori è fissato dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà attenersi ai medesimi criteri già previsti al precedente art. 9.

Articolo 11 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, la destinazione del patrimonio residuo avverrà, previo vincolante parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 12 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile ed al D.Lgs.

117/2017 e successive integrazioni e modifiche (Codice del terzo settore).

Articolo 13 - Norme transitorie

La Fondazione è da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie di cui agli artt. 3 ultimo comma ultima parte e 11 che necessitano dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Qualora applicabili, si seguiranno le norme sulle Onlus, per quanto compatibili, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, 2° comma del D.Lgs. 117/2017, allorquando solo cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus. Di conseguenza, fino a tale data:

- sarà aggiunto nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ONLUS;
- le attività connesse eventualmente poste in essere non dovranno riguardare attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;
- il riferimento, negli articoli 3 e 11 del presente Statuto, all' "Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017" dovrà intendersi all' "organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662".

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

23_30_1_DPR_124_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2023, n. 0124/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, comma 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che stabilisce che la Regione, nell'ambito dei Comuni ivi indicati, promuove, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, lo sviluppo di aree da destinare a insediamenti turistico alberghieri, finalizzati a creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale sull'intero comparto montano;
VISTO l'articolo 2, commi 13 e 14 della legge regionale 13/2022 che autorizza l'Amministrazione regionale, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a concedere incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
VISTO il comma 15 della medesima norma che prescrive che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi sopra indicati;
VISTO il testo del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro", e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1030 di data 7 luglio 2023;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

CAPO IV
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in attuazione dell'articolo 2, comma 15 della legge regionale 13/2022.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) comuni interessati: comuni di cui all'articolo 2, comma 12 della legge regionale 13/2022, che hanno definito la fattibilità urbanistica, edilizia e ambientale dell'intervento da realizzare e hanno concordato con le imprese investitrici le caratteristiche dell'insediamento turistico alberghiero oggetto dell'intervento medesimo;
b) strutture ricettive alberghiere: le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 22 della legge regionale 21/2016, in possesso dei requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 21/2016;
c) microimprese, piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I, articolo 2, al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, (GBER);
d) grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) 651/2014;
e) aree da destinare a insediamenti turistico alberghieri: aree da destinare alla realizzazione di strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, di cui all' articolo 22 della legge regionale 21/2016, individuate dai Comuni di cui alla lettera a) nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, come previste dal Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);
f) risultato operativo: ai sensi dell'articolo 2, punto 39, del Regolamento (UE) 651/2014, è la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;
g) investimenti materiali: ai sensi dell'articolo 2, punto 29, del Regolamento (UE) 651/2014, sono attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
h) investimenti immateriali: ai sensi dell'articolo 2, punto 30, del Regolamento (UE) 651/2014, attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
i) fruibilità turistica: messa a disposizione della struttura ricettiva oggetto del contributo sul mercato turistico;
j) conclusione dell'iniziativa: in deroga all'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), corrisponde alla data in cui è acquisita la fruibilità turistica.

art. 3 regime di aiuto e limiti

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) del regolamento (UE) 651/2014.
2. Per i costi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), non ammissibili ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (UE) 651/2014, i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18

dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Regolamento (UE) 651/2014.
4. Sono esclusi dai finanziamenti i settori di cui all'articolo 1 comma 3 del citato Regolamento (UE) 651/2014.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
6. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il richiedente presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
7. Nella domanda di contributo il beneficiario indica la quota richiesta rispettivamente ai sensi del comma 1 e del comma 2, nel rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti (UE) 651/2014 e 1407/2013.

art. 4 soglie dimensionali, intensità dell'aiuto e cumulo

1 L'investimento complessivo deve avere un valore minimo di 5 milioni di euro.
2. Per i contributi concessi in applicazione dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 651/2014, l'importo dell'aiuto è pari al 50 per cento delle spese ammissibili e comunque non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, solo quando positivo.
3. Per la parte dell'investimento per la quale è richiesta l'applicazione del regime de minimis di cui all'articolo 3, comma 2, l'intensità del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) e del massimale disponibile al momento della concessione dell'aiuto.
4. Le entrate e i costi di esercizio dell'infrastruttura di cui al comma 2 sono attualizzati al tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6 del 19 gennaio 2008, così come individuato periodicamente con decreto del Ministero competente e valido al momento di presentazione della domanda.
5. I contributi concessi e erogati ai sensi del presente regolamento non possono superare le soglie previste all'articolo 4 del Regolamento (UE) 651/2014.
6. Il contributo complessivo è in ogni caso concesso nel limite delle risorse disponibili sul bilancio regionale nell'anno di riferimento.
7. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi.
8. Ai fini del calcolo dei costi ammissibili gli importi sono intesi al lordo di qualsiasi imposta e onere non altrimenti recuperabile dal beneficiario.
9. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (UE) 1407/2013 e all'articolo 8 del Regolamento (UE) 651/2014.

CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

art. 5 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I soggetti beneficiari sono le imprese che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere attive al momento di presentazione della domanda o, nel caso di imprese di nuova costituzione, di impegnarsi ad essere attive entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;
b) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la

normativa vigente e di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento 651/2014;
c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda di contributo di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall'amministrazione regionale, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
e) non trovarsi in condizioni ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
g) di essere proprietari degli immobili/terreni su cui insiste l'intervento oggetto della domanda di contributo o titolari di altro diritto reale che abbia durata pari alla durata dell'ammortamento del bene finanziato, comunque almeno ventennale, e che consenta l'esercizio di analoghi diritti che spettano al proprietario.

art. 6 iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, risultanti da interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia e comprendenti tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente, riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b) e c) e comma 2 lettere b), c) e d) della legge regionale 11 novembre 2009, n.19 (Codice regionale dell'edilizia), consistenti nelle seguenti iniziative:
a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo;
b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti;
c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti;
d) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico;
e) restauro e risanamento conservativo: interventi atti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;
f) attività di edilizia libera: opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi di settore (tutela dei beni culturali e del paesaggio, tutela ambientale in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione). Sono ammissibili le attività di rilevanza edilizia di cui agli articoli 16, comma 1, lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p), s) e 16 bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), i) della legge regionale 19/2009 e purché a servizio della struttura ricettiva oggetto dell'intervento.
2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009 e le spese di manutenzione ordinaria.
3. Le iniziative sono avviate dopo la presentazione della domanda.

art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto finanziabile sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e relative a:
a) spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione delle opere, principali e complementari, ivi compresi gli annessi impianti funzionali alla destinazione alberghiera dell'immobile;
b) spese per l'acquisto di immobili, macchinari e attrezzature;
c) spese per l'acquisto di arredi;
d) oneri per le spese tecniche e di collaudo;
e) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, per un importo massimo di dieci mila euro come specificato all'articolo 3 comma 2.
2. I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e avere una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed il termine di presentazione della rendicontazione indicato nel decreto di concessione, essere strettamente legati alla realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento e regolarmente quietanzati.

art. 8 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
2. Sono in ogni caso escluse le spese per la manutenzione ordinaria, le spese notarili e l'imposta sul valore aggiunto salvo che questa non rappresenti un costo a carico del beneficiario.

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art.9 presentazione della domanda di contributo

1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio regionale competente in materia di turismo, dal rappresentante legale dell'impresa, entro i termini stabiliti con avviso adottato con decreto del Direttore del Servizio stesso.
2. Le domande di contributo, sottoscritte con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it sulla base di un modello approvato dal Direttore del Servizio competente in materia di turismo corredate dalla documentazione di cui all'articolo 10.
3. I termini di presentazione della domanda indicati nel decreto di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte.
4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto.

art. 10 documentazione

1. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nella quale l'istante attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) la dichiarazione con cui l'istante:
1) si impegna a rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 4 indicando gli eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti;
2) prende visione della nota informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
3) si impegna a osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;
d) descrizione dell'iniziativa, con specifica evidenza degli elementi di attrattività per lo sviluppo turistico e degli altri elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella - Allegato A al presente Regolamento, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di turismo;
e) progetto preliminare dettagliato sottoscritto da un tecnico abilitato contenente:

1) relazione illustrativa con l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche e geologiche;
2) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
4) studio di impatto ambientale;
5) relazione di sostenibilità dell'opera;
6) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, inclusi i rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
7) cronoprogramma che indica la data di inizio e di fine lavori;
8) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
9) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
10) piano particellare delle aree interessate dall'intervento.

f) quadro economico dettagliato del progetto/preventivo di spesa;
g) documentazione fotografica dello stato di fatto e rendering dell'intervento;
h) piano economico e finanziario di massima.
2. L'istante si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

art. 11 istruttoria della domanda

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 1;
b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante;
c) la domanda non è inviata a mezzo PEC alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
d) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
4. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

art. 12 formazione della graduatoria

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000.

2. La valutazione è effettuata da una commissione interna, nominata, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e composta dal Direttore stesso o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D dello stesso Servizio, che svolge anche funzioni di segretario e da un dipendente regionale di categoria C o D con profilo professionale tecnico.
3. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato A è approvata entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. I contributi sono concessi nel limite delle risorse disponibili annualmente sul relativo bilancio regionale.
5. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio competente in materia di turismo procede allo scorrimento della graduatoria.
6. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

art. 13 concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 12, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Nel decreto di cui al comma 1, sono richiamati i termini di inizio e fine lavori del cronoprogramma presentati in sede di presentazione dell'allegato alla domanda, ed è altresì indicato il termine per la presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 19.
3. Il Servizio competente in materia di turismo entro 30 giorni dalla concessione trasmette ai soggetti beneficiari copia del decreto di cui al comma 1.

art. 14 erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, su richiesta del beneficiario ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. Ai fini dell'erogazione del contributo in via anticipata il Servizio competente in materia di turismo verifica, prima dell'erogazione, che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La verifica viene effettuata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e disciplinato nel regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 31 maggio 2017, n. 115.

art. 15 avvio dei lavori

1. Per avvio dei lavori, ai sensi dell'articolo 2, punto 23 del regolamento (UE) 651/2014 si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

art. 16 variazione e proroga dell'iniziativa

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente al progetto iniziale e alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.
2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono giustificate mediante invio della documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e della relazione illustrativa.
3. Le modifiche al progetto sono comunicate tempestivamente al Servizio competente in materia di turismo per l'approvazione con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

4. Sono ammesse proroghe dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel decreto di concessione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso. In ogni caso i lavori devono essere conclusi entro e non oltre 48 mesi dalla data del decreto di concessione.

art. 17 operazioni societarie e subentro

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
2. La domanda di subentro, sottoscritta digitalmente, deve essere presentata a mezzo PEC e comunque non oltre 60 giorni dall'avvenuta variazione soggettiva, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'impegno alla prosecuzione dell'attività e all' assunzione dei relativi obblighi di cui all'articolo 22 e di quelli ulteriori eventualmente stabiliti dal decreto di concessione.
3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

CAPO IV
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

art. 18 presentazione della rendicontazione delle spese

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediante invio a mezzo PEC.
2. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

art. 19 modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario deve essere presentata secondo le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000.
2. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41bis della legge regionale 7/2000.
3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.
4. Per la rendicontazione i beneficiari, oltre a quanto previsto dal comma 1 e 2 presentano la seguente documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti:
   1) il mantenimento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5;
   2) che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), d), g), h), i), k);

c) certificato di collaudo;

d) relazione illustrativa finale del progetto realizzato, anche corredata da documentazione fotografica, che consenta agli uffici di accertare il raggiungimento degli obiettivi originari e l'impatto complessivo

dell'iniziativa ammessa a incentivo, nonché la conformità del progetto proposto, tenuto conto di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 16;
e) riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite.
5. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente, pena l'inammissibilità della relativa spesa, tramite bonifico bancario o postale che riporti nella causale data e numero del documento fiscale cui si riferisce il pagamento.
6. I documenti fiscali (fatture o ricevute fiscali) attestanti le spese oggetto dell'investimento devono essere intestati al beneficiario e riportare la dicitura "Intervento finanziato con LR 13/2022, articolo 2, comma 13 – FVG".

art. 20 liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
2. La liquidazione degli aiuti è subordinata alla verifica da parte del Servizio competente in materia di turismo nel Registro nazionale degli aiuti di Stato che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno
3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 16 o alla minore spesa a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.
4. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge regionale 19/2009, a comprova della conformità dell'opera.
5. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000, il contributo è rideterminato in proporzione al periodo per il quale non sono rispettati i vincoli di cui all'articolo 22, comma 1, lettera g).

art. 21 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, ovvero oltre il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
b) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
c) il progetto è realizzato in palese difformità a quanto dichiarato dalla domanda o nella richiesta di variazione approvata dal Servizio competente in materia di turismo di cui all'articolo 16;
d) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici;
e) la fruibilità turistica delle opere non è conseguita entro i termini di cui all'articolo 22, comma 1, lettera i).

art. 22 obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. I beneficiari sono tenuti a:
a) utilizzare la PEC per la trasmissione all'Ufficio competente della domanda di contributo e relativa rendicontazione nonché di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it;
b) confermare che l'avvio dei lavori è stato effettuato secondo cronoprogramma in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 12 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo, fatta salva la proroga autorizzata dal Servizio competente in materia di turismo;
c) trasmettere il progetto definitivo entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione;
d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, per tutta la durata del progetto e fino al periodo del mantenimento dei vincoli di destinazione di cui alla lettera g), salvo il caso di cui all'articolo 17;

e) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16 in relazione alle variazioni di progetto;
f) rispettare le tempistiche previste, in particolare per la presentazione della rendicontazione entro i termini previsti, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente in materia di turismo;
g) ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, mantenere il vincolo di destinazione dei beni immobili oggetto di incentivi, nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di 5 anni;
h) trasmettere a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rispetto dei vincoli di cui alle lettere d) e g) entro il 31 marzo di ciascun anno.
i) conseguire la fruibilità turistica delle opere realizzate entro due anni dalla conclusione dei lavori, anche mediante gestione affidata a terzi in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti e a mantenerla per il tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione. L'infrastruttura è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
k) conservare le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 651/2014 per un periodo di 10 anni dalla data di concessione.
2. La dichiarazione di cui alla lettera h) è relativa alla situazione dell'anno precedente e deve essere presentata a partire dall'anno successivo alla data di conclusione dell'iniziativa e fino all'anno successivo al termine di mantenimento dei vincoli. L'iniziativa si intende conclusa alla data in cui è stata conseguita la fruibilità di cui alla lettera i).
3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 1, lettera h), si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

art. 23 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei casi di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

art. 24 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge 241/1990, alle leggi regionali 7/2000, 14/2002 e 19/2009.

art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A)

(Riferito all'articolo 12, comma 2)

Parametri di valutazione delle domande di contributo

TABELLA PUNTEGGI		
CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1) Coerenza del progetto con le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, LR 13/2022 con particolare riferimento alla ricaduta economica, sociale e occupazionale generate sulla località oggetto dell'intervento e sull'intero comparto montano.	Analisi e descrizione dell'impatto del progetto sui seguenti elementi: ✓ bacino di utenza reale e potenziale, ✓ caratteristiche socioeconomiche della località (sviluppo demografico, reddito pro–capite, tasso di disoccupazione); ✓ struttura economica del territorio (concentrazione di insediamenti produttivi, dimensioni medie degli alberghi esistenti, loro ubicazione, loro dimensioni, tasso di imprenditorialità, presenza di imprese estere o multinazionali, probabili nuovi insediamenti, sistema di collegamenti); ✓ capacità di attrazione turistica della località;	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 7 discreto 4 sufficiente 0 non adeguato
2) Caratteristiche dell'offerta alberghiera	prodotti e servizi accessori offerti (ad esempio area wellness, servizio navetta…), tariffe richieste	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 7 discreto 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
3) Posti letto	Per gli alberghi esistenti: aumento posti letto rispetto alla situazione preesistente; Per gli alberghi nuovi: Posti letto ulteriori rispetto al minimo previsto dalla normativa	Almeno 10 posti letto: 2 punti Da 11 a 30 posti letto: 4 punti Da 31 a 50 posti letto: 7 punti 51 posti letto e oltre: 10 punti
4) Recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti per la realizzazione del progetto	Recupero di almeno un immobile	3 punti
5) Caratteristiche architettoniche della struttura alberghiera	Utilizzo prevalente di materiali ecosostenibili certificati nella realizzazione/riconversione dell'immobile oggetto dell'investimento	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 7 discreto 4 sufficiente 0 non adeguato
6) Caratteristiche impiantistiche della struttura alberghiera	Certificazione energetica dell'edificio	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: classe A4 / A3: 10 punti

		classe A2 / A1: 8 punti classe B: 6 punti classe C: 4 punti classe D: 2 punti classe E / F / G: 1 punto
7) Impatto del consumo del suolo	Percentuale di occupazione del suolo, escluse aree già edificate, calcolata come segue: SUPERFICIE COPERTA x 100 SUPERFICIE DELL'AREA PERTINENZIALE Superficie coperta: calcolata come definita all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 19/2009. Superficie dell'area pertinenziale: calcolata come definita all'art. 33, comma 1 della legge regionale 19/2009	0% = 10 punti Da 1% a 20%= 5 punti Da 21% a 50%= 3 punti Da 51% in poi= 0 punti

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

23_30_1_DDC_ATT PROD_32964_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 13 luglio 2023, n. 32964

Domande di contributo in conto capitale ai Consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi medesimi ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3. Approvazione graduatoria. Anno 2023.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 86 - commi da 1 a 3 - della menzionata legge regionale 3/2015, secondo cui:

<<1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.

2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:

a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;

b) destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;

c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.

3. I consorzi possono affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

… omissis… >>.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. e ss.mm.ii., con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)", di seguito Regolamento.

VISTO l'articolo 11 del Regolamento, ai sensi del quale:

<< 1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

1 bis. I contributi sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo definito dal comma 5 dell'articolo 86 della legge regionale 3/2015.

2. L'Amministrazione regionale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, approva la graduatoria delle domande.

3. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.

4. Annualmente ciascun consorzio presenta una sola domanda cui corrisponde un'unica iniziativa.>>.

RILEVATO che per l'anno 2023 sono pervenute n. 5 domande, come di seguito indicato:

Data e protocollo domanda	Consorzio di sviluppo economico istante	Denominazione ed ubicazione dell'iniziativa	Spesa complessiva prevista	Importo incentivo richiesto
Prot. GRFVG - GEN. N. 247231 del 27/04/2023, integrata con nota: Prot. GRFVG-GEN.N. 366767 del 23/06/2023	Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso-Tagliamento (ZIPRT)	Interventi di potenziamento del nuovo centro polifunzionale della Z.I. Ponte Rosso	€ 340.000,00	€ 340.000,00
Prot. GRFVG - GEN. N. 248762 del 28/04/2023, integrata con nota: Prot. GRFVG-GEN.N. 36632 del 23/06/2023; Prot. GRFVG-GEN. N. 396056 del 06/07/2023	Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone (NIP)	Area ex Gloria- Nuovo incubatore d'impresa in Z.I. Pinedo	€1.177.285,16	€1.177.285,16
Prot. GRFVG - GEN. N. 249206 del 28/04/2023	Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG)	Ristrutturazione edilizia dell'immobile sito in via Ressel, n. 5 - San Dorligo della Valle - Dolina (TS)	€ 1.040.000,00	€ 1.040.000,00
Prot. GRFVG - GEN. N. 249426 del 28/04/2023, integrata con nota: Prot. GRFVG-GEN.N. 323306 del 01/06/2023	Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG)	Realizzazione di nuovi capannoni e magazzini in via Terza Armata a Monfalcone (OP.226)	€ 7.750.000,00	€ 7.694.201,07
Prot. GRFVG - GEN. N. 254902 del 03/05/2023, integrata con nota: Prot. GRFVG-GEN.N. 318051 del 31/05/2023	Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo - Carnia industrial park (COSILT)	Ammodernamento di una infrastruttura locale per l'insediamento di imprese di settori ad alto contenuto tecnologico (Lotto 1.2). Area industriale di Amaro (UD)	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00

DATO ATTO che il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana, con nota Prot. n. 2035 del 28/06/2023, pervenuta stessa data al Prot.GRFVG N. 377225, ha ritirato la domanda di ristrutturazione edilizia dell'immobile sito in via Ressel, n. 5 - San Dorligo della Valle - Dolina (TS) Prot. n. 1372 del 28/04/2023, pervenuta stessa data al Prot. GRFVG - GEN. N. 249206;
VISTO altresì l'articolo 10 del Regolamento, che dispone:
<< 1. Le domande di contributo sono valutate secondo i seguenti criteri:
a) punti 15: iniziative di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito dell'agglomerato;
b) punti 5: iniziativa idonea a supportare il sistema logistico delle imprese;
c) punti 5: iniziativa idonea al contemporaneo utilizzo da parte di più imprese;
d) punti 10: iniziativa di ammodernamento di infrastruttura locale già esistente;
e) punti 5: iniziativa con significativi elementi di innovatività rispetto a quelle insistenti nel medesimo agglomerato.
f) punti 10: iniziativa di messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimità connessi da remoto per i propri dipendenti anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro.
2. I punteggi di cui al comma 1 sono cumulabili.
3. A parità di punteggio viene data priorità alle iniziative per le quali l'avvio risulta prontamente cantierabile.>>.
ATTESO che il Servizio competente ha attribuito alle iniziative oggetto della richiesta di contributo il punteggio di seguito indicato:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Consorzio ZIPRT	Consorzio NIP punteggio	Consorzio COSEVEG	Consorzio CO.SI.L.T. punteggio
a) punti 15: iniziative di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito dell'agglomerato;	0	15	0	15

CRITERI DI VALUTAZIONE	Consorzio ZIPRT	Consorzio NIP punteggio	Consorzio COSEVEG	Consorzio CO.SI.L.T. punteggio
b) punti 5: iniziativa idonea a supportare il sistema logistico delle imprese	0	0	5	0
c) punti 5: iniziativa idonea al contemporaneo utilizzo da parte di più imprese	5	5	5	5
d) punti 10: iniziativa di ammodernamento di infrastruttura locale già esistente	0	0	0	10
e) punti 5: iniziativa con significativi elementi di innovatività rispetto a quelle insistenti nel medesimo agglomerato.	5	0	5	5
f) punti 10: iniziativa di messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimità connessi da remoto per i propri dipendenti anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro	10	0	10	10
TOTALI	20	20	25	45

DATO ATTO che il consorzio ZIPRT e il consorzio NIP hanno riportato il medesimo punteggio e che a parità di punteggio il comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento stabilisce venga data priorità alle iniziative per le quali l'avvio risulta prontamente cantierabile;
PRESO ATTO dalla documentazione prodotta dai suddetti due consorzi che la data di avvio lavori per la realizzazione da parte del consorzio ZIPRT degli "Interventi di potenziamento del nuovo centro polifunzionale della Z.I. Ponte Rosso" è fissata al 01/08/2023, mentre la data di avvio lavori per la realizzazione da parte del consorzio NIP del "Nuovo incubatore d'impresa in Z.I. Pinedo - Area ex Gloria" è fissata al 04/05/2024;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra riportato in merito alla cantierabilità delle suddette iniziative, di approvare la graduatoria delle domande di contributo in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3, come di seguito indicato:

Posizione graduatoria	Consorzio di sviluppo economico istante
1	Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo - Carnia industrial park (COSILT)
2	Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG)
3	Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso-Tagliamento (ZIPRT)
4	Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone (NIP)

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025";
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 "Legge di stabilità 2023";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 "Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2055 concernente "LR 26/2015, art. 5 e D.Lgs. 118/2011 art. 39 comma 10 - Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2023. Approvazione";
VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con D.PReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres.;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria (Anno 2023) delle domande di contributo in conto capitale ai Consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3, come di seguito indicato:

Numero posizione graduatoria	Consorzio di sviluppo economico istante	Denominazione ed ubicazione dell'iniziativa	Spesa complessiva prevista	Punteggio
1	Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo - Carnia industrial park (COSILT)	Ammodernamento di una infrastruttura locale per l'insediamento di imprese di settori ad alto contenuto tecnologico (Lotto 1.2). Area industriale di Amaro (UD)	€ 3.800.000,00	45
2	Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG)	Realizzazione di nuovi capannoni e magazzini in via Terza Armata a Monfalcone (OP.226)	€ 7.694.201,07	25
3	Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso-Tagliamento (ZIPRT)	Interventi di potenziamento del nuovo centro polifunzionale della Z.I. Ponte Rosso	€ 340.000,00	20
4	Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone (NIP)	Area ex Gloria- Nuovo incubatore d'impresa in Z.I. Pinedo	€1.177.285,16	20

2. di demandare al Direttore del Servizio competente l'emanazione del decreto di concessione del contributo in parola.
3. di disporre la pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione dedicata del sito internet della Regione.

Udine, 13 luglio 2023

ULIANA

23_30_1_DDC_CULT SPORT_33008_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale cultura e sport 13 luglio 2023, n. 33008

PNRR M1C3 Investimento 2.1 linea a progetto pilota "Mille anni di storia al centro dell'Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e di culture", finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU. CUP F88F22000000007. Decreto di rettifica dell'allegato B al bando ad invito-.

IL DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO il decreto n. 28699 dd. 19 giugno 2023 della sostituta della Direttrice Centrale con il quale si procedeva all'approvazione del bando ad invito, contenete i criteri di suddivisione e le modalità di erogazione dei contributi ai cluster, unitamente ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale dello stesso, che di seguito si elencano:
1. Allegato 1_Idee progettuali cluster 1
2. Allegato 2_Idee progettuali cluster 2
3. Allegato 3_Idee progettuali cluster 3
4. Allegato 4_Idee progettuali cluster 4
5. Allegato 5_Idee progettuali cluster 5
6. Allegato 6_Piantina
7. Allegato 13_Disposizioni per i beneficiari
8. Allegato B_Manuale di ammissibilità della spesa

RICHIAMATO, altresì, il decreto della Responsabile del Procedimento n. 28707 dd. 19 giugno 2023 con il quale si approvavano gli ulteriori seguenti allegati al bando ad invito:
1. Allegato 7_Linee guida IOL
2. Allegato 8_Domanda
3. Allegato 8a_Domanda quadri E ed F

4. Allegato 9_Sotto-progetto_esecutivo
5. Allegato 9a_Sotto-progetto esecutivo quadro E Capocluster
6. Allegato 9b_ Sotto-progetto esecutivo quadro E altri soggetti
7. Allegato 10_Cronoprogramma e cash flow
8. Allegato 11_Dichiarazione per verifica aiuti
9. Allegato 12_Schema indicativo ATS
10. Allegato A_Comunicazione di avvio progetto
11. Allegato B1_Dichiarazione di verifica dei prezzi di mercato per affidamenti di valore minore o uguale a euro 130.000,00
12. Allegato B2_Dichiarazione di adeguata ricerca di mercato per affidamenti superiori a euro 130.000,00
13. Allegato B3_Dichiarazione per affidamenti per forniture di beni e servizi infungibili
14. Allegato B4_PROGETTO COMPLESSIVO_Rendicontazione
15. Allegato B4a_Cronoprogramma del progetto complessivo
16. Allegato B5_SOTTOPROGETTO ESECUTIVO_Rendicontazione
17. Allegato B5a_ SOTTOPROGETTO ESECUTIVO_Rendicontazione quadri E ed F - Capocluster
18. Allegato B5b_ SOTTOPROGETTO ESECUTIVO_Rendicontazione quadri E ed F - altri soggetti;

VISTE le note prot. n. 358012-P dd. 20/06/2023 e prot. n. 359332-P dd. 20/06/2023 con le quali il bando ad invito veniva inviato ai soggetti facenti parte dei cinque Cluster;
RICHIAMATO l'art. 7, comma 1 dell'Allegato B al bando invito concernente le spese per l'organizzazione di corsi di formazione;
CONSIDERATA la possibilità di ampliare la platea dei soggetti a cui i beneficiari possono riferirsi per lo svolgimento di attività formative, in ragione del principio della libera competizione tra imprese;
RITENUTO, pertanto, di sostituire l'intera previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 7 dell'Allegato B con il seguente testo: "Le operazioni riguardanti le attività formative potranno essere realizzate anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi della L.R. n. 27/2017 e del Regolamento di riferimento vigente";
RITENUTO, altresì, di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
VISTA la delibera di Giunta Regionale 363 del 18 marzo 2022, con la quale, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento di organizzazione, è stato conferito l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport alla dott.ssa Anna Del Bianco;
VERIFICATA pertanto la competenza a procedere;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

DECRETA

1. di approvare la sostituzione dell'intera previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 7 dell'Allegato B con il seguente testo: "Le operazioni riguardanti le attività formative potranno essere realizzate anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi della L.R. n. 27/2017 e del Regolamento di riferimento vigente";
2. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

Trieste, 13 luglio 2023

DEL BIANCO

23_30_1_DDS_ENER_33356_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio transizione energetica 17 luglio 2023, n. 33356

Avviso 2023 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 27-31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati. Approvazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 4, commi da 27 a 31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023) che, ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200.000,00 euro, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati;
CONSIDERATO che per tale finalità è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
VISTO, in particolare, il comma 28 della suddetta legge, il quale dispone che i Comuni, a seguito dell'Avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande, presentano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile la domanda di concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa;
RITENUTO opportuno di stabilire, quale termine per la presentazione delle domande, il 13 settembre 2023;
TENUTO CONTO che tali contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e che la spesa relativa è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, ai sensi della legge regionale 7/2000;
RITENUTO di assegnare il contributo nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 200.000,00 euro;
VISTO il testo dell'"Avviso 2023 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 27-31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati";
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di approvare il testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in premessa:
1. di approvare l'"Avviso 2023 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 27-31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati", allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare l'Avviso in parola sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 17 luglio 2023

CAPROTTI

Avviso 2023 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 27-31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati.

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente avviso definisce i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione, a favore dei Comuni, dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 27 a 31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla progettazione e all'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a promuovere un approccio al verde urbano che sia in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei, nazionali e locali concernenti la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli eventi alluvionali estremi, alle ondate di calore, all'inquinamento, alla perdita di habitat e di biodiversità, nonché al consumo e al degrado del suolo.

art. 2 dotazione finanziaria

1. Per le finalità di cui al presente avviso è destinata, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per gli anni 2023-2025, la spesa di 1.000.000 euro a valere sull'esercizio 2023.

art. 3 definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si intende per centro abitato un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

art. 4 interventi finanziabili

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono finanziabili la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui alla seguente tabella:

Finalità 1: Infrastrutture blu e reti fluviali – interventi di ritenzione naturale delle acque, gestione sostenibile dei deflussi di pioggia e riduzione del loro impatto, riutilizzo di acqua piovana				
Tipi di intervento	A) Giardini pluviali	B) Sistemi di drenaggio urbano sostenibile: aiuole e rotonde drenanti, trincee drenanti, pozzi di raccolta, tombini di drenaggio; depaving (ripristino suolo da aree cementate o asfaltate), serbatoi di raccolta acqua piovana	C) Rinaturalizzazione di canali, di sponde fluviali, di rogge, inclusa la loro riapertura a cielo aperto	D) Realizzazione di aree come stagni, zone umide, e bacini di bioritenzione, con esclusione degli invasi, anche finalizzati alla fitodepurazione
Finalità 2: Ripristinare la connettività ecologica, la biodiversità urbana inclusa la fauna selvatica				
Tipi di intervento	A) Corridoi ecologici tra aree verdi e tra aree costruite	B) Piedi d'albero rivegetalizzati, aiuole rinaturalizzate	C) Rigenerazione verde di rotonde, scarpate stradali con specie autoctone, interventi che favoriscano la presenza di insetti impollinatori in ambito urbano	D) dissuasori ottici riflettenti per uccelli e pipistrelli
Finalità 3: Realizzazione di infrastrutture verdi				
Tipi di intervento	A) Marciapiedi verdi, muri vegetali e tetti verdi		B) Trasformazione di parcheggi per automobili e per biciclette in parcheggi verdi alberati	
Finalità 4: Parchi e aree verdi				
Tipi di intervento	A) Alberature e siepi	B) Parchi urbani	C) Corridoi verdi di ventilazione	

2. E' ammessa la presentazione di domande per interventi che integrino più finalità e tipologie.

art. 5 cumulabilità del contributo

1. Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, ivi comprese le detrazioni fiscali, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

art. 6 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata a partire dalle ore 9:00 del 13 settembre 2023 e fino alle ore 13:00 del settimo giorno successivo al termine iniziale per la presentazione delle domande o al primo giorno lavorativo successivo, in caso il termine cada di sabato, domenica o festivo.

2. Le domande di contributo recanti una sintesi del progetto e correlate degli allegati indicati al comma 6 del presente articolo sono presentate esclusivamente on-line, tramite il servizio disponibile sul sistema Istanze On Line (IOL), che prevede l'accesso tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS). Apposito link è pubblicato sulla pagina dedicata del sito regionale: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/

3. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda di contributo. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, il Comune presenti più domande, sarà considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, purché ammissibile.

4. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'ora di trasmissione della domanda, attestate dal sistema informativo IOL.

5. La Regione provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse sul sito istituzionale.

6. La domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'intervento (al massimo 20 facciate in formato A4), con i seguenti contenuti:

1. descrizione generale dell'intervento e delle sue finalità;
2. stato di fatto: relazione (al massimo 4 facciate in formato A4) comprendente la descrizione degli elementi ambientali e paesaggistici presenti anteriormente all'intervento, corredata di ortofoto e fotografie della situazione attuale dell'area e del contesto ambientale circostante;
3. descrizione specifica dell'intervento:
   a. inquadramento cartografico dell'area verde interessata, incluse le coordinate cartografiche in formato shapefile;
   b. definizione delle funzioni principali che caratterizzeranno tale area e dei benefici che ne deriveranno;
   c. descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali;
   d. descrizione delle caratteristiche dei materiali prescelti;
4. cronoprogramma dei lavori e della spesa;
5. elaborati grafici di progetto (al massimo 3 tavole in formato A3);

b) preventivo di spesa: quadro economico dell'intervento, con indicazione delle singole categorie di spesa.

art. 7 esclusione della domanda di contributo

1. Sono rigettate con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 190, n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del quale è data comunicazione al Comune richiedente, le domande di contributo:
   a) presentate al di fuori dei termini indicati all'articolo;
   b) presentate con modalità diverse da quelle previste all'articolo 6.

art. 8 istruttoria delle domande di contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.

2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione al Comune richiedente.

art. 9 spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese indicate nel preventivo di spesa e sostenute dal Comune successivamente alla data di presentazione della domanda:
   a) per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento previsto nella relazione illustrativa;
   b) l'IVA qualora costituisca un costo per il Comune.

2. Sono escluse dal contributo le spese non correlate all'intervento di cui all'articolo 4 e, in particolare, le spese relative agli arredi e agli impianti di illuminazione.

3. Non sono ammissibili le seguenti categorie di spese: acquisto delle aree, spese di esproprio, demolizioni di immobili, trasporto inerti derivanti da demolizioni di immobili, scale, rampe, piste ciclabili, pozzi, impianti elettrici, impianti di emungimento.

art. 10 assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 200.000 euro, con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie, attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ammissibili a contributo.

art. 11 concessione ed erogazione del contributo

1. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 6 e 9, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento di acquisto e non per singole voci di spesa.

2. Il procedimento di concessione del contributo è concluso con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi degli articoli 62 e 64bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), viene fissato

il termine per l'esecuzione dell'intervento finanziato, che non può essere superiore a ventiquattro mesi, nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore a dodici mesi decorrenti dal citato termine assegnato per la conclusione dell'intervento. In merito agli adempimenti specifici previsti in sede di esecuzione del progetto, si richiama l'articolo 63 della legge regionale 14/2002.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di concessione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all'ente pubblico interessato.

5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il Comune richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente.

6. Il contributo è erogato con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a) della legge regionale 14/2002.

art. 12 rendicontazione della spesa

1. Entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, il Comune presenta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000, comprendente la dichiarazione di avvenuto rispetto, adozione e applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) Verde pubblico, definiti dal D.M. 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" e l'indicazione della spesa sostenuta.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile emette il provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di determinazione definitiva del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all'ente pubblico interessato.

art.13 Revoca del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del Comune beneficiario oppure a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo:

a) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa sia stata accertata la modifica sostanziale dell'intervento oggetto del provvedimento di concessione del contributo;
b) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, risulti che tutti gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo;

2. Il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo in base all'ammontare della spesa definitivamente ammissibile, qualora in sede istruttoria della rendicontazione della spesa:
a) l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso;
b) alcuni atti comprovanti le spese sostenute risultino di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.

3. Il responsabile del procedimento comunica al Comune beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.

4. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art.14 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il Comune beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dell'area per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento.

art. 15 rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente avviso si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 16 comunicazioni e informazioni

1. Il presente avviso viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it – Sezione Valutazione ambientale, autorizzazioni e contributi.

2. Responsabile del procedimento: ing. Elena Caprotti, Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

23_30_1_DDS_FOR CF_30700_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 29 giugno 2023, n. 30700

PSR 2014-2022. Bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 8.1.1 "Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura" del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con DGR n. 709/2023. Proroga termine di presentazione domande.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione n. 12, approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 5679 final di data 1 agosto 2022, della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale del 26 agosto 2022, n. 1238;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
- il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2016 n. 141;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 5 maggio 2023, n. 709 con la quale è stato approvato il bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 8.1.1 "Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma

Friuli Venezia Giulia e in particolare l'articolo 15 recante la disciplina di presentazione della domanda di sostegno che:
- al comma 1 stabilisce la data del 30 giugno 2023 quale termine per la presentazione da parte dei beneficiari delle domande di sostegno sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
- al comma 2 prevede che il termine di presentazione sia prorogabile con decreto del direttore del direttore del Servizio Foreste e Corpo forestale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;

TENUTO CONTO che sussistono difficoltà e rallentamenti all'interno del SIAN legate alla impossibilità di allegare alla domanda di sostegno i preventivi necessari alla corretta valutazione della congruità della spesa e che tali difficoltà sono state segnalate da numerosi beneficiari e confermate dai tecnici informatici del SIAN;
CONSIDERATO che i beneficiari potrebbero trovarsi nell'impossibilità di rispettare i termini temporali previsti e valutata quindi l'opportunità di estendere la durata del bando in questione per consentire ai potenziali beneficiari interessati di presentare domanda di sostegno;
RITENUTO necessario prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno previsto all'articolo 15 comma 1 del bando di cui alla DGR n. 709/2023 al 15 luglio 2023;
VISTI infine:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
- lo Statuto di autonomia;

DECRETA

1. Il termine di presentazione della domanda di premio a valere sulla tipologia d'intervento 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura - del PSR di cui all'articolo 15, comma 1 del bando approvato con DGR n. 709/2023 è prorogato al 15 luglio 2023.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 29 giugno 2023

COMINO

23_30_1_DDS_POL LAV_32750_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 12 luglio 2023, n. 32750

Ricostituzione Comitato Provinciale INPS di Gorizia e Commissioni speciali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
VISTI:
- il decreto n. 6478/GRFVG dd. 15 luglio 2022 di conferimento dell'incarico di sostituto del Direttore del Servizio politiche del lavoro alla dott.ssa Anna D'Angelo a decorrere dal 16 luglio 2022 e sino alla copertura dell'incarico con altra figura dirigenziale e comunque non oltre il 1 agosto 2023 data di scadenza dell'incarico del Direttore Centrale competente dott. Nicola Manfren;
- i decreti del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 679/LAVFORU del 31 gennaio 2019 e n. 569/LAVFORU del 29 gennaio 2021, di attribuzione dell'incarico di titolare della posizione organizzativa "Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti" al dott. Maurizio Romano, a far tempo dal 1 febbraio 2019 e sino al 1 agosto 2023;
- i decreti del Direttore del Servizio Politiche del lavoro n. 749/LAVFORU del 5 febbraio 2019, n. 1294/LAVFORU del 26 febbraio 2021 e n. 7268/LAVFORU del 21 luglio 2022, di delega di funzioni al dott. Maurizio Romano, in particolare per l'adozione degli atti espressivi della volontà esterna riguardanti le materie di competenza;

RICHIAMATO il decreto n. 8042/LAVFORU del 11 luglio 2019, di ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Trieste per il quadriennio 2019/2023;
VISTA la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante

norme in materia di sicurezza sociale, con particolare riferimento all'art. 27, contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordino degli organi di amministrazione dell'INPS ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;
VISTI gli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, contenenti norme per l'attuazione del predetto riordinamento, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 7, comma 10, che ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS;
VISTE le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 del 1° dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989 con le quali sono state impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei Comitati provinciali INPS;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Segretario Generale - Divisione I, prot. n.11/I/1996 del 9 luglio 2010, con la quale, al fine di garantire uniformità di applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 7, comma 10, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 e nella quale viene altresì precisato che, in attuazione di tali disposizioni, i componenti dei Comitati provinciali INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici come di seguito specificato:
- n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, uno dei quali in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
- n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;
- n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- il Direttore del Servizio regionale competente in materia di politiche del lavoro o suo delegato;
- il Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Gorizia o suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale INPS di Gorizia o suo delegato;

CONSIDERATA l'intervenuta scadenza quadriennale della durata in carica dei membri del Comitato provinciale di cui trattasi;
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo del Comitato provinciale INPS della provincia di Gorizia per il quadriennio 2023-2027, nonché alla nomina dei componenti delle Commissioni speciali;
ESPERITO l'iter istruttorio finalizzato alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi sulla base di elementi oggettivi di valutazione di seguito specificati:
a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
b) entità numerica dei lavoratori dipendenti dai soggetti rappresentati (per le associazioni datoriali);
c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
d) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
e) entità numerica delle vertenze collettive trattate per conto degli associati;
f) entità numerica delle vertenze individuali trattate per conto degli associati;
TENUTO CONTO dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate, a tal fine interpellate;
RILEVATO che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri, sono state individuate come maggiormente rappresentative per i lavoratori dipendenti le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e, relativamente ai dirigenti d'azienda, CIDA, per i datori di lavoro Confindustria e Confcommercio e per i lavoratori autonomi Coldiretti e Confartigianato;
RILEVATO che l'assegnazione dei componenti di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 34 del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge n. 88/1989, debba essere così ripartita:
- per i lavoratori dipendenti: tre rappresentanti della CGIL, due rappresentanti della CISL, un rappresentante della UIL e un rappresentante della CIDA;
- per i datori di lavoro: un rappresentante della Confindustria e un rappresentante di Confcommercio;
- per i lavoratori autonomi: un rappresentante di Confartigianato e un rappresentante di Coldiretti;

VISTE le designazioni fatte pervenire dalle Associazioni interessate;
CONSIDERATO che il Comitato provinciale si compone, oltre che dai rappresentanti delle Organizzazioni, anche dai membri di diritto di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del DPR n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;
RITENUTO, pertanto, di ricostituire presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Gorizia, il Comitato provinciale INPS, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

- Perco Fabrizia	designata da CGIL	membro effettivo
- Battistel Cristian	designata da CGIL	membro effettivo
- Allesch Lorenzo	designato da CGIL	membro effettivo;
- Bregant Flavio	designato da CISL	membro effettivo;
- Bevilacqua Massimo	designato da CISL	membro effettivo;
- Paci Carlo	designato da UIL	membro effettivo;
- Uberto Fortuna Drossi	designato da CIDA	membro effettivo;

Rappresentanti dei datori di lavoro:
- Colaussi Paolo designato da Confindustria VG membro effettivo;
- Downey Ketty designata da Confcommercio membro effettivo;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:
- Marizza Gian Luca designato da Confartigianato membro effettivo
- Bozzatto Ivo designata da Coldiretti membro effettivo

Componenti di diritto:
- Romano Maurizio designato dalla Regione FVG membro di diritto
- Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Gorizia membro di diritto
- Direttore della sede provinciale INPS di Gorizia membro di diritto

RITENUTO, inoltre, di costituire presso la sede INPS di Gorizia, le Commissioni speciali del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, alle quali partecipano come componenti di diritto, in seno al Comitato, il Rappresentante della Regione Autonoma FVG, il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Gorizia e il Direttore dell'INPS sede di Gorizia, le quali sono composte come segue:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
- Bozzatto Ivo designata da Coldiretti membro effettivo
- Klanjscek Marko designato da Coldiretti membro effettivo
- Visintin Stefano designato da Confagricoltura membro effettivo

Commissione speciale artigiani:
- Zorgniotti Oscar designato da Confartigianato membro effettivo
- Marizza Gian Luca designato da Confartigianato membro effettivo
- Castellano Ferdinando designato da CNA membro effettivo

Commissione speciale esercenti attività commerciali:
- Madriz Gianluca designato da Confcommercio membro effettivo
- Lovato Alessandro designato da Confcommercio membro effettivo
- Kristancic Tassilo · designato da Confcommercio membro effettivo

DECRETA

1. è ricostituito, presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Gorizia, il Comitato provinciale INPS, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:
- Perco Fabrizia designata da CGIL membro effettivo
- Battistel Cristian designata da CGIL membro effettivo
- Allesch Lorenzo designata da CGIL membro effettivo
- Bregant Flavio designata da CISL membro effettivo
- Bevilacqua Massimo designato da CISL membro effettivo
- Paci Carlo designato da UIL membro effettivo
- Uberto Fortuna Drossi designato da CIDA membro effettivo

Rappresentanti dei datori di lavoro:
- Colaussi Paolo designato da Confindustria VG membro effettivo;
- Downey Ketty designata da Confcommercio membro effettivo;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:
- Marizza Gianluca designato da Confartigianato membro effettivo
- Bozzatto Ivo designata da Coldiretti membro effettivo

Componenti di diritto:
- Romano Maurizio designato dalla Regione FVG membro di diritto
- Direttore Ragioneria Provinciale dello Stato di Gorizia membro di diritto
- Direttore della sede provinciale INPS di Gorizia membro di diritto

2. sono costituite presso la sede INPS di Gorizia, le Commissioni speciali del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, alle quali partecipano come componenti di diritto il Rappresentante, in seno al Comitato, della Regione Autonoma FVG, il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Gorizia e il Direttore dell'INPS sede di Gorizia, le quali sono composte come segue:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
- Bozzatto Ivo designata da Coldiretti membro effettivo

- Klanjscek Marko designato da Coldiretti membro effettivo
- Visintin Stefano designato da Confagricoltura membro effettivo

Commissione speciale artigiani:
- Zorgniotti Oscar designato da Confartigianato membro effettivo
- Marizza Gian Luca designato da Confartigianato membro effettivo
- Castellano Ferdinando designato da CNA membro effettivo

Commissione speciale esercenti attività commerciali:
- Madriz Gianluca designato da Confcommercio membro effettivo
- Lovato Alessandro designato da Confcommercio membro effettivo
- Kristancic Tassilo · designato da Confcommercio membro effettivo

3. è dato atto che il Comitato e le Commissioni speciali durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di formale insediamento dell'Organo collegiale.
4. è dato atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. FVG ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nel B.U.R. FVG.

Trieste, 12 luglio 2023

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE SOSTITUTO:
D'ANGELO

23_30_1_DDS_POL LAV_32847_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 12 luglio 2023, n. 32847
PN - Commissione provinciale dell'INPS di Pordenone - Sostituzione componente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
VISTA il decreto n. 6478/GRFVG dd. 15 luglio 2022 di conferimento dell'incarico di sostituto del direttore del Servizio politiche del lavoro alla dirigente dott. Anna D'Angelo a decorrere dal 16 luglio 2022 e sino alla copertura dell'incarico con altra figura dirigenziale e comunque non oltre il 1. agosto 2023, data di scadenza dell'incarico del Direttore Centrale competente dott. Nicola Manfren;
RICHIAMATO il decreto n. 2011/LAVFORU del 10 marzo 2020 di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Pordenone, nell'ambito del quale è individuato, quale rappresentante dell'O.S. UIL il sig. Antonio Pagliaro;
VISTO che è pervenuta a questa Amministrazione la nota del 7 luglio 2023, agli atti, con la quale l'O.S. UIL comunica il venir meno della designazione del sig. Antonio Pagliaro, con contestuale indicazione, quale nuovo componente del suddetto Comitato, del sig. Roberto Billeci;
PRESO ATTO di un tanto e ravvisata, conseguentemente, la necessità di procedere alla sostituzione richiesta, al fine di garantire la regolarità del funzionamento del suddetto Comitato;
RITENUTO, pertanto, di nominare, a parziale modifica di quanto disposto con il decreto n. 2011/LAVFORU del 10 marzo 2020, il sig. Roberto Billeci, quale rappresentante dell'O.S. UIL in seno al Comitato provinciale INPS di Pordenone, in sostituzione del sig. Antonio Pagliaro;

DECRETA

1. è nominato, a parziale modifica di quanto disposto con il decreto n. 2011/LAVFORU dd. 10 marzo 2020, il sig. Roberto Billeci quale componente del Comitato provinciale INPS di Pordenone, in rappresentanza dell'O.S. UIL in sostituzione del sig. Antonio Pagliaro;
2. è dato atto che la nomina decorre con effetto dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. è data pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 12 luglio 2023

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE SOSTITUTO:
D'ANGELO

23_30_1_DDS_RIC_FSE_32472_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 11 luglio 2023, n. 32472

Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021-2027 - Piano d'azione zonale per l'apprendimento PiAzZA-2022/2024. "Catalogo FPGO Formazione permanente per gruppi omogenei professionalizzante - FPGO_PRO". "Catalogo FPGO Soft skills trasversali e digitali - FPGO_SK". Approvazione dei cloni FPGO_PRO e FPGO_SK - presentati nel mese di giugno 2023.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e s.m.i recante "LR 27/2007 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che delinea le politiche regionali in materia di apprendimento permanente destinate alla popolazione adulta e che, in particolare, definisce le attività del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", quale declinazione del sistema formativo regionale rispetto allo sviluppo dell'apprendimento permanente (BOX 1);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 17 settembre 2021 e s.m.i., recante "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 - Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2022. Approvazione" che stabilisce i programmi specifici per l'annualità 2022 a valere sul FSE+ approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022;

CONSIDERATO che le politiche di Apprendiamo@Lavoriamo in FVG prevedono finalità formative unitarie, orientate al raggiungimento sia degli obiettivi del Programma PiAzZA, sia gli obiettivi del Programma GOL, in un quadro di complementarietà e integrazione tra la programmazione FSE+ e la programmazione PNRR;

VISTO il decreto n. 657/LAVFORU dell'8 febbraio 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale è stato emanato l' "AVVISO PUBBLICO (di seguito Avviso) per la selezione dei soggetti attuatori delle Operazioni attuative del documento pianificazione-periodica-delle-operazioni-PPO-2022---Programma-PiAzZA-(BOX1),-da-finanziare nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 finanziato dall'Unione europea - FSE Plus e delle Operazioni attuative-del-Programma-Garanzia-Occupabilità-dei-Lavoratori---Programma-GOL-(BOX14),-da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

VISTI i decreti n. 9129/GRFVG del 10 agosto 2022, n. 12674/GRFVG del 13 settembre 2022, e n. 30673/GRFVG del 15 dicembre 2022, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;

RICHIAMATO il decreto n° 5281/LAVFORU del 31 maggio 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidature presentate e sono stati individuati i seguenti soggetti realizzatori delle attività formative per i rispettivi ambiti territoriali indicati nel documento Allegato 1 al citato Decreto n° 657/LAVFORU/2022:

- ATI 1 - GULIANO ISONTINO
  con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
- ATI 2 - FRIULI
  con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO
  con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.R.L. Impresa sociale;

RICHIAMATO il documento "Linee Guida - Disposizioni di carattere generale", approvato con il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022, e modificato con i decreti n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022, n. 30775/GRFVG del 16 dicembre 2022 e n. 16287/GRFVG del 12 aprile 2023;

VISTO il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.34 del 24 agosto 2022, con il quale, tra l'altro, viene approvato il documento "Direttive FPGO_PRO - Formazione Permanente per Gruppi Omogenei";

VISTO il decreto n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione n. 39 del 28 settembre 2022, il quale, tra l'altro, approva il documento "Direttive FPGO_SK - FPGO Soft Skills trasversali e digitali (catalogo)";
EVIDENZIATO che le Direttive FPGO_PRO e FPGO_SK, conformemente all'Avviso, prevedono la costituzione del Catalogo percorsi professionalizzanti o "Catalogo FPGO_PRO", articolato nei seguenti sotto-cataloghi: UPSKILLING; RESKILLING; LAVORO E INCLUSIONE; ORIENTAMENTO;
RICHIAMATI i decreti n. 15649/GRFVG del 5 ottobre 2022, n. 20263/GRFVG del 4 novembre 2022, n.29932/GRFVG del 14 dicembre 2022, n. 1937/GRFVG del 19 gennaio 2023, n. 9730/GRFVG del 9 marzo 2023 n.14520/GRFVG del 2 aprile 2023, e n. 24642/GRFVG del 26 maggio 2023, con i quali sono stati approvati i prototipi FPGO_PRO presentati sino alla scadenza del 15 maggio 2023;
RICHIAMATI i decreti n. 20558/GRFVG del 7 novembre 2022, n. 27748/GRFVG del 30 novembre 2022, n. 32143/GRFVG del 27 dicembre 2022, e n. 6178/GRFV del 16 febbraio 2023, con i quali sono stati approvati i prototipi FPGO_SK presentati sino alla scadenza del 31 gennaio 2023;
EVIDENZIATO che le Direttive FPGO_PRO di cui al decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022 e s.m.i., prevedono una suddivisione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, tra utenza rientrante nella Priorità 1 OCCUPAZIONE, e utenza rientrante nella Priorità 4 GIOVANI;
RITENUTO che tale ripartizione della disponibilità finanziaria sia vincolante al solo fine della realizzazione dell'attività, mentre il rispetto della suddivisione sarà oggetto di controllo a chiusura dell'attività stessa, sulla base dei dati esposti nel rendiconto finale;
EVIDENZIATO che, le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 --per la realizzazione dell'attività FPGO_PRO, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - programma specifico 1/22, e Priorità 4 GIOVANI, programma specifico 10/22 del PPO 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
PS 1/22	Occupazione	FPGO_PRO Adulti	831.300,00	1.116.900,00	601.800,00	2.550.000,00
PS 10/22	Giovani	FPGO_PRO Giovani	880.200,00	1.182.600,00	637.200,00	2.700.000,00
		TOTALE	1.711.500,00	2.299.500,00	1.239.000,00	5.250.000,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 - per la realizzazione dell'attività FPGO_SK, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
PS 8/22	Occupazione	FPGO_SK	880.200,00	1.182.600,00	637.200,00	2.700.000,00

VISTO il decreto n. 18118/GRFVG del 20 ottobre 2022, modificato con decreto n. 22463/GRFV del 16 maggio 2023, con il quale la dotazione finanziaria del Programma PiAzZA, di competenza del Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo è stata ripartita per annualità e per programma specifico, ed a seguito del quale sono stati adottati i seguenti decreti di concessione:
- per ATI 1 - GIULIANO ISONTINO, il decreto n. 20276/GRFVG del 4 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE --Programma specifico 1/22 del PPO 2022 - CUP D24E22000950009, e il decreto n. 20268/GRFVG del 4 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 10/22 del PPO 2022 - CUP D24E22000950009, e il decreto n. 20269/GRFVG del 4 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001140009
- per ATI 2- FRIULI, il decreto n. 19821/GRFVG del 2 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE Programma specifico 1/22 del PPO 2022 - CUP D94E22001570009, il decreto n. 19813/GRFVG del 2 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 10/22 del PPO 2022 - CUP D94E22001570009, e il decreto n. 19814/GRFVG del 2 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001150009
- per ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO, il decreto n. 19584/GRFVG del 28 ottobre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE Programma specifico 1/22 del PPO 2022 - CUP D54E22001300009, e il decreto- n. 19576/GRFVG del 28 ottobre

2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 10/22 del PPO 2022 - CUP D54E22001300009, e il decreto n. 19577/GRFVG del 28 ottobre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001160009;
DATO ATTO della ricezione, da parte dell'amministrazione regionale, dell'Atto d'obbligo e dell'Informativa privacy sottoscritti dalle ATI;
EVIDENZIATO che, con il citato decreto n. 22463/GRFVG del 16 maggio 2023, è stato modificato il riparto delle risorse assegnate ad ATI 2 - FRIULI, ed a seguito del quale , le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 --per la realizzazione dell'attività FPGO_PRO a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE e Priorità 4 GIOVANI, Programmi specifici 1/22 e 10/22 del PPO 2022, e Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	**Priorità**	**Denominazione**	**ATI 1 GIULIANO ISONTINO**	**ATI 2 FRIULI**	**ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO**	**TOTALE**
PS 1/22	Occupazione	FPGO_PRO Adulti	831.300,00	1.481.175,00	601.800,00	2.914.275,00
PS 10/22	Giovani	FPGO_PRO Giovani	880.200,00	1.568.325,00	637.200,00	3.085.725,00
		TOTALE	1.711.500,00	3.049.500,00	1.239.000,00	6.000.000,00

Programma Specifico	**Priorità**	**Denominazione**	**ATI 1 GIULIANO ISONTINO**	**ATI 2 FRIULI**	**ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO**	**TOTALE**
PS 8/22	Occupazione	FPGO_SK	880.200,00	1.582.600,00	637.200,00	3.100.000,00

RICHIAMATO il decreto 28008/GRFVG del 14 giugno 2023, con il quale sono stati approvati ed autorizzati i-cloni FPGO_PRO e FPGO_SK presentati nel mese di maggio 2023, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023, per la realizzazione dell'attività FPGO_PRO a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE e Priorità 4 GIOVANI, Programmi specifici 1/22 e 10/22 del PPO 2022, e Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	**Priorità**	**Denominazione**	**ATI 1 GIULIANO ISONTINO**	**ATI 2 FRIULI**	**ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO**	**TOTALE RESIDUO**
PS 1/22 PS 10/22	Occupazione Giovani	FPGO_PRO Adulti/Giovani	627.248,00	641.189,50	153.710 ,00	1.422.147,50

Programma Specifico	**Priorità**	**Denominazione**	**ATI 1 GIULIANO ISONTINO**	**ATI 2 FRIULI**	**ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO**	**TOTALE RESIDUO**
PS 8/22	Istruzione e formazione	FPGO_SK	257.504,00	430.898,00	126.698,00	815.100,00

VISTE le operazioni-clone FPGO a valere sul Programma PiAzZA presentate nel mese di giugno 2023;
CONSIDERATO che sono pervenuti complessivamente 68 cloni;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'autorizzazione di 68 operazioni clone per complessivi € 764.918,00, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027, di cui 25 cloni FPGO_PRO per totali € 515.304,00, e 43 cloni FPGO_SK per totali € 249.614,00, così suddivisi:
- ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 9 cloni FPGO_PRO per complessivi € 249.586,00 e n. 9 cloni FPGO_SK per complessivi € 52.324,00.
- ATI 2 - FRIULI: n. 8 cloni FPGO_PRO per complessivi € 155.188,00 e n. 23 cloni FPGO_SK per complessivi € 112.752,00.
- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO: n. 8 cloni FPGO_PRO per complessivi € 110.530,00 e n.-11 cloni FPGO_SK per complessivi € 84.538,00;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023, per la realizzazione dell'attività FPGO_PRO a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE e Priorità 4 GIOVANI, Programmi specifici 1/22 e 10/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denomina-zione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TA-GLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 1/22 PS 10/22	Occupazione Giovani	FPGO_PRO Adulti/Giovani	377.662,00	486.001,50	43.180,00	906.843,50

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023, per la realizzazione dell'attività FPGO_SK, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denomina-zione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TA-GLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 8/22	Istruzione e formazione	FPGO_SK	205.180,00	318.146,00	42.160,00	565.486,00

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i., avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito delle operazioni clone FPGO presentate a valere sul Programma PiAzZA nel mese di giugno 2023, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'autorizzazione di 68 operazioni clone per complessivi € 764.918,00, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027, di cui 25 cloni FPGO_PRO per totali € 515.304,00, e 43 cloni FPGO_SK per totali € 249.614,00, così suddivisi:
- ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 9 cloni FPGO_PRO per complessivi € 249.586,00 e n. 9 cloni FPGO_SK per complessivi € 52.324,00.
- ATI 2 - FRIULI: n. 8 cloni FPGO_PRO per complessivi € 155.188,00 e n. 23 cloni FPGO_SK per complessivi € 112.752,00.
- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO: n. 8 cloni FPGO_PRO per complessivi € 110.530,00 e n.-11 cloni FPGO_SK per complessivi € 84.538,00.

3. Si dà atto che la disponibilità finanziaria residua per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023, per la realizzazione dell'attività FPGO_PRO a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE e Priorità 4 GIOVANI, Programmi specifici 1/22 e 10/22 del PPO 2022 per il triennio 2022/2024 è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denomina-zione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TA-GLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 1/22 PS 10/22	Occupazione Giovani	FPGO_PRO Adulti/Giovani	377.662,00	486.001,50	43.180,00	906.843,50

4. Si dà atto che la disponibilità finanziaria residua per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023, per la realizzazione dell'attività FPGO_SK, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Programma specifico 8/22 del PPO 2022 è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 8/22	Istruzione e formazione	FPGO_SK	205.180,00	318.146,00	42.160,00	565.486,00

5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Trieste, 11 luglio 2023

SEGATTI

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI CLONE APPROVATE

FSE 2021/2027 - Programma PiAzZA

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO

Capofila : I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE

PROFESSIONALIZZANTE

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/1749	01/06/2023 11:34:15	2023/1749/0	TECNICHE BASE DI SEGRETERIA	FP2213363931	D24E22000950009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	34.750,00	34.750,00
2023/1785	07/06/2023 09:09:08	2023/1785/0	I CAMBIAMENTI CLIMATICI IN FVG: COME FARLI DIVENTARE OPPORTUNITÀ	FP2224189146	D24E22000950009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	3.556,00	3.556,00
2023/1820	09/06/2023 02:09:00	2023/1820/0	TECNICHE DI IMPIANTISTICA PER LA CLIMATIZZAZIONE	FP2213363939	D24E22000950009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	45.870,00	45.870,00
2023/1849	12/06/2023 05:30:09	2023/1849/0	TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO	FP2213363962	D24E22000950009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	27.800,00	27.800,00
2023/2005	15/06/2023 02:03:39	2023/2005/0	DISEGNO CAD 3D	FP2231973346	D24E22000950009	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	9.730,00	9.730,00
2023/2022	15/06/2023 05:12:24	2023/2022/0	TECNICHE BASE DI CONFEZIONAMENTO SARTORIALE	FP2213363922	D24E22000950009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	34.750,00	34.750,00
2023/2046	20/06/2023 01:16:54	2023/2046/0	TECNICHE BASE DI CONTABILITA'	FP2213363926	D24E22000950009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	34.750,00	34.750,00
2023/2047	20/06/2023 01:29:35	2023/2047/0	TECNICHE BASE DI GELATERIA	FP2218701628	D24E22000950009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27.800,00	27.800,00
2023/2092	29/06/2023 02:58:40	2023/2092/0	TECNICHE DI SALDATURA MMA E MIG-MAG	FP2213363949	D24E22000950009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	30.580,00	30.580,00
	Tot. operazioni:	**9**				**ATI 1 - GIULIANO ISONTINO TOTALE PROFESSIONALIZZANTE :**	**249.586,00**	**249.586,00**

Cofinanziato dall'Unione europea

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO

SOFT SKILLS

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/1839	12/06/2023 11:00:12	2023/1839/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES.EXCEL) - WORK	FP2218822113	D24E22001140009	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	4.170,00	4.170,00
2023/1874	13/06/2023 03:36:39	2023/1874/0	LINGUA STRANIERA A2 (...)	FP2305675502	D24E22001140009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	8.340,00	8.340,00
2023/1875	13/06/2023 03:58:17	2023/1875/0	LINGUA STRANIERA A1 (...) INGLESE	FP2218822105	D24E22001140009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	8.340,00	8.340,00
2023/1898	14/06/2023 10:26:18	2023/1898/0	UTILIZZARE PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI (ES.WORD) - ENTRY	FP2218822110	D24E22001140009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	3.336,00	3.336,00
2023/2035	19/06/2023 04:23:53	2023/2035/0	UTILIZZARE PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI (ES.WORD) - ENTRY	FP2218822110	D24E22001140009	ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.048,00	3.048,00
2023/2042	20/06/2023 12:31:36	2023/2042/0	LINGUA STRANIERA B1.A (ITALIANO)	FP2224236722	D24E22001140009	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	5.560,00	5.560,00
2023/2044	20/06/2023 01:19:00	2023/2044/0	LINGUA STRANIERA B1.A (INGLESE)	FP2224236722	D24E22001140009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.560,00	5.560,00
2023/2056	22/06/2023 12:56:02	2023/2056/0	LINGUA STRANIERA B2 - INGLESE	FP2218822109	D24E22001140009	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	6.350,00	6.350,00
2023/2111	30/06/2023 04:37:06	2023/2111/0	LINGUA STRANIERA A2 (...)	FP2305675502	D24E22001140009	ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7.620,00	7.620,00
	Tot. operazioni:	**9**				**ATI 1 - GIULIANO ISONTINO TOTALE SOFT SKILLS :**	**52.324,00**	**52.324,00**

Totale Operazioni : 18

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO TOTALE : 301.910,00 301.910,00

ATI 2 - FRIULI

Capofila : EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE

PROFESSIONALIZZANTE

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/1777	06/06/2023 08:04:41	2023/1777/0	TECNICHE AVANZATE DI RILIEVO ED ELABORAZIONE DEI DATI TOPOGRAFICI	FP2218701608	D94E22001570009	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA - CEFS	10.784,00	10.784,00
2023/1784	07/06/2023 08:31:15	2023/1784/0	REALIZZAZIONE DI UNO SMALL SITE AZIENDALE CON WORDPRESS	FP2224189144	D94E22001570009	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" - ONLUS	7.620,00	7.620,00
2023/1811	08/06/2023 03:31:17	2023/1811/0	TECNICHE BASE DI SEGRETERIA	FP2213363931	D94E22001570009	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA - CEFS	34.750,00	34.750,00
2023/1876	13/06/2023 03:24:47	2023/1876/0	TECNICHE PAGHE E CONTRIBUTI	FP2213363927	D94E22001570009	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CONFAPI FVG	34.750,00	34.750,00
2023/2038	19/06/2023 04:10:59	2023/2038/0	MODELLAZIONE E RENDERING DI OGGETTI E SCENE 2D/3D	FP2213363918	D94E22001570009	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" - ONLUS	6.096,00	6.096,00
2023/2036	19/06/2023 04:13:03	2023/2036/0	TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MARKETING	FP2224189115	D94E22001570009	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" - ONLUS	5.588,00	5.588,00
2023/2048	20/06/2023 03:44:33	2023/2048/0	TECNICHE BASE DI PROGRAMMAZIONE CNC	FP2218701626	D94E22001570009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	27.800,00	27.800,00
2023/2104	30/06/2023 12:16:13	2023/2104/0	TECNICHE DI BASE DI PASTICCERIA	FP2213363955	D94E22001570009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	27.800,00	27.800,00
	Tot. operazioni:	**8**				**ATI 2 - FRIULI TOTALE PROFESSIONALIZZANTE :**	**155.188,00**	**155.188,00**

COESIONE ITALIA 21-27 FRIULI VENEZIA GIULIA

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ATI 2 - FRIULI

SOFT SKILLS

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/1745	01/06/2023 08:53:28	2023/1745/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES.EXCEL) - WORK	FP2218822113	D24E22001150009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	3.810,00	3.810,00
2023/1765	05/06/2023 08:39:48	2023/1765/0	LINGUA STRANIERA A2 (INGLESE)	FP2305675502	D24E22001150009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	7.620,00	7.620,00
2023/1766	05/06/2023 08:46:03	2023/1766/0	LINGUA STRANIERA A2 (INGLESE)	FP2305675502	D24E22001150009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	7.620,00	7.620,00
2023/1787	07/06/2023 12:38:32	2023/1787/0	LINGUA STRANIERA B1.A (INGLESE)	FP2224236722	D24E22001150009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	5.080,00	5.080,00
2023/1795	07/06/2023 03:04:43	2023/1795/0	LINGUA STRANIERA A2 (...)	FP2305675502	D24E22001150009	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" - ONLUS	7.620,00	7.620,00
2023/1809	08/06/2023 02:50:15	2023/1809/0	LINGUA STRANIERA A1 (ITALIANO)	FP2218822105	D24E22001150009	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	8.340,00	8.340,00
2023/1810	08/06/2023 03:58:07	2023/1810/0	LINGUA STRANIERA B1.A (INGLESE)	FP2224236722	D24E22001150009	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	5.080,00	5.080,00
2023/1840	12/06/2023 01:01:56	2023/1840/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES.EXCEL) - ENTRY	FP2218822112	D24E22001150009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	3.336,00	3.336,00
2023/1895	14/06/2023 08:22:27	2023/1895/0	PREPARAZIONE ALL'ESAME ICDL BASE	FP2231889711	D24E22001150009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	7.620,00	7.620,00
2023/1957	15/06/2023 09:05:34	2023/1957/0	TECNICHE E STRUMENTI PER RISOLVERE I PROBLEMI E GESTIRE I CAMBIAMENTI	FP2224236712	D24E22001150009	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE	2.224,00	2.224,00
2023/1999	15/06/2023 09:46:00	2023/1999/0	LINGUA STRANIERA A1 (...)	FP2218822105	D24E22001150009	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.620,00	7.620,00
2023/2006	15/06/2023 02:04:06	2023/2006/0	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES.EXCEL) - ENTRY	FP2218822112	D24E22001150009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	3.048,00	3.048,00
2023/2029	19/06/2023 11:32:51	2023/2029/0	TECNICHE E STRUMENTI PER RISOLVERE I PROBLEMI E GESTIRE I CAMBIAMENTI	FP2224236712	D24E22001150009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	2.224,00	2.224,00
2023/2032	19/06/2023 03:15:48	2023/2032/0	LINGUA STRANIERA B2 (...)	FP2218822109	D24E22001150009	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA - CEFS	6.350,00	6.350,00
2023/2034	19/06/2023 04:15:28	2023/2034/0	UTILIZZARE STRUMENTI DI COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE ON-LINE	FP2218822118	D24E22001150009	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" - ONLUS	4.064,00	4.064,00
2023/2041	20/06/2023 08:54:19	2023/2041/0	UTILIZZARE STRUMENTI DI CITTADINANZA DIGITALE	FP2218822102	D24E22001150009	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.032,00	2.032,00
2023/2043	20/06/2023 12:40:00	2023/2043/0	LINGUA STRANIERA B1.A (INGLESE)	FP2224236722	D24E22001150009	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	5.080,00	5.080,00
2023/2053	21/06/2023 03:24:34	2023/2053/0	LINGUA STRANIERA B1.A (...)	FP2224236722	D24E22001150009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	5.560,00	5.560,00
2023/2059	23/06/2023 10:44:05	2023/2059/0	WEB REPUTATION: GESTIRE L'IMMAGINE PROFESSIONALE ATTRAVERSO I SOCIAL	FP2218822117	D24E22001150009	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" - ONLUS	3.048,00	3.048,00
2023/2061	23/06/2023 12:34:11	2023/2061/0	UTILIZZARE STRUMENTI DI CITTADINANZA DIGITALE	FP2218822102	D24E22001150009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	2.224,00	2.224,00
2023/2074	27/06/2023 03:46:06	2023/2074/0	PREVENIRE E GESTIRE I CONFLITTI	FP2231889703	D24E22001150009	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE	2.780,00	2.780,00
2023/2080	28/06/2023 12:23:58	2023/2080/0	LINGUA STRANIERA A1 (INGLESE)	FP2218822105	D24E22001150009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	8.340,00	8.340,00

ATI 2 - FRIULI

2023/2089	29/06/2023 01:02:43	2023/2089/0	UTILIZZARE STRUMENTI DI CITTADINANZA DIGITALE	FP2218822102	D24E22001150009	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.032,00	2.032,00
	Tot. operazioni:	**23**				**ATI 2 - FRIULI TOTALE SOFT SKILLS :**	**112.752,00**	**112.752,00**

Totale Operazioni : 31 **ATI 2 - FRIULI TOTALE :** **267.940,00** **267.940,00**

ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO

Capofila : IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE

PROFESSIONALIZZANTE

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/1770	05/06/2023 01:49:18	2023/1770/0	TECNICHE DI BASE DI PASTICCERIA	FP2213363955	D54E22001300009	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	27.800,00	27.800,00
2023/1778	06/06/2023 11:17:51	2023/1778/0	TECNICHE DI GESTIONE DELLE PRATICHE DOGANALI	FP2213363907	D54E22001300009	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	11.676,00	11.676,00
2023/1807	08/06/2023 12:21:28	2023/1807/0	PRINCIPI DI VISUAL DESIGN PER LA COMUNICAZIONE AZIENDALE	FP2213363913	D54E22001300009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	5.004,00	5.004,00
2023/1926	14/06/2023 03:49:27	2023/1926/0	TECNICHE BASE DI CONTABILITA'	FP2213363926	D54E22001300009	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	33.766,00	33.766,00
2023/2062	23/06/2023 11:47:28	2023/2062/1	TECNICHE DI ECOMMERCE	FP2224189128	D54E22001300009	JOB & SCHOOL - IMPRESA SOCIALE	7.620,00	7.620,00
2023/2062	23/06/2023 11:47:28	2023/2062/2	PRINCIPI DI GESTIONE DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE	FP2314880803	D54E22001300009	JOB & SCHOOL - IMPRESA SOCIALE	10.160,00	10.160,00
2023/2062	23/06/2023 11:47:28	2023/2062/3	PRINCIPI DI GESTIONE DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE	FP2314880803	D54E22001300009	JOB & SCHOOL - IMPRESA SOCIALE	10.160,00	10.160,00
2023/2073	27/06/2023 02:42:17	2023/2073/0	APPLICARE LO STRUMENTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CARBON FOOTPRINT	FP2224189102	D54E22001300009	UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABIL	4.344,00	4.344,00
	Tot. operazioni:	**8**				**ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO TOTALE PROFESSIONALIZZANTE :**	**110.530,00**	**110.530,00**

ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO

SOFT SKILLS

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/1760	05/06/2023 08:21:32	2023/1760/0	LINGUA STRANIERA A2 - TEDESCO	FP2305675502	D24E22001160009	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	7.620,00	7.620,00
2023/1873	13/06/2023 02:35:13	2023/1873/1	LINGUA STRANIERA A1 - INGLESE	FP2218822105	D24E22001160009	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	8.340,00	8.340,00
2023/1873	13/06/2023 02:35:13	2023/1873/2	LINGUA STRANIERA A2 - INGLESE	FP2305675502	D24E22001160009	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	8.340,00	8.340,00
2023/2000	15/06/2023 11:37:20	2023/2000/0	LINGUA STRANIERA A1 (...)	FP2218822105	D24E22001160009	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	8.340,00	8.340,00
2023/2026	16/06/2023 12:35:49	2023/2026/0	LINGUA STRANIERA A1 (TEDESCO)	FP2218822105	D24E22001160009	JOB & SCHOOL - IMPRESA SOCIALE	7.620,00	7.620,00
2023/2033	19/06/2023 03:30:29	2023/2033/1	LINGUA STRANIERA A2 - Inglese	FP2305675502	D24E22001160009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	7.620,00	7.620,00
2023/2033	19/06/2023 03:30:29	2023/2033/2	LINGUA STRANIERA A1 (...)	FP2218822105	D24E22001160009	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	7.620,00	7.620,00
2023/2060	23/06/2023 11:31:08	2023/2060/0	LINGUA STRANIERA A2 (INGLESE)	FP2305675502	D24E22001160009	JOB & SCHOOL - IMPRESA SOCIALE	7.620,00	7.620,00
2023/2085	28/06/2023 04:05:38	2023/2085/1	PREPARAZIONE ALL'ESAME ICDL UPGRADE	FP2231889713	D24E22001160009	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	5.842,00	5.842,00
2023/2085	28/06/2023 04:05:38	2023/2085/2	LINGUA STRANIERA A2 SPAGNOLO	FP2305675502	D24E22001160009	UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABIL	7.956,00	7.956,00
2023/2109	30/06/2023 02:23:09	2023/2109/0	LINGUA STRANIERA A1 - TEDESCO	FP2218822105	D24E22001160009	SYNTHESI FORMAZIONE	7.620,00	7.620,00
	Tot. operazioni:	**11**				**ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO TOTALE SOFT SKILLS :**	**84.538,00**	**84.538,00**

Totale Operazioni : 19 **ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO TOTALE :** **195.068,00** **195.068,00**

Totale Operazioni complessive : 68 **TOTALE COMPLESSIVO APPROVATO:** **764.918,00** **764.918,00**

23_30_1_DDS_RIC_FSE_32473_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 11 luglio 2023, n. 32473

Programma nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1 finanziato da NextGenerationEU - Programma garanzia occupabilità dei lavoratori - GOL 2022/2025. Catalogo FPGO Formazione permanente per gruppi omogenei professionalizzante - FPGO_PRO". "Catalogo FPGO Soft skills trasversali e digitali - FPGO_SK". Approvazione dei cloni FPGO_PRO e FPGO_SK - presentati nel mese di giugno 2023.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e s.m.i recante "LR 27/2007 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che delinea le politiche regionali in materia di apprendimento permanente destinate alla popolazione adulta e che, in particolare, definisce le attività del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", quale declinazione del sistema formativo regionale rispetto allo sviluppo dell'apprendimento permanente (BOX 1);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 17 settembre 2021 e s.m.i., recante "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 - Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2022. Approvazione" che stabilisce i programmi specifici per l'annualità 2022 a valere sul FSE+ approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022;
VISTO il Decreto interministeriale del 5 novembre 2021 pubblicato in GU n.306 del 27 dicembre 2021 recante "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 23 dicembre 2021 recante "Primo aggiornamento documento «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che integra il Programma GOL all'interno delle politiche regionali in materia di apprendimento permanente (BOX 14);
CONSIDERATO che le politiche di Apprendiamo@Lavoriamo in FVG prevedono finalità formative unitarie, orientate al raggiungimento sia degli obiettivi del Programma PiAzZA, sia gli obiettivi del Programma GOL, in un quadro di complementarietà e integrazione tra la programmazione FSE+ e la programmazione PNRR;
VISTO il decreto n. 657/LAVFORU dell'8 febbraio 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale è stato emanato l' "AVVISO PUBBLICO (di seguito Avviso) per la selezione dei soggetti attuatori delle Operazioni attuative del documento pianificazione-periodica-delle-operazioni-PPO-2022---Programma-PiAzZA-(BOX1),-da-finanziare nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 finanziato dall'Unione europea - FSE Plus e delle Operazioni attuative-del-Programma-Garanzia-Occupabilità-dei-Lavoratori---Programma-GOL-(BOX14),-da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
VISTI i decreti n. 9129/GRFVG del 10 agosto 2022, n. 12674/GRFVG del 13 settembre 2022 ed il decreto n. 30673 /GRFVG del 15 dicembre 2022, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
RICHIAMATO il decreto n° 5281/LAVFORU del 31 maggio 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidature presentate e sono stati individuati i seguenti soggetti realizzatori delle attività formative per i rispettivi ambiti territoriali indicati nel documento Allegato 1 al citato Decreto n° 657/LAVFORU/2022:

- ATI 1 - GULIANO ISONTINO
  con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
- ATI 2 - FRIULI
  con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO
  con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.R.L. Impresa sociale;

RICHIAMATO il documento "Linee Guida - Disposizioni di carattere generale", approvato con il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022, e modificato con i decreti n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022,

n. 30775/GRFVG del 16 dicembre 2022 e n. 16287/GRFVG del 12 aprile 2023;
VISTO il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 24 agosto 2022, con il quale, tra l'altro, viene approvato il documento Direttive FPGO_PRO - Formazione Permanente per Gruppi Omogenei;
VISTO il decreto n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 28 settembre 2022, il quale, tra l'altro, approva il documento "Direttive FPGO_SK Soft Skills trasversali e digitali (catalogo)";
EVIDENZIATO che le Direttive FPGO_PRO e FPGO_SK, conformemente all'Avviso, prevedono la costituzione del Catalogo percorsi professionalizzanti o "Catalogo FPGO_PRO", articolato nei seguenti sotto-cataloghi: UPSKILLING; RESKILLING; LAVORO E INCLUSIONE; ORIENTAMENTO;
RICHIAMATI i decreti n. 15649/GRFVG del 5 ottobre 2022, n. 20263/GRFVG del 4 novembre 2022, n.29932/GRFVG del 14 dicembre 2022, n. 1937/GRFVG del 19 gennaio 2023, n. 9730/GRFVG del 9 marzo 2023, n.14520/GRFVG del 2 aprile 2023 e n. 24642/GRFVG del 26 maggio 2023, con i quali sono stati approvati i prototipi FPGO_PRO presentati sino alla scadenza del 15 maggio 2023;
RICHIAMATI i decreti n. 20558/GRFVG del 7 novembre 2022, n. 27748/GRFVG del 30 novembre 2022, n. 32143/GRFVG del 27 dicembre 2022, e n. 6178/GRFV del 16 febbraio 2023, con i quali sono stati approvati i prototipi FPGO_SK presentati sino alla scadenza del 31 gennaio 2023;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie complessive disponibili a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, per la realizzazione sia dell'attività FPGO_PRO che FPGO_SK per l'annualità 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

MISURA	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
P2 - UP	FPGO_PRO/ FPGO_SK	1.304.000,00	1.752.000,00	944.000,00	4.000.000,00
P3 - RE	FPGO_PRO/ FPGO_SK	1.141.000,00	1.533.000,00	826.000,00	3.500.000,00
P4 - IN	FPGO_PRO/ FPGO_SK	652.000,00	876.000,00	472.000,00	2.000.000,00
				TOTALE	9.500.000,00

PRECISATO inoltre che sono stati adottati i seguenti decreti di concessione:
- per ATI 1 - GIULIANO ISONTINO il decreto n. 12631/ GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 2 - Upskilling - CUP D24E22000960001 , il decreto n. 12630/ GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 3 - Reskilling - CUP D24E22000970001, il decreto n.12629/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 4 --Lavoro e inclusione - CUP D24E22000980001, e il decreto n.12628/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 5 -Ricollocazione collettiva - CUP D24D22001690006
- per ATI 2- FRIULI, , il decreto di concessione-n. 12627/GRFVG-del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 2 - Upskilling - CUP D24E22000990006, il decreto n. 12626/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 3 - Reskilling - CUP D24E22001000006, il decreto n.12625/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 4 --Lavoro e inclusione - CUP D24E22001010006, e il decreto n.12624/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 5 -Ricollocazione collettiva - CUP D24D22001700006
- per ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO il decreto n. 12623/ GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 2 - Upskilling - CUP D24E22001020006, il decreto n. 12622/ GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 3 - Reskilling - CUP D24E22001030006 , il decreto n.12621/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 4 --Lavoro e inclusione - CUP D24E22001040006, e il decreto n.12620/GRFVG del 13 settembre 2022 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL Percorso 5 -Ricollocazione collettiva - CUP D24D22001710006;

DATO ATTO della ricezione, da parte dell'amministrazione regionale, dell'Atto d'obbligo e dell'Informativa privacy sottoscritti dalle ATI;
RICHIAMATO il decreto 28010/GRFVG del 14 giugno 2023, con il quale sono stati approvati ed autorizzati i cloni FPGO_PRO e FPGO_SK presentati nel mese di maggio 2023, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) - Programma GOL per la realizzazione sia dell'attività FPGO_PRO che FPGO_SK per l'annualità 2022, è la seguente:

MISURA	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
P2 - UP	FPGO_PRO/ FPGO_SK	986.442,00	1.407.416,00	786.436,00	3.180.294,00
P3 - RE	FPGO_PRO/ FPGO_SK	328.128,00	1.125.730,00	337.086,00	1.790.944,00
P4 - IN	FPGO_PRO/ FPGO_SK	640.880,00	876.000,00	472.000,00	1.988.880,00
				TOTALE	6.960.118,00

VISTE le operazioni-clone FPGO a valere sul PNRR -Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1- Programma GOL pervenute nel mese di giugno 2023;
CONSIDERATO che sono pervenuti 18 cloni, di cui 2 cloni oggetto di rinuncia;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'autorizzazione di 16 operazioni clone per complessivi € 213.694,00 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, così suddivisi:
P2-UP
ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 5 cloni per totali € 25.652,00
ATI 2 - FRIULI: n. 5 cloni per totali € 33.916,00
ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO: n. 2 cloni per totali € 10.956,00
P3-RE
ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 2 cloni per totali € 80.620,00
ATI 2 - FRIULI: n. 1 clone per totali € 27.800,00
P4-IN
ATI 2 - FRIULI: n. 1 clone per totali € 34.750,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) - Programma GOL per la realizzazione sia dell'attività FPGO_PRO che FPGO_SK per l'annualità 2022, è la seguente:

MISURA	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
P2 - UP	FPGO_PRO/ FPGO_SK	960.790,00	1.373.500,00	775.480,00	3.109.770,00
P3 - RE	FPGO_PRO/ FPGO_SK	247.508,00	1.097.930,00	337.086,00	1.682.524,00
P4 - IN	FPGO_PRO/ FPGO_SK	640.880,00	841.250,00	472.000,00	1.954.130,00
				TOTALE	6.746.424,00

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito delle operazioni clone FPGO presentate a valere sul Programma GOL nel mese di giugno 2023, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'autorizzazione di 16 operazioni clone per complessivi € 213.694,00 a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) per il Programma GOL, così suddivisi:
P2-UP
ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 5 cloni per totali € 25.652,00
ATI 2 - FRIULI: n. 5 cloni per totali € 33.916,00
ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO: n. 2 cloni per totali € 10.956,00
P3-RE
ATI 1 - GIULIANO ISONTINO: n. 2 cloni per totali € 80.620,00
ATI 2- FRIULI: n. 1 clone per totali € 27.800,00
P4-IN
ATI 2 - FRIULI: n. 1 clone per totali € 34.750,00.

3. Si dà atto che la disponibilità finanziaria residua per la realizzazione dell'attività FPGO_PRO e FPGO_SK, a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1) - Programma GOL per la realizzazione sia dell'attività FPGO_PRO che FPGO_SK per l'annualità 2022, è la seguente:

MISURA	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
P2 - UP	FPGO_PRO/ FPGO_SK	960.790,00	1.373.500,00	775.480,00	3.109.770,00
P3 - RE	FPGO_PRO/ FPGO_SK	247.508,00	1.097.930,00	337.086,00	1.682.524,00
P4 - IN	FPGO_PRO/ FPGO_SK	640.880,00	841.250,00	472.000,00	1.954.130,00
				TOTALE	6.746.424,00

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Trieste, 11 luglio 2023

SEGATTI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI CLONE APPROVATE

PNRR - Programma GOL

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO

Capofila : I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO - PERCORSO 2

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/1782	06/06/2023 02:27:41	2023/1782/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	UTILIZZARE PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI (ES.WORD) - ENTRY	FP2218822110	D24E22000960001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	3.336,00	3.336,00
2023/1788	07/06/2023 12:41:34	2023/1788/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA B1.A (...)	FP2224236722	D24E22000960001	FORMINDUSTRIA - CONSORZIO DI FORMAZIONE PER L'INDUSTRIA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA	5.080,00	5.080,00
2023/1856	13/06/2023 09:22:35	2023/1856/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA A1 - Italiano	FP2218822105	D24E22000960001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	8.340,00	8.340,00
2023/2030	19/06/2023 12:04:44	2023/2030/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA B1.A (ITALIANO)	FP2224236722	D24E22000960001	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	5.560,00	5.560,00
2023/2055	22/06/2023 12:11:42	2023/2055/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	UTILIZZARE PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI (ES.WORD) - ENTRY	FP2218822110	D24E22000960001	ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.336,00	3.336,00
	Tot. operazioni:	**5**							

Totale ATI 1 - GIULIANO ISONTINO - PERCORSO 2 : 25.652,00 25.652,00

ATI 1 - GIULIANO ISONTINO - PERCORSO 3

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/2058	22/06/2023 05:38:32	2023/2058/0	FPGO PROFESSIONALIZZANTE RESKILLING	TECNICHE BASE DI DIGITAL MARKETING	FP2213363928	D24E22000970001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	34.750,00	34.750,00
2023/2070	26/06/2023 05:22:00	2023/2070/0	FPGO PROFESSIONALIZZANTE RESKILLING	TECNICHE DI FINITURE EDILI	FP2213363965	D24E22000970001	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	45.870,00	45.870,00
	Tot. operazioni:	**2**							

ATI 2 - FRIULI

Capofila : EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE

ATI 2 - FRIULI - PERCORSO 2

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/1796	07/06/2023 03:14:56	2023/1796/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA A1 (INGLESE)	FP2218822105	D24E22000990006	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	8.340,00	8.340,00
2023/2057	22/06/2023 02:39:56	2023/2057/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	PREPARAZIONE ALL'ESAME ICDL BASE	FP2231889711	D24E22000990006	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.340,00	8.340,00
2023/2076	28/06/2023 08:21:49	2023/2076/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA B1.A (INGLESE)	FP2224236722	D24E22000990006	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	5.560,00	5.560,00
2023/2077	28/06/2023 08:28:02	2023/2077/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA A2 (...)	FP2305675502	D24E22000990006	CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA - ETS	8.340,00	8.340,00
2023/2091	29/06/2023 01:48:49	2023/2091/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	UTILIZZARE PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI (ES.WORD) - ENTRY	FP2218822110	D24E22000990006	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	3.336,00	3.336,00
	Tot. operazioni:	**5**							

Totale ATI 2 - FRIULI - PERCORSO 2 : 33.916,00 33.916,00

ATI 2 - FRIULI - PERCORSO 3

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/1794	07/06/2023 02:54:30	2023/1794/0	FPGO PROFESSIONALIZZANTE RESKILLING	TECNICHE DI BASE DI PASTICCERIA	FP2213363955	D24E22001000006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27.800,00	27.800,00
	Tot. operazioni:	**1**							

Totale ATI 2 - FRIULI - PERCORSO 3 : 27.800,00 27.800,00

ATI 2 - FRIULI - PERCORSO 4

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO

2023/1768	01/06/2023 02:11:13	2023/1768/0	FPGO PROFESSIONALIZZANTE LAVORO E INCLUSIONE	ELEMENTI BASE DI CONFEZIONAMENTO SARTORIALE	FP2213363971	D24E22001010006	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	34.750,00	34.750,00
	Tot. operazioni:	**1**							

Totale ATI 2 - FRIULI - PERCORSO 4 :	**34.750,00**	**34.750,00**

Totale operaz. ATI 2 - FRIULI : 7

Totale ATI 2 - FRIULI :	**96.466,00**	**96.466,00**

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO

Capofila : IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE

ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO - PERCORSO 2

NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE CLONE	TIPOLOGIA_CLONE	TITOLO	CODICE PROTOTIPO	CUP	SOGGETTO EROGATORE	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
2023/1841	12/06/2023 12:36:32	2023/1841/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES.EXCEL) - ENTRY	FP2218822112	D24E22001020006	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	3.336,00	3.336,00
2023/2075	27/06/2023 05:36:39	2023/2075/0	FPGO SOFT SKILLS TRASVERSALI E DIGITALI UPSKILLING	LINGUA STRANIERA A2 (...)	FP2305675502	D24E22001020006	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	7.620,00	7.620,00
	Tot. operazioni:	**2**							

Totale ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO - PERCORSO 2 : **10.956,00** **10.956,00**

Totale operaz. ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO : 2

Totale ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO : **10.956,00** **10.956,00**

Tot. operazioni: approvate 16

Totale approvato : **213.694,00**

ALLEGATO 2 ELENCO DELLE OPERAZIONI CLONE NON APPROVATE

PNRR - GOL

Linea Intervento	Codice operazione clone	Progetto - Titolo	ATI	Capofila	Stato	Esito	Motivazione
PNRR - GOL - Percorso 2 – UPSKILLING - Catalogo FPGO Soft Skills trasversali e digitali	2023/2028/0	LINGUA STRANIERA A1 (...)	ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENT O	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	rinunciato	Rinuncia	adottato atto di presa d'atto di rinuncia prima della concessione
PNRR - GOL - Percorso 4 – LAVORO E INCLUSIONE - Catalogo FPGO Soft Skills trasversali e digitali	2023/2045/0	INTRODUZIONE ALLA VIDEOSCRITTURA	ATI 2 - FRIULI	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	rinunciato	Rinuncia	adottato atto di presa d'atto di rinuncia prima della concessione

23_30_1_DDS_RIC_FSE_32474_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 11 luglio 2023, n. 32474

Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021-2027 - Piano d'azione zonale per l'apprendimento PiAzZA-2022/2024. TIREX - Tirocini extracurriculari. Approvazione Tirocini extracurriculari presentati entro le ore 17.00 del 30 giugno 2023.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e s.m.i recante "LR 27/2007 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che delinea le politiche regionali in materia di apprendimento permanente destinate alla popolazione adulta e che, in particolare, definisce le attività del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", quale declinazione del sistema formativo regionale rispetto allo sviluppo dell'apprendimento permanente (BOX 1);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 17 settembre 2021 e s.m.i., recante "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 - Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2022. Approvazione" che stabilisce i programmi specifici per l'annualità 2022 a valere sul FSE+ approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022;

CONSIDERATO che le politiche di Apprendiamo@Lavoriamo in FVG prevedono finalità formative unitarie, orientate al raggiungimento sia degli obiettivi del Programma PiAzZA, sia gli obiettivi del Programma GOL, in un quadro di complementarietà e integrazione tra la programmazione FSE+ e la programmazione PNRR;

VISTO il decreto n. 657/LAVFORU dell'8 febbraio 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale è stato emanato l' "AVVISO PUBBLICO (di seguito Avviso) per la selezione dei soggetti attuatori delle Operazioni attuative del documento pianificazione-periodica-delle-operazioni-PPO-2022---Programma-PiAzZA-(BOX1),-da-finanziare nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 finanziato dall'Unione europea - FSE Plus e delle Operazioni attuative-del-Programma-Garanzia-Occupabilità-dei-Lavoratori---Programma-GOL-(BOX14),-da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

VISTI i decreti n. 9129/GRFVG del 10 agosto 2022, n. 12674/GRFVG del 13 settembre 2022, e n. 30673/GRFVG del 15 dicembre 2022, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;

RICHIAMATO il decreto n° 5281/LAVFORU del 31 maggio 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidature presentate e sono stati individuati i seguenti soggetti realizzatori delle attività formative per i rispettivi ambiti territoriali indicati nel documento Allegato 1 al citato decreto n° 657/LAVFORU/2022:

- ATI 1 - GULIANO ISONTINO
  con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
- ATI 2 - FRIULI
  con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO
  con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.R.L. Impresa sociale;

RICHIAMATO il documento "Linee Guida - Disposizioni di carattere generale", approvato con il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022, e modificato con i decreti n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022, n.30775/GRFVG del 16 dicembre 2022, e n. 16287/GRFVG del 12 aprile 2023;

VISTO il decreto n. 17248/GRFVG del 17 aprile 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2023, con il quale è stato approvato il documento "Direttiva TIREX - Tirocini extracurriculari";

VISTO il decreto 23857/GRFVG del 23 maggio 2023 di approvazione dello schema di convenzione per Tirocini extracurriculari di cui alla citata "Direttiva TIREX - Tirocini extracurriculari";

EVIDENZIATO che i tirocini extracurriculari, conformemente alla Direttiva, sono rivolti a soggetti adulti e giovani, in attuazione rispettivamente dei Programmi specifici 4/22 e 13/22 del PPO 2022;

EVIDENZIATO che, le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 --per la realizzazione dell'attività tirocini extracurriculari, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - Programma specifico 4/22 del PPO 2022, e Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 13/22 del PPO 2022, sono ripartite a livello di

aree territoriali come di seguito indicato:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
PS 4/22	Occupazione	Tirocini extracurricolari Adulti	145.918,00	196.049,00	105.634,00	447.601,00
PS 13/22	Giovani	Tirocini extracurriculari Giovani	195.600,00	262.800,00	141.600,00	600.000,00
					TOTALE	1.047.601,00

VISTO il decreto n. 18118/GRFVG del 20 ottobre 2022 e s.m.i., con il quale la dotazione finanziaria del Programma PiAzZA, di competenza del Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo è stata ripartita per annualità e per programma specifico, ed a seguito del quale sono stati adottati i seguenti decreti di concessione:
- per ATI 1 - GIULIANO ISONTINO, il decreto n. 20273/GRFVG del 4 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE Programma specifico 4/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001110009, e il decreto n. 20265/GRFVG del 4 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 13/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001110009
--per ATI 2- FRIULI, il decreto n. 19818/GRFVG del 2 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE Programma specifico 4/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001120009, e il decreto n. 19810/GRFVG del 2 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 13/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001120009
--per ATI 3- DESTRA TAGLIAMENTO, il decreto n. 19581/GRFVG del 28 ottobre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE Programma specifico 4/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001130009, e il decreto n. 19573/GRFVG del 28 ottobre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 13/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001130009;
RICHIAMATO il decreto 31974/GRFVG del 6 luglio 2023, con cui sono stati approvati i tirocini extracurriculari presentati entro le ore 17.00 del 31 maggio 2023 ed entro le ore 17.00 del 15 giugno 2023, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 --per la realizzazione dell'attività tirocini extracurriculari, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - Programma specifico 4/22 del PPO 2022, e Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 13/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
PS 4/22	Occupazione	Tirocini extracurricolari Adulti	145.918,00	196.049,00	105.634,00	447.601,00
PS 13/22	Giovani	Tirocini extracurriculari Giovani	195.600,00	262.800,00	137.100,00	595.500,00
					TOTALE	1.043.101,00

DATO ATTO della ricezione, da parte dell'amministrazione regionale, dell'Atto d'obbligo e dell'Informativa privacy sottoscritti dalle ATI;
SPECIFICATO che le proposte di tirocinio extracurriculare possono essere presentate a partire dal 27 aprile 2023, con modalità a sportello quindicinale, entro le ore 17:00 del quindicesimo e dell'ultimo giorno di ogni mese;
VISTE le operazioni presentate entro le ore 17.00 del 30 giugno 2023;
EVIDENZIATO che le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1952 del 16 dicembre 2022;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 22466/GRFVG del 16 maggio 2023 ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate entro le ore 17.00 del 30 giugno 2023, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 7 luglio 2023;
PRESO ATTO, dal citato verbale, che sono state presentate 5 operazioni, tutte valutate negativamente e non approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 1 parte integrante);

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 --per la realizzazione dell'attività tirocini, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - programma specifico 4/22 del PPO 2022, e Priorità 4 GIOVANI, programma specifico 13/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
PS 4/22	Occupazione	Tirocini extracurricolari Adulti	145.918,00	196.049,00	105.634,00	447.601,00
PS 13/22	Giovani	Tirocini extracurriculari Giovani	195.600,00	262.800,00	137.100,00	595.500,00
					TOTALE	1.043.101,00

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;

VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni Tirocini presentate a valere sul programma PiAzZA entro le ore 17.00 del 30 giugno 2023, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 1 parte integrante).

2. Si dà atto che la disponibilità finanziaria residua per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 --per la realizzazione dell'attività tirocini, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - Programma specifico 4/22 del PPO 2022, e Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 13/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
PS 4/22	Occupazione	Tirocini extracurricolari Adulti	145.918,00	196.049,00	105.634,00	447.601,00
PS 13/22	Giovani	Tirocini extracurriculari Giovani	195.600,00	262.800,00	137.100,00	595.500,00
					TOTALE	1.043.101,00

3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Trieste, 11 luglio 2023

SEGATTI

"ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE"

FSE 2021/2027 - Programma PiAzZA

ATI	Soggetto capofila	Linea Intervento	NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE PROGETTO	Progetto - Titolo	Motivazione
ATI 1 - GIULIANO ISONTINO	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	FSE+ 2021/27 - PS 13/22 - PIAZZA - Tirocini giovani	2023/2151	29/06/2023 12:00:00	2023/2151/0	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'ANALISI DI SISTEMA E DI BASE DATI - S.M.	MANCATA COERENZA DELL'OPERAZIONE

ATI	Soggetto capofila	Linea Intervento	NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE PROGETTO	Progetto - Titolo	Motivazione
ATI 2 - FRIULI	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	FSE+ 2021/27 - PS 13/22 - PIAZZA - Tirocini giovani	2023/2147	28/06/2023 12:00:00	2023/2147/0	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA - B.A.	MANCATA COERENZA DELL'OPERAZIONE
	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	FSE+ 2021/27 - PS 4/22 - PIAZZA - Tirocini adulti	2023/2148	28/06/2023 12:00:00	2023/2148/0	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA CONTABILITA' - B.A.	MANCATA COERENZA DELL'OPERAZIONE
	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	FSE+ 2021/27 - PS 13/22 - PIAZZA - Tirocini giovani	2023/2149	29/06/2023 12:00:00	2023/2149/0	Addetto ufficio sviluppo - M. P.	MANCATA COERENZA DELL'OPERAZIONE

ATI	Soggetto capofila	Linea Intervento	NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE PROGETTO	Progetto - Titolo	Motivazione
ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	FSE+ 2021/27 - PS 13/22 - PIAZZA - Tirocini giovani	2023/2150	30/06/2023 12:00:00	2023/2150/0	TIROCINIO PER ADDETTO VENDITA SAUNE M.S.	MANCATA COERENZA DELL'OPERAZIONE
				Totale N.ro operazioni :	5		

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pagina 1 di 1

23_30_1_DDS_RIG URB_32926_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione 13 luglio 2023, n. 32926

DPCM 10/10/22. Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità: Avviso contenente le modalità e i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione ed erogazione di un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Approvazione e pubblicazione Avviso e modello di domanda.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2022, recante: "Attribuzione alle regioni e province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità";

VISTO l'articolo 1 del suddetto decreto il quale, al comma 1, lettera a) stabilisce, fra l'altro, che: "Le risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono destinate nell'anno 2022, nell'ambito delle disponibilità del pertinente capitolo del predetto bilancio autonomo: a. per euro 12.000.000,00, per incentivare la progettazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito PEBA), cui sono tenuti i Comuni ai sensi dell'art. 24, comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo le modalità e i criteri di cui al successivo art. 3;";

VISTO l'articolo 2 del citato decreto, che attribuisce una quota delle risorse a ciascuna Regione e Provincia autonoma per finanziare i progetti suddetti, secondo il riparto di cui alla tabella 1, ivi riportata, dalla quale risulta che la quota spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia è pari a euro 243.587,31;

VISTO l'articolo 3 del decreto medesimo, il quale prevede che il trasferimento delle risorse destinate agli incentivi per la progettazione dei PEBA viene disposto "a seguito di specifica richiesta accompagnata da una delibera della Giunta regionale nella quale vengono stabiliti l'ammontare e le modalità di erogazione dell'incentivo ai Comuni che non abbiano adottato il PEBA alla data di adozione della stessa delibera", condizione quest'ultima, pertanto, indicata quale prerequisito per l'accesso al contributo;

VISTA la DGR n. 160 del 3 febbraio 2023, allegata alla nota suddetta, nella quale, fra l'altro, la Giunta regionale rileva l'opportunità di far propri i criteri di priorità individuati con il decreto in parola, al fine della concessione degli incentivi, ossia:

- appartenere alla classe di Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti;
- risultare beneficiari della misura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2021 (Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, co. 2 DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: contributi a sostegno di progetti finalizzati alla realizzazione o alla riqualificazione di aree attrezzate con strutture ludiche, alla riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, nonché all'acquisto o al noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto finalizzati allo sport inclusivo e all'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità);

RILEVANDO, altresì, l'opportunità di conciliare i suddetti criteri con le disposizioni di cui all'articolo 8 bis della l.r. 10/18 (Finanziamento PEBA), che disciplina la concessione del contributo regionale per le medesime finalità;

VISTA la nota prot.n. 76343 del 07/02/23, inoltrata all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale il Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha provveduto a richiedere la quota di risorse del Fondo inclusione attribuita al Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO dell'avvenuto trasferimento della quota di risorse nazionali attribuita alla Regione, per un importo pari a euro 243.587,31;

RICHIAMATA la legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 recante "Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità", che all'art. 8 bis prevede la concessione ai Comuni di un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del PEBA;

VISTE le Linee guida metodologiche per la predisposizione del PEBA, approvate dalla Regione con decreto del Direttore preposto al Servizio edilizia n. 2583, del 30/06/20.
RICHIAMATA la suddetta delibera 160/2023, con la quale la Giunta regionale ha demandato ad apposito decreto del direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, l'approvazione dell'avviso per la concessione del contributo ai Comuni, sulla base dei criteri sopra richiamati;
RITENUTO:
- di avvalersi della procedura valutativa da effettuarsi secondo le modalità del procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36, co. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.), mediante assegnazione di un punteggio basato sul possesso dei requisiti di priorità sopra indicati;
- di procedere, con riferimento ai Comuni privi dei requisiti di priorità, al soddisfacimento di eventuali ulteriori domande, unicamente nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, in caso di disponibilità di risorse;
- di stabilire - in coerenza con quanto previsto all'art. 8 bis comma 1 della l.r. 10/18 - che l'importo del contributo massimo concedibile, a valere sulle risorse del Fondo inclusione, è pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta dal Comune e, in ogni caso, non può superare gli importi previsti sulla base della popolazione residente individuati dall'articolo 8 bis comma 2 della L.R. 10/2018;
- di stabilire, altresì, che il contributo in parola è cumulabile con il contributo di cui alla l.r. 10/18, art. 8 bis e/o altri contributi, purché la somma delle agevolazioni ottenute per la medesima finalità non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta;
- di approvare l'avviso allegato al presente decreto - Allegato A - recante le modalità e i termini di presentazione delle domande e di concessione ed erogazione del contributo, a valere sulle risorse del Fondo inclusione destinate ai progetti PEBA e il modello di domanda - Allegato B - entrambi facenti parte sostanziale e integrante del presente decreto;
RITENUTO, altresì, di procedere alla pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 19 novembre 2021, n. 1762 con la quale è stato conferito all'arch. Amanda Burelli l'incarico di Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, a decorrere dal 3 gennaio 2022 e fino al 2 gennaio 2025;

DECRETA

1. È approvato l'avviso di cui all'Allegato A, che costituisce parte sostanziale e integrante del presente decreto, recante le modalità e i termini per la presentazione delle domande e la concessione ed erogazione dei contributi per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, a valere sulle risorse del Fondo inclusione destinate ai PEBA, nel quale è, fra l'altro, previsto che:
- per la concessione è adottata la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36, co. 2 della l.r. 7/2000, sulla base dei criteri di priorità indicati dal DPCM 10 ottobre 2022;
- in caso di risorse disponibili, si procede al soddisfacimento delle domande dei Comuni privi dei requisiti di priorità, seguendo unicamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime;
- l'importo del contributo massimo concedibile è stabilito in coerenza con quanto previsto all'articolo 8 bis della l.r. 10/18 che disciplina i contributi regionali con medesima finalità.
2. È approvato il modello di domanda di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del presente decreto e dei relativi allegati.

Trieste, 13 luglio 2023

BURELLI

Allegato A

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione

AI SENSI DEL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 OTTOBRE 2022[1]

AVVISO

PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

RIVOLTO AI COMUNI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CHE NON ABBIANO ADOTTATO IL PEBA ALLA DATA DEL 03 FEBBRAIO 2023[2]

Con il presente avviso il Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio comunica le modalità e i termini per la concessione ed erogazione degli incentivi di cui al DPCM 10 ottobre 2022, destinati alla progettazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche[3].

Indice

1. Risorse

La quota della dotazione del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, destinata ai PEBA, attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia, ammonta a complessivi € 243.587,31.

2. Chi può presentare domanda

Tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia **che alla data del 3 febbraio 2023 non abbiano ancora adottato il PEBA**.

3. Procedura e criteri

Per la concessione ed erogazione del contributo è adottata la procedura valutativa effettuata secondo le modalità del procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36, co. 2 della L.R. 7/2000[4]. La valutazione comparata delle domande

[1] Decreto 10 ottobre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di riparto delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinate alla progettazione dei PEBA (articolo 1, lettera a.).

[2] Il DPCM stabilisce che il contributo è rivolto ai Comuni che non abbiano adottato il PEBA alla data di adozione della delibera della Giunta regionale, che stabilisce l'ammontare e le modalità di erogazione dell'incentivo (DGR n. 160, del 03/02/23).

[3] I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e all' articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

[4] Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso."

Allegato A

è effettuata assegnando un punteggio sulla base del possesso dei requisiti rispondenti ai criteri di priorità individuati dal decreto in parola e fatti propri dalla Regione con DGR n. 160 del 3 febbraio 2023.

I criteri di priorità individuati sono i seguenti:

- appartenere alla classe di Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti;
- risultare beneficiari della misura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2021 (Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, co. 2 DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: contributi a sostegno di progetti finalizzati alla realizzazione o alla riqualificazione di aree attrezzate con strutture ludiche, alla riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, nonché all'acquisto o al noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto finalizzati allo sport inclusivo e all'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità).

4. Graduatoria

La graduatoria è formata **sulla base del punteggio ottenuto dai Comuni in possesso di almeno uno dei requisiti rispondenti ai criteri di priorità individuati**. A parità di punteggio la graduatoria rispetterà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Esaurita la graduatoria così formata, qualora la disponibilità finanziaria lo consenta, si procederà al soddisfacimento delle domande prive dei requisiti di priorità indicati – pertanto, con punteggio eguale a 0 - unicamente, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui, allo scadere del termine di presentazione, e formato l'elenco dei beneficiari, vi siano risorse disponibili residue, la Direzione si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle domande.

5. Misura dell'incentivo

L'incentivo consiste in un contributo pari al 50% della spesa sostenuta dal Comune per la predisposizione del PEBA. Il contributo non può, in ogni caso, superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre 2022:

€ 3.000,00 Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti;

€ 5.000,00 Comuni con popolazione residente compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

€ 10.000,00 Comuni con popolazione residente tra 5.001 e 10.000 abitanti;

€ 15.000,00 Comuni con popolazione residente tra 10.001 e 20.000 abitanti;

€ 20.000,00 Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.

L'incentivo di cui al presente avviso è cumulabile con il contributo di cui alla L.R. 10/18, art. 8 bis[5] e/o altri contributi, purché la somma delle agevolazioni ottenute per la medesima finalità non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta.

6. Come e quando presentare domanda

È possibile presentare domanda dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune, è inviata via posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio al seguente indirizzo: territorio@certregione.fvg.it, entro il **15 settembre 2023**. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito della Regione: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA1/

Le domande pervenute dopo il 15 settembre e le domande che non trovano copertura sono archiviate d'ufficio.

7. Concessione del contributo

Il contributo è concesso con provvedimento da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione del decreto di assegnazione, nonché, di approvazione dell'elenco dei beneficiari. Entro il termine di centoventi giorni il Comune affida l'incarico per la predisposizione del PEBA e trasmette alla Direzione centrale infrastrutture e territorio copia della determina di affidamento. Nel caso di mancato

[5] Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10, *"Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità."*, art. 8 bis (*Finanziamento PEBA).*

rispetto del termine, l'organo concedente, su richiesta del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una proroga e di fissare un nuovo termine.

Ai fini della concessione del contributo, il Comune si impegna a predisporre il PEBA seguendo la prassi metodologica raccomandata nelle Linee guida[6], in particolare:

- garantisce una fase preliminare di partecipazione dei portatori di interesse e dei cittadini.

- le soluzioni proposte dal PEBA sono coerenti ed efficaci al superamento delle criticità rilevate e tali da garantire un sensibile miglioramento dell'accessibilità di spazi, attrezzature e servizi pubblici e di interesse collettivo: il PEBA si configura come un sistema integrato di azioni spaziali su itinerari, percorsi, spazi aperti ed edifici e non come mera sommatoria di interventi volti alla rimozione di singole barriere architettoniche.

- gli elaborati che compongono il PEBA comprendono, obbligatoriamente, la documentazione conclusiva di cui al punto 6.1 delle Linee guida:

1. relazione preliminare;
2. planimetria generale dello stato di fatto;
3. relazione generale;
4. elaborati grafici relativi all'individuazione delle criticità rilevate;
5. fascicolo schede;
6. fascicolo reports.

8. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese riconducibili alle seguenti voci:

- costo corrispondente al compenso/corrispettivo dovuto al soggetto esterno (professionista, studio professionale, altro), a fronte del servizio/fornitura per la realizzazione parziale o totale dell'attività (di studio, tecnica, altro), relativa alla predisposizione del PEBA (importo contrattuale e oneri accessori ammissibili quali il contributo cassa di previdenza e l'IVA);

- costi sostenuti e documentati per realizzare iniziative/eventi connessi alla fase di partecipazione di cui al punto 2 delle Linee guida anche qualora organizzati da un soggetto esterno;

- costo sostenuto per spese di stampa o simili collegate agli eventi suddetti o comunque riconducibili alla predisposizione del PEBA (IVA inclusa).

9. Rendicontazione ed erogazione del contributo

Il termine per l'adozione del PEBA è fissato a un anno solare dalla data della determina di affidamento dell'incarico per la predisposizione del PEBA stesso. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune invia alla Direzione centrale infrastrutture e territorio (territorio@certregione.fvg.it), la determina di adozione del PEBA e la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della l.r. 7/2000[7], nella quale indica l'importo totale della spesa sostenuta e dichiara:

- di aver adottato il PEBA entro il termine previsto e di averlo realizzato:
  - nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 10/2018;
  - nel rispetto delle modalità e termini di cui al presente Avviso;
  - nel rispetto di quanto richiesto al punto 7.

10. Controlli e revoche

Ai sensi della l.r. 7/2000, articolo 42, comma 3, la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha facoltà di disporre controlli ispettivi e di chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al Comune beneficiario, ai fini della verifica di quanto attestato con la dichiarazione di cui al punto 8. Nel caso in cui, a seguito dei controlli suddetti, si riscontri il mancato rispetto di quanto dichiarato, si procederà alla revoca del contributo.

[6] Linee guida metodologiche per la predisposizione del PEBA approvate dalla Regione con decreto del Direttore preposto al Servizio edilizia n. 2583, del 30/06/20.

[7] Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*.

Allegato A

11. Disposizioni di coordinamento

Per esigenze di coordinamento, ai Comuni beneficiari del contributo di cui alla l.r. 10/18, art. 8 bis, che risultassero beneficiari anche del contributo di cui al presente avviso, si applicheranno i termini di affidamento dell'incarico e di adozione del PEBA più favorevoli.

I Comuni che risultino beneficiari del contributo di cui al presente avviso, che in seguito risultassero beneficiari del contributo di cui alla l.r. 10/18, art. 8 bis, a valere sulle risorse 2024, elaborano il PEBA con lo strumento informatico di cui all'art. 6 della legge medesima. In tal caso, il capitolato relativo all'affidamento dell'incarico include un riferimento specifico a tale previsione.

Il Direttore del Servizio
(arch. Amanda Burelli)
- firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 –

Allegato B

Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio

Servizio politiche per la rigenerazione urbana,

la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione

trasmessa esclusivamente via PEC a: territorio@certregione.fvg.it

Oggetto: Domanda per la concessione di un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. ***(DPCM 10 ottobre 2022, risorse Fondo inclusione, incentivi per la progettazione dei PEBA)***[1]**.**

Il/La sottoscritto/a [2] ____

nato a ____, il _______________________________,

codice fiscale: ____

in qualità di legale rappresentante del Comune di ____,

ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022 e secondo quanto previsto nell'avviso di cui al decreto del direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione n. ______, del ____________

chiede

un contributo di euro ___________________________[3] a sostegno delle spese per la predisposizione del PEBA, a fronte di un costo stimato di euro ____.

A tal fine, **dichiara**[4]:

- che la presente domanda è presentata in conformità alle disposizioni di cui al suddetto avviso;
- di impegnarsi a predisporre il PEBA seguendo la prassi metodologica raccomandata nelle Linee guida
- che i residenti nel Comune al 31 dicembre 2022 sono: ______________________________________;
- che al 3 febbraio 2023[5] il Comune non aveva adottato il PEBA;
- che il costo stimato per la predisposizione del PEBA ammonta a euro ___________________________;

---

[1] Decreto 10 ottobre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di riparto delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinate alla progettazione dei PEBA (articolo 1, lettera a.).

[2] Sindaco, oppure, Responsabile del procedimento, oppure, persona delegata.

[3] Il contributo non può superare il cinquanta per cento della spesa sostenuta.

[4] Le dichiarazioni sono rese e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

[5] Il DPCM stabilisce che il contributo è rivolto ai Comuni che non abbiano adottato il PEBA alla data di adozione della delibera della Giunta regionale, che stabilisce l'ammontare e le modalità di erogazione dell'incentivo (DGR n. 160, del 03/02/23).

Allegato B

- che il Comune sosterrà la spesa non coperta dal contributo con fondi propri o fondi diversi[6];
- che il Comune si impegna a predisporre il PEBA secondo le Linee guida di cui alla L.R. 10/2018, art. 8 bis, comma 3, disponibili al link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA1/;
- che il Comune si impegna a trasmettere alla Direzione centrale infrastrutture e territorio la documentazione di cui al punto 6.1 delle Linee guida.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: ____

e comunica di seguito i recapiti del referente per la domanda:

cognome: ______________________________________ nome: _________________________________

telefono fisso: ____________________________ cellulare: _____________________________________

email: ____

Dati anagrafici del Comune____

Comune di: ____ Provincia: _______________

Codice fiscale ____

Coordinata bancarie

IBAN: ____

Istituto di credito: ____

Il conto corrente bancario dev'essere intestato al soggetto richiedente.

Si esonera l'Amministrazione regionale, nonché la Tesoreria regionale, da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni rese in questa sede e per effetto di mancata comunicazione delle variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Allegare:
preventivo/nota dei costi stimati
delega (eventuale)

[6] L'incentivo è cumulabile con il contributo di cui alla L.R. 10/18, art. 8 bis, e/o altri contributi, purché la somma delle agevolazioni ottenute per la medesima finalità non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta.

Allegato B

Compilare la colonna "Punteggio da attribuire" (compilare anche nel caso di non possesso dei requisiti indicati[7]).

Criterio	**Descrizione**	**Requisito**	Punteggio	Punteggio da attribuire
Popolazione	Popolazione residente al 31 dicembre 2022	5.000 - 20.000	3	
		fino a 5.000 oppure oltre 20.000	0	
Essere beneficiari della misura di cui al DPCM 29/11/2021[8]	Comuni già beneficiari del contributo a sostegno di progetti finalizzati alla realizzazione o alla riqualificazione di aree attrezzate con strutture ludiche, alla riqualificazione di strutture semi-residenziali per persone con disabilità, nonché all'acquisto o al noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto finalizzati allo sport inclusivo e all'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità.	2 o 3 progetti finanziati	5	
		1 progetto finanziato	4	
		nessun progetto finanziato	0	
			Punteggio totale	

Il legale rappresentante

Firmato digitalmente

[7] Vedi punto 4 dell'avviso.

[8] Decreto ministeriale 29 novembre 2021, di riparto del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

23_30_1_DDS_VAL AMB_32453_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 11 luglio 2023, n. 32453

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la terebrazione di un pozzo a servizio di un impianto irriguo da realizzarsi nel Comune di San Vito al Tagliamento. (SCR/1949). Proponente: Azienda agricola Tellan Silvio & C. Ssa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTO l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);
VISTA la domanda pervenuta in data 19 maggio 2023 presentata dall' Azienda Agricola Tellan Silvio & C. S.S.A. per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/299431/SCR/1949 dd. 22 maggio 2023, con la quale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, alla Dott.ssa Agr. Diana Pestrin, al Comune di San Vito al Tagliamento, al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- con nota prot.n. 336348 del 8 giugno 2023, parere da parte del Servizio disciplina gestione risorse idriche che ritiene che non siano emersi elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter istruttorio della stessa;
- con nota prot. n. 18730 del 12 giugno 2023, parere da parte di ARPA che afferma come si esprima su progetti di emungimento di acque sotterranee esclusivamente nell'eventualità che sussista la possibilità di un deterioramento qualitativo della risorsa, tralasciando gli aspetti quantitativi, di esclusiva competenza regionale;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 28 giugno 2023 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/21/2023 del 05 luglio 2023 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, per il fatto che gli impatti siano non significativi in fase di realizzazione del pozzo e la sostenibilità del prelievo della risorsa previsto in fase di esercizio;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, alla Dott.ssa Agr. Diana Pestrin, al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

DECRETA

1. Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la terebrazione di un pozzo a servizio di un impianto irriguo da realizzarsi nel Comune di San Vito al Tagliamento - presentato dall'Azienda Agricola Tellan Silvio & C. S.S.A. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006.
2. Il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR. Qualora entro tale termine il presente progetto non sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (o di VIA) deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza

del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio valutazioni ambientali.
3. La Azienda Agricola Tellan Silvio & C. S.S.A.. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
4. Il decreto verrà pubblicato sul sito web della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, alla Dott.ssa Agr. Diana Pestrin, al Comune di San Vito al Tagliamento, al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 11 luglio 2023

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE AD INTERIM:
CELLA

23_30_1_DDS_VAL AMB_32454_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 11 luglio 2023, n. 32454

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la delocalizzazione dell'installazione IPPC di Friul Julia appalti Srl autorizzata con decreto n. 3705/AMB del 20 luglio 2022, attualmente ubicata in via Pasolini n. 35 - int. 19 in Comune di Pradamano (UD), in una nuova area in Comune di Povoletto (UD), via Cesare Pascoletti sn (SCR/1948). Proponente: Friul Julia appalti Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTO l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);
VISTA la domanda pervenuta in data 2 maggio 2023 presentata da Friul Julia Appalti Srl per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/262938/SCR/1948 dd. 05/05/23, con la quale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Povoletto, al Comune di Pradamano, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilita' sostenibile della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- con nota prot. 16824 del 29.05.2023, parere da parte di ARPA FVG;
- con nota prot. 321059 del 31.05.2023, parere da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- con nota prot. 291262 del 18.05.2023, parere da parte del Servizio gestione risorse idriche;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 26 giugno 2023 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/20/2023 del 05 luglio 2023 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, in relazione alle seguenti motivazioni e valutazioni sugli impatti divisi per componenti ambientali:

- è previsto un unico punto di emissione (E1) e in generale le ricadute complessive delle emissioni in atmosfera a livello locale derivanti dall'attività in progetto possono essere stimate non significative;
- non sono previste emissioni di odore significative ai sensi delle Linea Guida di ARPA;
- le attività dell'impianto non sono significative in termini di emissioni sonore, mantenendo il rispetto dei limiti assoluti e differenziali presso i ricettori antropici circostanti;
- la fase di cantiere è comunque temporanea (1 anno) e si svolgerà in area industriale ed antropizzata distante da recettori sensibili;
- l'area di progetto è priva di elementi naturali e si inserisce in un contesto paesaggistico fortemente antropizzato per cui le opere in progetto non determinano interferenze significative dal punto di vista percettivo;
- il traffico indotto dal progetto sulla SR 104 si ripartirà nelle direzioni nord e sud e sulla base dei dati di traffico disponibili sono state stimate le percentuali previsionali di incidenza del traffico che si attestano ampiamente al di sotto del 5% ed in generale sono prossime all'1%;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, ai Comuni territorialmente interessati, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilita' sostenibile della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la delocalizzazione dell'installazione IPPC di Friul Julia Appalti s.r.l. autorizzata con Decreto n. 3705/AMB del 20/07/2022, attualmente ubicata in via Pasolini n. 35 - int.19 in Comune di Pradamano (UD), in una nuova area in Comune di Povoletto (UD), via Cesare Pascoletti s.n. - presentato da Friul Julia Appalti Srl - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006.
1. Il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR. Qualora entro tale termine il presente progetto non sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (o di VIA) deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio valutazioni ambientali.
2. La Friul Julia Appalti Srl dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
3. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Povoletto, al Comune di Pradamano, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilita' sostenibile della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 11 luglio 2023

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE AD INTERIM:
CELLA

23_30_1_DDS_VAL AMB_32455_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 11 luglio 2023, n. 32455

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale presso Aquileia (UD),

da realizzarsi in Comune di Aquileia (UD). (SCR/1945). Proponente: Renantis Italia Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTO l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);
VISTA la domanda pervenuta in data 31 marzo 2023 presentata da Renantis Italia Srl per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/199384/SCR/1945 dd. 04 aprile 2023, con la quale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Aquileia, al Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Consorzio di bonifica pianura friulana e all'ARPA FVG;
PRESO ATTO che con nota prot. 262935/P del 5 maggio 2023 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente, che risultano pervenute in data 19 maggio 2023;
PRESO ATTO inoltre che in data 20 giugno 2023 sono state trasmesse integrazioni volontarie da parte della ditta proponente;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- con note prot. 13408 del 28.04.2023 e 21606 del 04.07.2023 pareri da parte di ARPA FVG;
- con note prot. 4023 del 19.04.2023, prot 4227 del 27.04.2023, 4466 del 04.05.2023 e 5739 del 06.06.2023, pareri da parte del Comune di Aquileia;
- con nota prot. 319352 del 31.05.2023, parere da parte del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica;

PRESO ATTO che con nota prot. 341357 del 12 giugno 2023 è stato prorogato il termine per l'adozione del provvedimento di verifica;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 30 giugno 2023 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTA la comunicazione pervenuta via mail del 4 luglio 2023 trasmessa dal Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica con la quale sono state inviate alcune considerazioni utili ai fini della discussione del progetto in oggetto in sede di Commissione VIA;
VISTO il parere n. SCR/19/2023 del 05 luglio 2023 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale risulta che la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla d.lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:
1) Interferenza del progetto con le previsioni urbanistiche (Piano struttura del Comune di Aquileia - Variante n. 18 del PRGC) che individuano nella parte est del sito di progetto il tracciato della variante alla SR 352, variante individuata per bypassare l'area storica del centro di Aquileia ed il sito Unesco al fine della loro valorizzazione. Tale tracciato è già presente in un progetto di fattibilità redatto da FVG Strade ed in parte risulta già finanziato dalla Regione. Tale previsione non è stata considerata dal proponente e pertanto non è possibile valutare l'impatto dell'impianto sulla opera viaria prevista e relative fasce di rispetto stradale.
2) Incoerenza del progetto con gli obiettivi paesaggistici specifici dell'area, come riportati nel PPR e nel Piano di gestione del sito UNESCO, che indirizzano al recupero della presenza di elementi dell'agroecosistema costituiti da siepi, filari, boschetti e prati e da una parcellazione di tipo tradizionale. Il perimetro lineare che funge da barriera visiva continua ed il layout di progetto introducono elementi che non sono coerenti con tali obiettivi generando quindi un impatto percettivo-paesaggistico anche relativamente alla Basilica Patriarcale di Aquileia rappresentante il fulcro visivo anche da notevole distanza e da ampio raggio. In relazione a tale aspetto andrebbero sviluppate alternative progettuali che tengano conto della rete scolante e la parcellazione esistente, frammentando la disposizione compatta dei pannelli e creando sulle fasce perimetrali un agroecosistema alternato da siepi, boschette e filari in grado di mitigare l'impianto anche nella sua massima elevazione, elementi tipici degli impianti agrivoltaici. La progettazione degli interventi mitigativi dovrà assolvere maggiormente le funzioni di riqualificazione ecologica e di ripristino dei corridoi ecologici, anche prendendo a riferimento quanto previsto dalle NTA del PRGC del comune di Aquileia all'art. 18.5 relativo agli interventi paesaggistici per gli impianti fotovoltaici.
3) Il proponente nelle valutazioni relative alle interferenze, e relativi impatti, del cantiere del cavidotto

lungo la SR 352 non ha considerato il traffico turistico verso e proveniente da Grado. Tale interferenza si ripercuote sullo scorrimento del flusso veicolare, aggravando nel contempo le emissioni in atmosfera di tale traffico.
4) Il proponente nella Valutazione previsionale di impatto acustico non ha effettuato analisi e valutazioni relativamente alla fase di esercizio dell'impianto in relazione ai recettori più prossimi all'impianto stesso;
DATO ATTO che la Commissione ha ritenuto che il progetto sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006 in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali territorio, patrimonio culturale e paesaggio e che risulta quindi necessario approfondire tali tematiche in sede di valutazione di impatto ambientale, anche al fine di analizzare e valutare le alternative progettuali come richiesto dalla Commissione;
RITENUTO non sussistano ragioni per discostarsi dalle suddette motivazioni e conclusioni della commissione;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.Lgs. 152/2006;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, al Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Consorzio di bonifica pianura friulana, all'ARPA FVG e al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale presso Aquileia (UD), da realizzarsi in Comune di Aquileia - presentato da Renantis Italia Srl - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla D.Lgs. 152/2006;

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Aquileia, al Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Consorzio di bonifica pianura friulana, all'ARPA FVG e al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 11 luglio 2023

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE AD INTERIM:
CELLA

23_30_1_DDS_VAL AMB_32456_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 11 luglio 2023, n. 32456

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la manutenzione di un tratto localizzato dell'alveo dei fiume Tagliamento ai sensi dell'art. 21, comma 11 della LR 29 aprile 2015, n. 11 in località Peonis, in Comune di Trasaghis - Modifica condizioni ambientali del decreto n. 2800/AMB del 1 giugno 2022 (SCR/1893). Proponente: Società De Monte service Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTO l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale); (dallo SCR 1908)
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006;
VISTO il decreto del Direttore di Servizio n°2800/AMB del 1 giugno 2022 con il quale si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto in oggetto stabilendo di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto medesimo con due condizioni ambientali finalizzate a limitare e monitorare gli impatti ambientali;
VISTA in particolare la condizione ambientale n° 2 del suddetto decreto, che prevede quanto segue:

Numero condizione ambientale	2
Macrofase/fase	Ante operam, in fase esercizio
Termine avvio verifica ottemperanza	Prima dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori
Oggetto della condizione ambientale	Il progetto esecutivo da presentare nelle successive fasi autorizzative dovrà prevedere un piano di monitoraggio dell'evoluzione morfologica dell'area in esame, della durata di 5 anni dalla fine dei lavori e predisposizione e consegna agli Enti coinvolti di relazioni annuali sullo stato dell'area, corredate da opportune foto aeree riportanti le date di acquisizione e gli eventi di piena e morbida succedutisi;
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Enti coinvolti	Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ETPI

VISTA l'istanza prot.n. 155930, completata in data 13 aprile 2023, nota prot. n. 218042 di comunicazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, con cui la Società De Monte Service S.r.l. ha richiesto la modifica della condizione ambientale n° 2 del decreto del Direttore di Servizio n°2800/AMB del 1 giugno 2022 sopra riportata;
DATO ATTO che con la sopraccitata istanza la Società De Monte Service S.r.l. ha chiesto la modifica della condizione ambientale di cui al decreto 2800/2022 in particolare che il monitoraggio morfologico con rilievo dell'area tramite droni o foto dalla sponda venga svolto senza la correlazione con gli eventi di piena e morbida;
VISTA la nota prot. SVA/225037/SCR/1893 dd. 17/04/23, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di modifica di condizione ambientale, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, allo Studio d'ingegneria Causero & Spadetto associati, al Comune di Trasaghis, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ETPI e all'ARPA FVG;
VISTA la nota prot. n. 1782 del 23 aprile 2023 con la quale l'ETPI ha comunicato di ritenere di fondamentale importanza che sia mantenuto il monitoraggio della situazione morfologica del tratto interessato, ma ammissibile l'esclusione della correlazione del monitoraggio con gli eventi di piena e morbida;
VISTA la nota prot. n. 299429 del 22 maggio 2023, con la quale sono state richieste integrazioni alla ditta proponente in riferimento a quanto richiesto nel parere dell'ETPI sopra citato;
VISTA la nota prot. n. 358051 del 20 giugno 2023, con la quale il Proponente ha comunicato che il monitoraggio verrà effettuato secondo le indicazioni dell'ETPI;
RILEVATO che il 21 giugno 2023 con nota prot. n. 361380 il Proponente ha inviato il Piano di Monitoraggio redatto secondo le indicazioni di ETPI;
VISTA la nota prot. n. 2820 del 21 giugno 2023, con la quale l'ETPI ha comunicato il proprio parere positivo alla documentazione integrativa presentata dal proponente comprensiva anche del Piano di Monitoriaggio;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 30 giugno 2023 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/18/2023 del 05 luglio 2023 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che, in relazione alle informazioni acquisite durante l'iter istruttorio, in particolare dei pareri resi dall'ETPI, la modifica della condizione ambientale n° 2 del decreto del Direttore di Servizio n°2800/AMB del 1 giugno 2022 avvenga stralciando dalla stessa la parte riguardante la correlazione del monitoraggio morfologico agli eventi di piena e morbida, così come già contenuto e proposto nel documento inviato dal proponente stesso, "Piano di Monitoraggio dell'Evoluzione Morfologica". In tale documento, che dovrà far parte integrante del progetto esecutivo da presentare nelle successive

fasi autorizzative, viene prevista l'effettuazione di rilievi con foto (ad es. da drone o lungo le sponde) per verificare il mantenimento delle continuità idrica del torrente Leale con il ramo del Tagliamento e la verifica dello stato delle erosioni a carico delle sponde e delle opere idrauliche da confrontare con il rilievo Lidar con ortofoto mediante drone effettuato nell'agosto 2022;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO inoltre che la condizione ambientale così come modificata con il presente decreto sia stata correttamente ottemperata in quanto il proponente ha già presentato il "Piano di Monitoraggio dell'Evoluzione Morfologica" valutato positivamente dell'ETPI;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, allo Studio d'ingegneria Causero & Spadetto associati, al Comune di Trasaghis, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ETPI e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte,
1) di modificare la condizione ambientale n.2 del decreto del Direttore di Servizio n°2800/AMB del 1 giugno 2022 relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la manutenzione di un tratto localizzato dell'alveo dei fiume Tagliamento ai sensi dell'art. 21, comma 11 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11 in località Peonis, in Comune di Trasaghis - Modifica condizioni ambientali del decreto n° 2800/AMB del 1 giugno 2022 - presentato dalla Società De Monte Service S.r.l - che prende la seguente dicitura:

Numero condizione ambientale	2
Macrofase/fase	Ante operam
Termine avvio verifica ottemperanza	Prima dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori
Oggetto della condizione ambientale	Il progetto dovrà prevedere un piano di monitoraggio dell'evoluzione morfologica dell'area in esame, della durata di 5 anni dalla fine dei lavori e predisposizione e consegna agli Enti coinvolti di relazioni annuali sullo stato dell'area;
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Enti coinvolti	Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ETPI

2) di dare atto che la condizione ambientale n°2 del decreto n° 2800/AMB del 1 giugno 2022, modificata come riportato nel punto 1), risulta ottemperata ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 1361/2021;
3) di disporre che il decreto venga pubblicato sul sito web della Regione e sia inviato al proponente, allo Studio d'ingegneria Causero & Spadetto associati, al Comune di Trasaghis, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ETPI e all'ARPA FVG.
4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 11 luglio 2023

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE AD INTERIM:
CELLA

23_30_1_DDS_VALOR QUAL PROD_32925_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 13 luglio 2023, n. 32925

Modifiche e integrazioni al decreto n. 20003/GRFVG del 4 maggio 2023 «DPReg. 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. Rego-

lamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della LR 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della LR 24/2009 e dell'art. 19 della LR 17/2006. Art. 22, comma 8, lettere b) e c): avvio della protocollazione mediante l'applicativo NitrAtti in AgriFVG; art. 40, comma 2: messa in disponibilità e indicazioni per la restituzione annuale mediante l'applicativo NitrAtti in AgriFVG del registro delle fertilizzazioni di cui agli artt. 24 e 34».

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il D.P.Reg. 30.09.2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della l.r. 16/2008, dell'art. 3, co. 28 della l.r. 24/2009 e dell'art. 19 della l.r. 17/2006), nel seguito RFA;

RICHIAMATO inoltre integralmente il decreto n. 20003/GRGFVG del 04.05.2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 10.05.2023, con le relative premesse;

CONSIDERATO che con il richiamato decreto n. 20003/2023 si è provveduto tra l'altro:

- a disporre, con decorrenza dal 15 maggio 2023, mediante rilascio di aggiornamento all'uopo dedicato dell'applicativo AgriFVG-NitrAtti, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, lettere b) e c) e dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA), l'avvio alla protocollazione per tutte le comunicazioni preventive e i piani di utilizzazione agronomica (PUA) di cui agli articoli 22, 23 e 33 presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del DPR 59/2013, non costituenti parte di procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), e per tutte le comunicazioni preventive e i PUA presentati a seguito di avvio d'istanza coordinata per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006;
- ad approvare, quale Allegato costituente parte integrante e sostanziale, il documento-disamina 'Impiego Schede SUAP / Documenti di interesse nella predisposizione delle Comunicazioni di Utilizzazione agronomica e dei PUA (art.22, c.8 e art.23, c.3 RFA-DPReg 0119/2022)' redatto dal Servizio valorizzazione della qualità delle produzioni;

RICORDATO che:

- agli articoli 24 e 34 del RFA sono definite le modalità e tempistiche per la registrazione delle operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati nel registro delle fertilizzazioni;
- ai sensi dell'art. 40, comma 2 del RFA il modello per la compilazione del registro delle fertilizzazioni è reso disponibile attraverso AgriFVG-NitrAtti a decorrere dalla data stabilita con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione;

CONSIDERATO pertanto che, per effetto del disposto del punto n. 4 del decreto n. 20003/2023, dal 15.05.2023 il 'REGISTRO DELLE DISTRIBUZIONI DI FERTILIZZANTI (R.D.F.) - Annata _____ /_____ (dal 01/09 al 31/08)' è scaricabile dall'applicativo NitrAtti attraverso AgriFVG dai soggetti tenuti alla compilazione dello stesso conformemente agli artt. 24 e 34 del RFA, i quali vi riportano gli apporti e modalità di fertilizzazione attuati secondo previsioni del PUA, ove dovuto, e tenuto comunque conto dei disposti di cui agli artt. 20, 21 e 32 del RFA e del bilancio dell'azoto di cui all'Allegato B per le destinazioni di coltura assegnate alle particelle catastali in gestione all'azienda e a quelle ad essa concesse 'in uso a terzi' ai soli fini dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato nell'anno, a comporre le Aree Aziendali Omogenee, nonché caricano detto modello R.D.F. compilato in formato 'excel' nella versione integrale (ultima rilasciata) entro il 30 novembre successivo a ogni annata di registrazioni comprese tra il 01/09 e il 31/08;

PRESO ATTO che, dopo l'emanazione e la pubblicazione del decreto n. 20003/2023, le principali Organizzazioni di categoria del settore agricolo hanno rappresentato per le vie brevi la criticità relativa agli oneri per prima applicazione del modello 'REGISTRO DELLE DISTRIBUZIONI DI FERTILIZZANTI (R.D.F.) Annata ____/____ (dal 01/09 al 31/08)' in un momento dell'anno nel quale si sovrappongono ulteriori adempimenti a carico delle Aziende e dei Centri di Assistenza Agricola e con problemi di aggiornamento dei fascicoli aziendali in ambito SIAN, ai medesimi soggetti non imputabili, che si protraggono a tutt'oggi;

RITENUTO pertanto di prevedere, unicamente con riferimento all'annata 2022-23, di primo rilascio, una proroga del tempo di restituzione dei modelli R.D.F. 2022-23 compilati, con differimento del termine

per il caricamento degli stessi tramite AgriFVG-NitrAtti dal 30.11.2023 al 30.04.2024, modificando a tal fine quanto previsto al punto n. 4 del decreto n. 20003/2023 circa le condizioni di restituzione dei dati di fertilizzazione 2022-23;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1199 del 30.07.2020 che ha disposto il rinnovo in capo al dirigente arch. Andrea Giorgiutti dell'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, a decorrere dal 02.08.2020 e fino al 01.08.2023;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. Il disposto di cui al punto n. 4 del decreto n. 20003/GRFVG del 04.05.2023 è sostituito dal seguente:
"4. I soggetti tenuti alla registrazione delle operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati nel registro delle fertilizzazioni di cui agli articoli 24 e 34 del RFA, scaricano dall'applicativo NitrAtti, attraverso AgriFVG, il modello 'REGISTRO DELLE DISTRIBUZIONI DI FERTILIZZANTI (R.D.F.) - Annata _____ /_____ (dal 01/09 al 31/08)'. Il modello, nell'ultima versione rilasciata, è compilato nel rispetto dei pertinenti disposti del RFA, riportando gli apporti e modalità di fertilizzazione attuati secondo previsioni del PUA, ove dovuto, e tenuto comunque conto dei disposti di cui agli articoli 20, 21 e 32 del RFA e del bilancio dell'azoto di cui all'Allegato B per le destinazioni di coltura assegnate alle particelle catastali in gestione all'azienda e a quelle ad essa concesse 'in uso a terzi' ai soli fini dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato nell'anno, a comporre le Aree Aziendali Omogenee. Al termine delle fertilizzazioni programmate per l'annata (entro il 31 agosto), una volta completate le registrazioni e controllata l'esaustività della compilazione, il modello R.D.F. riempito in formato 'excel' nella versione integrale è caricato non oltre il 30 novembre di ogni anno attraverso l'applicativo AgriFVG-NitrAtti".
2. In deroga al disposto di cui al p.to n. 4 del decreto n. 20003/GRFVG del 04.05.2023, con riferimento all'annata 2022-23, dopo il medesimo p.to 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Fermo restando quanto previsto al p.to n. 4, stanti gli oneri e tempi aggiuntivi che le Aziende e i Centri di Assistenza Agricola e i professionisti a loro supporto sosterranno in fase di adeguamento per prima applicazione del modello SVQP di 'REGISTRO DELLE DISTRIBUZIONI DI FERTILIZZANTI (R.D.F.) Annata ____/____ (dal 01/09 al 31/08)', per l'annata di primo rilascio, la restituzione attraverso AgriFVG-NitrAtti dei modelli R.D.F. 2022-23 compilati è possibile fino al 30.04.2024."
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet.

Udine, 13 luglio 2023

GIORGIUTTI

23_30_1_DGR_1072_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2023, n. 1072
Programmazione della formazione per Operatore socio sanitario, per Operatore sociosanitario con formazione complementare e indicazioni per l'attuazione dei corsi. Annualità 2023/2024.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 22 giugno 2017 "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)";
VISTO l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito nella seduta del 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 91 del 19 aprile 2001, di seguito denominato Accordo 22 febbraio 2001;
VISTO l'articolo 2, comma 1, dell'Accordo 22 febbraio 2001, il quale dispone che "la formazione dell'operatore socio sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organiz-

zazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1879 del 31 maggio 2001 con la quale sono state recepite le disposizioni contenute nell'Accordo 22 febbraio 2001;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 381 dell'11 marzo 2016 "Indirizzi e standard formativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario";
VISTO l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n. 1, sancito nella seduta del 16 gennaio 2003, di seguito denominato Accordo 16 gennaio 2003;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1099 del 13 maggio 2005 che recepisce l'Accordo 16 gennaio 2003 ed approva l'ordinamento didattico del Modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio sanitario;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 28 maggio 2021 "Programmazione della formazione per operatori socio sanitari (OSS) e per operatori socio sanitari con formazione complementare e indicazioni per l'attuazione dei corsi", relativa all'annualità 2021-2022 e, in particolare, le modifiche apportate all'allegato della citata DGR n.1099/2005 concernente il Modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio sanitario;
VISTO l'articolo 22, comma 3 bis, della L.R. 27/2017, come modificato dall'articolo 77 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 "Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)", ai sensi del quale "Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi";
CONSIDERATO che il confronto costante in materia con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha evidenziato una carenza strutturale di personale nell'ambito dei sistemi socio assistenziali e sanitari, oltre ad una carenza contingente, determinando l'esigenza di garantire annualmente la copertura del fabbisogno di operatori mediante la previsione di un numero adeguato di corsi di formazione per l'ottenimento della qualifica di operatore socio sanitario (OSS) e mediante l'organizzazione di moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria riservati agli operatori socio sanitari in possesso della qualifica;
RITENUTO, al fine di mantenere congrua l'offerta formativa sul territorio regionale, di confermare quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 28 maggio 2021 sopra menzionata, con riferimento in particolare a quanto di seguito:
a) attribuzione della gestione di alcuni corsi per la formazione di operatori socio sanitari alle Aziende sanitarie, in aggiunta ai corsi gestiti dagli enti di formazione professionale accreditati;
b) attivazione di alcuni corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria riservati agli operatori socio sanitari in possesso della qualifica e gestiti dalle Aziende sanitarie;
c) attivazione, in via sperimentale, di corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario gestiti dagli Enti di formazione accreditati il cui finanziamento è a carico di soggetti terzi;
VISTA la nota della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, prot. n. 352939/GEN del 16/06/2023, nella quale viene individuato il fabbisogno per l'annualità 2023/2024 in n. 600 operatori da formare;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili consentono di finanziare n. 20 corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario, realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati;
DATO ATTO, inoltre, che il fabbisogno di operatori socio sanitari può essere soddisfatto anche attraverso l'attivazione di corsi di misure compensative, che permettono alle persone in possesso di competenze documentate, coerenti con il profilo dell'operatore socio sanitario, di acquisire le competenze mancanti per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario;
PRESO ATTO che per la realizzazione dei percorsi formativi la Regione emana appositi avvisi pubblici nei quali è definita la procedura di presentazione, la selezione e la gestione dei progetti presentati e che tali avvisi operano coerentemente con la normativa nazionale e regionale in materia di formazione degli operatori socio sanitari e con le norme in materia di formazione professionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, di concerto con l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Il fabbisogno di operatori socio sanitari (OSS) da formare per l'annualità 2023/2024 è definito in n. 600 operatori.
2. Al fine di soddisfare il fabbisogno di cui al punto 1, sono attivati i seguenti corsi di formazione:
a) almeno n. 20 corsi attuati dagli Enti di formazione accreditati, finanziati con risorse comunitarie o nazionali;
b) almeno n. 6 corsi attuati dalle Aziende sanitarie regionali;
c) in via sperimentale, fino ad un massimo di n. 3 corsi gestiti dagli Enti di formazione accreditati e finanziati da soggetti terzi.
3. Sono attivati almeno 3 corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria riservati agli operatori socio sanitari in possesso di qualifica, gestiti dalle Aziende sanitarie regionali.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: ANZIL
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_30_1_DGR_1073_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2023, n. 1073
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: approvazione di modifiche relative al Bando per l'accesso al tipo di Intervento 16.1.1 - Seconda fase.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTI altresì:
- il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e in particolare l'articolo 154 di abrogazione, tra l'altro, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il quale stabilisce che quest'ultimo continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di

sviluppo rurale a norma del regolamento medesimo fino al 31 dicembre 2025;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione europea C(2022) 5679 final del 1 agosto 2022, della quale si è preso atto con propria deliberazione n. 1238 del 26 agosto 2022 e in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" il quale prevede, tra gli altri la misura 16 - Cooperazione, suddivisa in quattro tipologie di intervento, tra cui la 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (di seguito "intervento 16.1.1");
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 "Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico" e, in particolare, l'articolo 73 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale), il quale al comma 2, lettera a) dispone che con regolamento di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del PSR, tra i quali anche le competenze spettanti alla Giunta regionale, comprendenti l'approvazione degli inviti;
- il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, approvato con decreto del Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e in particolare l'allegato A che individua il Servizio competitività sistema agro alimentare quale struttura responsabile, tra l'altro dell'intervento16.1.1;
- la deliberazione di Giunta regionale del 13 luglio 2018, n. 1313 concernente l'approvazione del bando per l'accesso al tipo di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività sostenibilità dell'agricoltura del PSR 2014-2020 - seconda fase - invito a presentare i progetti di innovazione dei gruppi operativi", modificato con deliberazioni della Giunta regionale 5 febbraio 2021, n. 164 e 2 dicembre 2022, n.1887;
- in particolare, l'articolo 25, comma 3 del bando sopra citato concernente l'eventuale concessione di una proroga per la conclusione e rendicontazione delle operazioni, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato, fino ad un massimo di diciotto mesi;
ATTESO che sono state segnalate dai beneficiari difficoltà a concludere e rendicontare i progetti entro i termini fissati dal bando, causate da un lato dalle condizioni meteo sfavorevoli all'ottimale svolgimento dei progetti stessi quali, nell'ultimo periodo, un'elevata piovosità, condizione particolarmente critica nel settore viticolo a cui si sommano ora ritardi nell'esecuzione delle attività progettuali derivanti dalla pandemia da COVID 19 e dal conflitto Russia Ucraina, nonché da difficoltà nella raccolta e nell'assemblaggio della documentazione per la rendicontazione, in considerazione anche della maggiore complessità che caratterizza i progetti di cooperazione che coinvolgono una pluralità di partner rispetto agli approcci individuali;
ATTESO peraltro, che il competente Servizio sta completando l'istruttoria di alcune domande di acconto richieste a valere su progetti finanziati e che fino alla conclusione di tali procedimenti i beneficiari, a causa della configurazione del sistema informativo SIAN, non possono presentare la rendicontazione finale a saldo;
PRESO ATTO che il perdurare, nell'ultimo periodo di aspetti meteorologici sfavorevoli all'ottimale svolgimento delle attività, ha provocato effettivamente notevoli ritardi nella realizzazione e rendicontazione dei progetti nei tempi previsti;
RITENUTO di modificare il bando concernente l'intervento 16.1.1 del PSR prevedendo la possibilità di prorogare i termini per la conclusione e rendicontazione delle operazioni fino ad un massimo di ventuno mesi, anziché di diciotto mesi come ora previsto;
RITENUTO pertanto di modificare il bando di cui trattasi nel seguente modo:
- all'articolo 25, comma 3, la parola "diciotto" è sostituita dalla parola "ventuno";
VISTI infine:
- il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui al Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);
- lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, in relazione al bando per l'accesso al tipo di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività sostenibilità dell'agricoltura del PSR 2014-2020 - seconda fase - Invito a presentare i progetti di innovazione dei gruppi operativi", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1313/2018,

così come modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 164/2021 e n.1887/2022, la seguente modifica:
- all'articolo 25, comma 3, la parola "diciotto" è sostituita dalla parola "ventuno".

2. La presente deliberazione è pubblicata sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE: ANZIL
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_30_1_ADC_AMB ENERPN_AZIENDA AGRICOLA CASAROTTO SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua alla ditta Azienda agricola Casarotto Srl Società agricola.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 30805/GRFVG, emesso in data 29.06.2023, è stata assentita alla AZIENDA AGRICOLA CASAROTTO SRL SOCIETAA' AGRICOLA (PN/IPD/3740/1), C.F. 01684300930, con sede legale in comune di Sacile (PN), via Bandida, n. 107, la concessione in sanatoria del diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Sacile (PN), fino a tutto il 31.12.2041, complessivi moduli massimi 0,133 (13,30 l/sec), per un quantitativo annuo non superiore a complessivi 3200 mc, mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 6, mappale 39, per uso potabile, per i servizi igienici, per il lavaggio locali e zootecnico a servizio di un allevamento avicolo, e complessivi moduli massimi 0,0748 (7,48 l/sec), per un quantitativo annuo non superiore a complessivi 2650 mc, mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 6, mappale 436, per uso per uso irriguo agricolo, per l'irrigazione di soccorso di una superficie agraria di Ha 09.58.00 coltivata a vigneto.

Pordenone, 17 luglio 2023

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

23_30_1_ADC_AMB ENERPN COLUSSI MARIO E VITICOLTORI FRIULANI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua al Sig. Colussi Mario e alla ditta Viticoltori Friulani La Delizia Sca.

Con provvedimento del Direttore di Servizio n. 31569 emesso in data 04.07.2023, è stato concesso a Colussi Mario, il diritto di derivare per 40 anni dalla data del decreto, moduli max. 0,2018 d'acqua, per un prelievo massimo annuo complessivo di 1170 mc mediante un pozzo da ubicarsi in Comune di Casarsa della Delizia (PN) al foglio 4 mappale 390 per uso irrigazione colture.

Con provvedimento del Direttore di Servizio n. 31784 emesso in data 06.07.2023, è stato rinnovato alla Ditta Viticoltori friulani la delizia sca, il diritto di continuare a derivare per 30 anni dal 01.02.2023, moduli max. 0,036 d'acqua, per un prelievo massimo annuo complessivo di 1300 mc mediante un pozzo ubicato in Comune di Basiliano (UD) al foglio 21 mappale 16 per uso irrigazione colture, carico irroratrici e lavaggio mezzi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. ing. Paolo De Alti

23_30_1_ADC_AMB ENERPN MARCOLONGO LUCIANA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua mediante opera di presa. Richiedente: ditta Marcolongo Luciana.

La Ditta MARCOLONGO LUCIANA (C.F. MRCLCN63S69L736Q), con sede in VIA CITTANOVA, 11 - 30020 Venezia (VE), ha chiesto in data 26/06/2023, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa:

Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Portate (l/s)			Uso specifico
				Min	Med	Max	
P1	Aviano	Captazione: Comune di Aviano fogli 31/32 Scarico: Comune di Budoia foglio 19	Roggia Prappiere	20	150	200	idroelettrico

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio ing. Paolo De Alti, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 529442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria tecnica è ing. Teresa Pessa Tel. 0434 529407 - Email teresa.pessa@regione.fvg.it, e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è rag. Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 26/06/2023, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Pordenone, 12 luglio 2023

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

23_30_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1536/2023-presentato il-08/06/2023
GN-1594/2023-presentato il-14/06/2023
GN-1744/2023-presentato il-30/06/2023
GN-1745/2023-presentato il-30/06/2023
GN-1749/2023-presentato il-30/06/2023
GN-1755/2023-presentato il-03/07/2023
GN-1756/2023-presentato il-03/07/2023
GN-1759/2023-presentato il-03/07/2023
GN-1763/2023-presentato il-03/07/2023
GN-1764/2023-presentato il-04/07/2023
GN-1765/2023-presentato il-04/07/2023
GN-1767/2023-presentato il-04/07/2023
GN-1771/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1782/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1811/2023-presentato il-06/07/2023
GN-1812/2023-presentato il-07/07/2023
GN-1827/2023-presentato il-10/07/2023

23_30_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1116/2023-presentato il-02/05/2023
GN-1163/2023-presentato il-05/05/2023
GN-1526/2023-presentato il-07/06/2023
GN-1590/2023-presentato il-14/06/2023
GN-1593/2023-presentato il-14/06/2023
GN-1666/2023-presentato il-21/06/2023
GN-1667/2023-presentato il-21/06/2023
GN-1668/2023-presentato il-21/06/2023
GN-1721/2023-presentato il-28/06/2023
GN-1728/2023-presentato il-28/06/2023
GN-1768/2023-presentato il-04/07/2023
GN-1776/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1777/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1779/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1781/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1783/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1784/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1786/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1787/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1789/2023-presentato il-05/07/2023
GN-1795/2023-presentato il-06/07/2023
GN-1796/2023-presentato il-06/07/2023
GN-1797/2023-presentato il-06/07/2023
GN-1798/2023-presentato il-06/07/2023
GN-1799/2023-presentato il-06/07/2023
GN-1802/2023-presentato il-06/07/2023
GN-1805/2023-presentato il-06/07/2023
GN-1808/2023-presentato il-06/07/2023
GN-1816/2023-presentato il-07/07/2023
GN-1817/2023-presentato il-07/07/2023
GN-1818/2023-presentato il-07/07/2023
GN-1819/2023-presentato il-07/07/2023
GN-1820/2023-presentato il-07/07/2023
GN-1826/2023-presentato il-10/07/2023
GN-1835/2023-presentato il-12/07/2023

23_30_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-666/2023-presentato il-18/04/2023
GN-707/2023-presentato il-26/04/2023
GN-755/2023-presentato il-03/05/2023
GN-872/2023-presentato il-23/05/2023
GN-880/2023-presentato il-25/05/2023
GN-926/2023-presentato il-06/06/2023
GN-941/2023-presentato il-08/06/2023
GN-949/2023-presentato il-09/06/2023
GN-961/2023-presentato il-13/06/2023
GN-962/2023-presentato il-13/06/2023
GN-965/2023-presentato il-14/06/2023
GN-966/2023-presentato il-14/06/2023
GN-967/2023-presentato il-14/06/2023
GN-968/2023-presentato il-14/06/2023
GN-969/2023-presentato il-14/06/2023
GN-970/2023-presentato il-14/06/2023
GN-971/2023-presentato il-14/06/2023
GN-972/2023-presentato il-14/06/2023
GN-973/2023-presentato il-14/06/2023
GN-974/2023-presentato il-14/06/2023
GN-975/2023-presentato il-14/06/2023
GN-977/2023-presentato il-15/06/2023
GN-978/2023-presentato il-15/06/2023
GN-980/2023-presentato il-16/06/2023
GN-981/2023-presentato il-16/06/2023
GN-984/2023-presentato il-16/06/2023
GN-985/2023-presentato il-16/06/2023
GN-990/2023-presentato il-19/06/2023
GN-991/2023-presentato il-19/06/2023
GN-992/2023-presentato il-19/06/2023
GN-995/2023-presentato il-20/06/2023
GN-996/2023-presentato il-20/06/2023
GN-997/2023-presentato il-20/06/2023
GN-998/2023-presentato il-20/06/2023
GN-999/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1000/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1001/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1015/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1016/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1017/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1022/2023-presentato il-21/06/2023
GN-1023/2023-presentato il-21/06/2023
GN-1025/2023-presentato il-22/06/2023
GN-1026/2023-presentato il-22/06/2023
GN-1028/2023-presentato il-22/06/2023
GN-1029/2023-presentato il-22/06/2023

GN-1030/2023-presentato il-22/06/2023
GN-1033/2023-presentato il-22/06/2023
GN-1038/2023-presentato il-22/06/2023
GN-1043/2023-presentato il-23/06/2023
GN-1047/2023-presentato il-26/06/2023
GN-1048/2023-presentato il-26/06/2023
GN-1049/2023-presentato il-26/06/2023
GN-1050/2023-presentato il-26/06/2023
GN-1052/2023-presentato il-26/06/2023
GN-1058/2023-presentato il-27/06/2023
GN-1059/2023-presentato il-27/06/2023
GN-1062/2023-presentato il-28/06/2023
GN-1063/2023-presentato il-28/06/2023
GN-1064/2023-presentato il-28/06/2023
GN-1065/2023-presentato il-28/06/2023
GN-1066/2023-presentato il-28/06/2023
GN-1067/2023-presentato il-28/06/2023
GN-1072/2023-presentato il-29/06/2023
GN-1073/2023-presentato il-29/06/2023
GN-1074/2023-presentato il-29/06/2023
GN-1076/2023-presentato il-29/06/2023
GN-1077/2023-presentato il-29/06/2023
GN-1079/2023-presentato il-29/06/2023
GN-1086/2023-presentato il-30/06/2023
GN-1087/2023-presentato il-30/06/2023
GN-1089/2023-presentato il-03/07/2023
GN-1090/2023-presentato il-03/07/2023
GN-1091/2023-presentato il-03/07/2023
GN-1094/2023-presentato il-03/07/2023
GN-1109/2023-presentato il-04/07/2023
GN-1112/2023-presentato il-04/07/2023
GN-1116/2023-presentato il-04/07/2023
GN-1117/2023-presentato il-04/07/2023
GN-1118/2023-presentato il-04/07/2023
GN-1119/2023-presentato il-04/07/2023
GN-1120/2023-presentato il-04/07/2023

23_30_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-207/2023-presentato il-08/02/2023
GN-433/2023-presentato il-15/03/2023
GN-662/2023-presentato il-14/04/2023
GN-715/2023-presentato il-27/04/2023
GN-802/2023-presentato il-10/05/2023
GN-818/2023-presentato il-12/05/2023
GN-819/2023-presentato il-12/05/2023
GN-837/2023-presentato il-16/05/2023
GN-842/2023-presentato il-18/05/2023
GN-861/2023-presentato il-19/05/2023
GN-862/2023-presentato il-19/05/2023
GN-870/2023-presentato il-23/05/2023
GN-888/2023-presentato il-25/05/2023
GN-893/2023-presentato il-26/05/2023
GN-916/2023-presentato il-05/06/2023
GN-920/2023-presentato il-06/06/2023
GN-924/2023-presentato il-06/06/2023
GN-932/2023-presentato il-06/06/2023
GN-938/2023-presentato il-07/06/2023
GN-943/2023-presentato il-08/06/2023
GN-944/2023-presentato il-08/06/2023
GN-945/2023-presentato il-08/06/2023
GN-955/2023-presentato il-09/06/2023
GN-958/2023-presentato il-09/06/2023
GN-959/2023-presentato il-12/06/2023
GN-963/2023-presentato il-13/06/2023
GN-993/2023-presentato il-19/06/2023
GN-1003/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1005/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1009/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1014/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1041/2023-presentato il-23/06/2023
GN-1051/2023-presentato il-26/06/2023
GN-1055/2023-presentato il-27/06/2023

23_30_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-3256/2023-presentato il-08/06/2023
GN-3257/2023-presentato il-08/06/2023
GN-3293/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3313/2023-presentato il-12/06/2023
GN-3441/2023-presentato il-20/06/2023
GN-3459/2023-presentato il-21/06/2023
GN-3460/2023-presentato il-21/06/2023
GN-3498/2023-presentato il-23/06/2023
GN-3500/2023-presentato il-23/06/2023
GN-3501/2023-presentato il-23/06/2023

GN-3502/2023-presentato il-23/06/2023
GN-3574/2023-presentato il-27/06/2023
GN-3583/2023-presentato il-28/06/2023
GN-3584/2023-presentato il-28/06/2023
GN-3585/2023-presentato il-28/06/2023
GN-3600/2023-presentato il-28/06/2023
GN-3605/2023-presentato il-28/06/2023
GN-3609/2023-presentato il-28/06/2023
GN-3615/2023-presentato il-29/06/2023
GN-3625/2023-presentato il-29/06/2023
GN-3628/2023-presentato il-30/06/2023
GN-3631/2023-presentato il-30/06/2023
GN-3637/2023-presentato il-30/06/2023
GN-3655/2023-presentato il-03/07/2023
GN-3656/2023-presentato il-03/07/2023
GN-3660/2023-presentato il-03/07/2023
GN-3662/2023-presentato il-03/07/2023
GN-3667/2023-presentato il-04/07/2023
GN-3673/2023-presentato il-04/07/2023
GN-3689/2023-presentato il-04/07/2023
GN-3695/2023-presentato il-04/07/2023
GN-3702/2023-presentato il-05/07/2023
GN-3718/2023-presentato il-06/07/2023
GN-3719/2023-presentato il-06/07/2023
GN-3720/2023-presentato il-06/07/2023
GN-3722/2023-presentato il-06/07/2023
GN-3723/2023-presentato il-06/07/2023
GN-3738/2023-presentato il-07/07/2023
GN-3739/2023-presentato il-07/07/2023
GN-3741/2023-presentato il-07/07/2023
GN-3750/2023-presentato il-10/07/2023
GN-3770/2023-presentato il-10/07/2023

23_30_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-2800/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2862/2023-presentato il-18/05/2023
GN-3144/2023-presentato il-01/06/2023
GN-3339/2023-presentato il-14/06/2023
GN-3340/2023-presentato il-14/06/2023
GN-3435/2023-presentato il-20/06/2023
GN-3439/2023-presentato il-20/06/2023
GN-3474/2023-presentato il-21/06/2023
GN-3504/2023-presentato il-23/06/2023
GN-3518/2023-presentato il-26/06/2023
GN-3543/2023-presentato il-27/06/2023
GN-3555/2023-presentato il-27/06/2023
GN-3556/2023-presentato il-27/06/2023
GN-3575/2023-presentato il-27/06/2023
GN-3617/2023-presentato il-29/06/2023
GN-3618/2023-presentato il-29/06/2023
GN-3619/2023-presentato il-29/06/2023
GN-3633/2023-presentato il-30/06/2023
GN-3634/2023-presentato il-30/06/2023
GN-3674/2023-presentato il-04/07/2023
GN-3704/2023-presentato il-05/07/2023
GN-3705/2023-presentato il-05/07/2023
GN-3727/2023-presentato il-06/07/2023
GN-3728/2023-presentato il-06/07/2023
GN-3729/2023-presentato il-06/07/2023

23_30_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-11070/2020-presentato il-27/11/2020
GN-1555/2021-presentato il-09/02/2021
GN-2133/2021-presentato il-23/02/2021
GN-2223/2021-presentato il-24/02/2021
GN-2606/2021-presentato il-03/03/2021
GN-4331/2021-presentato il-09/04/2021
GN-4399/2021-presentato il-13/04/2021
GN-4700/2021-presentato il-16/04/2021
GN-5228/2021-presentato il-28/04/2021
GN-5288/2021-presentato il-29/04/2021
GN-5322/2021-presentato il-30/04/2021
GN-5952/2021-presentato il-13/05/2021
GN-6271/2021-presentato il-19/05/2021
GN-6373/2021-presentato il-21/05/2021
GN-7011/2021-presentato il-04/06/2021
GN-7083/2021-presentato il-07/06/2021
GN-7178/2021-presentato il-09/06/2021
GN-7182/2021-presentato il-09/06/2021
GN-7193/2021-presentato il-09/06/2021
GN-7258/2021-presentato il-10/06/2021
GN-7637/2021-presentato il-18/06/2021
GN-7656/2021-presentato il-18/06/2021

GN-7730/2021-presentato il-21/06/2021
GN-7770/2021-presentato il-22/06/2021
GN-7818/2021-presentato il-23/06/2021
GN-9491/2021-presentato il-02/08/2021
GN-9543/2021-presentato il-02/08/2021
GN-9572/2021-presentato il-02/08/2021
GN-10766/2021-presentato il-03/09/2021
GN-10856/2021-presentato il-07/09/2021
GN-10934/2021-presentato il-08/09/2021
GN-11065/2021-presentato il-10/09/2021
GN-11131/2021-presentato il-13/09/2021
GN-11180/2021-presentato il-14/09/2021
GN-11705/2021-presentato il-24/09/2021
GN-11914/2021-presentato il-29/09/2021
GN-12431/2021-presentato il-11/10/2021
GN-12833/2021-presentato il-19/10/2021
GN-12973/2021-presentato il-22/10/2021
GN-13172/2021-presentato il-28/10/2021
GN-13178/2021-presentato il-28/10/2021
GN-13179/2021-presentato il-28/10/2021
GN-14912/2021-presentato il-07/12/2021
GN-15047/2021-presentato il-10/12/2021
GN-15476/2021-presentato il-21/12/2021
GN-15531/2021-presentato il-22/12/2021
GN-15823/2021-presentato il-27/12/2021
GN-15907/2021-presentato il-29/12/2021
GN-15987/2021-presentato il-30/12/2021
GN-16021/2021-presentato il-30/12/2021
GN-41/2022-presentato il-04/01/2022
GN-70/2022-presentato il-05/01/2022
GN-89/2022-presentato il-07/01/2022
GN-145/2022-presentato il-10/01/2022
GN-247/2022-presentato il-13/01/2022
GN-319/2022-presentato il-14/01/2022
GN-575/2022-presentato il-19/01/2022
GN-581/2022-presentato il-19/01/2022
GN-582/2022-presentato il-19/01/2022
GN-757/2022-presentato il-25/01/2022
GN-930/2022-presentato il-27/01/2022
GN-957/2022-presentato il-27/01/2022
GN-958/2022-presentato il-27/01/2022
GN-1017/2022-presentato il-28/01/2022
GN-1020/2022-presentato il-28/01/2022
GN-1071/2022-presentato il-31/01/2022
GN-1411/2022-presentato il-07/02/2022
GN-1676/2022-presentato il-11/02/2022
GN-1992/2022-presentato il-18/02/2022
GN-2012/2022-presentato il-18/02/2022
GN-2064/2022-presentato il-21/02/2022
GN-2141/2022-presentato il-22/02/2022
GN-2172/2022-presentato il-23/02/2022
GN-2545/2022-presentato il-03/03/2022
GN-2643/2022-presentato il-04/03/2022
GN-2924/2022-presentato il-10/03/2022
GN-2925/2022-presentato il-10/03/2022
GN-2983/2022-presentato il-11/03/2022
GN-3050/2022-presentato il-14/03/2022
GN-3215/2022-presentato il-17/03/2022
GN-3216/2022-presentato il-17/03/2022
GN-3345/2022-presentato il-21/03/2022
GN-3602/2022-presentato il-28/03/2022
GN-3720/2022-presentato il-30/03/2022
GN-3782/2022-presentato il-31/03/2022
GN-4028/2022-presentato il-06/04/2022
GN-4031/2022-presentato il-06/04/2022
GN-4032/2022-presentato il-06/04/2022
GN-4033/2022-presentato il-06/04/2022
GN-4254/2022-presentato il-11/04/2022
GN-4300/2022-presentato il-12/04/2022
GN-4438/2022-presentato il-14/04/2022
GN-4439/2022-presentato il-14/04/2022
GN-4770/2022-presentato il-21/04/2022
GN-4982/2022-presentato il-28/04/2022
GN-4983/2022-presentato il-28/04/2022
GN-5228/2022-presentato il-04/05/2022
GN-5287/2022-presentato il-05/05/2022
GN-5289/2022-presentato il-05/05/2022
GN-5290/2022-presentato il-05/05/2022
GN-5291/2022-presentato il-05/05/2022
GN-5292/2022-presentato il-05/05/2022
GN-5293/2022-presentato il-05/05/2022
GN-5296/2022-presentato il-05/05/2022
GN-5574/2022-presentato il-11/05/2022
GN-5589/2022-presentato il-12/05/2022
GN-5590/2022-presentato il-12/05/2022
GN-5592/2022-presentato il-12/05/2022
GN-5594/2022-presentato il-12/05/2022
GN-5595/2022-presentato il-12/05/2022
GN-5596/2022-presentato il-12/05/2022
GN-5597/2022-presentato il-12/05/2022
GN-5882/2022-presentato il-19/05/2022
GN-5883/2022-presentato il-19/05/2022
GN-5884/2022-presentato il-19/05/2022
GN-5893/2022-presentato il-19/05/2022
GN-5996/2022-presentato il-20/05/2022
GN-6239/2022-presentato il-26/05/2022
GN-6242/2022-presentato il-26/05/2022
GN-6243/2022-presentato il-26/05/2022
GN-6362/2022-presentato il-27/05/2022
GN-6420/2022-presentato il-30/05/2022
GN-6818/2022-presentato il-08/06/2022
GN-7250/2022-presentato il-16/06/2022
GN-7760/2022-presentato il-30/06/2022
GN-7897/2022-presentato il-01/07/2022
GN-8298/2022-presentato il-12/07/2022
GN-8322/2022-presentato il-12/07/2022
GN-8442/2022-presentato il-15/07/2022
GN-8445/2022-presentato il-15/07/2022
GN-8563/2022-presentato il-18/07/2022
GN-8666/2022-presentato il-21/07/2022
GN-8913/2022-presentato il-28/07/2022
GN-9381/2022-presentato il-08/08/2022
GN-9550/2022-presentato il-11/08/2022
GN-9551/2022-presentato il-11/08/2022
GN-9553/2022-presentato il-11/08/2022
GN-9593/2022-presentato il-11/08/2022
GN-9819/2022-presentato il-24/08/2022
GN-10224/2022-presentato il-01/09/2022
GN-10519/2022-presentato il-08/09/2022
GN-10520/2022-presentato il-08/09/2022
GN-10835/2022-presentato il-15/09/2022
GN-10838/2022-presentato il-15/09/2022

GN-10885/2022-presentato il-16/09/2022
GN-11133/2022-presentato il-21/09/2022
GN-11270/2022-presentato il-26/09/2022
GN-11340/2022-presentato il-27/09/2022
GN-11466/2022-presentato il-29/09/2022
GN-11847/2022-presentato il-06/10/2022
GN-11850/2022-presentato il-06/10/2022
GN-11992/2022-presentato il-10/10/2022
GN-12149/2022-presentato il-13/10/2022
GN-12151/2022-presentato il-13/10/2022
GN-12195/2022-presentato il-14/10/2022
GN-12276/2022-presentato il-17/10/2022
GN-12396/2022-presentato il-19/10/2022
GN-12449/2022-presentato il-20/10/2022
GN-12451/2022-presentato il-20/10/2022
GN-12452/2022-presentato il-20/10/2022
GN-12469/2022-presentato il-20/10/2022
GN-12619/2022-presentato il-25/10/2022
GN-12797/2022-presentato il-28/10/2022
GN-12973/2022-presentato il-02/11/2022
GN-12976/2022-presentato il-02/11/2022
GN-13182/2022-presentato il-10/11/2022
GN-13183/2022-presentato il-10/11/2022
GN-13184/2022-presentato il-10/11/2022
GN-13185/2022-presentato il-10/11/2022
GN-13186/2022-presentato il-10/11/2022
GN-13226/2022-presentato il-10/11/2022
GN-13400/2022-presentato il-15/11/2022
GN-13531/2022-presentato il-17/11/2022
GN-13532/2022-presentato il-17/11/2022
GN-13534/2022-presentato il-17/11/2022
GN-13796/2022-presentato il-24/11/2022
GN-13797/2022-presentato il-24/11/2022
GN-13798/2022-presentato il-24/11/2022
GN-13799/2022-presentato il-24/11/2022
GN-14316/2022-presentato il-05/12/2022
GN-14369/2022-presentato il-06/12/2022
GN-14564/2022-presentato il-12/12/2022
GN-14677/2022-presentato il-14/12/2022
GN-15411/2022-presentato il-29/12/2022
GN-411/2023-presentato il-12/01/2023
GN-696/2023-presentato il-19/01/2023
GN-697/2023-presentato il-19/01/2023
GN-698/2023-presentato il-19/01/2023
GN-854/2023-presentato il-23/01/2023
GN-1184/2023-presentato il-30/01/2023
GN-1368/2023-presentato il-02/02/2023
GN-1689/2023-presentato il-09/02/2023
GN-1764/2023-presentato il-10/02/2023
GN-1870/2023-presentato il-15/02/2023
GN-2156/2023-presentato il-22/02/2023
GN-2194/2023-presentato il-23/02/2023
GN-2602/2023-presentato il-07/03/2023
GN-2603/2023-presentato il-07/03/2023
GN-2605/2023-presentato il-07/03/2023
GN-2607/2023-presentato il-07/03/2023
GN-2608/2023-presentato il-07/03/2023
GN-2610/2023-presentato il-07/03/2023
GN-2613/2023-presentato il-07/03/2023
GN-2616/2023-presentato il-07/03/2023
GN-2932/2023-presentato il-13/03/2023
GN-3212/2023-presentato il-20/03/2023
GN-3222/2023-presentato il-20/03/2023
GN-3623/2023-presentato il-29/03/2023
GN-4140/2023-presentato il-12/04/2023
GN-4494/2023-presentato il-20/04/2023
GN-4886/2023-presentato il-03/05/2023
GN-4887/2023-presentato il-03/05/2023
GN-4888/2023-presentato il-03/05/2023
GN-4889/2023-presentato il-03/05/2023
GN-5819/2023-presentato il-24/05/2023

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

23_30_2_CORTE COST ORD 97 2023_0_INTESTAZIONE

Corte Costituzionale

Ordinanza del Tribunale di Udine 8 febbraio 2023, n. 97 Reg. ord. 2023 - Dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera d) e comma 1 bis della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nel procedimento civile promosso da A. B. R. ed altri contro Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. - Pubblicazione ai sensi dell'art. 25, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

N. 97 Reg. ordinanze 2023
Ordinanza dell' 8 febbraio 2023 del Tribunale di Udine nel procedimento civile promosso da A. B.R. e altri c/Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

R.L.N.745/2022

TRIBUNALE DI UDINE

Il Giudice del Lavoro,

sciogliendo la riserva,

pronuncia la seguente

- ordinanza -

Nel procedimento ex art.702 bis c.p.c. iscritto al n.745/2022 R.G. e promosso con ricorso depositato in data 8.11.2022

da

41) A B R , CF

42) A E CF

43) A M G ,

44) A J CF

45) A S , CF

46) A A CF

47) A A , CF

48) A K CF

49) A C O , CF

50) A E CF

51) A J CF

52) A A K CF

53) A R K CF

54) B K CF

55) B F K CF

56) B M K CF

57) B P , CF

58) B K CF

59) D J K CF

60) D B A CF

61) D M CF

62) D I 88 CF

63) D J K CF

64) F F CF

65) G K CF

66) I Z CF

67) M I CF

68) O K CF

69) O H CF

70) O E CF

71) O F A CF

72) O J CF

73) O S B CF

74) S E A CF

75) S J Q CF

76) T C CF

77) W S CF

78) Y W , CF

79) Y A H CF

80) Z K CF

tutti rappresentati e difesi per distinte procure in allegato al ricorso dagli avvocati/e MARTINO BENZONI, CATERINA BOVE, ALBERTO GUARISO, DORA ZAPPIA

2

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

\- ricorrenti-

con l'intervento di

S A CF

rappresentato e difeso, giusta procura in allegato all'atto di intervento, dagli avvocati MARTINO BENZONI, CATERINA BOVE, ALBERTO GUARISO, DORA ZAPPIA

e di

ASGI - Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione APS (C.F. 97086880156) rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di intervento, dagli avv.ti ALBERTO GUARISO e DORA ZAPPIA

\- intervenienti-

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (C.F. 80014930327), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocato della Regione avv. Daniela Iuri unitamente e disgiuntamente, all'avv. Beatrice Croppo dell'Avvocatura della Regione

\- resistente-

osserva quanto segue:

i ricorrenti, cittadini non comunitari che da almeno 24 mesi risultano residenti nel Comune di Udine, e che hanno la disponibilità di un alloggio in locazione in tale Comune, titolari di permessi di

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

soggiorno di lungo periodo, hanno dedotto di avere presentato tempestiva domanda per la concessione del contributo per l'abbattimento del canone di locazione corrisposto nel 2021, come previsto dal relativo Bando approvato con determinazione dirigenziale del Comune di Udine n.356 del 10.3.2022.

Esponevano i ricorrenti di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa regionale vigente per accedere a tale contributo, e che tuttavia veniva loro richiesto, ai sensi dell'art.9 Decreto Pres.Reg.66/2020, di dimostrare il requisito dell'impossidenza attraverso documentazione aggiuntiva attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri immobili ad uso abitativo nel paese di origine e nel paese di provenienza ovvero di giustificare l'impossibilità di poterla produrre, a pena di inammissibilità della domanda.

Con ricorso ex art.28 D.Lgs.150/2011 "azione civile contro la discriminazione", i ricorrenti chiedevano che venisse dichiarata discriminatoria la condotta tenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Udine in quanto tale normativa regionale e il bando del Comune introducevano oneri documentali per i cittadini extra Ue non previsti per i cittadini italiani e comunitari.

Richiamavano i ricorrenti la pronuncia di questo giudice del lavoro (ordinanza del 4.3.2021 nel

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

procedimento R.G.674/2020), con la quale così si disponeva:

…"accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta

- dalla Regione Friuli Venezia Giulia, consistente nell'aver adottato il Regolamento 15.4.20 n. 66 ("Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni e favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa di cui all'art. 19 LR 1/16") nella parte in cui, ai fini dell'accesso alla prestazione di cui all'art. 19 LR 1/16, il 38 Regolamento prevede, all'art.6, comma 2 lett. d) il requisito della assenza di proprietà di immobili in Italia e all'estero e, all'art. 9, comma 3 che tutti i cittadini extra UE debbano fornire "documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza", con conseguente esclusione di tutti i richiedenti di cittadinanza extra UE che non forniscano tale documentazione;

- dal Comune di Udine nell'aver inserito, nel bando di cui alla determina 934/2020, le medesime clausole;

3) Ordina alla Regione Friuli Venezia Giulia in persona del Presidente pro tempore di modificare il regolamento 15.4.2020 n. 66 con riferimento alle

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

parti oggetto dell'accertamento di cui al punto 2);

…"

I ricorrenti evidenziavano che Il Regolamento era stato successivamente modificato (DPR 18.7.2022 n.089/Pres.) e che il testo dell'art.9 oggetto di contenzioso è ora il seguente:

"*Comma 3. Ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e)* (ovvero "non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero"*) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del dlgs 251/2007, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del DPR 445/2000 e dell'articolo 2 del DPR 394/1999 la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.*

Comma 3bis. I cittadini di cui al comma 3 impossibilitati, pur avendo agito con correttezza e diligenza, a produrre la documentazione in osservanza delle disposizioni richiamate dal comma medesimo presentano in sostituzione una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. ".

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

Precisavano i ricorrenti che il Comune di Udine aveva loro inviato una comunicazione nella quale si richiamava la intervenuta modifica del Regolamento e pertanto si chiedeva all'interessato di produrre, entro il termine indicato nella missiva a pena di inammissibilità della domanda, la documentazione recante "data non anteriore al 2022", con riferimento a tutti i componenti del nucleo; in alternativa, "*se impossibilitato dovrà dichiarare, su modello allegato, i motivi per i quali non può produrre la certificazione e dimostrare quanto dichiarato con opportuna documentazione. L'ufficio Abitare sociale valuterà le dichiarazioni rese e i documenti allegati ai fini dell'ammissione al contributo. Le dichiarazioni non supportate da sufficiente e idonea documentazione oppure scritte in modo non comprensibile non costituiranno documentazione utile per l'ammissione*".

I ricorrenti deducevano che, anche nella nuova versione, la previsione del Regolamento Regionale è illegittima nella parte in cui mantiene un trattamento differenziato e discriminatorio tra italiani e stranieri, che finisce per porre a carico di questi ultimi degli oneri inutili e del tutto irragionevoli.

Si costituiva in giudizio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia evidenziando che il D.P.REG.66/2020 non aveva potuto che recepire nell'art 9 co.3 il

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

requisito di cui all'art.29 co. 1 bis della L.R. 1/2016, come introdotto dalla L.R. 24/2018, e che, a seguito di pronunce giudiziali, aveva provveduto alla modifica del regolamento, aggiungendo all'art.9 il comma 3 bis.

Deduceva la Regione che la condotta discriminatoria non può essere posta in essere da una legge o da un Regolamento regionale; precisava la resistente che il potere regolamentare spetta alla Giunta regionale, mentre al Presidente della Regione compete emanare con decreto i regolamenti adottati dalla Giunta; pertanto, non rientrava tra le competenze del Presidente della Regione il potere di modificare il regolamento, che nel caso di specie deve ottenere il parere obbligatorio e vincolante della Quarta Commissione del Consiglio regionale.

Negava in ogni modo la Regione la natura discriminatoria della normativa regionale, deducendo che l'onere documentale richiesto è un adempimento di per sé neutro e non irragionevole, considerato anche che la diversa regolamentazione tra cittadini UE e cittadini extra UE trova fonte nell'art.3 comma 1 del DPR 445/2000, il quale prevede che le disposizioni del Testo Unico si applichino solo ai cittadini italiani e dell'Unione europea.

Si costituiva in giudizio resistendo alle domande anche il Comune di Udine ed intervenivano S

A , ex art.105 co.1. c.p.c. per fare valere le

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

medesime argomentazioni dei ricorrenti, deducendo di condividere la medesima posizione giuridica di questi ultimi, e ASGI - Associazione degli Studi Giuridici dell'Immigrazione APS, rilevando di avere legittimazione attiva ai sensi dell'art.5 D.Lgs.215/03 a promuovere l'azione civile contro la discriminazione in presenza di discriminazioni collettive.

Nel presente procedimento è stata pronunciata contestuale ordinanza che definisce il giudizio tra i ricorrenti, l'interveniente O A e il Comune di Udine, mentre in relazione alle domante proposte dai ricorrenti, O A e ASGI nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ritiene questo giudice che non si possa prescindere da un giudizio di legittimità costituzionale delle norme regionali di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 19 febbraio 2016 n.1 e art.29 comma 1 bis della medesima legge, introdotto dalla L.R. 24/2018.

Uno scrutinio di legittimità costituzionale pare necessario con particolare riguardo alla domanda, proposta dalle parti, di ordinare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per essa al Presidente pro tempore, anche quale piano di rimozione destinato ad evitare il reiterarsi della discriminazione, di modificare il Regolamento 66/2020, abrogando i commi 3 e 3bis dell'art. 9 e

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

prevedendo che i cittadini extra UE possano accedere all'incentivo a sostegno delle locazioni producendo, al fine del requisito della impossidenza di cui all'art. 4 del Regolamento stesso, la medesima documentazione richiesta al cittadino italiano.

Trattasi peraltro di provvedimento cui il giudice è facoltizzato dall'art.2 D.Lgs.150/11.

Sulla rilevanza:

Con riguardo al profilo della rilevanza della questione, si osserva quanto segue:

L'art. 29, co. 1, lett. d), L.R. 19 febbraio 2016 n.1 prevede, tra i requisiti minimi necessari ai fini dell'accesso alla misura di "sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione" disciplinata dalla medesima legge regionale (art. 19), *"il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all'interno del territorio nazionale o all'estero"* (requisito della impossidenza).

Il co. 1-bis dell'art. 29, introdotto con la successiva legge regionale n. 24/2018, precisa poi che *"ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria […] devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

[…], e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 […], la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza".

Il regolamento regionale n. 66/2020 ha inteso dare esecuzione alla previsione di cui all'art. 29, co. 1-bis, della L.R. 1/2016, con la disposizione di cui all'art. 9, co. 3, che prevede:

"*Comma 3. Ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e) (cioè "non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero") i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del dlgs 251/2007, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del DPR 445/2000 e dell'articolo 2 del DPR 394/1999 la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.*

Con la citata ordinanza del 4.3.2021, nel procedimento R.G.674/2020, avente oggetto analogo, era stato accertato il carattere discriminatorio

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

della condotta tenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, consistente nell'aver adottato il Regolamento 15.4.20 n. 66 nella parte in cui, ai fini dell'accesso alla prestazione di cui all'art. 19 LR 1/16, questo prevede, all'art.6, comma 2 lett. d) il requisito della assenza di proprietà di immobili in Italia e all'estero e, all'art. 9, comma 3 che tutti i cittadini extra UE debbano fornire "documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza"; era stato inoltre ordinato alla Regione di modificare il regolamento 15.4.2020 n. 66.

Il Regolamento è stato successivamente modificato (DPR 18.7.2022 n.089/Pres.) ed il testo dell'art.9 oggetto di contenzioso è ora il seguente:

"*Comma 3. Ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e) (cioè "non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero") i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del dlgs 251/2007, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del DPR 445/2000 e dell'articolo 2 del DPR 394/1999 la documentazione attestante che tutti i componenti del*

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.

Comma 3bis. I cittadini di cui al comma 3 impossibilitati, pur avendo agito con correttezza e diligenza, a produrre la documentazione in osservanza delle disposizioni richiamate dal comma medesimo presentano in sostituzione una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. ".

I ricorrenti hanno allegato la comunicazione con la quale il Comune di Udine ha richiesto loro di produrre, entro il termine indicato nella missiva a pena di inammissibilità della domanda, la documentazione prevista dal Regolamento all'art.9 comma 3 con riferimento a tutti i componenti del nucleo o in alternativa, se impossibilitati, la dichiarazione dei motivi per i quali non possono produrre la certificazione, dimostrando quanto dichiarato con opportuna documentazione, con la precisazione che l'ufficio competente avrebbe valutato le dichiarazioni rese e i documenti allegati e che le dichiarazioni non supportate da sufficiente e idonea documentazione non sarebbero state considerate utili per l'ammissione.

Si ritiene che tale modifica regolamentare non sia idonea ad eliminare la accertata discriminazione, per i motivi già evidenziati nella contestuale ordinanza

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

emessa in questo procedimento nei confronti del Comune di Udine, e che si riportano:

"*Si osserva anzitutto che il modulo predisposto dal Comune ed allegato alla richiesta di integrazione documentale non corrisponde alle indicazioni fornite dalla Regione con nota del 23.8.2002; in essa infatti la Regione precisa di aderire al principio espresso dalla Corte Costituzionale in base al quale va sempre riconosciuta ai cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2020 qualora dimostri, provando di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza, l'impossibilità di produrre la richiesta documentazione.*

Pertanto, pare che alla luce di tali precisazioni il richiedente non debba autocertificare (come richiesto nel modulo del Comune) la propria impossibilità a produrre certificazione ma solo depositare la documentazione a comprova dello stato di impossibilità, per poter accedere poi alla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Certamente quindi non può richiedersi una dichiarazione ex art. 47 DPR 445/00 relativa non a un fatto, ma a una valutazione ("sono impossibilitato…") addossando al dichiarante i rischi penali di una falsa dichiarazione.

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

CANCELLERIA · CORTE COSTITUZIONALE ·

Ma anche limitandone la portata alla richiesta di produzione di documentazione, la novella regolamentare finisce per conferire al singolo funzionario comunale incaricato dell'esame di "correttezza e diligenza" una inammissibile discrezionalità; non vi sono infatti dei criteri oggettivi predeterminati per valutare l'impossibilità da un lato e lo sforzo pretendibile dal richiedente dall'altro.

Da ciò consegue che è impossibile per il cittadino straniero conoscere anticipatamente quale sia il comportamento di correttezza e diligenza richiestogli, e che gli potrebbe consentire di accedere alla autocertificazione e quindi alla prestazione; tali valutazioni (di carattere giuridico) egli peraltro dovrebbe compiere entro un termine perentorio.

L'effetto complessivo della nuova previsione appare anche irragionevole, posto che viene introdotta una "dichiarazione di impossibilità" di fatto difficilmente verificabile, essendo evidente che il funzionario non ha concrete possibilità di accertare se, ad esempio, la richiesta di documenti è stata inoltrata, è rimasta senza risposta o se l'autorità cui è stata rivolta era quella competente, e così via".

Ritiene questo giudice che al soddisfacimento immediato del diritto degli odierni ricorrenti e

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

CANCELLERIA · CORTE COSTITUZIONALE

interveniente ai fini dell'inclusione nelle graduatorie, senza che agli stessi venga richiesta documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani e UE, possa giungersi già con disapplicazione della norma regionale di cui all'art. 29, co. 1-bis, L.R. 1/2016 per contrasto con la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ed in particolare con l'art. 11 della citata direttiva, che sancisce il principio di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini per quanto riguarda, tra gli altri, "*d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale*".

Deve infatti riconoscersi alla direttiva 2003/109/C efficacia diretta negli ordinamenti interni degli Stati membri.

Sul punto già l'ordinanza del 2.3.2021 affermava:

"*Può infatti ritenersi che la direttiva in esame sia dotata di tutti i requisiti che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene necessari per ammettere la produzione di effetti diretti da parte di tale fonte del diritto comunitario, ovvero i requisiti di sufficiente precisione ed incondizionatezza (cfr. ex plurimis CGUE, sent. Marshall, 26 febbraio 1986, C-152/84 e sent. Van Duyn, 4 dicembre 1974, C-41/74). Come ha precisato la*

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

Corte di Cassazione, pronunciandosi su fattispecie analoghe, l'efficacia diretta della direttiva n. 109 del 2003 deve necessariamente essere riconosciuta poiché "i beneficiari della posizione di vantaggio erano determinati (i cittadini non comunitari dotati di permesso di soggiorno di lungo periodo), il contenuto della posizione di vantaggio era specificato (trattandosi di "prestazione essenziale" individuabile dal giudice interno), il soggetto passivo tenuto ad assicurare il vantaggio era un'autorità pubblica" (cfr. Cass. 28745/2019 e Cass. 11165/2017); così è anche nel caso di specie. Né vale a ritenere diversamente quanto affermato al paragrafo 4 dell'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, ove si legge che "gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali". Occorre in primis rilevare che "dal momento che l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista dal paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente" (CGUE, sent. K ,24 aprile 2012, C571/10). Nella pronuncia appena menzionata la Corte di Giustizia ha precisato altresì

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

che "un'autorità pubblica, sia essa di livello nazionale, regionale o locale, può invocare la deroga prevista all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi della deroga suddetta"; ha ribadito tale principio, più di recente, CGUE 25 novembre 2020, C-303/19. Non risulta che l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere alla deroga al principio della parità di trattamento prevista dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 al fine di evitare l'erogazione di una prestazione quale quella in esame ai cittadini stranieri lungo-soggiornanti".

Si era anche indicato il possibile diverso riferimento normativo, individuato (nella precedente ordinanza del 2.3.2021 e poi dalla Corte di Appello di Trieste nella sentenza n.159/2021 confermativa della stessa), nell'art.18 comma 3 bis della legge 241 del 1990, oppure nella normativa vigente in materia di certificazione ISEE (che vale anche per i cittadini extracomunitari e consente di riscostruire la titolarità o meno di immobili abitativi sia in Italia che all'estero).

La Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto alla integrazione del Regolamento come sopra già indicato e nel presente giudizio ha sostenuto l'erroneità

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e6f9989a051cc

degli "ordini" (che sono stati imposti in varie ordinanze) di modificare i regolamenti attuativi in materia di sostegno alle politiche abitative che riproducono quanto previsto dall'art. 29 della LR n. 1/2016.

Deduce la Regione di avere in ogni modo dato esecuzione alle ordinanze anche nella parte in cui ordinavano le modifiche, e che le modifiche sarebbero frutto di una interpretazione costituzionalmente orientata di quanto previsto dal quadro normativo esistente, ed in particolare dall'art.29 LR. n.1/2016.

Evidenzia infatti la Regione che l'art. 9, comma 3 del D.P.Reg. 66/2020 non poteva che essere riproduttivo dell'art. 29, comma 1bis, della L.R. 1/2016, con la conseguenza che anche laddove l'Amministrazione regionale abrogasse o modificasse il regolamento in parola nel senso richiesto dai ricorrenti, tale regolamento sarebbe in contrasto con la disposizione di legge e dunque non potrebbe essere applicato, prevalendo in ogni caso, nel contrasto tra fonti di rango diverso, la disposizione di legge.

L'Amministrazione resistente ha poi ricordato che, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il potere regolamentare spetta alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), della legge regionale "statutaria" 18 giugno 2007, n. 17, e che spetta invece al Presidente della Regione emanare con

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

decreto i regolamenti approvati dalla Giunta (art. 42, comma 1, lett b), Statuto).

Secondo la difesa della Regione, pertanto, allo stato, da una parte l'art. 9, comma 3, del regolamento n. 66/2020 è conforme all'art. 29 comma 1 bis della legge regionale n. 1/2016 e non può essere modificato in senso difforme da esso, pena la violazione dell'art. 4 delle Preleggi; dall'altra non rientra tra le competenze del Presidente della Regione modificare un regolamento; ciò ancor più nella procedura modificativa dei regolamenti di cui si discute che devono ottenere il parere obbligatorio e vincolante della Quarta Commissione del Consiglio regionale.

A fronte della interpretazione costituzionalmente orientata adottata, con la modifica regolamentare, dalla Regione Friuli Venezia Giulia in relazione alla normativa regionale *de quo*, non pare possa essere imposta ai fini della cessazione della condotta discriminatoria, una diversa (e peraltro già proposta) interpretazione costituzionalmente orientata; d'altro canto, reputa questo giudice che una efficace rimozione della condotta discriminatoria e dei suoi effetti non possa che passare per l'adozione di una normativa, anche di rango regolamentare, che preveda uguale possibilità di accesso ai cittadini comunitari ed extracomunitari e ciò anche sotto il profilo documentale.

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

In ciò si rinviene la rilevanza della questione, ovvero nella possibilità di adottare, come richiesto dai ricorrenti, un efficace piano di rimozione della discriminazione; l'art.28 d.Lgs.n.150/22 prevede infatti che il giudice possa ordinare "*la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate*".

Nella prospettazione della Regione, in difetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale della previsione della L.R. 1/2016 oggetto di causa, la Regione non potrebbe ottemperare ad un ordine giudiziale di modifica del Regolamento che equipari sotto il profilo documentale i cittadini italiani e Ue da quelli extra UE.

La questione è quindi rilevante nel senso che, qualora la normativa regionale venga ritenuta conforme a Costituzione, la stessa giustifica l'adozione del regolamento censurato; nel caso invece la legge regionale non rispetti i parametri costituzionali di cui si dirà *infra*, potrà essere emesso un ordine di modifica del Regolamento che

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

eviti anche *pro futuro* un contenzioso ormai nutrito in questo Distretto.

L'art.29 comma 1 bis L.R.1/2016 presenta un ulteriore elemento di criticità, sotto il profilo della parità di trattamento, in quanto mentre al comma 1 lett.d) prescrive un requisito valevole per tutti i beneficiari *(non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all'interno del territorio nazionale o all'estero…)*, il comma 1 bis, senza modificare il requisito generale, prescrive che *"ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea,, devono presentare... la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel pase di origine e nel paese di provenienza"*.

La documentazione aggiuntiva richiesta ai cittadini extracomunitari è quindi relativa ai soli paesi di origine e di provenienza, mentre per il possesso del requisito relativamente al resto del mondo (Italia inclusa) ai richiedenti cittadini extra UE non viene richiesto alcun tipo di attestazione.

Si deve poi prospettare una ulteriore questione di legittimità costituzionale con riferimento al disposto dell'art.29 co.1 lett.d) L.R.1/2016, il quale prevede tra i requisiti minimi per l'accesso alla misura di sostegno alle locazioni:

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e819989a051cc

"il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all'interno del territorio nazionale o all'estero, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente".

Qualora infatti si ritenesse costituzionalmente legittima la previsione dell'art.29 comma 1 bis della L.R. 1/2016, ed in particolare necessario per i cittadini extracomunitari attestare ai sensi dell'art.2 DPR 31 agosto 1999 n.394 il mancato possesso di altri alloggi all'estero, e ciò in applicazione delle limitazioni di cui all'art.3 comma 4 DPR 28 dicembre 2000 n.445, si pone la questione della legittimità costituzionale del requisito della impossidenza planetaria in sé.

Qualora infatti il requisito per l'accesso al beneficio del contributo per il canone locativo venga ritenuto, in termini così estesi, non conforme alla Costituzione, e quindi espunto dalla normativa regionale, non sarebbe ipotizzabile alcuna discriminazione dei cittadini extracomunitari sotto il profilo documentale; tutti gli altri requisiti previsti infatti per l'accesso alla prestazione

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e6f9989a051cc

possono essere da loro autocertificati, e lo sarebbe anche una impossidenza limitata ad esempio al territorio nazionale.

Ciò che pone in posizione deteriore i cittadini extracomunitari è la affermata impossibilità di autocertificare il non essere proprietari di immobili al di fuori del territorio nazionale, mentre la proprietà di immobili in Italia è un fatto certificabile da parte di soggetti pubblici italiani, con riguardo alla previsione dell'art.3 comma 4 DPR n.445/2000.

Sulla non manifesta infondatezza:

Con riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni, si deve rilevare che la Corte Costituzionale si è già pronunciata su analoga disposizione di legge regionale.

Infatti la Corte con sentenza n.9/2021 ha scrutinato la normativa della Legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019 n.24 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).

La norma impugnata avanti alla Corte Costituzionale prevedeva un onere documentale aggiuntivo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ed in particolare la presentazione di documentazione che attesti che tutti i componenti del

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza (comma 4.1), ai fini della verifica della «non titolarità di diritti di [proprietà, usufrutto, uso ed abitazione] su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero» (art. 2, comma 1, lettera d, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996).

La Corte Costituzionale ha osservato quanto segue:

"*La norma impugnata, la quale obbliga «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» a presentare «la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza», si inserisce in una cornice normativa, quella della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, che già da prima prevedeva, come requisito per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, la «non titolarità di diritti di [proprietà, usufrutto, uso ed abitazione] su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero» (art. 2, comma 1, lettera d, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996), da asseverare mediante apposita dichiarazione (art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della medesima legge regionale) resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nel frattempo abrogata e*

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

sostituita dall'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. L'onere di rendere questa dichiarazione circa la non titolarità di diritti su alloggi di qualsiasi tipo in Italia o all'estero grava su chi intende partecipare al bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a prescindere dallo status di cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione europea o di Paesi extraeuropei. La norma oggetto dell'odierno giudizio si rivolge, invece, solo ai «cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e solo a costoro richiede di presentare, «[a]i fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2», «la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza».

L'onere procedimentale prescritto dalla disposizione in esame è stato dalla Corte ritenuto in radice irragionevole "*innanzitutto per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito che mira a dimostrare. Se, infatti, lo scopo della normativa nella quale la disposizione impugnata si colloca è di garantire un alloggio adeguato nel luogo di residenza in Regione a chi si trovi nelle condizioni di bisogno individuate dalla legge, il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o provenienza non appare sotto alcun profilo rilevante.*

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e81998a051cc

Non lo è sotto il profilo dell'indicazione del bisogno, giacché, intesa l'espressione "alloggio adeguato" come alloggio idoneo a ospitare il richiedente e il suo nucleo familiare, è evidente che la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare possegga, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l'effettivo bisogno di un alloggio in Italia. E non lo è nemmeno come indicatore della situazione patrimoniale del richiedente, per la quale non offre alcun significativo elemento aggiuntivo rispetto a quanto già si desume dalla generale attestazione di non titolarità di diritti su alloggi all'interno del territorio nazionale o all'estero, prevista dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996. Oltre che irragionevole per le ragioni appena esposte, la previsione risulta altresì discriminatoria. Tale carattere dell'onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini extracomunitari - sul presupposto (indimostrato) che a essi sarebbero riservati «oneri probatori meno gravosi» di quelli imposti ad altri cittadini - appare evidente, solo che si consideri il fatto che le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, i quali invece sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa impugnata. Si tratta, dunque, di un

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli «ostacoli di ordine pratico e burocratico» che questa Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019").

Si ritiene che nel caso di specie il parametro di riferimento debba essere individuato anzitutto nell'art.3 della Costituzione, per l'ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e Ue da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro.

Per tutti i richiedenti infatti si prescrive il possesso dell'ampio requisito della impossidenza planetaria, ma ai fini della verifica di tale requisito, per i cittadini UE si reputa sufficiente una autocertificazione (la cui veridicità non è verificabile con riguardo a tutti i paesi del mondo), mentre per i cittadini extra UE da un lato si riduce l'ambito territoriale di prova del requisito (limitato al paese di origine e al paese di provenienza) e dall'altro si introduce un gravoso onere di attestazione e documentazione, non richiesto per i primi.

Come già evidenziato, neppure la modifica del Regolamento con l'introduzione del comma 3 bis pare idonea a ridurre la denunciata gravosità.

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f989a051cc

La discriminazione fondata sulla nazionalità risulta contraria all'art.3 della Costituzione e viola altresì l'art.14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come evidenziato dalla Corte Costituzionale laddove ha censurato la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali (sentenza n.187/2010).

Oltre all'art.3 della Costituzione, pare venire in rilievo anche la violazione dell'art.117 Cost., che subordina la potestà legislativa regionale (e quella statale) al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Infatti come già esposto deve riconoscersi alla direttiva 2003/109/C efficacia diretta negli ordinamenti interni degli Stati membri, e nel caso di specie viene in rilievo l'art. 11 della citata direttiva, che sancisce il principio di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini per quanto riguarda, tra gli altri, "*d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale*".

Si richiama poi il principio per cui "*il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse destinate al loro finanziamento (sentenza n. 133 del 2013). Tuttavia,*

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

la scelta legislativa non è esente da vincoli di ordine costituzionale. La legge deve anzitutto rispettare gli obblighi europei che, anche per quanto riguarda le prestazioni sociali, esigono la parità di trattamento tra i cittadini italiani ed europei e i soggiornanti di lungo periodo" (Corte Costituzionale, sent. 166/2018).

Quanto poi al requisito della impossidenza di cui all'art.29 co.1 lett.d) della L.R.1/2016, oltre alla citata pronuncia di questa Corte in relazione alla normativa della Regione Abruzzo, si deve richiamare il principio costituzionale di cui all'art.3 Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza della normativa e della proporzionalità.

Si verte in materia di tutela di un diritto fondamentale della persona: *"il diritto all'abitazione «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana»* (Corte Cost.n.44/2020).

La Corte Costituzionale con sentenza n.176 del 2000 ha affermato che non è irragionevole la preclusione all'accesso ai contributi in materia di edilizia residenziale pubblica nei confronti di chi aspira all'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare,

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

pur essendo titolare di un bene della medesima natura, anche se situato fuori dell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, e ciò in quanto il titolare può comunque da esso ricavare utilità comparabili a quelle di un alloggio situato in luogo adeguato in relazione alle proprie esigenze lavorative.

Nel caso di specie tuttavia risulta preclusiva all'accesso al beneficio la titolarità di diritti di proprietà su immobili ubicati in tutto il mondo, il che pare sproporzionato e contrastante con le esigenze di tutela sociale della provvidenza.

Si osserva infatti che la Regione (all'art.1 della L.R.1/2016) "*riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto*", e che il rilievo, sotto il profilo reddituale, di altre proprietà è comunque garantito all'interno della certificazione ISEE.

P.Q.M.

Visti gli artt.134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n.87,

1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt.3 e 117 co.1 della Costituzione, la questione di legittimità

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

costituzionale dell'art.29 comma 1 bis della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 19 febbraio 2016 n.1, introdotto dall' art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 24/2018, nella parte in cui, prevedendo un diverso requisito circa la proprietà di immobili nei soli confronti dei cittadini extracomunitari e una diversa modalità di attestazione del requisito dell'impossidenza, ostacola l'accesso dei cittadini stranieri nell'ammissione al contributo per il sostegno alle locazioni previsto dall'art.19 della L.R. 1/2016;

2) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt.3 e 117 co.1 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.29 comma 1 lett.d) della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 19 febbraio 2016 n.1 , nella parte in cui tra i requisiti minimi per l'accesso al contributo per il sostegno alle locazioni previsto dall'art.19 della medesima legge, indica "*il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all'interno del territorio nazionale o all'estero, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi,*

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e8f9989a051cc

assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente."

3) Dispone la sospensione del presente giudizio;

4) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di competenza;

5) Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio ed al Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sia comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Udine il 8.2.2023

Il giudice del lavoro

dott.ssa Marina Vitulli

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

Roma, 13 LUG. 2023

IL CANCELLIERE

33

Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 670e81998a051cc

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

23_30_3_GAR_COORD POL MONT BANDO GAL TORRE NATISONE MIS 19 SMIS 19.2 AZ 1.2_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche- Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2022, Misura 19, sottomisura 19.2, Bando azione 1.2 “Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali”, seconda pubblicazione, della SSL di Torre-Natisone GAL. Pubblicazione Bando.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.
2° PUBBLICAZIONE

GAL: TORRE NATISONE
SSL: Strategia di Sviluppo Locale del GAL Torre Natisone "LE MONTAGNE BLU"
Azione: 1.2 SVILUPPO DI FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI E MERCATI LOCALI

* * * * *

Sommario

PSR
2014-2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.2
Titolo	Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "Torre Natisone", di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto l'attivazione di progetti integrati di filiera agricola e agroalimentare attraverso l'aggregazione di imprese per favorire l'innovazione, la valorizzazione delle produzioni, sostenere la competitività, rafforzare la fase di commercializzazione e favorire l'avvio di nuovi rapporti tra gli attori coinvolti. I singoli beneficiari del progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare devono inoltre aderire ad una rete territoriale, finalizzata a facilitare l'incontro e la creazione di forme di collaborazione stabili tra gli operatori economici, le istituzioni locali, la società civile dei vari settori produttivi, per la realizzazione di progetti comuni, di sperimentazione e innovazione al fine di valorizzare le potenzialità endogene del territorio e accelerare i processi di crescita della competitività del settore agricolo e turistico.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del Bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
   a) "operazione": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
   b) "impresa": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
   c) "organismo pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

d) "ufficio attuatore": unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;

e) "responsabile di misura": unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;

f) "Progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare": progetto presentato da un'aggregazione di imprese la cui composizione dovrà prevedere lo svolgimento delle attività di produzione primaria da parte di aziende agricole, attività di trasformazione, prima trasformazione e commercializzazione del prodotto trasformato da parte di PMI.

   Il progetto, nel quale la medesima azienda può svolgere congiuntamente due fasi del processo di filiera, riguarda un determinato prodotto agricolo o agroalimentare, partendo dalla produzione di un prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE (ad eccezione dei prodotti della pesca), fino alla vendita al consumatore finale del prodotto ottenuto, che può non essere un prodotto elencato nell'allegato I. Lo scopo è favorire l'innovazione e la valorizzazione delle produzioni, sostenere la competitività, rafforzare la fase di commercializzazione migliorare l'efficienza e la redditività del settore agroalimentare e favorire l'avvio di nuovi rapporti tra gli attori coinvolti.

g) "Rete territoriale": forma di aggregazione tra operatori privati con sede o unità operativa nell'area GAL di cui all'art. 4 del bando, basata su un contratto o un accordo scritto, attraverso il quale gli aderenti si impegnano a collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni volti al potenziamento della qualità dell'offerta turistica dell'area. La rete territoriale sarà composta da un minimo di 8 soggetti tra i quali necessariamente un'azienda agricola con vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 20 posti letto ed un operatore dei servizi turistici (ristorazione, agriturismo diverso dall'ospitalità, trasporto di persone ecc.). La rete territoriale dovrà avere durata almeno pari al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 14 delle disposizioni attuative (Allegato B al bando);

h) **"giovane agricoltore**": ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 lettera n) del Reg (UE) 1305/2013 e art. 1 comma 1 Reg (UE) 2393/2017 persona fisica di **età non superiore a quaranta anni** al momento della presentazione della domanda (41 anni non ancora compiuti), che possiede **adeguate qualifiche e competenze professionali** e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda. L'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa;

   h.1) **"primo insediamento in qualità di capo azienda**": si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un giovane agricoltore e coincide con:
   a) la data di apertura della P.IVA agricola per le aziende individuali;
   b) la data di assunzione della carica di amministratore, unico e delegato, per le società di capitali e cooperative.

   Il primo insediamento **avviene nei cinque anni precedenti** alla data di presentazione della domanda di sostegno e si configura quale:
   i. titolare di un'impresa agricola individuale;
   ii. amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;
   iii. socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;

iv. socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;

v. ove un giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 807/2014;

h.2) "**adeguate qualifiche e competenze professionali**": attestazione data dalla frequenza minima ai corsi per IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) o qualifiche e competenze derivanti dal possesso di diplomi o lauree in ambito agricolo-forestale-zootecnico-veterinario.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2022
Attimis	C
Faedis	C
Lusevera	D
Magnano in Riviera	C
Nimis	C
Taipana	D
Tarcento	C
Cividale del Friuli	C
Drenchia	D
Grimacco	D
Prepotto	C
Pulfero	D
San Leonardo	D
San Pietro al Natisone	C
Savogna	D
Stregna	D
Torreano	C

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:

a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 144.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 62.092,80, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 81.907,20.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiari	Requisiti di ammissibilità
Imprese agricole (compresi giovani agricoltori), anche in forma di cooperativa, consorzio e reti di imprese	a) avere sede o unità operativa nell'Area di intervento di cui all'art. 4; b) rispettare il requisito dimensionale delle Micro e Piccole Imprese di cui all'allegato I Reg. (UE) 702/2014 anche per i soggetti associati (nel caso di cooperative) o consorziati (in caso di consorzi); c) essere iscritta come impresa agricola con codice ATECO 01 al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento; d) per le Cooperative: essere iscritte al registro delle Cooperative di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 03/12/2007 n. 27 (Disciplina organica

	in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo); e) tutte le forme associative devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno; f) tutte le forme associative devono avere autonoma soggettività giuridica ed essere registrate presso l'Agenzia delle entrate al momento della presentazione della domanda.
Micro e Piccole Imprese anche in forma di Cooperative, consorzi, reti di imprese	a) avere sede o unità operativa nell'Area di intervento di cui all'art. 4; b) rispettare il requisito dimensionale delle Micro e Piccole Imprese di cui all'allegato I Reg. (UE) 702/2014 anche per i soggetti associati (nel caso di cooperative) o consorziati (in caso di consorzi); c) svolgere attività economiche tra quelle individuate dagli interventi elencati nella tabella all'art. 12 comma 2 del presente bando (trasformazione, prima lavorazione e commercializzazione del prodotto agricolo e agroalimentare); d) essere iscritti al registro delle imprese della camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA); e) per le Cooperative: essere iscritte al registro delle Cooperative di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 03/12/2007 n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo); f) tutte le forme associative devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno; g) tutte le forme associative devono avere autonoma soggettività giuridica ed essere registrate presso l'Agenzia

	delle entrate al momento della presentazione della domanda;
Tutti i beneficiari	I singoli beneficiari, che costituiranno il progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare secondo quanto previsto al comma 3, aderiscono ad una Rete territoriale come definita dall'art. 3 comma 1.

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

3. Le operazioni devono essere attivate da ognuno dei soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, dando vita ad un **progetto integrato di filiera** agricola e agroalimentare, che si caratterizza per i seguenti elementi:

a) l'intervento deve coinvolgere tre o più soggetti tra quelli individuati al comma 1 del presente articolo, di cui almeno un'azienda di produzione;

b) ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare;

c) al progetto di filiera agricola e agroalimentare potranno partecipare anche soggetti non beneficiari (partecipanti indiretti), con sede o unità operativa nell'Area di intervento di cui all'art. 4 qualora concorrano al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo di filiera;

d) all'atto di presentazione della domanda di sostegno, ciascun beneficiario, allega una scheda di progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare (Allegato F), in cui si definiscono gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b) e le modalità di gestione dei ruoli e dei servizi previsti dal progetto integrato di filiera. La scheda è comprensiva dell'accordo sottoscritto dai beneficiari e dai partecipanti indiretti nel quale vengono definiti scopi, finalità, obiettivi e risultati da raggiungere attraverso il progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare. L'accordo, esplicita gli impegni e le responsabilità anche dei partecipanti indiretti e deve avere durata sufficiente a garantire il mantenimento del progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità di cui all'articolo 14 delle Disposizioni Attuative (Allegato B);

e) la non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti la riduzione del valore complessivo del progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare al di sotto della soglia minima di cui all'art. 9, comma 2, o il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente articolo e dall'art. 11, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato;

f) la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dell'aiuto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è erogato con le seguenti aliquote.

Beneficiario	Tipologia di sostegno	Aliquota	Condizioni
PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI COMPRESI IN ALLEGATO I DEL TFUE			
Impresa agricola condotta da "Giovane agricoltore" **(art. 3 comma 1 lettera h) del bando)**	Art. 42 del TFUE	60%	Interventi che riguardino la produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE.
Impresa agricola localizzata in Comuni fascia D		60%	
Altre imprese agricole		40%	
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI COMPRESI IN ALLEGATO I DEL TFUE			
Tutte le tipologie di beneficiario.	Art. 42 del TFUE	40%	Interventi che riguardino la trasformazione, manipolazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE (nel caso di trasformazione anche il prodotto in uscita rientra nell'allegato I).
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI NON COMPRESI ALLEGATO I DEL TFUE			
Tutte le tipologie di beneficiario.	Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione	40%	Interventi che riguardino la trasformazione di prodotti agricoli e in cui il prodotto ottenuto non è un prodotto agricolo di cui all'allegato I e interventi che riguardino la commercializzazione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE.

	europea agli aiuti «de minimis»		Il sostegno è erogato in regime *de minimis* e l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti
INIZIATIVE DI PROMOZIONE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE			
Tutte le tipologie di beneficiario	Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»	40%	Per la realizzazione di iniziative informative, pubblicitarie e di promozione connesse all'intervento (solo in presenza di investimenti in immobilizzazioni materiali) L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

3. Il regime de minimis di cui al reg. (UE) 1407/2013 si applica a tutte le azioni finanziate non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE. **Le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regime non beneficiano degli aiuti de minimis.**

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 8.000,00;
2. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare è pari a euro 30.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti;
3. Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare è pari a euro 240.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	*Beneficiari*
Interventi relativi alle strutture e alle dotazioni produttive da impiegarsi nella fase di produzione primaria dei prodotti agricoli.	Imprese agricole singole e associate
Interventi relativi alle strutture e alle dotazioni produttive da impiegarsi nelle fasi di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo e agroalimentare.	Tutti i beneficiari
Interventi per la realizzazione di iniziative informative, pubblicitarie e di promozione connesse al progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare	Tutti i beneficiari

2. Gli interventi sono finalizzati ad aumentare il valore delle materie prime agricole, ammodernare le strutture e le dotazioni produttive e consolidare la posizione delle imprese sul mercato nella fase di commercializzazione.

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	*Requisiti di ammissibilità*
Interventi relativi alle strutture e alle dotazioni produttive da impiegarsi nella fase di produzione primaria dei prodotti agricoli.	Devono essere realizzati nell'area di intervento di cui all'art. 4 a. Sono realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto; b. sono realizzati nell'ambito di un progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), e che risponde alle caratteristiche di cui all'art. 7, comma 3 del bando. c. gli interventi riguardanti investimenti in beni immobili sono immediatamente cantierabili (muniti di tutte le autorizzazioni prescritte) e/o di edilizia libera
Interventi relativi alle strutture e alle dotazioni produttive da impiegarsi nelle fasi di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo e agroalimentare.	
Interventi per la realizzazione di iniziative informative, pubblicitarie e di promozione connesse al progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare	La spesa è ammessa solo se connessa ad interventi di investimento.

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

3. Gli interventi di carattere edilizio (miglioramento di beni immobili) devono essere cantierabili. Sono ritenuti cantierabili gli interventi per i quali il beneficiario può dare immediatamente corso all'esecuzione dei lavori o perché rientrano nell'attività di edilizia libera o perché in possesso dei necessari permessi e autorizzazioni e degli idonei titoli abilitativi edilizi, compresa la comunicazione di inizio lavori ove richiesta.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).

2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili

<table>
<tr><td>Interventi relativi alle strutture e alle dotazioni produttive da impiegarsi nella fase di produzione primaria dei prodotti agricoli.</td><td rowspan="2">a) investimenti di cui all’art 45, paragrafo 2 lettere a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ad esclusione della costruzione ex novo e dell’acquisizione di beni immobili, costituiti da:
a.1) miglioramento di beni immobili;
a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene;
a.3) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2) gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2);
b) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell’aiuto concesso, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3).</td></tr>
<tr><td>Interventi relativi alle strutture e alle dotazioni produttive da impiegarsi nelle fasi di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo e agroalimentare.</td></tr>
<tr><td>Interventi per la realizzazione di iniziative informative, pubblicitarie e di promozione connesse al progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare</td><td>Sono ammissibili entro il limite del 15 % del costo totale complessivo dell’operazione e possono riguardare:
a) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali (ammissibile solo in presenza di investimenti di cui ai punti a1) e a2))</td></tr>
</table>

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell’articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine del **15 settembre 2023**, compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all’articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l’aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l’inammissibilità al sostegno dell’operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l’integrazione istruttoria ai sensi dell’articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:

a) piano aziendale (relativo a ciascun sub-progetto) redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;

b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;

c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;

d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:

d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare alla domanda di sostegno) compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;

d.2) non comporta rischi per l'ambiente;

e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato);

f) per gli interventi che prevedono opere edilizie: copia dei prescritti permessi, delle autorizzazioni, dei titoli abilitativi secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 novembre 2009, n.19 e s.m.i. "Codice regionale dell'edilizia" e della comunicazione di inizio lavori ove richiesta. Nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;

g) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);

h) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;

i) Documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);

j) Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E);

k) Visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi);

l) Progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare (Allegato F), sottoscritto congiuntamente dai soggetti partecipanti al progetto integrato comprensivo dell'accordo;

m) Per giovani agricoltori: documentazione attestante le qualifiche e competenze professionali possedute;

n) Per tutte le forme associative copia dell'atto di costituzione;

o) Per le cooperative, copia del libro dei soci;
p) copia del contratto o accordo comprovante l'adesione alla rete territoriale di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del presente bando, corredato dai documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori, che dovrà contenere, quali elementi minimi: quadro generale del partenariato, obiettivi dell'accordo, descrizione dei ruoli e degli ambiti di attività dei soggetti aderenti, durata dell'accordo ed impegno all'inserimento e georeferenziazione della rete territoriale nel portale realizzato dal GAL;
q) Documentazione necessaria alla verifica della dimensione dell'impresa in tutti i casi in cui è richiesto dal bando.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica
Caratteristiche del richiedente	Progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare con prevalenza di imprenditoria giovanile	5	Cumulabili	16	Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato **a livello di progetto integrato di filiera** se i singoli beneficiari sono almeno per il 50% giovani imprenditori. Per giovane imprenditore si intende: - Imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non aver compiuto i 41 anni; - Società e cooperative i cui giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012; - I consorzi e reti di imprese composti a maggioranza da giovani imprenditori secondo le definizioni di cui sopra.
					Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente: visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi); copia dell'atto di costituzione; per le cooperative, copia del libro dei soci;
	Progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare con prevalenza di Imprenditoria femminile	4			Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato **a livello di progetto integrato di filiera** se i singoli beneficiari sono almeno per il 50% imprese femminili. Per impresa femminile (ai sensi della L. 215/1992) si intende: - Impresa individuale la cui titolare è una donna; - le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;

					- le società di capitali in cui almeno 2/3 delle quote sono detenute da donne e in cui gli organi di amministrazione sono composti per almeno 2/3 da donne; - I consorzi e le reti di imprese composte per almeno i 2/3 da imprese femminili, così come definite ai punti precedenti.
					Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente: visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi); copia dell'atto di costituzione; per le cooperative, copia del libro dei soci
	Numero dei soggetti beneficiari del progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare maggiore di 5	7			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato **se il progetto integrato di filiera** coinvolge oltre 5 soggetti in qualità di beneficiari
					Documentazione da allegare: Progetto integrato di filiera e accordo (Allegato F)
Introduzione di nuove tecnologie e/o innovazioni di prodotto o processo relativamente alle produzioni di filiera	Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti per l'ammodernamento il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali	10	Cumulabili	29	Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se, **a livello di progetto integrato di filiera** agricola e agroalimentare, sono previsti investimenti volti alla realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti per ammodernamento, miglioramento o razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali in uno dei seguenti settori: -lattiero caseario -Carni e apicoltura -Cereali proteo-oleaginose -Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, olivicoltura)
					Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A) e dalla scheda tecnica delle attrezzature da acquisire

	Innovazione di metodo, pratica, prodotto e processo: applicazione di attività di ricerca	6			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato **se almeno in uno dei sub-progetti del progetto integrato di filiera** agricola e agroalimentare, si applicano i risultati di attività di ricerca svolte da Università, altri Istituti di ricerca o altri soggetti pubblici o privati nell'ambito di progetti attinenti alle finalità del bando e svolti negli ultimi cinque anni. Tali attività devono essere adeguatamente documentate da pubblicazioni e/o report validati dal soggetto che ha svolto la ricerca e da allegare alla domanda di sostegno; il beneficiario deve inoltre allegare il nulla osta del referente della ricerca/progetto per l'applicazione e implementazione dei risultati.
					Documentazione da allegare: pubblicazioni e/o report validati dal soggetto che ha svolto la ricerca e da allegare alla domanda di sostegno e il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A)
	Sviluppo di prodotti non agricoli	3			Modalità di applicazione: il punteggio è attribuito **se all'interno del progetto integrato di filiera** agricola e agroalimentare sono previsti investimenti volti alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non ricompresi nell'allegato I del TFUE
					Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A)
	Introduzione di nuove tecnologie: smart packaging o packaging plastic free	7			Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato **se almeno uno dei sub-progetti** del progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare, prevede l'adozione di soluzioni smart packaging o sviluppo di imballaggi plastic free.
					Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A) e dalla scheda tecnica delle attrezzature da acquisire

	Produzioni ottenute attraverso l’utilizzo di due o più prodotti agricoli locali	3			Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se, **a livello di progetto integrato di filiera** agricola e agroalimentare, il prodotto agroalimentare destinato alla commercializzazione è ottenuto attraverso l’utilizzo di almeno due prodotti agricoli locali.
					Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A) e dal progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare
Filiere indirizzate a prodotti di qualità	Operazioni finalizzate alla trasformazione di prodotti biologici	9	Cumulabili	16	Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se, **a livello di progetto integrato di filiera** agricola e agroalimentare, l’operazione è finalizzata alla trasformazione di prodotti biologici (Reg. (CE) n. 834/2007 – Reg. (CE) 889/2008 s.m.i.).
					Documentazione da allegare: Certificazione biologica per la produzione oggetto di investimento.
	Possesso di certificazione di qualità	7			Modalità di applicazione: **a) Operazioni finalizzate alla trasformazione di prodotti di qualità:** Il punteggio viene assegnato se il progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare riguarda la trasformazione di prodotti aderenti ad uno dei seguenti regimi di qualità: DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT: Regolamento (UE) n. 1151/2012-D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008, Prodotti di montagna: Regolamento (UE) n. 665/2014 **b) Operazioni finalizzate alla trasformazione di prodotti a marchio AQUA:** Il punteggio viene assegnato se il progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare riguarda la trasformazione di prodotti per i quali il richiedente ha aderito al regime di qualità AQUA (Legge Re.le n. 21/2002); **c) Adesione ai seguenti regimi:** Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo

					2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica **d) Adesione alle Certificazioni volontarie**: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP) **e) Marchio PAT (Prodotti agricoli tradizionali):** il punteggio è attribuito se il progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare riguarda un prodotto a marchio PAT (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali_ Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238). **f) Marchio azienda: IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA:** il punteggio è attribuito se almeno un beneficiario della filiera agricola e agroalimentare ha ottenuto il marchio collettivo IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA
					Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A) e dalla documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione ai regimi o ai marchi di qualità
Filiere i cui operatori sono in prevalenza di Area D	La maggioranza dei **beneficiari** aderenti al progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare hanno sede legale o	6	Non cumulabili	12	Modalità di applicazione: il punteggio **è assegnato al progetto integrato di filiera** in cui la maggioranza dei beneficiari aderenti ha sede legale o unità operativa nei Comuni di area D.
					Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A), Certificato Camera di Commercio

	unità operativa nei Comuni di Area D				
	Tutti i **beneficiari** aderenti al progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di Area D	8			Modalità di applicazione: il punteggio **è assegnato al progetto integrato di filiera** in cui tutti i beneficiari aderenti hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di area D. Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A), Certificato Camera di Commercio
	La maggioranza degli operatori aderenti al progetto integrato di filiera come partecipanti indiretti hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di Area D. Il punteggio viene sommato ai precedenti parametri del presente criterio	3	Non cumulabili		Modalità di applicazione: il punteggio **è assegnato al progetto integrato di filiera** agricola e agroalimentare in cui la maggioranza degli operatori aderenti al progetto medesimo come **partecipanti indiretti**, hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di area D. Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A), Certificato Camera di Commercio
	Tutti gli operatori aderenti al progetto integrato di filiera come partecipanti indiretti hanno sede legale o unità	4			Modalità di applicazione: il punteggio **è assegnato al progetto integrato di filiera** agricola e agroalimentare in cui tutti gli operatori aderenti al progetto medesimo come **partecipanti indiretti**, hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di area D. Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A), Certificato Camera di Commercio

	operativa nei Comuni di Area D. Il punteggio viene sommato ai precedenti parametri del presente criterio				
Durata dell’accordo di filiera	Durata dell’accordo di filiera agricola e agroalimentare superiore al vincolo quinquennale di stabilità delle operazioni	7		7	Modalità di applicazione: il punteggio **è assegnato al progetto integrato di filiera** nel quale l’accordo ha una durata superiore al vincolo quinquennale di stabilità delle operazioni (5 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo) Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (Allegato A) e dal Progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare (Allegato F)

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 80 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 24 punti non è ammessa a finanziamento.
4. Il punteggio sarà assegnato a livello di progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare così come definito all'articolo 3 del presente bando.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
   a) Maggior numero di soggetti coinvolti in qualità di beneficiari nel progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare.
   b) Ordine cronologico di presentazione delle domande di sostegno. Farà fede la data di presentazione dell'ultima domanda di sostegno facente parte il progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Omissis. .
4. La graduatoria ha validità di un anno dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
   a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
   b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
   c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto,

chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2022, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 21 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richiestepresso la sede della Società in Tarcento (UD), telefono 0432/793295, email torrenatisonegal@gmail.com , PEC torrenatisonegal@pec.it .
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.torrenatisonegal.com.

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili

Allegato E – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F – Progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare e accordo

Allegato G – Relazione di variante

ALLEGATO A

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Azione 1.2 "Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali"
Seconda pubblicazione

Dichiarazione – Piano Aziendale

Il/la sottoscritto/a ____ cod. fisc. _______________________

nato/a a ___________________________Prov. _____________ il ______________ e residente a

________________________________ Prov. _____________ in via _________________________________,

tel ________________ mobile____________________ indirizzo mail:

_________________________________, indirizzo p.e.c.: ________________________________

in qualità di:

☐ Titolare dell'impresa

☐ Legale rappresentante della società

☐ Legale rappresentante della cooperativa

☐ Legale rappresentante del consorzio

☐ Legale rappresentante della Rete di imprese

Denominata/o____

intende presentare domanda di sostegno a valere sulla SSL "Le montagne blu" **azione 1.2 bando "Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali"** e, a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti all'Articolo 7 – *Beneficiari e requisiti di ammissibilità* dal bando sopra indicato, come di seguito elencati e svolgere attività economiche tra quelle individuate dagli interventi elencati nella tabella all'art. **11** del presente bando

N° prog.	*Requisiti di ammissibilità*	*Barrare*
☐ *IMPRESA AGRICOLA* anche in forma di Cooperative, consorzi, reti di imprese		
1	Avere sede o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4 (Aree di intervento) del bando.	☐

2	Avere la seguente dimensione aziendale: _______________________________________ (*Specificare se si tratta di microimpresa o piccola impresa (PMI) come definite all'allegato 1 del Reg. (UE) 702/2014*)	☐
3	Essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come impresa agricola con codice ATECO 01.	☐
4	Di essere esente dall'obbligo di iscrizione:__________________________ (indicare la normativa di riferimento)	☐
Al fine della maggiorazione dell'aliquota di sostegno prevista per il "giovane agricoltore":		☐
5.1	È condotta da giovane agricoltore secondo la definizione dell'art. 3 comma 1 lettera h) del bando:	☐
	- età non superiore a quaranta anni *(41 anni non ancora compiuti)*	☐
	Possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali: *(riferimento: art. 3, comma 1, lett. h.2) del bando, specificare il titolo tra quelli previsti dalla definizione richiamata, la data di ottenimento e l'istituzione rilasciante ed allegare eventuale documentazione a comprova)* Tipologia: ………………………………… Data ottenimento: ………………………………… Istituzione (Istituto/Università): …………………………………	☐
5.2	Il primo insediamento in qualità di capo azienda del giovane agricoltore è avvenuto nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: *(riferimento: art. 3, comma 1, lett. h.1), allegare documentazione pertinente)*	☐
	Non ha assunto precedentemente responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola	☐
	Si insedia in qualità di: ………………………………… *(specificare le modalità di assunzione della carica di capo azienda, tra quelle richiamate all'art. 3, comma 1, lett. h.1) del Bando)*	☐
	Data insediamento: ………………………………… *(prendere a riferimento quelle richiamate all'art. 3, comma 1, lett. h.1) del Bando: apertura P.IVA, data assunzione carica)*	☐
☐ MICRO E PICCOLA IMPRESA		
1	Avere sede o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4 (Aree di intervento) del bando.	☐
2	Avere la seguente dimensione aziendale: _______________________________________ (*Specificare se si tratta di microimpresa o piccola impresa (PMI) come definite all'allegato 1 del Reg. (UE) 702/2014*)	☐
3	Svolgere attività economica di ________________________ (*con riferimento alle tipologie indicate all'art. 11 del bando specificare l'attività economica svolta dall'impresa*)	☐
4	Essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	☐

☐ SOCIETÀ COOPERATIVA		
1	Avere sede o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4 (Aree di intervento)	☐
2	Avere la seguente dimensione aziendale: ____ (*Specificare, per tutti i soggetti associati, se si tratta di microimpresa o piccola impresa (PMI) come definite all'allegato 1 del Reg. (UE) 702/2014*)	☐
3	Essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	☐
4	Essere iscritta al registro delle Cooperative di cui all'art. 3 comma 1 della L.R. 03/12/2007 n. 27 Data iscrizione _____________ N. Iscrizione __________________	☐
5	Svolgere attività economica di ________________________ (*con riferimento alle tipologie indicate all'art. 11 del bando specificare l'attività economica svolta dall'impresa*)	☐
☐ CONSORZIO		
1	Avere sede o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4 (Aree di intervento)	☐
2	Avere la seguente dimensione aziendale: ____ (*Specificare, per tutti i soggetti consorziati, se si tratta di microimpresa o piccola impresa (PMI) come definite all'allegato 1 del Reg. (UE) 702/2014*)	☐
3	Essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	☐
4	Svolgere attività economica di ________________________ (*con riferimento alle tipologie indicate all'art. 11 del bando specificare l'attività economica svolta dall'impresa*)	☐
☐ Rete di imprese		
1	Avere sede o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)	☐
2	Avere la seguente dimensione aziendale: ____ (Per ogni soggetto aderente *specificare se si tratta di microimpresa, piccola impresa (PMI) come definite all'allegato 1 del Reg. (UE) 702/2014*)	☐
3	Essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	☐
4	Essere già costituita con atto registrato ed avere personalità giuridica	☐
5	Svolgere attività economica di ________________________ (*con riferimento alle tipologie indicate all'art. 11 del bando specificare l'attività economica svolta dall'impresa*)	☐

per tutti i beneficiari		
1	Aderire ad una rete territoriale così come definita dall'art. 3 comma 1 lett. g) del bando: - n. soggetti aderenti (minimo 8): - n. aziende agricole con vendita diretta (minimo 1): - n. operatori della ricettività turistica: - n. posti letto (minimo 20): - n. operatori dei servizi turistici (ristorazione, agriturismo diverso dall'ospitalità, trasporto di persone, ecc.): - durata dell'accordo di rete territoriale:	☐

☐ È AVVIATO IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA AGRICOLA E AGROALIMENTARE CHE COINVOLGE I SEGUENTI SOGGETTI

N. 1 ____

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email		Settore della filiera	☐ produzione	
Indirizzo PEC			☐ prima lavorazione / trasformazione	
			☐ commercializzazione	
PARTECIPANTE DIRETTO ☐ PARTECIPANTE INDIRETTO ☐				

N.2 ____

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.

Telefono		Cellulare		
Indirizzo email			Settore della filiera	☐ produzione
Indirizzo PEC				☐ prima lavorazione / trasformazione
				☐ commercializzazione
PARTECIPANTE DIRETTO ☐ PARTECIPANTE INDIRETTO ☐				

N.3____

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email			Settore della filiera	☐ produzione
Indirizzo PEC				☐ prima lavorazione / trasformazione
				☐ commercializzazione
PARTECIPANTE DIRETTO ☐ PARTECIPANTE INDIRETTO ☐				

N.____

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email				☐ produzione

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

<table>
<tr><td rowspan="2">Indirizzo PEC</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Settore della filiera</td><td>☐ prima lavorazione / trasformazione</td></tr>
<tr><td>☐ commercializzazione</td></tr>
<tr><td colspan="4">PARTECIPANTE DIRETTO ☐
PARTECIPANTE INDIRETTO ☐</td></tr>
</table>

Il sottoscritto si impegna a realizzare, in caso di concessione del sostegno, le operazioni descritte dal Piano Aziendale allegato alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini, si impegna altresì a concludere e rendicontare, con la presentazione della domanda di pagamento su SIAN, le operazioni entro i termini finali stabiliti dall'art. 5 delle Disposizioni attuative e in ogni caso entro il 31/12/2024.

___________________________________ *(Luogo e data)*

___________________________________ *(Firma)*

Allegare fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice Amministrazione Digitale istituito con il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

Allegato: Piano aziendale

1. Soggetto Proponente

Descrizione dell'azienda e delle attività gestite alla data di presentazione della domanda di sostegno

Tipologia d'Impresa**	Fatturato €*	Totale bilancio €*	ULA*
MICROIMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero inferiore a 10 persone			
PICCOLA IMPRESA – fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e numero inferiore a 50 persone			

* vedasi le definizioni e le modalità di calcolo del Reg. UE 702/2014 e allegare bilancio o documentazione equivalente
** si tiene conto dei dati relativi anche a eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini della definizione della tipologia di impresa riportata nella tabella precedente, si specifica che:

☐ è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici;

☐ è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici.

ATTENZIONE: nel caso di imprese ASSOCIATE o COLLEGATE è necessario compilare le tabelle riportate in Allegato 1 al presente piano aziendale.

2. Riferimenti dell'attività

Ragione sociale e forma giuridica			
Sede legale		CAP / Comune	
Sede operativa		CAP / Comune	
Partita IVA		e-mail	
Indirizzo di posta elettronica certificata		Telefono	
Codice ATECO primario			

3. Composizione del soggetto proponente

ETÀ

Ditta individuale	età (in anni)	
Società di persone o cooperativa	n. soci giovani (fino a 40 anni)	
	n. soci totale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da giovani (fino a 40 anni)	
	totale capitale sociale	
Consorzio, Rete di imprese	N. di imprese giovanili	

GENERE

Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	genere (M/F)	
Società di persone o cooperativa	n. soci donne	
	n. soci totale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da donne	
	totale capitale sociale	
Consorzio, Rete di imprese	N. di imprese femminili	

Composizione della rete territoriale (Articolo 3 Definizioni- comma 1 lett. g))

Ai fini della verifica dei requisiti della forma aggregativa il sottoscritto dichiara di appartenere alla rete territoriale denominata _______________________ e così composta:

	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE / UNITA' LOCALE	CUAA (Codice fiscale)	Tipologia attività (con indicazione di eventuale cod. ATECO)	Numeri posti letto
1_Capofila aggregazione o					

Legale Rappresentante					
PP2					
PP3					
PP4					
PP5					
PPn					

4. Localizzazione intervento

Comune	Foglio e mappale	Titolo che ne garantisce la disponibilità [3]

[3] Proprietà/comproprietà/usufrutto/contratto di affitto.

5. Progetto di impresa

Descrizione dell'operazione che si intende realizzare a valere sul progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare (es. produzione/trasformazione/vendita del prodotto, ecc.) e dei relativi interventi.

Fase della filiera interessata dal sub-progetto:

☐ produzione primaria
☐ prima trasformazione
☐ trasformazione
☐ commercializzazione

Settore produttivo prevalente:
☐ lattiero caseario e zootecnia da latte;
☐ zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole;
☐ colture pregiate;
☐ cereali proteo-oleaginose;
☐ altro ____________

Distinguere in relazione agli interventi
- Produzione primaria (coltivazione e allevamento): ______________________________

-Trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE (anche in relazione al prodotto in uscita): _________________

-Trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non compresi nell'allegato I del TFUE: _________________

- Iniziative informative, pubblicitarie e di promozione: ___________________

Descrizione delle principali fasi necessarie alla realizzazione dell'operazione (es., ristrutturazione immobili, acquisto attrezzature, allestimento spazi produttivi/espositivi, ecc.)

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Altre attività: …

6. Adempimenti e cronoprogramma delle attività

Descrizione degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'operazione

- segnalazione certificata di inizio attività (specificare se per l'avvio è prevista la presentazione presso lo sportello SUAP: SI ☐ – NO ☐) .... ☐
- altro (specificare ____) .... ☐

Descrizione delle azioni preliminari all'avvio dell'operazione

- attività di formazione/aggiornamento tecnico... ☐
- attività di formazione/aggiornamento amministrativo .... ☐
- acquisizione di licenze/brevetti (specificare ____) .... ☐

Cronoprogramma di realizzazione delle azioni programmate

- completamento adempimenti amministrativi .... entro il: __/__/____
- completamento azioni preliminari.. entro il: __/__/____
- inizio lavori .... entro il: __/__/____
- completamento degli investimenti materiali .... entro il: __/__/____
- avvio dell'attività produttiva/di servizio .... entro il: __/__/____
- presentazione domanda di saldo (OBBLIGATORIO).. entro il: __/__/____

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

7. Previsione di attività

	Anno di avvio	2° anno	3° anno
fatturato atteso (indicativo)	000 €	000 €	000 €
n. addetti tempo pieno (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti tempo parziale (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti disabili o appartenenti a categorie svantaggiate (vincolante)			

8. Innovazione

Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti per l’ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali: .... SI ☐..... NO ☐

Descrivere in dettaglio specificando il settore produttivo interessato dall’intervento:

Elementi di innovazione di metodo, pratica, prodotto e processo: applicazione di attività di ricerca .... SI ☐..... NO ☐
descrivere in dettaglio:

Elementi di innovazione: sviluppo prodotti non agricoli.. SI ☐..... NO ☐
descrivere in dettaglio:

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Introduzione di nuove tecnologie: Smart packaging o sviluppo di prodotto plastic free .... SI ☐..... NO ☐
descrivere in dettaglio:

Elementi di innovazione: Produzioni ottenute attraverso l'utilizzo di due o più prodotti agricoli locali .... SI ☐..... NO ☐
Prodotti agricoli locali utilizzati:
Prodotto agroalimentare ottenuto:

9. Certificazioni

Descrivere di quali certificazioni si è in possesso (art. 18 del bando Criteri di selezione)

10. Quadro economico e percentuali contributive

Descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati

1. Investimenti in migliorie su beni immobili ed investimenti in macchinari e attrezzature funzionali alla coltivazione e l'allevamento (<u>Prodotti di cui all'Allegato I del TFUE)</u>

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA	Totale	
a.1	Miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)		Descrizione analitica degli investimenti per il miglioramento di beni immobili per la produzione primaria *Reg. (UE) 1305/2013 (cancellare all'occorrenza)*				
a.2	Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)		Descrizione analitica degli investimenti in macchinari e attrezzature per la produzione primaria *Reg. (UE) 1305/2013 (cancellare all'occorrenza)*				
a.3	Spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2) gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2)						
b	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del						

	Regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3)						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO 1						

2a. Investimenti volti ad apportare migliorie su beni immobili ed investimenti in macchinari e attrezzature funzionali alla trasformazione, manipolazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli o agroalimentari compresi nell'allegato I del TFUE (nel caso di trasformazione anche il prodotto in uscita rientra tra quelli elencati nell'allegato I al TFUE)

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA	Totale	
a.1	Miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)		Descrizione analitica degli investimenti per il miglioramento di beni immobili per la trasformazione e commercializzazione **<u>dei prodotti agricoli o agroalimentari</u>**				
a.2	Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)		Descrizione analitica degli interventi rivolti a investimenti in macchinari e attrezzature per la trasformazione e commercializzazione **<u>dei prodotti agricoli o agroalimentari</u>**				
a.3	Spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito						

	alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2) gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2)						
b	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3)						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO 2a						

2b. Investimenti volti ad apportare migliorie su beni immobili ed investimenti in macchinari e attrezzature funzionali alla trasformazione, manipolazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli o agroalimentari non compresi nell'allegato I del TFUE

	Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)	N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA	Totale	
a.1	Miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)		Descrizione analitica degli investimenti per il miglioramento di beni immobili per la trasformazione e commercializzazione **dei prodotti agricoli o agroalimentari**				
a.2	Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)		Descrizione analitica degli interventi rivolti a investimenti in macchinari e attrezzature per la trasformazione e commercializzazione **dei**				

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

			prodotti agricoli o agroalimentari				
a.3	Spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2) gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2)						
b	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3)						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO 2b						

3. Iniziative di promozione connesse agli interventi di produzione, trasformazione e commercializzazione

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA	Totale	
A	Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali, entro il limite del 15% del costo complessivo dell'operazione						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO 3						

Inquadramento operazioni e regime di aiuto

Il valore delle singole tipologie di intervento è calcolato desumendo i valori dalle diverse tipologie di costo ammissibile.

Tipologia investimento	Totale spesa	% contributo applicabile	Contributo richiesto	Regime d'aiuto
Migliorie su beni immobili ed investimenti in macchinari e attrezzature funzionali alla coltivazione e l'allevamento (prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE). Impresa agricola condotta da giovane agricoltore o localizzata in Comuni di fascia D		**60 %**		*Art. 42 del TFUE*
Migliorie su beni immobili ed investimenti in macchinari e attrezzature funzionali alla coltivazione e l'allevamento (prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE). Altre imprese agricole		**40%**		*Art. 42 del TFUE*
Migliorie su beni immobili ed investimenti in macchinari e attrezzature per trasformazione, manipolazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli compresi in allegato I del TFUE		**40 %**		*Art. 42 del TFUE*
Migliorie su beni immobili ed investimenti in macchinari e attrezzature per trasformazione, manipolazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli NON compresi nell'allegato I del TFUE		**40 %**		*De minimis – Reg (UE) n. 1407/2013*
Iniziative di promozione connesse agli interventi di produzione, trasformazione e commercializzazione		**40 %**		*De minimis – Reg (UE) n. 1407/2013*
Totale art. 42 TFUE		-		
Totale De minimis - Reg (UE) n. 1407/2013				
Totale				

Finanziamento dell'operazione

- Contributo richiesto* (____,__% del costo totale) .... : 000 €
- Risorse finanziarie proprie .... : 000 €

* art. 8 comma 1 del bando

11. Criteri di selezione

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 18 del bando)

Criterio da bando	*Giustificazione dell'applicabilità del criterio*	*Autovalu-tazione*
Caratteristiche del richiedente: Progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare con prevalenza di imprenditoria giovanile		
Caratteristiche del richiedente: Progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare con prevalenza di imprenditoria femminile		
Caratteristiche del richiedente: Numero dei soggetti beneficiari del progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare maggiore di 5		
Introduzione di nuove tecnologie e/o innovazioni di prodotto o processo relativamente alle produzioni di filiera: Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti per l'ammodernamento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali		
Introduzione di nuove tecnologie e/o innovazioni di prodotto o processo relativamente alle produzioni di filiera: Innovazione di metodo, pratica, prodotto e processo: applicazione di attività di ricerca		
Introduzione di nuove tecnologie e/o innovazioni di prodotto o processo relativamente alle produzioni di filiera: Sviluppo di prodotti non agricoli		
Introduzione di nuove tecnologie e/o innovazioni di prodotto o processo relativamente alle produzioni di filiera:		

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Introduzione di nuove tecnologie: smart packaging o packaging plastic free		
Introduzione di nuove tecnologie e/o innovazioni di prodotto o processo relativamente alle produzioni di filiera: Produzioni ottenute attraverso l'utilizzo di due o più prodotti agricoli locali		
Filiere indirizzate a prodotti di qualità: Operazioni finalizzate alla trasformazione di prodotti biologici		
Filiere indirizzate a prodotti di qualità: Possesso di certificazione di qualità		
Filiere i cui operatori sono in prevalenza di Area D: - La maggioranza dei beneficiari aderenti al progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare hanno sede legale o unità operativa nei comuni di Area D - Tutti i beneficiari aderenti al progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di Area D - La maggioranza degli operatori aderenti al progetto integrato di filiera come partecipanti indiretti hanno sede legale o unità operativa nei comuni di Area D. Il punteggio viene sommato ai precedenti parametri del presente criterio - Tutti gli operatori aderenti al progetto integrato di filiera come partecipanti indiretti hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di Area D. Il punteggio viene sommato ai precedenti parametri del presente criterio		
Durata dell'accordo di filiera: Durata dell'accordo di filiera agricola e agroalimentare superiore al vincolo quinquiennale di stabilità delle operazioni		
	PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO	

Allegati
Al Piano Aziendale devono essere allegati i documenti indicati nell'art. 17 del bando e all'art. 4 dell'Allegato B "Disposizioni attuative".
Devono inoltre essere allegati eventuali documenti comprovanti il possesso dei criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio.

ALLEGATO 1 AL PIANO AZIENDALE

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI IMPRESE "ASSOCIATE" O "COLLEGATE" INDICATE AL PUNTO 2 "SOGGETTO PROPONENTE" DEL PIANO AZIENDALE

Imprese ASSOCIATE e COLLEGATE a ______________________________con sede in____

A) IMPRESE ASSOCIATE

Tabella 1 - Imprese ASSOCIATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente:

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1A								
2A								
3A								
…								
…								

Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1B										
2B										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1C												
2C												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1D								
2D								
...								

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1E										
2E										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
									ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1F											
2F											
...											

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Luogo e data

____

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

____

ALLEGATO B

Disposizioni attuative

Sommario

Titolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

Articolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, il beneficiario presenta al GAL, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la valutazione dell’impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell’operazione per la quale viene richiesto il sostegno.

2. Gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) specie quelli riguardanti investimenti strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR n. 1323 del 11/07/2014 “Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza” e dalla DGR n. 916 del 10/6/2021 “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3 e 4. Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.

3. Qualora gli interventi ricadano all’interno dei Biotopi di cui all’art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”, la valutazione dell’impatto ambientale di cui al comma 1 è costituita dal parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all’art. 8 della LR 42/96.

Titolo 2 - Costi

Articolo 2 – Costi ammissibili

1. Per essere ammissibili nell’ambito della Misura 19 − SLTP − del PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i costi devono risultare:

a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione degli interventi proposti, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all’allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) preventivati, pertinenti e necessari per la realizzazione delle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;

c) imputabili alle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;

d) identificabili, verificabili e controllabili;

e) congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

Articolo 3 – Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, non sono considerati costi ammissibili:

a) i costi sostenuti in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell’intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale

di cui all'allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su beni immobili;
f) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero quelli che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, da parte di beneficiari che presentano un progetto di ricettività di tipo professionale;
i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
k) gli interessi passivi;
l) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 4 – Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

1. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da allegare, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali di costruzione o miglioramento di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere:
   a.1) progetto esecutivo corredato delle relative autorizzazioni, concessioni e permessi redatto da un tecnico abilitato;
   a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
   a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno.
b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
   c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
   c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
   c.3) contenenti almeno i seguenti elementi:

i. dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
ii. tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con descrizione delle relative specifiche tecniche/caratteristiche e di ogni altro elemento di comparazione utile ai fini dell'individuazione dell'offerta più conveniente;
iii. prezzo complessivo;

c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici. Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

d) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la specificità del bene/servizio e la congruità del costo;

e) per acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

f.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
f.2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
f.3) contenenti almeno i seguenti elementi:

iv. dati completi del professionista o della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono indirizzo di posta elettronica e PEC);
v. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo determinato, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
vi. prezzo complessivo;
vii. se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;

g) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.;

h) nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito del GAL.

Titolo 3 – Attuazione dell'operazione

Articolo 5 – Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del sostegno, entro 2 mesi dalla data del provvedimento medesimo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;

c) omissis.

3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 6, con la presentazione a SIAN della domanda di pagamento finale a saldo di cui all'articolo 12, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

a) 8 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;

b) 10 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili.

5. In ogni caso le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, con la presentazione a SIAN della domanda di pagamento finale a saldo di cui all'articolo 12 entro il 31/12/2024.

Articolo 6 – Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di 2 mesi

3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 7 – Omissis

Articolo 8 – Varianti

1. Si considerano varianti:

a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:

a.1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
a.2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
a.3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;

b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.

3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL, tramite l'utilizzo dell'apposita funzione SIAN, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno allegando la seguente documentazione:

a) relazione di variante, datata e firmata redatta utilizzando il modello allegato G;

b) preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 4.

5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante, con proprio provvedimento. Non sono comunque ammissibili le varianti che comportano:

a) il venir meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;

b) una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 10 per cento fatto salvo quanto disposto al comma 1, lettera b);

c) una riduzione del punteggio tale da ricollocare la domanda in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

6. Le varianti non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione

Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi

1. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, alle domande di pagamento in acconto e a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).

2. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'eccezione relativa ai costi di progettazione degli interventi proposti, di cui all'Articolo 2 – comma 1 – lett. a), per i quali la data può essere compresa nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, comma 2 del bando o il riferimento al PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2 e al codice e titolo del bando.

4. Non sono ammissibili:

a) le fatture prive di CUP o del riferimento alla tipologia di intervento e al PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) le copie di fattura elettronica prive di indicazione della data di ricezione (notifica) e dell'identificativo SDI disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;

c) le fatture di cortesia.

5. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 10 – Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 e immateriali limitatamente ai casi previsti dal comma 2 lett. d) dello stesso regolamento (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali).

2. Nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime di aiuto ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione se non già trasmessa al GAL.

4. Il beneficiario, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.

5. Il GAL, entro 30 giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 4 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

7. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di varianti che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

8. Gli interessi di cui al comma 7 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:

a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;

b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;

b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;

c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;

d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;

e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;

f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;

g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:

   h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;

   h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;

   h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;

   h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:

   i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

   i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

j) per operazioni in beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate;

k) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di agevolazioni fiscali a valere sulle spese relative alla domanda di pagamento.

5. Il GAL, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.

6. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;

b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 6 il GAL verifica che i costi siano congrui, sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 5, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.

8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi.

10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità e dei controlli, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una revoca parziale del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, e 9 il GAL entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando per ciascuna di esse:

a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
b) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
c) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL.

12. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

13. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 12 – Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'Articolo 5, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse, compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se dovuta;
c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti, se previsto dalla normativa vigente;

g) eventuale relazione di variante redatta utilizzando il modello allegato G;

h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;

i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;

j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;

k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;

l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;

m) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
   - m.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;
   - m.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
   - m.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;

n) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
   - n.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   - n.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

o) per operazioni in beni immobili, stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.

p) per operazioni in beni immobili, documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).

q) solo per interventi riguardanti la ricettività, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvio dell'esercizio dell'attività ricettiva e/o la modifica dell'attività conseguente all'ampliamento della capacità ricettiva e l'avvio dei servizi complementari previsti dal progetto;

r) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di agevolazioni fiscali a valere sulle spese relative alla domanda di pagamento;

s) documentazione attestante il possesso dei requisiti che hanno determinato i punteggi in graduatoria;

t) documentazione attestante le qualifiche professionali/autorizzazioni/titoli abilitativi prescritti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività finanziate (in particolare: autorizzazioni e certificazioni in materia di sicurezza alimentare)

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 11.

Articolo 13 – Omissis

Articolo 14 – Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'Articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:

a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento;
b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

4. In caso di assunzione di personale che comporti l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, l'aumento del numero di addetti deve permanere per almeno 2 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

Articolo 15 – Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.

I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:

a) entro il 15 luglio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;
b) entro il 15 gennaio per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.

2. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale.

Articolo 17 – Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.

3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 18 – Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 19 – Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, ovvero quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-quinquies, e lo comunica al beneficiario.

2. Nel caso di aiuti in regime de minimis, qualora la concessione del sostegno erogato in conto capitale comporti il superamento del massimale «de minimis» previsto dal regolamento di riferimento, il sostegno è interamente revocato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013.

3. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore.

Articolo 20 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali dedicati all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 21 – Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

ALLEGATO C

***Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»*

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **bando PSR 2014-2022, SSL 2014-2022 di Torre Natisone GAL S. Cons. a r.l., Azione n. 1.2 denominata: Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione
	Azione n. 1.2 – Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali	

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «*de minimis*» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «*de minimis*» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

[1] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ______________ e termina il ______________;

2)

☐ **2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;

☐ **2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	**CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»**	**Codice COR Identificativo dell'aiuto[2]**	**Vicenda intercorsa[3]**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata[4]**
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici[5] oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»[6], di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «*de minimis*»	**Tipo Dichiarazione**	**Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale[7]**	**Importo dell'aiuto «*de minimis*»**
1				
2				
3				

[2] Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.
[3] Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.
[4] Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).
[5] Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
[6] Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in regime «*de minimis*».
[7] Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e *data* …………….

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del **titolare del trattamento**	**Torre Natisone GAL** – società consortile a r.l. Via Frangipane 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432 793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torrenatisonegal@pec.it
Dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**	**Torre Natisone GAL** – società consortile a r.l. Via Frangipane 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432 793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torrenatisonegal@pec.it
Dati di contatto del **responsabile del trattamento** dei dati personali	**Torre Natisone GAL** – società consortile a r.l. Via Frangipane 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432 793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torrenatisonegal@pec.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o **categorie di destinatari** dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: – il diritto all'**accesso ai dati personali** e alle informazioni ad essi relative;

possibilità di esercitarli	– il diritto alla **rettifica dei dati personali** inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; – il diritto di **proporre un reclamo** al Garante della Privacy; – il diritto alla **limitazione del trattamento**, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): o l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO *«DE MINIMIS»*

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in *«de minimis»*, in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi[8].

Come previsto dagli stessi Regolamenti *«de minimis»*[9], quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto *«de minimis»*, che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»* non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti *«de minimis»*[2], le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto *«de minimis»* - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto *«de minimis»*, si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in

[8] Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

[9] Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento *«de minimis»* n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti *«de minimis»* in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenza

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il *«de minimis»* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*» di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «*de minimis*» nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti «*de minimis*» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo «*de minimis*» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	**CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»**	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «*de minimis*» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*» nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo *«de minimis»*, detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti *«de minimis»*, il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti *«de minimis»* sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione**

degli aiuti «*de minimis*» **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis»[10] **determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «*de minimis*» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo «*de minimis*» dove **vanno**, infatti, **indicati** gli **aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati** dall'impresa **al momento della sottoscrizione del Modulo** «*de minimis*», **ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime «*de minimis*»** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruite in regime «*de minimis*»).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*».**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in «*de minimis*» - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti «*de minimis*», disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE «*de minimis*»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto «*de minimis*»
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*», l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti «*de minimis*» ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto «*de minimis*» di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

---

[10] Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *«de minimis»*.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti *«de minimis»* godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *«de minimis»* con altri aiuti di Stato e gli aiuti *«de minimis»* sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi** possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in *«de minimis»*.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se** ed **eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *«de minimis»* pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a

saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in «*de minimis*», pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto «*de minimis*» sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".
Qualora l'aiuto «*de minimis*» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 651/14.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI
(riferito all'articolo 17 – comma 1, lett. i) del Bando)

Il/la sottoscritto/a..
nato/a a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....
Cod. Fisc. ....
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

IN QUALITÀ DI

proprietario/comproprietario[1] dei seguenti immobili:
Foglio .... Particella/e .... Sub. ....[2]
interessati dall'operazione oggetto di richiesta di contributo presentata da ……………………... a valere sulla tipologia di intervento 19.2. nell'ambito del bando azione 1.2 "Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali pubblicato da Torre Natisone GAL.
==

AUTORIZZA

Il soggetto ……………………………………………………………………………, in qualità di capofila/partner:

☐ all'inserimento del proprio immobile tra quelli oggetto di intervento nell'ambito dell'operazione per la quale si richiede il contributo;

☐ all'esecuzione delle operazioni finanziate;

==

CONCEDE

☐ al soggetto ……………………………………………………………. le aree oggetto di investimento sopra indicate, oltre che per la realizzazione delle attività progettuali, per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Luogo e data: _______________, ___________________

LA PROPRIETÀ (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione sono allegati:
- copia della carta d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore
- copia dei documenti comprovanti la proprietà degli immobili da parte del soggetto/i firmatario/i
- Copia dei documenti comprovanti la concessione in uso del bene al soggetto beneficiario

---

[1] in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e anche documento d'identità del delegante.
[2] Ripetere quante volte necessario.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PLURICONTRIBUZIONE
(riferito all'articolo 17 – comma 1 lett. j) del bando)

La/il sottoscritta/o .... (cod. fiscale ....)
nata/o a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....

CON RIFERIMENTO AL BANDO

GAL TORRE NATISONE, bando azione 1.2 - "Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali" seconda pubblicazione

IN QUALITÀ DI

☐ legale rappresentante del soggetto giuridico ....
(cod. fiscale ...., partita IVA ....)

richiedente un contributo finanziario in conto capitale ai sensi del bando sopra indicato,

SI IMPEGNA, <u>IN CASO DI FINANZIAMENTO</u>:

- **a rispettare il divieto di pluricontribuzione stabilito dall'art. 16 dell'allegato B "Disposizioni attuative" del bando che prevede che gli interventi finanziati non possano beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale;**
- **a comunicare tempestivamente al GAL la sussistenza di eventuali situazioni che potrebbero determinare il mancato rispetto del presente impegno**.

Data e luogo: ...., ...

IL SOTTOSCRITTORE (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione è allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

ALLEGATO F

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Torre Natisone GAL"
Bando azione 1.2 "Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali"
Seconda pubblicazione

PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA AGRICOLA E AGROALIMENTARE
(riferito all'articolo 17 – comma 1 lett. l) del bando)

ACCORDO
(fac simile)

PREMESSO CHE:

Al fine della realizzazione del Progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare che fa parte integrate al presente accordo

(*inserire eventuali ulteriori premesse all'accordo*)

TRA I SOTTOSCRITTI
(*inserire l'elenco dei partecipanti diretti e indiretti*)

1. Il sottoscritto ……………………………….. nato a ……………………… il ……………………, C.F. ………………………………
   in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
   dell'impresa agricola/Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi/Rete d'impresa/ denominata ………………………………… (**Partner 1**) C.F./P.IVA/CUAA ………………………………… con sede in ………………………………… CAP ………………… via ………………………… n. ……
   Operante nella/e fase/i: ____

   Partecipante diretto ☐

   Partecipante indiretto ☐

2. Il sottoscritto ……………………………….. nato a ……………………… il ……………………, C.F. ………………………………
   in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
   dell'impresa agricola/Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi/Rete d'impresa/ denominata ………………………………… (**Partner 2**) C.F./P.IVA/CUAA ………………………………… con sede in ………………………………… CAP ………………… via ………………………… n. ……
   Operante nella/e fase/i: ____

   Partecipante diretto ☐

   Partecipante indiretto ☐

3. Il sottoscritto ………………………………… nato a ………………………. il ……………………, C.F. ………………………………
   in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
   dell'impresa agricola/Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi/Rete d'impresa/denominata ………………………………… (**Partner 3**) C.F./P.IVA/CUAA ………………………………… con sede in ………………………………… CAP ………………… via …………………………. n. ……
   Operante nella/e fase/i: ____

   Partecipante diretto ☐

   Partecipante indiretto ☐

4. Il sottoscritto ………………………………… nato a ………………………. il ……………………, C.F. ………………………………
   in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
   dell'impresa agricola/Cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi/Rete d'impresa/denominata ………………………………… (**Partner 4**) C.F./P.IVA/CUAA ………………………………… con sede in ………………………………… CAP ………………… via …………………………. n. ……
   Operante nella/e fase/i: ____

   Partecipante diretto ☐

   Partecipante indiretto ☐

(*Altri partner*) -----------------------------

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. [1] – PREMESSA

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. [2] – OBIETTIVI DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA AGRICOLA E AGROALIMENTARE

Il presente accordo è finalizzato all'attuazione del progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare nell'ambito del bando azione 1.2 "Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali" della Sottomisura 19.2 della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2022 del GAL Torre Natisone

I soggetti firmatari si propongono di:

- *Descrivere gli obiettivi generali del progetto integrato di filiera e gli obiettivi del presente accordo;*
- *Definire gli scopi, le finalità e i risultati da raggiungere attraverso il progetto integrato di filiera;*
- *Indicare le fasi della filiera rappresentate;*
- *Indicare il prodotto agricolo o agroalimentare di filiera.*

Art. [3] – IMPEGNI

I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli obiettivi del progetto integrato di filiera illustrati nell'articolo precedente, attraverso il presente accordo.

Art. [4] – CONTENUTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo riguarda:

- *Descrivere i contenuti dell'accordo e i rapporti tra i singoli operatori, specificando per ogni operatore (partecipanti diretti e partecipanti indiretti) la fase della filiera nella quale interviene* (produzione primaria, trasformazione, prima lavorazione, commercializzazione) e *i/il prodotto/i. interessato dal progetto integrato di filiera.*

Art. [5] SOGGETTO CAPOFILA

I sottoscrittori convengono nell'individuare in qualità di capofila
l'impresa_____________________________ a cui vengono demandati i seguenti compiti:
____

Art. [6] – DURATA E RECESSO

Il presente atto ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua adesione e fino a ________ (*eventualmente prorogabili*).
Nel caso in cui il recesso di un partecipante al progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare comporti la decadenza della filiera stessa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al sostegno, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata). In ogni caso devono rimanere almeno tre soggetti beneficiari ed essere rappresentate tutte le fasi della filiera (produzione, trasformazione e commercializzazione).

(*La durata dell'accordo dovrà essere sufficiente a garantire il mantenimento del progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità delle operazioni fissato in 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del sostegno dell'ultimo intervento completato incluso nell'accordo*)

ART. [7] - SANZIONI

Il soggetto che rinuncia alla realizzazione dell'intervento di sua competenza e/o esegue lo stesso in modo non regolare e/o recede con anticipo rispetto al periodo di validità dell'accordo (di cui al punto 6) si obbliga a mantenere indenni gli altri firmatari del presente accordo dai danni ad essi derivati a causa della sua inadempienza.

Descrivere le sanzioni previste e eventuali obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento.

ART [8] - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'applicazione del presente accordo saranno deferite alla decisione di ___________________.

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva il foro di __________________.

PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA AGRICOLA E AGROALIMENTARE

Descrizione del progetto

Descrivere dettagliatamente il progetto, gli elementi di integrazione tra i sub-progetti, la modalità di gestione dei ruoli e dei servizi previsti facendo esplicito riferimento agli elementi caratterizzanti i progetti integrati di filiera agricola e agroalimentare così come definiti dall'articolo 3 del bando.
Descrivere le fasi della filiera, i ruoli dei soggetti coinvolti. Specificare come ogni aderente concorre al raggiungimento degli obiettivi del progetto integrato di filiera agricola e agroalimentare (partecipanti diretti e partecipanti indiretti).

Settore produttivo interessato dal progetto integrato:
- ☐ lattiero caseario e zootecnia da latte;
- ☐ zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole;
- ☐ colture pregiate;
- ☐ cereali proteaginose;
- ☐ altro.

Indicare il prodotto agricolo/agroalimentare (prodotto finito da immettere sul mercato) ottenuto attraverso le fasi della filiera previste dal progetto integrato ___________________________ In caso di prodotto ottenuto attraverso l'utilizzo di due o più prodotti agricoli locali, indicare le materie prime utilizzate, descrivere le fasi di lavorazione/ trasformazione necessarie al fine dell'ottenimento del prodotto finito.
Descrivere le iniziative informative, pubblicitarie e di promozione connesse al progetto integrato di filiera (*se previste*)
Altre informazioni utili

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA AGRICOLA E AGROALIMENTARE

Denominazione beneficiario o partecipante indiretto	Attività svolta	Fase della filiera	Collaborazioni oggetto dell'accordo	Solo beneficiari		
				Breve descrizione degli investimenti previsti	Valore dell'investimento proposto al netto dell'IVA	Sostegno richiesto

			Totale investimento			

VERIFICA LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO

Il progetto rispetta i limiti minimi e massimi di spesa ammissibili previsti dall’articolo 9 del bando in quanto il costo totale del progetto integrato pari a euro ……………………………… è minore o uguale a euro 240.000,00.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

I SOTTOSCRITTORI

Luogo e data

_______________, ___________________

Partner 1 …………………………………………………

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

…………………………………………………

Partner 2 …………………………………………………

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

…………………………………………………

Partner 3 …………………………………………………

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

…………………………………………………

(Altri partner) ----------------------------

Data e luogo: ...., ...

Allegare copia di un documento d'identità dei sottoscrittori, in corso di validità

ALLEGATO G

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Azione 1.2 "Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali"

RELAZIONE DI VARIANTE

Descrizione della variante
Domanda di sostegno n.:

Beneficiario:

Legale rappresentante

L'operazione relativa alla domanda di sostegno sopraindicata è oggetto di variante **come da schema finanziario riportato nella relazione conclusiva**.

Rispetto alle previsioni del bando in materia di varianti si specifica in dettaglio quanto segue:

☐ Si tratta della riduzione del costo dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento fino al 10 per cento quale conseguenza:

☐ di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative;
Descrizione:

Motivazione

☐ Si tratta del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene;
Descrizione:

Motivazione:

☐ Si tratta della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali o similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato
Descrizione:

Motivazione:

La variante ☐ comporta ☐ non comporta economie (specifica allegata).

☐ Le economie sono destinate all'integrazione di interventi già previsti nell'operazione ammessa a finanziamento (specifica allegata)

☐ Il costo della variante è quantificato con utilizzo del prezzario dei costi massimi di riferimento o di terne di preventivi (allegati alla Relazione conclusiva) come richiesto dall'art. 12 del bando.

☐ La variante comporta la modifica dei punteggi assegnati (**i punteggi assegnati alle Positive ricadute ambientali NON possono essere modificati**)

☐ NO ☐ SI
Indicare quali punteggi sono stati modificati
___________________________________.

Luogo e data

Firma del beneficiario

23_30_3_GAR_COORD POL MONT BANDO GAL TORRE NATISONE MIS 19 SMIS 19.2 AZ 2.1_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche- Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2022, Misura 19, sottomisura 19.2, Bando Azione 2.1 "Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali" ", seconda pubblicazione, della SSL di Torre-Natisone GAL. Pubblicazione Bando."

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" per le azioni rientranti nelle Strategie di Sviluppo Locale approvate nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione Friuli Venezia Giulia.
2° PUBBLICAZIONE

GAL: TORRE NATISONE
SSL: "Le Montagne Blu"
Azione: 2.1 INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI NUOVI POSTI LETTO IN STRUTTURE RICETTIVE PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI

* * * * *

Sommario

GAL
TORRE NATISONE

PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	2.1
Titolo	Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “Torre Natisone GAL”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

L’azione di cui al precedente comma 1 è rivolta alle strutture ricettive turistiche professionali e non professionali ed è finalizzata al sostegno di investimenti per la riqualificazione di posti letto esistenti per il miglioramento dell’accoglienza, all’ampliamento dell’offerta attraverso la creazione di servizi complementari e alla creazione di nuovi posti letto. Al miglioramento dell’accoglienza contribuirà anche la collaborazione degli operatori del territorio attraverso la partecipazione ad aggregazioni turistiche locali per la condivisione degli obiettivi e strategie comuni.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L’Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
   a) “*operazione*”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
   b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

"organismo pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

c) "ufficio attuatore": unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
d) "responsabile di misura": unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;

e) **"aggregazione turistica locale":** forma di aggreazione tra operatori privati dell'Area Gal di cui all'art. 4 del bando, basata su un contratto o un accordo scritto, attraverso la quale gli aderenti si impegnano a collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni volti al potenziamento della qualità dell'offerta turistica dell'area. L'aggregazione dovrà essere composta da un minimo di 3 soggetti tra i quali necessariamente un'azienda agricola con attività di vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 15 posti letto ed un operatore di servizi turistici (ristorazione, agriturismo diverso dall'ospitalità, trasporto di persone ecc.). L'aggregazione turistica locale deve avere una durata almeno pari al periodo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 14 delle Disposizioni attuative (Allegato B al bando);
f) Tipologia della forma aggregativa:
- Reti di impresa di cui alla Legge 9 aprile 2009 n. 33;
- Poli (forme giuridiche previste dal codice civile quali ad esempio società, consorzi, cooperative, raggruppamenti temporanei, ATI, ATS ecc.);
- Accordi stipulati attraverso scrittura privata (art. 2702 codice civile).

g) "Unità operativa": luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa del soggetto beneficiario.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2022
Attimis	C
Cividale del Friuli	C
Drenchia	D
Faedis	C
Grimacco	D
Lusevera	D
Magnano in Riviera	C
Nimis	C
Prepotto	C

Pulfero	D
San Leonardo	D
San Pietro al Natisone	C
Savogna	D
Stregna	D
Taipana	D
Tarcento	C
Torreano	C

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:

   a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

   b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi **euro 1.802,79** di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 777,36, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 1.025,43.
2. **A seguito rimodulazione del Piano finanziario di cui alla V variante sostanziale alla Strategia di Sviluppo Locale 2014/2022, il GAL assegnerà al presente bando ulteriori risorse ammontanti ad € 519.242,55.**
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

1.1) Attività ricettive professionali	
Beneficiari	**Requisiti di ammissibilità**
Micro e piccole imprese così come definite nell'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014	a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA); b) avere unità operativa nell'area di intervento di cui all'art. 4 del bando; c) avere disponibilità dell'immobile oggetto dell'operazione per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'art. 14 delle Disposizioni attuative (allegato B al bando); d) aderire ad una aggregazione turistica locale, così come definita all'art. 3 del presente Bando (requisito necessario al momento della presentazione della domanda di sostegno); e) essere inseriti nella sezione book now del portale turistico regionale www.turismofvg.it (requisito necessario al momento della presentazione della domanda di sostegno);

1.2) Attività ricettive professionali (imprese non costituite)	
Beneficiari	**Requisiti di ammissibilità**
Persona fisica	a) Impegno a costituire l'impresa entro la concessione del sostegno di cui all'art. 19 del bando; b) Impegno all'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura (CCIAA) come impresa turistica entro il termine di concessione previsto dall'art. 19 del bando; c) Avere disponibilità dell'immobile oggetto dell'operazione per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni (art. 14 allegato B-Disposizioni attuative); d) Impegno formale ad aderire ad una aggregazione turistica locale, con avvallo del Legale rappresentante o Capofila della medesima. L'adesione dovrà essere

	documentata entro la data di presentazione della domanda di liquidazione a saldo di cui all'art. 12 delle Disposizioni attuative; e) Impegno ad iscriversi nella sezione book now del portale turistico regionalewww.turismo fvg.it prima della presentazione della domanda di liquidazione a saldo del sostegno
1.3) Attività ricettive non professionali	
Beneficiari	**Requisiti di ammissibilità**
Persone fisiche, Associazioni e Fondazioni	a) essere proprietario o godere di altro diritto reale o personale relativo agli immobili interessati dall'attività prevista nell'intervento; b) aderire ad una aggregazione turistica locale al momento della presentazione della domanda di sostegno. c) essere inseriti nella sezione book now del portale turistico regionale www.turismofvg.it; d) gli operatori che al momento della domanda di sostegno non esercitano ancora attività ricettiva, si impegnano formalmente ad aderire, entro la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo del sostegno, ad una aggregazione turistica locale esistente con avallo del Legale rappresentante o Capofila della medesima e ad iscriversi nella sezione book now del portale turistico regionale www.turismofvg.it. L'adesione dovrà essere documentata entro la data di presentazione della domanda di liquidazione a saldo di cui all'art. 12 delle Disposizioni attuative.

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Tutti i beneficiari	"Regime de minimis", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie n. 352 del 24 dicembre 2013.	60%	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Costi minimo ammissibile

1. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 10.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 75.000,00.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	*Beneficiari*
a) Miglioramento dello standard qualitativo dell'offerta nell'ambito dell'attività ricettiva	

b) Creazione di servizi complementari, a disposizione delle persone alloggiate (art. 38 L.R. 21/2016), quali: 1) aree dotate di attrezzatura ginnico-sportive; 2) servizio di trasporto gratuito mediante navetta; 3) saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, all'interno della struttura ricettiva, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza; 4) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati; 5) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo;	Tutti i beneficiari.
c) Creazione di nuovi posti letto per l'avvio o l'ampliamento dell'attività ricettiva solo se è prevista l'integrazione con servizi complementari a favore delle persone alloggiate (art. 38 della L.R. 21/2016) compresi servizi per il cicloturista o se, in materia di superamento barriere architettoniche, è previsto il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi previsti per legge.	
d) Realizzazione di iniziative informative e promozionali (in via accessoria)	

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	*Requisiti di ammissibilità*
Tutti gli interventi	Sono realizzati in uno dei Comuni indicati all'art. 4 del presente bando.

	Prevedono un costo minimo ammissibile pari ad € 10.000,00

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
3. Gli interventi di carattere edilizio (costruzione, miglioramento e ampliamento di beni immobili) devono essere cantierabili. Sono ritenuti cantierabili gli interventi per i quali il beneficiario può dare immediatamente corso all'esecuzione dei lavori o perché rientrano nell'attività di edilizia libera o perché in possesso dei necessari permessi e autorizzazioni e degli idonei titoli abilitativi edilizi, compresa la comunicazione di inizio lavori ove richiesta.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
a) Miglioramento dello standard qualitativo dell'offerta nell'ambito dell'attività ricettiva b) Creazione di servizi complementari, a disposizione delle persone alloggiate (art. 38 L.R. 21/2016), quali: 1) aree dotate di attrezzatura ginnico-sportive; 2) servizio di trasporto gratuito mediante navetta; 3) saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, all'interno della struttura ricettiva, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della	a) Investimenti di cui all'art. 45 paragrafo 2 lett. a) b) c) d) del Reg. (UE) 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da: a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività ricettiva (ospitalità e servizi); a.2) acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature (anche arredi) fino alla copertura del valore di mercato; a.3) spese generali collegate alle due voci di spesa precedenti, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il 10% del costo ammissibile dei relativi interventi. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono state effettuate spese di cui ai punti 1) e 2);

<table>
<tr>
<td>struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
4) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
5) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo</td>
<td rowspan="2">b) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
c) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto 3</td>
</tr>
<tr>
<td>c) Creazione di nuovi posti letto per l'avvio o l'ampliamento dell'attività ricettiva solo se è prevista l'integrazione con servizi complementari a favore delle persone alloggiate (art. 38 della L.R. 21/2016) compresi servizi per il cicloturista o se, in materia di superamento barriere architettoniche, è previsto il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi previsti per legge.</td>
</tr>
<tr>
<td>d) Realizzazione di iniziative informative e promozionali (in via accessoria)</td>
<td>Sono altresì ammesse, nel limite del 25% rispetto ai costi di cui sopra, le spese relative a:
a) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali;
b) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;
c) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere a) e b);
d) realizzazione o aggiornamento di siti web;
e) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.</td>
</tr>
</table>

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine del **15 settembre 2023**,compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.

4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC all'indirizzo **torrenatisonegal@pec.it**.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
   a) piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
   b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
   c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
   d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
      d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare) compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;
      d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
   e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato);
   f) per gli interventi che prevedono opere edilizie: copia dei prescritti permessi, delle autorizzazioni, dei titoli abilitativi secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 novembre 2009, n.19 e s.m.i. "Codice regionale dell'edilizia" e della comunicazione di inizio lavori ove richiesta. Nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
   g) dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
   h) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;

i) Documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);

j) Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E);

k) **per le attività ricettive già avviate** di cui all'art. 7 (*Beneficiari e requisiti di ammissibilità*) comma 1 punti 1.1 (Attività ricettive professionali - imprese già costituite) e 1.3 (Attività ricettive non professionali):

k.1) copia del contratto o accordo di aggregazione;

k.2) documentazione attestante l'inserimento nella sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it;

l) **per le attività ricettive non ancora avviate** di cui all'art. 7 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità) comma 1 punti 1.2 (Attività ricettive professionali -imprese non costituite) e 1.3 (attività ricettive non professionali non avviate)**:**

l.1) Copia dell'impegno formale di adesione alla rete o aggregazione, con avallo del Legale rappresentante o del Capofila della medesima. L'adesione all'aggregazione dovrà essere documentata entro la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo (pena la revoca del contributo);

l.2) Atto di impegno all'iscrizione nella sezione book now del portale turistico www.turismofvg.it prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo (pena la revoca del contributo);

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

TORRE NATISONE

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica
Caratteristiche del richiedente	Imprenditoria giovanile	5	SI	8	Modalità di applicazione: **Attività ricettiva professionale** Il punteggio è assegnato alle Imprese giovanili come di seguito definite: a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società di persone e le imprese cooperative in considerazione dell'età media dei soci; c) le società in accomandita semplice in considerazione dell'età del socio accomandatario; d) le società in nome collettivo in considerazione dell'età del legale rappresentante; e) le società di capitali in considerazione dell'età media della maggioranza dell'organo amministrativo; **Attività ricettiva non professionale** Il punteggio è assegnato alle persone fisiche di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni. Documentazione da allegare: il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia di un documento di identità per ciascun nominativo nonché la composizione dell'organo decisionale e copia dell'atto di nomina se pertinente.
	Imprenditoria femminile	3			Modalità di applicazione: **Attività ricettiva professionale** Il punteggio è assegnato alle imprese femminili ai sensi della Legge 215/1992: a) l'impresa individuale la cui titolare è una donna; b) le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne; c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne. **Attività ricettiva non professionale** Il punteggio è assegnato alle persone fisiche donna. Documentazione da allegare: il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia di un documento di identità per ciascun nominativo nonché la composizione dell'organo decisionale e copia dell'atto di nomina se pertinente.
Localizzazione dell'intervento	Aree rurali D con problemi complessivi di sviluppo	5	SI	5	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato agli interventi realizzati in Comuni area D (art. 4 del Bando) Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (Allegato A).
Tipologia attività e presenze turistiche	Tasso di occupazione dei posti letto in riferimento ai 12 mesi precedenti alla pubblicazione del bando	2	NO	6	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato utilizzando la seguente formula: (Presenze /(n. posti letto x 365))≤ 10% Documentazione da allegare: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il tasso di occupazione dei posti letto nei dodici mesi antecedenti alla

					data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Reg. A. FVG (allegato F). Il tasso di occupazione è il rapporto tra le presenze effettive e le presenze potenziali.
		3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato utilizzando la seguente formula: 10% < (Presenze /(n.posti letto x 365))≤15% Documentazione da allegare: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il tasso di occupazione dei posti letto nei dodici mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Reg. A. FVG (allegato F). Il tasso di occupazione è il rapporto tra le presenze effettive e le presenze potenziali.
		4			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato utilizzando la seguente formula: 15%<(Presenze /(n.posti letto x 365))≤30% Documentazione da allegare: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il tasso di occupazione dei posti letto nei dodici mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Reg. A. FVG (allegato F). Il tasso di occupazione è il rapporto tra le presenze effettive e le presenze potenziali.
		6			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato utilizzando la seguente formula: (Presenze /(n. posti letto x 365))> 30% Documentazione da allegare: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il tasso di occupazione dei posti letto nei dodici mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Reg. A. FVG (allegato F). Il tasso di occupazione è il rapporto tra le presenze effettive e le presenze potenziali.
	Attività ricettiva professionale	10	SI	10	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che riguardano le attività ricettive professionali Documentazione da allegare: documentazione di progetto
Forme aggregative turistiche locali	Reti d'impresa	8	NO	8	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se il richiedente fa parte di una rete di impresa o, in caso si attività ricettiva non avviata, sulla base di un impegno formale all'adesione alla rete avallato dal Rappresentante legale della stessa Documentazione da allegare: In caso di attività ricettiva non avviata: Impegno all'adesione; In caso di attività ricettiva avviata: copia del relativo atto
	Poli	5			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se il richiedente fa parte di aggregazioni con forme giuridiche previste dal codice civile quali ad esempio società, consorzi, cooperative, raggruppamenti temporanei, ATI, ATS, ecc. Nel caso di attività ricettiva non avviata, il punteggio è assegnato sulla base di impegno formale all'adesione all'aggregazione, avallato dal Capofila della stessa Documentazione da allegare: In caso di attività ricettiva non avviata: Impegno all'adesione; In caso di attività ricettiva avviata: copia del relativo atto

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	Altre forme aggregative	3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se il richiedente appartiene ad una forma aggregativa regolamentata da scrittura privata o, in caso di attività ricettiva non avviata, sulla base di un impegno formale di adesione all'aggregazione avallato dal Capofila della stessa Documentazione da allegare: In caso di attività ricettiva non avviata: Impegno all'adesione; In caso di attività ricettiva avviata: copia del relativo atto
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione (> di 3)	8	NO	8	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il numero degli operatori appartenenti alla forma aggregativa è > di 10 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		5			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il numero degli operatori appartenenti alla forma aggregativa è compreso tra 8 e 10 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		4			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il numero degli operatori appartenenti alla forma aggregativa è compreso tra 4 e 7 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Tipologia operatori appartenenti all'aggregazione	5	SI	5	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se all'aggregazione aderisce almeno un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (DPReg 400/2002 Capo II) Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione	8	NO	8	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il numero dei posti letto complessivi dell'aggregazione è maggiore di 20 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		5			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il numero dei posti letto complessivi dell'aggregazione è compreso tra 16 e 20 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
Tipologia intervento	Interventi di miglioramento di posti letto esistenti ed integrazione con servizi accessori	5	NO	5	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che prevedono l'apporto di migliorie e creazione di servizi accessori senza aumento del numero dei posti letto Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Interventi di miglioramento di posti letto esistenti, integrazione con servizi accessori e creazione di nuovi posti letto	4			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che prevedono l'apporto di migliorie per posti letto esistenti, la creazione di servizi accessori e la creazione di nuovi posti letto quest'ultima in via non prevalente rispetto ai punti precedenti Documentazione da allegare: documentazione di progetto

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	Creazione nuovi posti letto ed integrazione con servizi accessori	3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che prevedono la creazione di nuovi posti letto e creazione di servizi accessori Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Servizi igenici separati in ogni camera	5	SI	5	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che interessano le strutture ricettive con servizi igienici separati in ogni camera siano essi già presenti al momento della presentazione della domanda di sostegno o da realizzarsi attraverso il progetto proposto Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Qualità architettonica	3	NO	3	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se gli interventi di cui al progetto riguardano immobili significativi dell'architettura rurale, ricadente in zone presenti negli strumenti urbanistici comunali, di conservazione dell'architettura storica o del paesaggio rurale (zone A e E) Documentazione da allegare: dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi l'ubicazione dell'immobile, contenente riferimenti utili per una sua puntuale individuazione
		3			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se gli interventi di cui al progetto riguardano immobili catalogati nel sistema informativo regionale del Patrimonio culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale Patrimonio culturale ERPAC (Beni architettonici e paesaggistici) Documentazione da allegare: Scheda da catalogo dei beni culturali SIRPAC della Regione A. FVG
		1	SI	2	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se gli interventi di cui al progetto riguardano immobili ubicati in ambito di particolare interesse naturalistico (ARIA, aree naturali di cui alla L.R. 42/96) Documentazione da allegare: Dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi che l'immobile è ubicato in dette aree contenente riferimenti utili per una sua puntuale individuazione
		1			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se gli interventi di cui al progetto prevedono la dotazione di arredi dell'artigianato locale nelle camere e nelle aree comuni Documentazione da allegare: Scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato a dimostrazione che gli arredi di cui si prevede l'acquisto sono riferiti all'artigianato locale
	Servizi per il cicloturista	5	NO	5	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se sono stati attivati servizi per il cicloturista attraverso la messa a disposizione di nuove biciclette a pedalata assistita (almeno 1 ogni 3 posti letto) e presenza attrezzature per piccola manutenzione Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		3			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se sono stati attivati servizi per il cicloturista attraverso la messa a disposizione di nuove biciclette (almeno 1 ogni 3 posti letto) e presenza attrezzature per piccola manutenzione Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		3	SI	3	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se la struttura ricettiva è dotata di un servizio di trasporto bici e bagagli per gli alloggiati Documentazione da allegare: documentazione di progetto

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	Accessibilità alle persone disabili	8	SI	8	Modalità di applicazione: Il punteggio verrà assegnato ai progetti che prevedono il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge Documentazione da allegare: Scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato che descriva l'accessibilità della struttura ricettiva, la quale dovrà essere garantita a conclusione dell'operazione
	Numero posti letto complessivi della struttura ricettiva	10	NO	10	Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se il numero dei Posti letto della struttura ricettiva è > 15 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		8			Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se il numero dei Posti letto della struttura ricettiva è > 8 e ≤ 15 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		5			Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se il numero dei Posti letto della struttura ricettiva è > 2 e ≤ 8 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		2			Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se il numero dei Posti letto della struttura ricettiva è ≤ 2 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale	Riduzione uso del suolo	4	SI	11	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che non comportano un aumento di superficie espressa in mq Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici.	4			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo. Documentazione da allegare: Scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri come l'intervento migliori la qualità ambientale, ed idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento, documentazione che evidenzi l'impiego di materiale legnoso certificato fornito da impresa in possesso di certificazione di catena di custodia)
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile	3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia. Documentazione da allegare: Scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri come l'intervento migliori la qualità ambientale, ed idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento, documentazione che evidenzi l'impiego di materiale legnoso certificato fornito da impresa in possesso di certificazione di catena di custodia)

1. Il punteggio massimo assegnabile è pari a **110 punti**.
2. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di **33 punti** non è ammessa a finanziamento
3. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
   a) Progetto che riguarda le strutture ricettive professionali;
   b) Domanda di sostegno con costo previsto maggiore;
   c) Ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno a SIAN

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di un anno dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
   a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
   b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
   c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2022, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 21 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a Torre Natisone GAL, Via Frangipane, n. 3 Cap 33017, comune di Tarcento, prov. di Udine (UD), telefono 0432 793295, email torrenatisonegal@gmail.com, PEC torrenatisonegal@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: https://torrenatisonegal.com/

ALLEGATI

Allegato A Piano aziendale

Allegato B Disposizioni attuative

Allegato C Dichiarazione “de minimis”

Allegato D Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili

Allegato E Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F Dichiarazione tasso occupazione

Allegato G Relazione di variante

ALLEGATO A

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di sviluppo locale Torre Natisone GAL
Bando azione 2.1 Investimenti per la riqualificazione e creazione i nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali
Seconda pubblicazione

Piano Aziendale- Dati richiedente

Il/la sottoscritto/a ____ cod. fisc. _______________________

nato/a a ____Prov. _____________ il ______________ e

residente a _____________________ Prov. _____________ in via __________________________________

in qualità di

☐ Legale rappresentante dell'impresa _______________che presenta domanda di sostegno per attività ricettiva professionale;

☐ Persona fisica che presenta domanda di sostegno per avvio di attività ricettiva professionale;

☐ Persona fisica che presenta domanda di sostegno per avvio di attività ricettiva non professionale;

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti all'Articolo 7 – *Beneficiari e requisiti di ammissibilità* dal bando sopra indicato, come di seguito elencati:

N° prog.	Requisiti di ammissibilità	*Barrare*
1) Attività ricettive professionali (imprese costituite)	1. Essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);	☐
	2. Avere unità operativa nell'area di intervento di cui all'art. 4 del bando	☐
	3. Avere la seguente dimensione aziendale: ______________________ (*Specificare se si tratta di microimpresa, piccola impresa o media impresa (PMI) come definite all'allegato 1 del Reg. (UE) 702/2014*)	☐
	4. Aderire ad una aggregazione turistica locale, così come definita all'art. 3 del Bando	☐
	5. Essere inserito nella sezione book now del portale turistico regionale www.turismofvg.it	☐
2) Attività ricettive professionali (imprese non costituite)	1. Impegnarsi a costituire una micro piccola impresa, così come definita nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e con sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all'art. 4 del bando, prima della concessione del sostegno di cui all'art. 19 del bando.	☐

	2. Impegnarsi ad iscrivere l'impresa presso il Registro delle imprese della CCIAA prima della concessione del sostegno.	☐
	3. Impegnarsi ad aderire ad una aggregazione turistica locale prima della concessione del sostegno.	☐
	4. Impegnarsi all'iscrizione nella sezione book now del Portale turistico regionale www.turismofvg.it prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo del sostegno	☐
3) Attività ricettive non professionali- persone fisiche, Associazioni e Fondazioni	1. aderire ad una aggregazione turistica locale al momento della presentazione della domanda di sostegno.	☐
	2. essere inseriti nella sezione book now del Portale turistico regionale www.turismofvg.it;	☐
	3. gli operatori che al momento della domanda di sostegno non esercitano ancora attività ricettiva, di impegnarsi ad aderire, entro la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo del sostegno, ad una aggregazione turistica locale esistente e ad iscriversi nella sezione book now del Portale turistico regionale www.turismofvg.it	☐
Per tutti i beneficiari in caso di operazioni che prevedono interventi su beni immobili o similari	Avere la disponibilità dell'immobile oggetto dell'operazione o altro diritto di godimento dello stesso, reale o personale, per un periodo non inferiore ai 5 anni dal saldo del contributo, con il seguente titolo di conduzione: dal __/__/____ _____________________ al __/__/____ (*Specificare se si tratta di proprietà, affitto, comodato d'uso o altra forma di conduzione, data inizio – data fine*)	

Il sottoscritto si impegna a realizzare in caso di concessione del sostegno le operazioni descritte dal Piano Aziendale allegato alla presente dichiarazione.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini, si impegna altresì a concludere e rendicontare, con la presentazione della domanda di pagamento su SIAN, le operazioni entro i termini finali stabiliti dall'art. 5 delle Disposizioni attuative e in ogni caso entro il 31/12/2024.

________________________________ ________________________________
(Luogo e data) *(Firma)*

Allegare fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice Amministrazione Digitale istituito con il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

Allegato: Piano aziendale

1. Soggetto Proponente

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/				
In qualità di:	☐ Persona fisica che presenta domanda di sostegno per un'attività ricettiva di tipo non professionale ○ Bed&Breakfast ○ Affittacamere non professionale ○ ………				
	☐ Persona fisica che presenta domanda di sostegno per l'avvio di un'attività ricettiva di tipo professionale				
	☐ Legale rappresentante dell'impresa, di seguito indicata, che presenta domanda di sostegno per un'attività ricettiva di tipo professionale				
CUAA (codice fiscale)			PARTITA IVA		
Ragione sociale o denominazione					
Sede legale in			Comune di		Prov.
Sede operativa in			Comune di		Prov.
Esercente l'attività di (indicare l'attività destinataria dei contributi richiesti)					
CODICE ATECO					
FORMA GIURIDICA					
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE					
Telefono			Cellulare		
Indirizzo email					
Indirizzo PEC					

In caso di impresa compilare anche la parte sottostante:

Tipologia d'Impresa**	Fatturato €*	Totale bilancio €*	ULA*
MICROIMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero inferiore a 10 persone			
PICCOLA IMPRESA – fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e numero inferiore a 50 persone			

* vedasi le definizioni e le modalità di calcolo del Reg. UE 702/2014 e allegare bilancio o documentazione equivalente
** si tiene conto dei dati relativi anche a eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini della definizione della tipologia di impresa riportata nella tabella precedente, si specifica che:

☐ è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici;

☐ è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici.

ATTENZIONE: nel caso di imprese ASSOCIATE o COLLEGATE è necessario compilare le tabelle riportate in Allegato 1 al presente piano aziendale.

2. Riferimenti dell'attività

L'attività ricettiva non professionale[1] ________________________è

Già avviata ☐ Con N° ___ camere esistenti N° ___ posti letto esistenti

In fase di costituzione ☐

Numero nuovi posti letto da creare (in n.ro e in lettere) _________________

Numero posti letto da riqualificare (in n.ro e in lettere) _________________

L'attività ricettiva professionale[1] _______________________________è

Già avviata ☐ Con N° ___ camere esistenti N° ___ posti letto esistenti

In fase di costituzione ☐

Numero nuovi posti letto da creare (in n.ro e in lettere) _________________________________

Numero posti letto da riqualificare (in n.ro e in lettere) _________________________________

L'intervento sarà realizzato in: ____

Indirizzo (via e numero civico) ____

CAP - Comune ____

Dati catastali:

Censito catastalmente al NCEU Foglio n. _________ Mappale _________ Sub _________

L'immobile è di proprietà	☐	L'immobile è in comproprietà*	☐
L'immobile è oggetto di usufrutto	☐	L'immobile è oggetto di cousufrutto*	☐
L'immobile è disponibile sulla base di un diritto personale di godimento*	☐	Estremi contratto: ________________________________	

*È necessario allegare la Dichiarazione di assenso (Allegato D)

DATI RELATIVI ALL'AGGREGAZIONE TURISTICA LOCALE E ISCRIZIONE PORTALE TURISTICO REGIONALE (art. 7 del bando)

1.Forma aggregativa:

- ☐ Rete di impresa;
- ☐ Polo__________________________ (specificare se società, consorzio, cooperativa, ATS, ATI o altre forme previste dal Codice Civile);
- ☐ Accordo stipulato attraverso scrittura privata
- ☐ Contratto o accordo da stipularsi in quanto attività ricettiva non ancora avviata

[1] Indicare la tipologia di attività in base a quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 21/2016

Composizione dell'aggregazione turistica locale

Quadro generale dell'aggregazione

(Aggiungere tante righe quanti sono i componenti)

Ruolo	Denominazione Partner	Tipologia di soggetto (es. azienda agricola con vendita diretta, operatore della ricettività, ecc. ecc.)	Numeri posti letto
CAPOFILA/ RESPONSABILE DELL'AGGREGAZIONE			
PP1			
PP2			
PP3			
PP4			
PPn			

2. Iscrizione alla sezione "*Book now*" del Portale turistico regionale:

- ☐ L'attività ricettiva risulta essere iscritta al Portale (riportare il link);
- ☐ Iscrizione da effettuarsi in quanto l'attività ricettiva non è ancora avviata.

3. Composizione del soggetto proponente

ETÀ

Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	età (in anni)	
Società di persone o cooperativa	n. soci giovani (fino a 40 anni)	
	n. soci totale	
Società in accomandita semplice/in nome collettivo	Età del socio accomandatario/età del Legale rappresentante	
Società di capitali	Età media della maggioranza dell'organo amministrativo	

GENERE

Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	genere (M/F)	
Società di persone o cooperativa	n. soci donne	
	n. soci totale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da donne	
	totale capitale sociale	

	n. componenti l'organo di amministrazione di genere femminile	
	n. componenti l'organo di amministrazione	

4. Progetto di impresa

Carenze rilevate a livello territoriale a cui l'operazione intende rispondere

Tipologia operazione

- ☐ miglioramento dello standard qualitativo dell'offerta nell'ambito dell'attività ricettiva (miglioramento dei posti letto esistenti);
- ☐ creazione di servizi complementari, a disposizione delle sole persone alloggiate, quali:
  - ☐ aree dotate di attrezzatura ginnico-sportive;
  - ☐ servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
  - ☐ saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, all'interno della struttura ricettiva, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva;
  - ☐ la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
  - ☐ la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo;
  - ☐ servizi per il cicloturista
- ☐ Creazione di nuovi posti letto se in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  -integrati con servizi complementari a favore delle persone alloggiate (art. 38 della L.R. 21/2016 compresi i servizi per il cicloturista);
  -raggiungimento di standard superiori a quelli minimi previsti per legge in materia di superamento barriere architettoniche.

Descrivere il tipo di attività che si intende avviare o riqualificare e l'immobile oggetto dell'investimento, specificare il numero di posti letto che verranno creati/riqualificati, indicare l'eventuale presenza di servizi igienici in ogni camera e fornire qualsiasi altra informazione utile a valutare il progetto.

Descrivere in modo dettagliato il servizio complementare che si intende avviare, gli spazi ad esso destinati, con particolare riferimento all'eventuale avvio di servizi a favore del cicloturista ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio (vedi art. 18 Criteri di selezione e di priorità, criterio di priorità "Tipologia intervento – Servizi per il cicloturista")
Descrizione delle principali fasi necessarie alla realizzazione dell'operazione (es. acquisizione permessi, ristrutturazione immobili, acquisto attrezzature, ecc.) Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Altre attività: …

5. Adempimenti e cronoprogramma delle attività

Descrizione degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'operazione

- apertura Partita IVA.. ☐
- segnalazione certificata di inizio attività (specificare se per l'avvio è prevista la presentazione presso lo sportello SUAP: SI ☐ – NO ☐).. ☐
- iscrizione al Registro Imprese.. ☐
- rilascio di permessi/autorizzazioni (specificare ______________________________________)............. ☐
- altro (specificare ____)... ☐

Descrizione delle azioni preliminari all'avvio dell'operazione (solo per i soggetti privati)

- attività di formazione/aggiornamento tecnico .... ☐
- attività di formazione/aggiornamento amministrativo.. ☐
- acquisizione di licenze/brevetti (specificare ______________________________________) .... ☐

altro (specificare ____) ☐

Cronoprogramma di realizzazione delle azioni programmate

- completamento adempimenti amministrativi .... entro il: __/__/____
- completamento azioni preliminari .... entro il: __/__/____
- acquisizione permessi/autorizzazioni... entro il: __/__/____
- inizio lavori .... entro il: __/__/____
- completamento degli investimenti materiali .... entro il: __/__/____
- avvio dell'attività produttiva/di servizio... entro il: __/__/____
- presentazione domanda di saldo (OBBLIGATORIO) .... entro il: __/__/____

6. Previsione di attività

	Anno di avvio	2° anno	3° anno
fatturato atteso (indicativo)	000 €	000 €	000 €
n. addetti tempo pieno (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti tempo parziale (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti disabili o appartenenti a categorie svantaggiate (vincolante)			

7. Effetti ambientali

Riduzione del consumo di suolo .... SI ☐.......NO ☐
descrivere in dettaglio e quantificare:

Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici .... SI ☐.......NO ☐
descrivere in dettaglio e quantificare:

Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.. SI ☐ NO ☐
Descrivere in dettaglio se l'intervento prevede l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (PEFC) e allegare documentazione che ne evidenzi l'impiego.

8. Superamento barriere architettoniche

Descrivere gli standard minimi previsti per legge (citando i riferimenti normativi) e descrivere come si intende raggiungere standard superiori (Allegare scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato)

9. Quadro economico

Descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati

INTERVENTO : ____________________

N.	Tipologia di spesa	N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio	Importo			
				Imponibile	IVA	**TOTALE**	Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
A.1	Costruzione, ampliamento, miglioramento e riqualificazione di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività ricettiva						
A.2	Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature (anche arredi) funzionali allo svolgimento dell'attività ricettiva, in coerenza con il tipo di operazione programmata						

A.3	Spese generali collegate alle due voci di spesa precedenti, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il 10% del costo ammissibile					
A.4	Elaborati tecnici e documentazione richiesta ai fini della valutazione delle domande di aiuto, spese diverse da quelle di cui al punto 3 e nel limite del 10% dell'importo previsto per investimenti					
A.5	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alle tipologie di spesa 1,2,3,4, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 4 del Regolamento UE 1305/2013					

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

			TOTALE A				
B.1	Spese per attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali						
B.2	Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi						
B.3	Consulenze specialistiche per la progettazione e organizzazione di attività di informazione di cui ai punti B.1 e B.2						
B.4	Creazione o implementazione di siti web e applicazioni multimediali						
B.5	Interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di						

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	acquisizione di brevetti, licenze						
			TOTALE B_ Spese accessorie MASSIMO 25% del Totale A				
			TOTALE GENERALE (A+B)				

L'IVA:

☐ È spesa ammissibile in quanto non recuperabile dal beneficiario per il seguente motivo: ____

☐ Non è spesa ammissibile in quanto recuperabile dal beneficiario.

Finanziamento dell'operazione

- Contributo richiesto (____,__% del costo totale) .... : 000 €
- Risorse finanziarie proprie .... : 000 €
- Contributi in natura .... : 000 €
- Altri contributi (specificare): ____ : 000 €

PSR 2014-2020

10. Criteri di selezione

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 18 del bando)

Criterio da bando	*Giustificazione dell'applicabilità del criterio*	*Autovalutazione*
Imprenditoria giovanile: -Impresa giovanile o persona fisica giovane che avvia o riqualifica un'attività di tipo non professionale		
Imprenditoria femminile: -Impresa femminile / Persona fisica donna		
Localizzazione dell'intervento		
Tipologia attività e presenze: -Tasso di occupazione posti letto in riferimento ai 12 mesi precedenti alla pubblicazione del bando		
Tipologia attività e presenze: -Attività ricettiva professionale		
Forme aggregative turistiche locali: -Reti d'impresa -Poli -Altre forme aggregative		
Forme aggregative turistiche locali: -Numero operatori appartenenti all'aggregazione		
Forme aggregative turistiche locali: -Tipologia operatori appartenenti all'aggregazione		
Forme aggregative turistiche locali: -Numero posti letto complessivi dell'aggregazione		
Tipologia intervento: -Interventi di miglioramento di posti letto esistenti ed integrazione con servizi accessori; -Interventi di miglioramento di posti letto esistenti, integrazione con servizi accessori e creazione di nuovi posti letto; - Creazione di nuovi posti letto ed integrazione con servizi accessori		
Tipologia intervento: -Servizi igienici separati in ogni camera		
Tipologia intervento - Qualità architettonica:		

-Interventi su immobili significativi dell'architettura rurale, ricadenti in zone presenti negli strumenti urbanistici comunali, di conservazione dell'architettura storica o del paesaggio rurale (Zone A e E); -Interventi su immobili catalogati nel sistema informativo reginale del Patrimonio culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale Patrimonio culturale ERPAC (Beni architettonici e paesaggistici)		
Tipologia intervento - Qualità architettonica: -Interventi su immobili ubicati in ambito di particolare interesse naturalistico (ARIA, aree naturali di cui alla L.R. 42/96)		
Tipologia intervento - Qualità architettonica: -Interventi di cui al progetto prevedono la dotazione di arredi dell'artigianato locale nelle camere e nelle aree comuni		
Tipologia intervento - Servizi per il cicloturista: -Messa a disposizione di nuove biciclette a pedalata assistita (almeno 1 ogni 3 posti letto) e presenza attrezzature per piccola manutenzione; -Messa a disposizione di nuove biciclette (almeno 1 ogni 3 posti letto) e presenza attrezzature per piccola manutenzione		
Tipologia intervento - Servizi per il cicloturista: -Servizio di trasporto bici e bagagli per gli alloggiati		
Tipologia intervento -Accessibilità		
Tipologia intervento -Numero posti letto complessivi della struttura ricettiva		
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale: -Riduzione del suolo		
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale: -Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici		

Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale: -Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile		
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale: -Riduzione del suolo		
	PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO	

Allegati
Al Piano Aziendale devono essere allegati i documenti indicati nell'art. 17 del bando e all'art. 4 dell'Allegato B "Disposizioni attuative". La mancanza di tali documenti determina la non ammissibilità dei costi ai quali gli stessi fanno riferimento.
Devono inoltre essere allegati eventuali documenti comprovanti il possesso dei criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio.

ALLEGATO 1 AL PIANO AZIENDALE

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI IMPRESE "ASSOCIATE" O "COLLEGATE" INDICATE AL PUNTO 1 "SOGGETTO PROPONENTE" DEL PIANO AZIENDALE

Imprese ASSOCIATE e COLLEGATE a ______________________________con sede in____

A) IMPRESE ASSOCIATE

Tabella 1 - Imprese ASSOCIATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente:

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1A								
2A								
3A								
…								
…								

Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1B										
2B										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1C												
2C												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1D								
2D								
...								

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1E										
2E										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1F												
2F												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Luogo e data ________________________

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante ______________________________________

ALLEGATO B

Disposizioni attuative

Sommario

Titolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

Articolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, il beneficiario presenta al GAL, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell'operazione per la quale viene richiesto il sostegno.

2. Gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) specie quelli riguardanti investimenti strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR n. 1323 del 11/07/2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza" e dalla DGR n. 916 del 10/6/2021 "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4. Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.

3. Qualora gli interventi ricadano all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", la valutazione dell'impatto ambientale di cui al comma 1 è costituita dal parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della LR 42/96.

Titolo 2 - Costi

Articolo 2 – Costi ammissibili

1. Per essere ammissibili nell'ambito della Misura 19 – SLTP – del PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i costi devono risultare:

a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione degli interventi proposti, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all'allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) preventivati, pertinenti e necessari per la realizzazione delle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
c) imputabili alle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
d) identificabili, verificabili e controllabili;
e) congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

Articolo 3 – Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, non sono considerati costi ammissibili:

a) i costi sostenuti in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale

di cui all'allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su beni immobili;
f) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero quelli che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, da parte di beneficiari che presentano un progetto di ricettività di tipo professionale;
i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
k) gli interessi passivi;
l) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 4 – Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

1. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da allegare, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali di costruzione o miglioramento di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere:
   - a.1) progetto esecutivo corredato delle relative autorizzazioni, concessioni e permessi redatto da un tecnico abilitato;
   - a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
   - a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno.

b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;

c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
   - c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
   - c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
   - c.3) contenenti almeno i seguenti elementi:

i. dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
ii. tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con descrizione delle relative specifiche tecniche/caratteristiche e di ogni altro elemento di comparazione utile ai fini dell'individuazione dell'offerta più conveniente;
iii. prezzo complessivo;

c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici. Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

d) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la specificità del bene/servizio e la congruità del costo;

e) per acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

f.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
f.2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
f.3) contenenti almeno i seguenti elementi:

iv. dati completi del professionista o della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono indirizzo di posta elettronica e PEC);
v. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo determinato, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
vi. prezzo complessivo;
vii. se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;

g) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.;

h) nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito del GAL.

Titolo 3 – Attuazione dell'operazione

Articolo 5 – Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del sostegno, entro 2 mesi dalla data del provvedimento medesimo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;

c) omissis.

3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 6, con la presentazione a SIAN della domanda di pagamento finale a saldo di cui all'articolo 12, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

a) 8 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;

b) 10 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili.

5. In ogni caso le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, con la presentazione a SIAN della domanda di pagamento finale a saldo di cui all'articolo 12 entro il 31/12/2024.

Articolo 6 – Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di 2 mesi

3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 7 – Omissis

Articolo 8 – Varianti

1. Si considerano varianti:

a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:

a.1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
a.2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
a.3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;

b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.

3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL, tramite l'utilizzo dell'apposita funzione SIAN, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno allegando la seguente documentazione:

a) relazione di variante, datata e firmata redatta utilizzando il modello allegato G;

b) preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 4.

5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante, con proprio provvedimento. Non sono comunque ammissibili le varianti che comportano:

a) il venir meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;

b) una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 10 per cento fatto salvo quanto disposto al comma 1, lettera b);

c) una riduzione del punteggio tale da ricollocare la domanda in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

6. Le varianti non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione

Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi

1. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, alle domande di pagamento in acconto e a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).

2. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'eccezione relativa ai costi di progettazione degli interventi proposti, di cui all'Articolo 2 – comma 1 – lett. a), per i quali la data può essere compresa nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;
b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
c) il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, comma 2 del bando o il riferimento al PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2 e al codice e titolo del bando.

4. Non sono ammissibili:

a) le fatture prive di CUP o del riferimento alla tipologia di intervento e al PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) le copie di fattura elettronica prive di indicazione della data di ricezione (notifica) e dell'identificativo SDI disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;

c) le fatture di cortesia.

5. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 10 – Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 e immateriali limitatamente ai casi previsti dal comma 2 lett. d) dello stesso regolamento (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali).

2. Nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime di aiuto ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione se non già trasmessa al GAL.

4. Il beneficiario, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.

5. Il GAL, entro 30 giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 4 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

7. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di varianti che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

8. Gli interessi di cui al comma 7 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:

a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;

b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;

b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;

c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;

d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;

e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;

f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;

g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:

h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;

h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;

h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;

h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:

i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

j) per operazioni in beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate;

k) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di agevolazioni fiscali a valere sulle spese relative alla domanda di pagamento.

5. Il GAL, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.

6. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;

b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 6 il GAL verifica che i costi siano congrui, sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 5, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.

8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi.

10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità e dei controlli, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una revoca parziale del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, e 9 il GAL entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando per ciascuna di esse:

a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
b) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
c) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL.

12. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

13. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 12 – Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'Articolo 5, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse, compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se dovuta;
c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti, se previsto dalla normativa vigente;

g) eventuale relazione di variante redatta utilizzando il modello allegato G;

h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;

i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;

j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;

k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;

l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;

m) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:

m.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;

m.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;

m.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;

n) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:

n.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

n.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

o) per operazioni in beni immobili, stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.

p) per operazioni in beni immobili, documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).

q) solo per interventi riguardanti la ricettività, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvio dell'esercizio dell'attività ricettiva e/o la modifica dell'attività conseguente all'ampliamento della capacità ricettiva e l'avvio dei servizi complementari previsti dal progetto;

r) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di agevolazioni fiscali a valere sulle spese relative alla domanda di pagamento.

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 11.

Articolo 13 – Omissis

Articolo 14 – Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'Articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:

a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento;

b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;

c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

4. In caso di assunzione di personale che comporti l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, l'aumento del numero di addetti deve permanere per almeno 2 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

Articolo 15 – Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;

b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;

c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;

d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;

e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.

I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:

a) entro il 15 luglio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;

b) entro il 15 gennaio per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.

2. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale.

Articolo 17 – Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.

3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 18 – Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 19 – Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, ovvero quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-quinquies, e lo comunica al beneficiario.

2. Nel caso di aiuti in regime de minimis, qualora la concessione del sostegno erogato in conto capitale comporti il superamento del massimale «de minimis» previsto dal regolamento di riferimento, il sostegno è interamente revocato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013.

3. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore.

Articolo 20 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali dedicati all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 21 – Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **bando PSR 2014-2022, SSL 2014-2022 di Torre Natisone GAL S. Cons a r.l., Azione n. 2.1 denominata: Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione
	Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali	Delibera di CdA n. ____. del _____________

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «*de minimis*» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «*de minimis*» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I)**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

[1] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ________________ e termina il ________________;

2)

☐ **2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;

☐ **2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto[2]	Vicenda intercorsa[3]	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata[4]
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici[5] oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»[6], di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «*de minimis*»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale[7]	Importo dell'aiuto «*de minimis*»
1				
2				
3				

[2] Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.
[3] Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.
[4] Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).
[5] Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
[6] Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in regime «*de minimis*».
[7] Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e *data* ……………

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del **titolare del trattamento**	TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l. Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torrenatisonegal@pec.it
Dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**	TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l. Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torrenatisonegal@pec.it
Dati di contatto del **responsabile del trattamento** dei dati personali	TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l. Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torrenatisonegal@pec.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o **categorie di destinatari** dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: – il diritto all'**accesso ai dati personali** e alle informazioni ad essi relative; – il diritto alla **rettifica dei dati personali** inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; – il diritto di **proporre un reclamo** al Garante della Privacy; – il diritto alla **limitazione del trattamento**, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): o l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

	○ benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; ○ l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO *«DE MINIMIS»*

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «*de minimis*», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi[8].

Come previsto dagli stessi Regolamenti «*de minimis*»[9], quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto «*de minimis*», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti «*de minimis*»[2], le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto «*de minimis*» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «*de minimis*», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che

---

[8] Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

[9] Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «*de minimis*» n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «*de minimis*» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenza

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «*de minimis*» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*» di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «*de minimis*» nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti «*de minimis*» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo «*de minimis*» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	**CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»**	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «*de minimis*» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*» nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*», detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «*de minimis*», il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «*de minimis*» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di**

registrazione degli aiuti «*de minimis*» **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis»[10] **determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «*de minimis*» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo «*de minimis*» dove **vanno**, infatti, **indicati** gli **aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati** dall'impresa **al momento della sottoscrizione del Modulo** «*de minimis*», **ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime «*de minimis*»** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruite in regime «*de minimis*»).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*».**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in «*de minimis*» - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti «*de minimis*», disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE «*de minimis*»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto «*de minimis*»
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*», l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti «*de minimis*» ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto «*de minimis*» di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

[10] Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «*de minimis*».

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti «*de minimis*» godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *«de minimis»* con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi** possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se** ed **eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in «*de minimis*» pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a

saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in «*de minimis*», pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto «*de minimis*» sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".
Qualora l'aiuto «*de minimis*» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 651/14.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI
(riferito all'articolo 11 – comma 2 del bando)

Il/la sottoscritto/a...
nato/a a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....
Cod. Fisc. ....
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

IN QUALITÀ DI

proprietario/comproprietario[1] dei seguenti immobili:
Foglio .... Particella/e .... Sub. ....[2]
interessati dall'operazione oggetto di richiesta di contributo presentata da .... a valere sulla tipologia di intervento 19.2.1 nell'ambito del bando .... pubblicato dal GAL ....

==

AUTORIZZA

Il soggetto ………………………………………………………………………………, in qualità di capofila/partner:

☐ all'inserimento del proprio immobile tra quelli oggetto di intervento nell'ambito dell'operazione per la quale si richiede il contributo;

☐ alla predisposizione dello strumento di pianificazione forestale (per i tipi di investimento che lo richiedono);

☐ all'esecuzione delle operazioni finanziate;

☐ all'ottenimento della certificazione forestale sostenibile (per i tipi di investimento che lo richiedono).

==

CONCEDE

☐ al soggetto …………………………………………………………… le aree oggetto di investimento sopra indicate, oltre che per la realizzazione delle attività progettuali, per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Luogo e data: _______________, ___________________

LA PROPRIETÀ (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione sono allegati:

- copia della carta d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore
- copia dei documenti comprovanti la proprietà degli immobili da parte del soggetto/i firmatario/i
- Copia dei documenti comprovanti la concessione in uso del bene al soggetto beneficiario

[1] in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e anche documento d'identità del delegante.
[2] Ripetere quante volte necessario.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PLURICONTRIBUZIONE
(riferito all'articolo 17 – comma 1 lett. j del bando)

La/il sottoscritta/o .... (cod. fiscale ....)
nata/o a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....

CON RIFERIMENTO AL BANDO

TORRE NATISONE GAL bando n. .... , del ....
Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali ....

IN QUALITÀ DI

☐ persona fisica
☐ legale rappresentante del soggetto giuridico ....
(cod. fiscale ...., partita IVA ....)

richiedente un contributo finanziario in conto capitale ai sensi del bando sopra indicato,

SI IMPEGNA, IN CASO DI FINANZIAMENTO:

- **a rispettare il divieto di pluricontribuzione stabilito dall'art. 16 dell'allegato B "Disposizioni attuative" del bando che prevede che gli interventi finanziati non possano beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale;**
- **a comunicare tempestivamente al GAL la sussistenza di eventuali situazioni che potrebbero determinare il mancato rispetto del presente impegno**.

Data e luogo: ...., ...

IL SOTTOSCRITTORE (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione è allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

Allegato F

(riferito all'art.18 comma 1 del bando. Criterio "Tipologia attività e presenze turistiche)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Sottomisura 19.2 Azione 2.1 "Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali" Torre Natisone Gal. Seconda pubblicazione

In riferimento alla domanda di sostegno presentata a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 SSL DEL GAL TORRE NATISONE AZIONE 2.1 "Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali"
il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________________ il _______________ C.F. ___________________________ residente a ______________________________ in via _____________________________________ n. ______ CAP ________________ in qualità Persona fisica e/o titolare/legale rappresentante dell'impresa: ____ con sede legale in __________________________________ CAP _______________ via _______________________ n. _______ tel n. __________________ cell. n. _________________ fax n. ______________ e-mail _________________________________
al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

1) di aver registrato nei 12 mesi precedenti alla pubblicazione del bando n. _________________ (anche in lettere) presenze turistiche corrispondenti ai dati giornalieri degli arrivi e delle presenze comunicati mediante servizio telematico WEB TUR (servizi statistici regionali);
2) che l'attività ricettiva dispone di n._________(anche in lettere) posti letto come risultante da procedimento di "*Segnalazione Certificata di inizio attività*" o eventuale "*Comunicazione di variazione della capacità ricettiva della struttura*" attraverso SUAP.

Luogo e data

IL DICHIARANTE ____

PRENDE ATTO
- che i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;
- che titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Luogo e data

IL DICHIARANTE ____

La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ALLEGATO G

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Azione 2.1 INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI NUOVI POSTI LETTO IN STRUTTURE RICETTIVE PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI
Seconda pubblicazione

RELAZIONE DI VARIANTE

Descrizione della variante

Domanda di sostegno n.:

Beneficiario:

Legale rappresentante

L'operazione relativa alla domanda di sostegno sopraindicata è oggetto di variante **come da schema finanziario riportato nella relazione conclusiva**.

Rispetto alle previsioni del bando in materia di varianti si specifica in dettaglio quanto segue:

☐ Si tratta della riduzione del costo dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento fino al 10 per cento quale conseguenza:

☐ di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative;
Descrizione:

Motivazione

☐ Si tratta del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene;
Descrizione:

Motivazione:

☐ Si tratta della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali o similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato
Descrizione:

Motivazione:

La variante ☐ comporta ☐ non comporta economie (specifica allegata).

☐ Le economie sono destinate all'integrazione di interventi già previsti nell'operazione ammessa a finanziamento (specifica allegata)

☐ Il costo della variante è quantificato con utilizzo del prezzario dei costi massimi di riferimento o di terne di preventivi (allegati alla Relazione conclusiva) come richiesto dall'art. 12 del bando.

☐ La variante comporta la modifica dei punteggi assegnati (**i punteggi assegnati alle Positive ricadute ambientali NON possono essere modificati**)

☐ NO ☐ SI
Indicare quali punteggi sono stati modificati
_______________________________________.

Luogo e data Firma del beneficiario

23_30_3_GAR_COORD POL MONT BANDO GAL TORRE NATISONE MIS 19 SMIS 19.2 AZ 2.2_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2022, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 2.2 “Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti”, seconda pubblicazione, della SSL di Torre-Natisone GAL. Pubblicazione Bando.

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2, "SVILUPPO LOCALE LEADER" per le azioni rientranti nelle Strategie di Sviluppo Locale approvate nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione Friuli Venezia Giulia.
2° PUBBLICAZIONE

GAL: TORRE NATISONE
SSL: Strategia di sviluppo locale Torre Natisone GAL "Le Montagne Blu"
Azione: 2.2 RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI POSTI LETTO IN AGRITURISMO. IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

* * * * *

Sommario

TORRE NATISONE
PSR
2014-2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	2.2
Titolo	Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "Torre Natisone GAL", di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

L'azione è rivolta alle attività agrituristiche (cfr. art. 2, comma 1, L.R. 25/1996 Disciplina dell'agriturismo) per il potenziamento dell'offerta turistica dell'area, il miglioramento dell'accoglienza attraverso il sostegno ad investimenti volti alla riqualificazione dei posti letto, all'implementazione dei servizi offerti e alla creazione di nuovi posti letto.

Al potenziamento e miglioramento della qualità dell'offerta turistica contribuirà anche la collaborazione degli operatori del territorio attraverso la partecipazione ad **aggregazioni turistiche locali** per la condivisione di obiettivi e strategie comuni.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
   a) "*operazione*": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
   b) "impresa": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
   c) "organismo pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di

riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

d) "ufficio attuatore": unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;

e) "responsabile di misura": unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;

f) **"AGGREGAZIONE TURISTICA LOCALE"** forma di aggregazione tra operatori privati dell'Area Gal di cui all'art. 4 del bando, basata su un contratto o un accordo scritto, attraverso la quale gli aderenti si impegnano a collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni volti al potenziamento della qualità dell'offerta turistica dell'area. L'aggregazione dovrà essere composta da un minimo di 3 soggetti tra i quali necessariamente un'azienda agricola con attività di vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 15 posti letto ed un operatore di servizi turistici (ristorazione, agriturismo diverso dall'ospitalità, trasporto di persone ecc.). L'aggregazione turistica locale deve avere una durata almeno pari al periodo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 14 delle Disposizioni attuative (Allegato B al bando);

g) "Tipologia della forma aggregativa":
   - Reti di impresa di cui alla Legge 9 aprile 2009 n. 33;
   - Poli (forme giuridiche previste dal codice civile quali ad esempio società, consorzi, cooperative, raggruppamenti temporanei, ATI, ATS ecc.);
   - Accordi stipulati attraverso scrittura privata (art. 2702 codice civile);

h) "Unità operativa": luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa del soggetto beneficiario;

i) "Giovane agricoltore": persona fisica di età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 41 anni (non compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno insediatosi in qualità di capo azienda. Si considera capo azienda:
   - - titolare di un'impresa agricola individuale;
   - - amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;
   - - socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
   - - socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2022
Attimis	C

Cividale del Friuli	C
Drenchia	D
Faedis	C
Grimacco	D
Lusevera	D
Magnano in Riviera	C
Nimis	C
Prepotto	C
Pulfero	D
San Leonardo	D
San Pietro al Natisone	C
Savogna	D
Stregna	D
Taipana	D
Tarcento	C
Torreano	C

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:

   a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

   b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi **euro 6.815,11** di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 2.938,68, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 3.876,43.
2. **A seguito rimodulazione del Piano finanziario della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2022, il GAL assegnerà al presente bando ulteriori risorse ammontanti ad € 85.184,89.**
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiari	Requisiti di ammissibilità
Imprese agricole individuali o societarie.	a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nella sezione impresa agricola; b) essere iscritti all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro imprese della CCIAA competente per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 25/96 e, qualora non già iscritti, i beneficiari si impegnano a ottenere l'iscrizione entro la data della domanda di saldo a pena di revoca del sostegno; c) avere unità operativa all'interno dei comuni dell'area di intervento prevista dall'art. 4 (*Aree di intervento*); d) avere disponibilità dell'immobile oggetto dell'operazione per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'art. 14 delle Disposizioni attuative (allegato B al bando); e) per gli operatori che al momento della domanda di sostegno **già esercitano** attività di ricezione e ospitalità agrituristica: 1) aderire ad una Aggregazione turistica locale al momento della presentazione della domanda di sostegno; 2) essere inseriti nella sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it; f) per i soggetti che al momento della domanda di sostegno **non esercitano** ancora attività ricettiva agrituristica: 1) impegno formale ad aderire ad una

	aggregazione turistica locale esistente, con avallo del Legale rappresentante o Capofila della medesima. L'adesione all'aggregazione dovrà essere documentata entro la data di presentazione della domanda di liquidazione a saldo; 2) impegno ad iscriversi nella sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it prima della presentazione della domanda di liquidazione a saldo.

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Giovani agricoltori con unità operativa ubicata in zona D	"Regime de minimis", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	60%	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.
Giovani agricoltori con unità operativa ubicata in zona C		50%	

Imprenditori agricoli con unità operativa ubicata in zona D			
Imprenditori agricoli con unità operativa ubicata in zona C		40%	

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Costi minimo ammissibile

1. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 30.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 60.000,00.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	Beneficiari
a) riqualificazione di posti letto esistenti o creazione di nuovi posti letto nell'ambito di attività agrituristica di ricezione e ospitalità;	Tutti i beneficiari.
b) implementazione dei servizi offerti quali: 1) attività riferite al benessere delle persone che alloggiano nella struttura, in particolare la sauna, il bagno turco, l'idromassaggio, palestre, piscine e aree per massaggi, aree relax e attività di fitness; 2) accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili; 3) organizzazione di attività didattiche, ricreative e di tipo sportivo culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale; 4) realizzazione di percorsi, segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per la ricettività; 5) Servizio di trasporto gratuito mediante navetta;	

c) realizzazione di iniziative informative e promozionali (in via accessoria)	

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	*Requisiti di ammissibilità*
Tutti gli interventi	Sono realizzati in uno dei Comuni indicati all'art. 4 del presente bando;
	Sono finalizzati all'attività ricettiva destinata all'ospitalità agrituristica e all'implementazione dei servizi offerti

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
3. Gli interventi di carattere edilizio (costruzione, miglioramento e ampliamento di beni immobili) devono essere cantierabili. Sono ritenuti cantierabili gli interventi per i quali il beneficiario può dare immediatamente corso all'esecuzione dei lavori o perché rientrano nell'attività di edilizia libera o perché in possesso dei necessari permessi e autorizzazioni e degli idonei titoli abilitativi edilizi, compresa la comunicazione di inizio lavori ove richiesta.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
Riqualificazione di posti letto esistenti, la creazione di nuovi posti letto per l'ampliamento o l'avvio di un'attività agrituristica di ricezione e ospitalità;	a) Investimenti di cui all'art. 45 paragrafo 2 lett. a) b) c) d) del Reg. (UE) 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da:

Implementazione dei servizi offerti quali: 1) attività riferite al benessere delle persone che alloggiano nella struttura, in particolare la sauna, il bagno turco, l'idromassaggio, palestre, piscine e aree per massaggi, aree relax e attività di fitness; 2) accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili; 3) organizzazione di attività didattiche, ricreative e di tipo sportivo culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale; 4) realizzazione di percorsi, segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per la ricettività; 5) Servizio di trasporto gratuito mediante navetta.	a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività ricettiva (ospitalità e servizi); a.2) acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature (anche arredi) fino alla copertura del valore di mercato; a.3) spese generali collegate alle due voci di spesa precedenti, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il 10% del costo ammissibile dei relativi interventi. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono state effettuate spese di cui ai punti 1) e 2); b) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013; c) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto 3
a) Realizzazione di iniziative informative e promozionali (in via accessoria)	Sono altresì ammesse, nel limite del 25% rispetto ai costi di cui sopra, le spese relative a: a) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali; b) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi; c) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere a) e b); d) realizzazione o aggiornamento di siti web;

	e) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine del **15 settembre 2023**, compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC all'indirizzo **torrenatisonegal@pec.it** .
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
   a) piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
   b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
   c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
   d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
      d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare) compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;
      d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
   e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato);
   f) per gli interventi che prevedono opere edilizie: copia dei prescritti permessi, delle autorizzazioni, dei titoli abilitativi secondo quando previsto dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. "Codice regionale dell'edilizia" e della comunicazione di inizio lavori ove richiesta. Nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto

notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;

g) dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);

h) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;

i) Documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);

j) Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E);

k) **per le attività ricettive agrituristiche già avviate:**
   k.1) copia del contratto o accordo di aggregazione;
   k.2) documentazione attestante l'inserimento nella sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it;

l) **per le attività ricettive agrituristiche non ancora avviate:**

l.1) Copia dell'impegno formale di adesione alla rete o aggregazione, con avallo del Legale rappresentante o del Capofila della medesima. L'adesione all'aggregazione dovrà essere documentata entro la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo (pena la revoca del contributo);

l.2) Atto di impegno all'iscrizione nella sezione book now del portale turistico www.turismofvg.it prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo (pena la revoca del contributo);

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio / Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica
Caratteristiche del richiedente	Giovane agricoltore [1]	5	SI	9	Modalità di applicazione: Persona fisica o Impresa agricola individuale il richiedente con età non superiore a 40 anni. **In caso di società di persone o cooperativa** almeno il 50% dei soci rappresentato da giovani. **In caso di società di capitali**: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da giovani. Documentazione da allegare: il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia di un documento di identità per ciascun nominativo nonché la composizione dell'organo decisionale e copia dell'atto di nomina.
	Imprenditoria femminile	4			Modalità di applicazione: Aziende con titolare di genere femminile in caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di genere femminile. Documentazione da allegare: il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia di un documento di identità per ciascun nominativo nonché la composizione dell'organo decisionale e copia dell'atto di nomina.
	Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) [2]	5	SI	5	Modalità di applicazione: I punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di sostegno il richiedente è in possesso della qualifica di IAP. Documentazione da allegare: certificazione IAP o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti (Allegato G).
Localizzazione dell'intervento	Aree rurali D con problemi complessivi di sviluppo	5	SI	5	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato agli interventi realizzati in Comuni area D (art. 4 del Bando) Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (Allegato A).
Tipologia attività e presenze turistiche	Tasso di occupazione dei posti letto in riferimento ai 12 mesi precedenti alla pubblicazione del	2	NO	6	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato utilizzando la seguente formula: (Presenze /(n. posti letto x 365))≤ 5% Documentazione da allegare: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il tasso di occupazione dei posti letto nei dodici mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Reg. A. FVG (allegato F). Il tasso di occupazione è il rapporto tra le presenze effettive e le presenze potenziali.

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	bando [3]	3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato utilizzando la seguente formula: 5% < (Presenze /(n.posti letto x 365))≤8% Documentazione da allegare: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il tasso di occupazione dei posti letto nei dodici mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Reg. A. FVG (allegato F). Il tasso di occupazione è il rapporto tra le presenze effettive e le presenze potenziali.
		4			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato utilizzando la seguente formula: 8%<(Presenze /(n.posti letto x 365))≤10% Documentazione da allegare: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il tasso di occupazione dei posti letto nei dodici mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Reg. A. FVG (allegato F). Il tasso di occupazione è il rapporto tra le presenze effettive e le presenze potenziali.
		6			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato utilizzando la seguente formula: (Presenze /(n. posti letto x 365))> 10% Documentazione da allegare: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il tasso di occupazione dei posti letto nei dodici mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Reg. A. FVG (allegato F). Il tasso di occupazione è il rapporto tra le presenze effettive e le presenze potenziali.
Forme aggregative turistiche locali	Reti d'impresa	8	NO	8	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se il richiedente fa parte di una rete di impresa o, in caso si attività ricettiva non avviata, sulla base di un impegno formale all'adesione alla rete avallato dal Rappresentante legale della stessa [4] Documentazione da allegare: In caso di attività ricettiva non avviata: Impegno all'adesione; In caso di attività ricettiva avviata: copia del relativo atto.
	Poli	5			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se il richiedente fa parte di aggregazioni con forme giuridiche previste dal codice civile quali ad esempio società, consorzi, cooperative, raggruppamenti temporanei, ATI, ATS, ecc. Nel caso di attività ricettiva non avviata, il punteggio è assegnato sulla base di impegno formale all'adesione all'aggregazione, avallato dal Capofila della stessa[4] Documentazione da allegare: In caso di attività ricettiva non avviata: Impegno all'adesione; In caso di attività ricettiva avviata: copia del relativo atto
	Altre forme aggregative	3			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il richiedente appartiene ad una forma aggregativa regolamentata da scrittura privata o, in caso di attività ricettiva non avviata, sulla base di un impegno formale di adesione all'aggregazione avallato dal Capofila della stessa[4] Documentazione da allegare: In caso di attività ricettiva non avviata: Impegno all'adesione;

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

					In caso di attività ricettiva avviata: copia del relativo atto
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione (> di 3) [5]	8	NO	8	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il numero degli operatori appartenenti alla forma aggregativa è > di 10. Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		5			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il numero degli operatori appartenenti alla forma aggregativa è compreso tra 8 e 10. Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		4			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il numero degli operatori appartenenti alla forma aggregativa è compreso tra 4 e 7. Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Tipologia operatori appartenenti all'aggregazione	5	SI	5	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se all'aggregazione aderisce almeno un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (DPReg 400/2002 Capo II). Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione [6]	8	NO	8	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il numero dei posti letto complessivi dell'aggregazione è maggiore di 20 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		5			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il numero dei posti letto complessivi dell'aggregazione è compreso tra 16 e 20 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
Tipologia intervento	Interventi di miglioramento di posti letto esistenti ed integrazione con servizi accessori	5	NO	5	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che prevedono l'apporto di migliorie e creazione di servizi accessori senza aumento del numero dei posti letto Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Interventi di miglioramento di posti letto esistenti, integrazione con	4			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che prevedono l'apporto di migliorie per posti letto esistenti, la creazione di servizi accessori e la creazione di nuovi posti letto quest'ultima in via non prevalente rispetto ai punti precedenti. Documentazione da allegare: documentazione di progetto

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	servizi accessori e creazione di nuovi posti letto				
	Creazione nuovi posti letto ed integrazione con servizi accessori	3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che prevedono la creazione di nuovi posti letto e creazione di servizi accessori Documentazione da allegare: documentazione di progetto
Struttura e servizi offerti	Servizi igenici separati in ogni camera	5	SI	5	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che interessano le strutture ricettive con servizi igienici separati in ogni camera siano essi già presenti al momento della presentazione della domanda di sostegno o da realizzarsi attraverso il progetto proposto. Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Qualità architettonica	3	NO	3	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se gli interventi di cui al progetto riguardano immobili significativi dell'architettura rurale, ricadente in zone presenti negli strumenti urbanistici comunali, di conservazione dell'architettura storica o del paesaggio rurale (zone A e E) Documentazione da allegare: Dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi l'ubicazione dell'immobile, contenente riferimenti utili per una sua puntuale individuazione
		3			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se gli interventi di cui al progetto riguardano immobili catalogati nel sistema informativo regionale del Patrimonio culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale Patrimonio culturale ERPAC (Beni architettonici e paesaggistici) Documentazione da allegare: Scheda da catalogo dei beni culturali SIRPAC della Regione A. FVG
		1	SI	2	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se gli interventi di cui al progetto riguardano immobili ubicati in ambito di particolare interesse naturalistico (ARIA, aree naturali di cui alla L.R. 42/96). Documentazione da allegare: Dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi che l'immobile è ubicato in dette aree contenente riferimenti utili per una sua puntuale individuazione
		1	SI		Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se gli interventi di cui al progetto prevedono la dotazione di arredi dell'artigianato locale nelle camere e nelle aree comuni. Documentazione da allegare: Scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato a dimostrazione che gli arredi di cui si prevede l'acquisto sono riferiti all'artigianato locale
	Servizi per il cicloturista	5	NO	5	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se sono stati attivati servizi per il cicloturista attraverso la messa a disposizione di nuove biciclette a pedalata assistita (almeno 1 ogni 4 posti letto) e presenza attrezzature per piccola manutenzione. Documentazione da allegare: documentazione di progetto

		3			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se sono stati attivati servizi per il cicloturista attraverso la messa a disposizione di nuove biciclette (almeno 1 ogni 4 posti letto) e presenza attrezzature per piccola manutenzione Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		3	SI	3	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se la struttura ricettiva è dotata di un servizio di trasporto bici e bagagli per gli alloggiati. Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Accessibilità alle persone disabili (7)	8	SI	8	Modalità di applicazione: Il punteggio verrà assegnato ai progetti che prevedono il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge. Documentazione da allegare: Scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato che descriva l'accessibilità della struttura ricettiva, la quale dovrà essere garantita a conclusione dell'operazione
	Numero posti letto complessivi della struttura ricettiva	10	NO	10	Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se il numero dei Posti letto della struttura ricettiva è = 30. Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		8			Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se il numero dei Posti letto della struttura ricettiva è > 20 e ≤ 29. Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		5			Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se il numero dei Posti letto della struttura ricettiva è > 10 e ≤ 19. Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		2			Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato se il numero dei Posti letto della struttura ricettiva è ≤ 10. Documentazione da allegare: documentazione di progetto
	Classificazione dell'azienda agrituristica (art. 22 D.P.Reg. n. 234/Pres del 11/11/11) (8)	4	NO	4	Modalità di applicazione: Categoria 5 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		3			Modalità di applicazione: Categoria 4 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		2			Modalità di applicazione: Categoria 3 Documentazione da allegare: documentazione di progetto
		1			Modalità di applicazione: Categoria 2 Documentazione da allegare: documentazione di progetto

Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale	Riduzione uso del suolo	4	SI	11	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti che non comportano un aumento di superficie espressa in mq. Documentazione da allegare: documentazione di progetto???
	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici.	4			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se l’operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell’operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo. Documentazione da allegare: Scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri come l'intervento migliori la qualità ambientale, ed idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento, documentazione che evidenzi l'impiego di materiale legnoso certificato fornito da impresa in possesso di certificazione di catena di custodia)
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile	3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l’impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l’utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia. Documentazione da allegare: Scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri come l'intervento migliori la qualità ambientale, ed idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento, documentazione che evidenzi l'impiego di materiale legnoso certificato fornito da impresa in possesso di certificazione di catena di custodia)

(1) Reg. (UE) 1305/13 Art. 2, paragrafo 1 lettera n);
(2) DLGS 99/2004, DGR n. 798/2005 così come modificato da DGR n. 61/2018;
(3) Fonte: Promoturismo FVG dati anno 2017 area GAL (presenze 24.514/(n.posti letto 669x365))= 10%;
(4) In caso di attività ricettiva non ancora avviata il punteggio verrà assegnato sulla base dell’impegno formale all’adesione avallato dal Legale rappresentante o Capofila dell’aggregazione;
(5) Viene assegnato il punteggio in base al numero degli operatori appartenenti all’aggregazione al momento della presentazione della domanda di sostegno (situazione di fatto esistente al momento della presentazione della domanda di sostegno);
(6) Viene assegnato il punteggio in base al numero dei posti letto complessivi dell’aggregazione al momento della presentazione della domanda di sostegno (situazione di fatto esistente al momento della presentazione della domanda di sostegno);
(7) il punteggio verrà assegnato ai progetti che prevedono il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi per legge (art. 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 234/Pres del 11/11/2011);

1. Il punteggio massimo assegnabile è pari a **110 punti**.
2. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di **33 punti** non è ammessa a finanziamento
3. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
   a) Progetti di riqualificazione di posti letto esistenti;
   b) Beneficiario più giovane;
   c) Domanda di sostegno con costo previsto maggiore.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di un anno dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
   a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
   b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
   c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2022, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 21 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a Torre Natisone GAL, Via Frangipane, n. 3 Cap 33017, comune di Tarcento, prov. di Udine (UD), telefono 0432 793295, email torrenatisonegal@gmail.com, PEC torrenatisonegal@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: https://torrenatisonegal.com/

ALLEGATI

Allegato A Piano aziendale

Allegato B Disposizioni attuative

Allegato C Dichiarazione “de minimis”

Allegato D Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili

Allegato E Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F Dichiarazione tasso occupazione

Allegato G Dichiarazione Imprenditore agricolo professionale (IAP)

Allegato H Relazione di variante

ALLEGATO A

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di sviluppo locale Torre Natisone GAL
Bando azione 2.2
“Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti”.
Seconda pubblicazione

Piano Aziendale- Dati richiedente

Il/la sottoscritto/a ____ cod. fisc. _______________________

nato/a a ____Prov. ______________ il _______________ e

residente a _____________________ Prov. ______________ in via ___________________________________

in qualità di

☐ Legale rappresentante dell’impresa, di seguito indicata, che presenta domanda di sostegno a valere sulla Sottomisura 19.2-azione 2.2 della SSL 2014/2022;

☐ Titolare dell’impresa, di seguito indicata, che presenta domanda di sostegno a valere sulla Sottomisura 19.2-azione 2.2 della SSL 2014/2022;

☐ Coadiuvante familiare dell’impresa, di seguito indicata, che presenta domanda di sostegno a valere sulla Sottomisura 19.2-azione 2.2 della SSL 2014/2022.

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA		
Ragione sociale o denominazione				
Sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email				
Indirizzo PEC				

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti all’Articolo 7 – *Beneficiari e requisiti di ammissibilità* dal bando sopra indicato, come di seguito elencati:

N° prog.	Requisiti di ammissibilità	*Barrare*
1) Ricettività agrituristica già avviata	1. Essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);	☐
	2. Avere unità operativa nell’area di intervento di cui all’art. 4 del bando	☐

	3. Nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione dei posti letto esistenti essere in possesso dei necessari riconoscimenti o essere iscritti in appositi albi o essere in possesso delle relative autorizzazioni oppure avere già avviato le procedure per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni o riconoscimenti.	☐
	4. Aderire ad una aggregazione turistica locale, così come definita all'art. 3 del Bando	☐
	5. Essere inserito nella sezione book now del Portale turistico regionale www.turismofvg.it	☐
2) Ricettività agrituristica non ancora avviata	1. Impegnarsi ad aderire ad una aggregazione turistica locale prima della concessione del sostegno.	☐
	2. Impegnarsi all'iscrizione nella sezione book now del Portale turistico regionale www.turismofvg.it prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo del sostegno.	☐
Per tutti i beneficiari in caso di operazioni che prevedono interventi su beni immobili o similari	Avere la disponibilità dell'immobile oggetto dell'operazione o altro diritto di godimento dello stesso, reale o personale, per un periodo non inferiore ai 5 anni dal saldo del contributo, con il seguente titolo di conduzione: dal __/__/____ ____________________ al __/__/____ (*Specificare se si tratta di proprietà, affitto, comodato d'uso o altra forma di conduzione, data inizio – data fine*)	

Il sottoscritto si impegna a realizzare in caso di concessione del sostegno le operazioni descritte dal Piano Aziendale allegato alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini, si impegna altresì a concludere e rendicontare, con la presentazione della domanda di pagamento su SIAN, le operazioni entro i termini finali stabiliti dall'art. 5 delle Disposizioni attuative e in ogni caso entro il 31/12/2024.

________________________________ ________________________________

(Luogo e data) *(Firma)*

Allegare fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice Amministrazione Digitale istituito con il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

Allegato: Piano aziendale

1. Soggetto Proponente

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/				
In qualità di:	☐ Legale rappresentante dell'impresa, di seguito indicata.				
	☐ Titolare dell'impresa, di seguito indicata.				
	☐ Coadiuvante familiare dell'impresa, di seguito indicata.				
CUAA (codice fiscale)			PARTITA IVA		
Ragione sociale o denominazione					
Sede legale in			Comune di		Prov.
Sede operativa in			Comune di		Prov.
Esercente l'attività di (indicare l'attività destinataria dei contributi richiesti)					
CODICE ATECO					
FORMA GIURIDICA					
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE					
Telefono			Cellulare		
Indirizzo email					
Indirizzo PEC					

Tipologia d'Impresa**	Fatturato €*	Totale bilancio €*	ULA*
MICROIMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero inferiore a 10 persone			
PICCOLA IMPRESA – fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e numero inferiore a 50 persone			

* vedasi le definizioni e le modalità di calcolo del Reg. UE 702/2014 e allegare bilancio o documentazione equivalente

** si tiene conto dei dati relativi anche a eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini della definizione della tipologia di impresa riportata nella tabella precedente, si specifica che:

☐ è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici;

☐ è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici.

ATTENZIONE: nel caso di imprese ASSOCIATE o COLLEGATE è necessario compilare le tabelle riportate in Allegato 1 al presente piano aziendale.

2. Riferimenti dell'attività

L'attività ricettiva agrituristica ________________________è

Già avviata ☐ Con N° ___ camere esistenti N° ___ posti letto esistenti

In fase di costituzione ☐

Numero nuovi posti letto da creare (in n.ro e in lettere) _________________

Numero posti letto da riqualificare (in n.ro e in lettere) _________________

L'intervento sarà realizzato in: ____

Indirizzo (via e numero civico) ____

CAP - Comune ____

Dati catastali:

Censito catastalmente al NCEU Foglio n. _________ Mappale _________ Sub _________

L'immobile è di proprietà	☐	L'immobile è in comproprietà*	☐
L'immobile è oggetto di usufrutto	☐	L'immobile è oggetto di cousufrutto*	☐
L'immobile è disponibile sulla base di un diritto personale di godimento*	☐	Estremi contratto: ________________________________	

*È necessario allegare la Dichiarazione di assenso (Allegato D)

DATI RELATIVI ALL'AGGREGAZIONE TURISTICA LOCALE E ISCRIZIONE PORTALE TURISTICO REGIONALE (art. 7 del bando)

1.Forma aggregativa:

- ☐ Rete di impresa;
- ☐ Polo__________________________ (specificare se società, consorzio, cooperativa, ATS, ATI o altre forme previste dal Codice Civile);
- ☐ Accordo stipulato attraverso scrittura privata
- ☐ Contratto o accordo da stipularsi in quanto attività ricettiva non ancora avviata

Composizione dell'aggregazione turistica locale

Quadro generale dell'aggregazione

(Aggiungere tante righe quanti sono i componenti)

Ruolo	Denominazione Partner	Tipologia di soggetto (es. azienda agricola con vendita diretta, operatore della ricettività, ecc. ecc.)	Numeri posti letto
CAPOFILA/ RESPONSABILE DELL'AGGREGAZIONE			
PP1			
PP2			
PP3			
PP4			
PPn			

2. Iscrizione alla sezione "*Book now*" del Portale turistico regionale:

- ☐ L'attività ricettiva agrituristica risulta essere iscritta al Portale (riportare il link);
- ☐ Iscrizione da effettuarsi in quanto l'attività ricettiva agrituristica non è ancora avviata.

3. Composizione del soggetto proponente

ETÀ

Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	età (in anni)	
Società di persone o cooperativa	n. soci giovani (fino a 40 anni)	
	n. soci totale	
Società in accomandita semplice/in nome collettivo	Età del socio accomandatario/età del Legale rappresentante	
Società di capitali	Età media della maggioranza dell'organo amministrativo	

GENERE

Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	genere (M/F)	
Società di persone o cooperativa	n. soci donne	
	n. soci totale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da donne	
	totale capitale sociale	
	n. componenti l'organo di amministrazione di genere femminile	
	n. componenti l'organo di amministrazione	

4. Progetto di impresa

Carenze rilevate a livello territoriale a cui l'operazione intende rispondere

Tipologia operazione

- □ Riqualificazione di posti letto esistenti;
- □ Creazione di nuovi posti letto per l'ampliamento o avvio di un'attività agrituristica di ricezione e ospitalità;
- □ Implementazione dei servizi offerti quali:
- □ attività riferite al benessere delle persone che alloggiano nella struttura, in particolare la sauna, il bagno turco, l'idromassaggio, palestre, piscine e aree per massaggi, aree relax e attività di fitness;
- □ accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
- □ organizzazione di attività didattiche, ricreative e di tipo sportivo culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale;
- □ realizzazione di percorsi, segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per la ricettività;
- □ Servizio di trasporto gratuito mediante navetta.
- □ realizzazione di iniziative informative e promozionali (in via accessoria).

Descrivere il tipo di attività che si intende avviare o riqualificare e l'immobile oggetto dell'investimento, specificare il numero di posti letto che verranno creati/riqualificati, indicare l'eventuale presenza di servizi igienici in ogni camera e fornire qualsiasi altra informazione utile a valutare il progetto.

Descrivere in modo dettagliato il servizio complementare che si intende avviare, gli spazi ad esso destinati, con particolare riferimento all'eventuale avvio di servizi a favore del cicloturista ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio (vedi art. 18 Criteri di selezione e di priorità, criterio di priorità "Tipologia intervento – Servizi per il cicloturista")

5. Adempimenti e cronoprogramma delle attività

Descrizione degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'operazione

- segnalazione certificata di inizio attività (specificare se per l'avvio è prevista la presentazione presso lo sportello SUAP: SI ☐ – NO ☐) .... ☐
- iscrizione al Registro Imprese.. ☐
- rilascio di permessi/autorizzazioni (specificare ____)............. ☐
- altro (specificare ____).. ☐

Descrizione delle azioni preliminari all'avvio dell'operazione (solo per i soggetti privati)

- attività di formazione/aggiornamento tecnico .... ☐
- attività di formazione/aggiornamento amministrativo.. ☐
- acquisizione di licenze/brevetti (specificare ____) .... ☐

altro (specificare ____) ☐

Cronoprogramma di realizzazione delle azioni programmate

- completamento adempimenti amministrativi .... entro il: __/__/____
- completamento azioni preliminari .... entro il: __/__/____
- acquisizione permessi/autorizzazioni.. entro il: __/__/____
- inizio lavori .... entro il: __/__/____
- completamento degli investimenti materiali .... entro il: __/__/____
- avvio dell'attività produttiva/di servizio.. entro il: __/__/____
- presentazione domanda di saldo (OBBLIGATORIO) .... entro il: __/__/____

6. Previsione di attività

	Anno di avvio	2° anno	3° anno
fatturato atteso (indicativo)	000 €	000 €	000 €
n. addetti tempo pieno (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti tempo parziale (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti disabili o appartenenti a categorie svantaggiate (vincolante)			

7. Effetti ambientali

Riduzione del consumo di suolo .... SI ☐.......NO ☐
descrivere in dettaglio e quantificare:

Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici .... SI ☐.......NO ☐
descrivere in dettaglio e quantificare:

Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile... SI ☐ NO ☐
Descrivere in dettaglio se l'intervento prevede l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (PEFC) e allegare documentazione che ne evidenzi l'impiego.

8. Superamento barriere architettoniche

Descrivere gli standard minimi previsti per legge (citando i riferimenti normativi) e descrivere come si intende raggiungere standard superiori (Allegare scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato)

9. Quadro economico

Descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati

INTERVENTO : ______________________________

N.	Tipologia di spesa	N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA	**TOTALE**	
A.1	Costruzione, ampliamento, miglioramento e riqualificazione di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività ricettiva						
A.2	Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature (anche arredi) funzionali allo svolgimento dell'attività ricettiva, in coerenza con il tipo di operazione programmata						
A.3	Spese generali collegate alle due voci di spesa precedenti, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed						

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	economica, inclusi studi di fattibilità entro il 10% del costo ammissibile						
A.4	Elaborati tecnici e documentazione richiesta ai fini della valutazione delle domande di aiuto, spese diverse da quelle di cui al punto 3 e nel limite del 10% dell’importo previsto per investimenti						
A.5	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alle tipologie di spesa 1,2,3,4, ai sensi dell’art. 45, paragrafo 4 del Regolamento UE 1305/2013						
			TOTALE A				

B.6	Spese per attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali						
B.7	Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi						
B.8	Consulenze specialistiche per la progettazione e organizzazione di attività di informazione di cui ai punti 6 e 7						
B.9	Creazione o implementazione di siti web e applicazioni multimediali						
B.10	Interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze						

	TOTALE B_ Spese accessorie MASSIMO 25% del Totale A				
	TOTALE GENERALE (A+B)				

L'IVA:

☐ È spesa ammissibile in quanto non recuperabile dal beneficiario per il seguente motivo: ____

☐ Non è spesa ammissibile in quanto recuperabile dal beneficiario.

Finanziamento dell'operazione

- Contributo richiesto (____,__% del costo totale) .... : 000 €
- Risorse finanziarie proprie .... : 000 €
- Contributi in natura .... : 000 €
- Altri contributi (specificare): ____ : 000 €

10. Criteri di selezione

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 18 del bando)

Criterio da bando	*Giustificazione dell'applicabilità del criterio*	*Autovalutazione*
Giovane agricoltore		
Imprenditoria femminile		
Imprenditore agricolo professionale (IAP)		
Localizzazione dell'intervento		
Tipologia attività e presenze turistiche: Tasso di occupazione posti letto in riferimento ai 12 mesi precedenti alla pubblicazione del bando		
Forme aggregative turistiche locali: -Reti d'impresa		
Forme aggregative turistiche locali: -Poli		
Forme aggregative turistiche locali: -Altre forme aggregative		
Forme aggregative turistiche locali: Numero operatori appartenenti all'aggregazione		
Forme aggregative turistiche locali: Tipologia operatori appartenenti all'aggregazione		
Forme aggregative turistiche locali: Numero posti letto complessivi dell'aggregazione		
Tipologia intervento: Interventi di miglioramento di posti letto esistenti ed integrazione con servizi accessori		
Tipologia intervento: Interventi di miglioramento di posti letto esistenti, integrazione con servizi accessori e creazione di nuovi posti letto		
Tipologia intervento: Creazione di nuovi posti letto ed integrazione con servizi accessori		
Struttura e servizi offerti: Servizi igienici separati in ogni camera		

Struttura e servizi offerti: Qualità architettonica: Interventi su immobili significativi dell'architettura rurale, ricadenti in zone presenti negli strumenti urbanistici comunali, di conservazione dell'architettura storica o del paesaggio rurale (zona A e E)		
Struttura e servizi offerti: Qualità architettonica: Interventi su immobili catalogati nel sistema informativo regionale del Patrimonio culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale Patrimonio culturale ERPAC (Beni architettonici e paesaggistici).		
Qualità architettonica: Interventi su bene immobile ubicato in ambito di particolare interesse naturalistico (ARIA, aree naturali di cui alla L.R: 42/96).		
Qualità architettonica: Interventi che prevedono la dotazione di arredi dell'artigianato locale nelle camere e nelle aree comuni.		
Servizi per il cicloturista: Messa a disposizione di nuove biciclette a pedalata assistita (almeno 1 ogni 4 posti letto) e presenza attrezzature per piccola manutenzione.		
Servizi per il cicloturista: Messa a disposizione di nuove biciclette (almeno 1 ogni 4 posti letto) e presenza attrezzature per piccola manutenzione.		
Servizi per il cicloturista: Servizio di trasporto bici e bagagli per gli alloggiati		
Accessibilità alle persone disabili:		
Numero posti letto complessivi della struttura ricettiva		
Classificazione dell'azienda agrituristica (art. 22 D.P.Reg. n. 234/Pres del 11/11/11)		
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale - Riduzione uso del suolo: - Miglioramento del livello di efficienza degli edifici - Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile		

Allegati

Al Piano Aziendale devono essere allegati i documenti indicati nell'art. 17 del bando e all'art. 4 dell'Allegato B "Disposizioni attuative". La mancanza di tali documenti determina la non ammissibilità dei costi ai quali gli stessi fanno riferimento.

Devono inoltre essere allegati eventuali documenti comprovanti il possesso dei criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio.

ALLEGATO 1 AL PIANO AZIENDALE

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI IMPRESE “ASSOCIATE” O “COLLEGATE” INDICATE AL PUNTO 1 “SOGGETTO PROPONENTE” DEL PIANO AZIENDALE

Imprese ASSOCIATE e COLLEGATE a ______________________________con sede in____

A) IMPRESE ASSOCIATE

Tabella 1 - Imprese ASSOCIATE DIRETTAMENTE all’impresa richiedente:

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1A								
2A								
3A								
…								
…								

Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1B										
2B										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1C												
2C												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1D								
2D								
...								

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1E										
2E										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
									ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1F											
2F											
...											

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Luogo e data

____

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

____

ALLEGATO B

Disposizioni attuative

Sommario

Titolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

Articolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, il beneficiario presenta al GAL, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell'operazione per la quale viene richiesto il sostegno.

2. Gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) specie quelli riguardanti investimenti strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR n. 1323 del 11/07/2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza" e dalla DGR n. 916 del 10/6/2021 "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4. Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.

3. Qualora gli interventi ricadano all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", la valutazione dell'impatto ambientale di cui al comma 1 è costituita dal parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della LR 42/96.

Titolo 2 - Costi

Articolo 2 – Costi ammissibili

1. Per essere ammissibili nell'ambito della Misura 19 – SLTP – del PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i costi devono risultare:

- a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione degli interventi proposti, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all'allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) preventivati, pertinenti e necessari per la realizzazione delle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
- c) imputabili alle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
- d) identificabili, verificabili e controllabili;
- e) congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

Articolo 3 – Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, non sono considerati costi ammissibili:

- a) i costi sostenuti in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale

di cui all'allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;

d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;

e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su beni immobili;

f) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;

g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero quelli che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;

h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, da parte di beneficiari che presentano un progetto di ricettività di tipo professionale;

i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;

j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;

k) gli interessi passivi;

l) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 4 – Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

1. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da allegare, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali di costruzione o miglioramento di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere:
   - a.1) progetto esecutivo corredato delle relative autorizzazioni, concessioni e permessi redatto da un tecnico abilitato;
   - a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
   - a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno.

b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;

c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
   - c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
   - c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
   - c.3) contenenti almeno i seguenti elementi:

i. dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
ii. tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con descrizione delle relative specifiche tecniche/caratteristiche e di ogni altro elemento di comparazione utile ai fini dell'individuazione dell'offerta più conveniente;
iii. prezzo complessivo;

c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici. Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

d) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la specificità del bene/servizio e la congruità del costo;

e) per acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

f.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
f.2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
f.3) contenenti almeno i seguenti elementi:

iv. dati completi del professionista o della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono indirizzo di posta elettronica e PEC);
v. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo determinato, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
vi. prezzo complessivo;
vii. se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;

g) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.~~;~~

h) nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito del GAL.

Titolo 3 – Attuazione dell'operazione

Articolo 5 – Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del sostegno, entro 2 mesi dalla data del provvedimento medesimo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;

c) omissis.

3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 6, con la presentazione a SIAN della domanda di pagamento finale a saldo di cui all'articolo 12, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

a) 8 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;

b) 10 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili.

5. In ogni caso le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, con la presentazione a SIAN della domanda di pagamento finale a saldo di cui all'articolo 12 entro il 31/12/2024.

Articolo 6 – Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di 2 mesi

3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 7 – Omissis

Articolo 8 – Varianti

1. Si considerano varianti:

a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:

a.1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
a.2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
a.3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;

b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.

3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL, tramite l'utilizzo dell'apposita funzione SIAN, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno allegando la seguente documentazione:

a) relazione di variante, datata e firmata redatta utilizzando il modello allegato H;

b) preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 4.

5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante, con proprio provvedimento. Non sono comunque ammissibili le varianti che comportano:

a) il venir meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;

b) una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 10 per cento fatto salvo quanto disposto al comma 1, lettera b);

c) una riduzione del punteggio tale da ricollocare la domanda in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

6. Le varianti non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione

Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi

1. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, alle domande di pagamento in acconto e a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).

2. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'eccezione relativa ai costi di progettazione degli interventi proposti, di cui all'Articolo 2 – comma 1 – lett. a), per i quali la data può essere compresa nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, comma 2 del bando o il riferimento al PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2 e al codice e titolo del bando.

4. Non sono ammissibili:

a) le fatture prive di CUP o del riferimento alla tipologia di intervento e al PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) le copie di fattura elettronica prive di indicazione della data di ricezione (notifica) e dell'identificativo SDI disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;

c) le fatture di cortesia.

5. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 10 – Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 e immateriali limitatamente ai casi previsti dal comma 2 lett. d) dello stesso regolamento (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali).

2. Nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime di aiuto ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione se non già trasmessa al GAL.

4. Il beneficiario, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.

5. Il GAL, entro 30 giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 4 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

7. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di varianti che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

8. Gli interessi di cui al comma 7 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:

a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;

b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;

b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;

c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;

d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;

e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;

f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;

g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:

   h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;

   h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;

   h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;

   h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:

   i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

   i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

j) per operazioni in beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate;

k) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di agevolazioni fiscali a valere sulle spese relative alla domanda di pagamento.

5. Il GAL, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.

6. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;

b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 6 il GAL verifica che i costi siano congrui, sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 5, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.

8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi.

10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità e dei controlli, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una revoca parziale del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, e 9 il GAL entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando per ciascuna di esse:

a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
b) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
c) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL.

12. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

13. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 12 – Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'Articolo 5, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse, compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se dovuta;
c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti, se previsto dalla normativa vigente;

g) eventuale relazione di variante redatta utilizzando il modello allegato H;

h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;

i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;

j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;

k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;

l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;

m) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:

m.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;

m.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;

m.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;

n) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:

n.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

n.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

o) per operazioni in beni immobili, stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.

p) per operazioni in beni immobili, documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).

q) solo per interventi riguardanti la ricettività, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvio dell'esercizio dell'attività ricettiva e/o la modifica dell'attività conseguente all'ampliamento della capacità ricettiva e l'avvio dei servizi complementari previsti dal progetto;

r) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di agevolazioni fiscali a valere sulle spese relative alla domanda di pagamento.

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 11.

Articolo 13 – Omissis

Articolo 14 – Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'Articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:

a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento;
b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

4. In caso di assunzione di personale che comporti l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, l'aumento del numero di addetti deve permanere per almeno 2 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

Articolo 15 – Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.

I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:

a) entro il 15 luglio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;
b) entro il 15 gennaio per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.

2. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale.

Articolo 17 – Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.

3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 18 – Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 19 – Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, ovvero quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-quinquies, e lo comunica al beneficiario.

2. Nel caso di aiuti in regime de minimis, qualora la concessione del sostegno erogato in conto capitale comporti il superamento del massimale «de minimis» previsto dal regolamento di riferimento, il sostegno è interamente revocato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013.

3. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore.

Articolo 20 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali dedicati all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 21 – Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

***Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»*

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **bando PSR 2014-2022, SSL 204-2022 di Torre Natisone GAL S. Cons a r.l., Azione n. 2.2: Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti**

Bando	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti.	Es: *DGR n. … del* ……	n. …... del ………

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «*de minimis*» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «*de minimis*» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I)**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

[1] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il __________ e termina il ________;

2)

☐ **2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;

☐ **2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto[2]	Vicenda intercorsa[3]	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata[4]
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici[5] oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»[6], di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «*de minimis*»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale[7]	Importo dell'aiuto «*de minimis*»
1				
2				
3				

[2] Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.
[3] Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.
[4] Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).
[5] Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
[6] Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in regime «*de minimis*».
[7] Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

<u>Sezione C – settori in cui opera l'impresa</u>

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e *data* ……………

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del **titolare del trattamento**	**TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l.** Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torregal@pec.confartigianato.it
Dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**	**TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l.** Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torregal@pec.confartigianato.it
Dati di contatto del **responsabile del trattamento** dei dati personali	**TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l.** Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torregal@pec.confartigianato.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o **categorie di destinatari** dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

conservazione dei dati personali	all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: – il diritto all'**accesso ai dati personali** e alle informazioni ad essi relative; – il diritto alla **rettifica dei dati personali** inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; – il diritto di **proporre un reclamo** al Garante della Privacy; – il diritto alla **limitazione del trattamento**, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): o l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Istruzioni per la compilazione del Modulo «de minimis»

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO *«DE MINIMIS»*

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in *«de minimis»*, in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi[8].

Come previsto dagli stessi Regolamenti *«de minimis»*[9], quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto *«de minimis»*, che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»* non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti *«de minimis»*[2], le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto *«de minimis»* - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto *«de minimis»*, si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso

---

[8] Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

[9] Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento *«de minimis»* n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti *«de minimis»* in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenza

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il *«de minimis»* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *«de minimis»* nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti *«de minimis»* registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo *«de minimis»* di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti *«de minimis»* che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	**CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»**	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*» nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	**CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»**	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	**CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»**	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*», detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	**CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»**	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «*de minimis*», il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «*de minimis*» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di**

ALLEGATO C

registrazione degli aiuti *«de minimis»* **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis»[10] **determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti *«de minimis»* in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo *«de minimis»* dove **vanno**, infatti, **indicati** gli **aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati** dall'impresa **al momento della sottoscrizione del Modulo** *«de minimis»*, **ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime *«de minimis»*** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruite in regime *«de minimis»*).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»*.**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in *«de minimis»* - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti *«de minimis»*, disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE *«de minimis»*	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto *«de minimis»*
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»*, l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti *«de minimis»* ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto *«de minimis»* di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

[10] Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *«de minimis»*.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti *«de minimis»* godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *«de minimis»* con altri aiuti di Stato e gli aiuti *«de minimis»* sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi** possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in *«de minimis»*.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se** ed **eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *«de minimis»* pari a 100.000€.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *«de minimis»*, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto *«de minimis»* sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".
Qualora l'aiuto *«de minimis»* possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 651/14.

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Allegato D)

(riferito all'articolo 17 comma 1, lettera i) del bando)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 -Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Dichiarazione di assenso scritto dei comproprietari per l'accesso alla misura 19 Sottomisura 19.2 Azione 2.2 "Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti". Seconda pubblicazione

A Torre Natisone Gal Soc. cons. a r.l.
Via Frangipane 3
33017 Tarcento (Ud)

In riferimento al bando della sottomisura 19.2, azione 2.2 "Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti" della SSL del GAL Torre Natisone

- il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________ il _______________
C.F. _________________________ residente a _______________________________________in via _____________________________________

- il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________ il _______________
C.F. _________________________ residente a _______________________________________in via _____________________________________

in qualità di proprietario/i dell'immobile sito nel Comune di ____________________________________, in via ____e censito catastalmente al NCEU Foglio n. ____________ Mappale ________________ Sub_____________

DICHIARA/DICHIARANO

1. di autorizzare il richiedente, sig./sig.ra ____, nato/a a _______________________________ il _______________ C.F. _________________________ residente a ______________________________________ in via ______________________________, (se del caso) in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa __________________________, ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni dell'immobile e a svolgere l'attività a cui la domanda di sostegno è finalizzata;

2. di garantire il proprio assenso per tutto il periodo di stabilità previsto dal bando in oggetto (Disposizioni attuative -allegato B al bando- art. 14).

Luogo e data

IL DICHIARANTE (Nome e cognome)	IL DICHIARANTE (Nome e cognome)
____________________________________ Firma	____________________________________ Firma

In allegato copia fotostatica di un valido documento d'identità del/i sottoscritto/i.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PLURICONTRIBUZIONE
(riferito all'articolo 17 – comma 1 lett. j del bando)

La/il sottoscritta/o... (cod. fiscale ....)
nata/o a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....

CON RIFERIMENTO AL BANDO

TORRE NATISONE GAL bando n.................................... , del ....
Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali ....

IN QUALITÀ DI

☐ Titolare
☐ Legale rappresentante
☐ Coadiuvante

del soggetto giuridico ....
(cod. fiscale ...., partita IVA ....)

richiedente un contributo finanziario in conto capitale ai sensi del bando sopra indicato,

SI IMPEGNA, IN CASO DI FINANZIAMENTO:

- **a rispettare il divieto di pluricontribuzione stabilito dall'art. 16 dell'allegato B "Disposizioni attuative" del bando che prevede che gli interventi finanziati non possano beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale;**
- **a comunicare tempestivamente al GAL la sussistenza di eventuali situazioni che potrebbero determinare il mancato rispetto del presente impegno**.

Data e luogo: ...., ...

IL SOTTOSCRITTORE (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione è allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

Allegato F)

(riferito all'art.18 comma 1 del bando. Criterio "Tipologia attività e presenze turistiche)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Sottomisura 19.2 Azione 2.2 Torre Natisone Gal
Seconda pubblicazione

In riferimento alla domanda di sostegno presentata a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 SSL DEL GAL TORRE NATISONE AZIONE 2.2 "Riqualificazione e creazione di posti letto in Agriturismo. Implementazione dei servizi offerti"
il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________ C.F. ___________________________ residente a ______________________________ in via _____________________________________ n. ______ CAP ________________ in qualità Persona fisica e/o titolare/legale rappresentante dell'impresa: ____ con sede legale in __________________________________ CAP _______________ via _______________________ n. _______ tel n. __________________ cell. n. _________________ fax n. ______________ e-mail _________________________________
al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

1) di aver registrato nei 12 mesi precedenti alla pubblicazione del bando n. _________________ (anche in lettere) presenze turistiche corrispondenti ai dati giornalieri degli arrivi e delle presenze comunicati mediante servizio telematico WEB TUR (servizi statistici regionali);
2) che l'attività ricettiva dispone di n._________(anche in lettere) posti letto come risultante da procedimento di "*Segnalazione Certificata di inizio attività*" o eventuale "*Comunicazione di variazione della capacità ricettiva della struttura*" attraverso SUAP.

Luogo e data

IL DICHIARANTE ____

PRENDE ATTO
- che i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;
- che titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Luogo e data

IL DICHIARANTE ____

La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Allegato G)

(riferito all'art 18 comma 1 del bando)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Sottomisura 19.2 Azione 2.2 "Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti"-Torre Natisone Gal. Seconda pubblicazione

DICHIARAZIONE IAP (D.Lgs 99/2004- D.G.R. 798/2005- D.G.R. 61/18)

Il sottoscritto ____ codice fiscale ____________________
titolare dell'impresa agricola ditta individuale denominazione ___________________________________
CUAA ____________________
oppure socio della società agricola denominazione ____
CUAA ____________________
oppure socio amministratore della cooperativa agricola denominazione ___________________________
CUAA____________________

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di tempo e reddito per la qualifica di IAP in quanto:
□ in possesso di posizione INPS in qualità di CD, dal _____________ secondo quanto previsto dalla DGR 15.4.2005 n. 798 e successive modifiche

di essere in possesso delle conoscenze professionali per la qualifica di IAP in quanto, secondo il caso:
□ iscritto INPS come CD continuativamente dal ___________ e pertanto per almeno un triennio antecedente alla domanda di accesso al PSR;
□ in possesso di diploma di laurea in ____ o di diploma di _____________________________conseguito presso _____________________________ e in quanto titoli previsti dalla DGR 15.4.2005. n. 798 e successive modifiche;
□ in possesso di attestato di frequenza di corso di formazione complementare agraria della durata di almeno 150 ore organizzato dalla Regione, secondo quanto previsto dalla DGR 14.4.2005, n. 798 e successive modifiche (specificare data attestazione e titolo del corso _______________________________);
□ operando in zone prevalentemente svantaggiate svolge esercizio triennale di attività agricola in base a data apertura P.IVA (data ___________);

OPPURE dichiara
di essere in possesso dei requisiti di tempo e reddito per la qualifica di IAP in quanto:
□ ha ottenuto iscrizione definitiva INPS in qualità di IAP dal ____________ n. di posizione _______________ a seguito di certificazione rilasciato dalla Regione competente;

DATA
____

FIRMA
____

ALLEGATO H

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Azione 2.2 RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI POSTI LETTO IN AGRITURISMO. IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI. Seconda pubblicazione

RELAZIONE DI VARIANTE

Descrizione della variante

Domanda di sostegno n.:

Beneficiario:

Legale rappresentante

L'operazione relativa alla domanda di sostegno sopraindicata è oggetto di variante **come da schema finanziario riportato nella relazione conclusiva**.

Rispetto alle previsioni del bando in materia di varianti si specifica in dettaglio quanto segue:

☐ Si tratta della riduzione del costo dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento fino al 10 per cento quale conseguenza:

☐ di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative;
Descrizione:

Motivazione

☐ Si tratta del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene;
Descrizione:

Motivazione:

☐ Si tratta della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali o similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato
Descrizione:

Motivazione:

La variante ☐ comporta ☐ non comporta economie (specifica allegata).

☐ Le economie sono destinate all'integrazione di interventi già previsti nell'operazione ammessa a finanziamento (specifica allegata)

☐ Il costo della variante è quantificato con utilizzo del prezzario dei costi massimi di riferimento o di terne di preventivi (allegati alla Relazione conclusiva) come richiesto dall'art. 12 del bando.

☐ La variante comporta la modifica dei punteggi assegnati (**i punteggi assegnati alle Positive ricadute ambientali NON possono essere modificati**)

☐ NO ☐ SI
Indicare quali punteggi sono stati modificati
____.

Luogo e data

Firma del beneficiario

23_30_3_GAR_COORD POL MONT BANDO GAL TORRE NATISONE MIS 19 SMIS 19.2 AZ 2.3_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche- Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2022, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 2.3 “Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale”, seconda pubblicazione, della SSL di Torre-Natisone GAL. Pubblicazione Bando.

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" per le azioni rientranti nelle Strategie di Sviluppo Locale approvate nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione Friuli Venezia Giulia
2° PUBBLICAZIONE

GAL: TORRE NATISONE GAL
SSL: Strategia di sviluppo locale Torre Natisone GAL "Le Montagne Blu"
Azione: 2.3 "Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale"

* * * * *

Sommario

PSR
2014-2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	2.3
Titolo	Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una aggregazione locale.

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “Torre Natisone”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L’azione di cui al precedente comma ha per oggetto la **creazione di nuovi servizi turistici, a carattere economico, in ambito sportivo, ricreativo e culturale**, nonché il **miglioramento dell’accoglienza** in rifugi alpini, rifugi escursionistici, strutture ricettive all’aria aperta e strutture ricettive a carattere sociale con la finalità di potenziare la fruibilità del territorio dal punto di vista turistico e migliorare la qualità della vita del residente.

   L’azione incentiva le forme aggregative tra gli operatori locali quale approccio innovativo di sviluppo dell’area.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L’Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) “*operazione*”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;

b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

c) “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

d) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;

e) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;

f) “*progetto singolo*”: progetto presentato da un soggetto avente natura privata, che intende realizzare investimenti volti alla creazione e gestione di strutture sportive ricreative e culturali finalizzati alla creazione di nuovi servizi;

g) “*aggregazione turistica locale*”: forma di aggregazione tra operatori privati dell’area GAL di cui all’art. 4 del bando, basata su un contratto o un accordo scritto, attraverso la quale gli aderenti si impegnano a collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni volti al potenziamento della qualità dell’offerta turistica dell’area. L’aggregazione turistica locale dovrà essere da un minimo di 3 soggetti tra i quali necessariamente un’azienda agricola con vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 15 posti letto ed un operatore dei servizi turistici (ristorazione, agriturismo diverso dall’ospitalità, trasporto di persone ecc.). L’aggregazione turistica locale deve avere durata almeno pari al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’art. 14 delle disposizioni attuative (Allegato B al bando);

Tipologia della forma aggregativa:

h) “*reti di impresa*”: forme di aggregazione di imprese come individuate dall’art. 3, comma 4 ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33;

i) “*Poli*”: forme aggregative così come previste dal Codice Civile quali Consorzi, Società consortili, Cooperative, o previste dalla normativa vigente quali raggruppamenti temporanei, ATI/RTI e ATS;

l) Fondazioni così come disciplinate dal Codice Civile Titolo II artt. 14-42bis;

m) Nuovi servizi turistici in ambito “sportivo ricreativo e culturale”: nuovi servizi volti a favorire la fruizione ricreativa, sportiva e culturale del territorio sia per i residenti che per gli ospiti. In caso di servizio turistico già avviato, rientra nei “nuovi servizi” l’inserimento di una nuova tipologia di servizio. In ambito sportivo non sono inclusi i servizi e le attività svolte esclusivamente a livello agonistico;

n) “*Micro e Piccole imprese*” definizione allegato I Reg. (UE) 702/2014:
1) la *Micro impresa* è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
2) la *Piccola impresa* è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2022	Area interna (S/N)
Attimis	C	N
Cividale del Friuli	C	N
Drenchia	D	N
Faedis	C	N
Grimacco	D	N
Lusevera	D	N

Magnano in Riviera	C	N
Nimis	C	N
Prepotto	C	N
Pulfero	D	N
San Leonardo	D	N
San Pietro al Natisone	C	N
Savogna	D	N
Stregna	D	N
Taipana	D	N
Tarcento	C	N
Torreano	C	N

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:

a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

b) l’ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi **euro 180.000,00**di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 77.616,00e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 102.384,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell’Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all’articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità

a) Associazioni e Fondazioni **(soggetti privati)**	a) Avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4; b) Essere costituite con Atto pubblico e avere finalità statutarie attinenti al servizio da svolgere; c) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando o in alternativa essere costituita in maniera tale da averne le stesse caratteristiche.
b) Reti di impresa **(soggetti privati)**	a) essere già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno con contratto depositato presso la CCIAA. **La Rete e tutte le imprese della Rete devono essere micro/piccole imprese, e avere sede legale o unità operativa all'interno dell'area di intervento di cui all'art. 4 (Aree di intervento)**; b) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando o in alternativa essere costituita in maniera tale da averne le stesse caratteristiche; c) Nel caso di rete contratto, il soggetto Capofila è beneficiario del sostegno, unico responsabile e unico interlocutore per il progetto. Il ruolo di capofila deve essere esplicitato nel contratto di rete o conferito con documento firmato da tutte le imprese appartenenti alla rete. d) avere finalità attinenti al servizio da svolgere;
c) Poli **(soggetti privati)**	a) essere già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il Polo e **tutti i suoi componenti devono avere sede legale o unità operativa all'interno dei Comuni dell'area di intervento prevista dall'art. 4** (Aree di intervento); b) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando o in alternativa essere costituita in maniera tale da averne le stesse caratteristiche;

	c) essere registrato presso l'Agenzia delle entrate al momento della presentazione della domanda o costituito attraverso Atto notarile; d) se i soggetti aderenti sono imprese devono essere micro/piccole imprese; e) in caso di società essere iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura (CIAA); f) in caso di Cooperative essere iscritte al Registro regionale delle cooperative.
d) Micro e piccole imprese, **(soggetti privati).**	a) Avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4; b) Rientrare nei parametri definiti dall'allegato I del Reg. (UE) 702/2014 del 25/06/2014; c) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA); d) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando; e) possedere un codice ATECO pertinente all'intervento (entro la data di concessione del sostegno nel caso in cui l'attività da svolgere implichi l'inserimento di nuovo codice ATECO).
e) Persone fisiche che al momento della domanda di sostegno non abbiano costituito l'impresa **(soggetti privati)**	a) essere una micro o piccola impresa; b) avere una sede operativa nel territorio di cui all'art. 4 del bando; c) essere iscritta al registro delle imprese della CCIAA; d) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando; Tali requisiti dovranno essere posseduti prima della concessione del sostegno

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto per i beneficiari di cui alla lettera e), e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di

soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

3. Le operazioni possono essere attivate singolarmente sottoforma di progetto singolo dai soggetti individuati al comma 1 del presente articolo.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Associazioni, Fondazioni, Reti di impresa, Poli, Micro e piccole imprese e Persone fisiche che al momento della domanda di sostegno non abbiano costituito l'impresa (**soggetti privati)**.	"Regime de minimis", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	60 %	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile è pari ad euro 20.000,00;
2. Il costo massimo ammissibile è pari ad euro 100.000,00

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	*Beneficiari*
a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).	Tutti i beneficiari
b) Organizzazione di nuovi servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016). I nuovi servizi turistici avviati potranno essere gestiti anche in forma complementare con altra attività economica/commerciale.	

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	*Requisiti di ammissibilità*
a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).	a) sono realizzati in uno dei Comuni dell'area di cui all'art. 4 del bando; b) **gli investimenti relativi a migliorie su beni immobili e strutture, nonché per la realizzazione di infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo non superano la spesa massima ammissibile di euro 100.000,00;** c) gli interventi realizzati riguardano strutture aperte al pubblico;

b) Organizzazione di nuovi servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).	d) le strutture ricettive all'area aperta, le strutture ricettive a carattere sociale, i rifugi alpini ed escursionistici rispondono ai requisiti di cui alla L.R. 21/2016; e) rispondono agli obiettivi del bando e sono coerenti rispetto all'operazione complessiva; f) i servizi attivati attraverso gli interventi di cui al presente bando sono gestiti in forma economica, aperti al pubblico e non destinati all'esclusivo utilizzo da parte degli associati.

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
3. Gli interventi di carattere edilizio (costruzione, miglioramento e ampliamento di beni immobili) devono essere cantierabili. Sono ritenuti cantierabili gli interventi per i quali il beneficiario può dare immediatamente corso all'esecuzione dei lavori o perché rientrano nell'attività di edilizia libera o perché in possesso dei necessari permessi e autorizzazioni e degli idonei titoli abilitativi edilizi, compresa la comunicazione di inizio lavori ove richiesta.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).	a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da: a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili nel limite massimo ammissibile di spesa pari a 100.000,00 euro;

	a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene; a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2); a.4) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; a.5) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3. a.6) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3
b) Organizzazione di servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).	b.1) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene; b.2) spese generali collegate alle spese di cui alla lettera b.1), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere b.1);

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

	b.3) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; b.4) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera b.1) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto b.2); b.5) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali; b.6) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi; b.7) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali; b.8) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori; b.9) realizzazione o aggiornamento di siti web; b.10) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere da b.5) a b.8), entro il limite del 10% delle spese a cui si riferiscono; b.11) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3.

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine del **15 settembre 2023**, compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all’articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all’art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l’aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l’inammissibilità al sostegno dell’operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l’integrazione istruttoria ai sensi dell’articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:

a) Piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;

b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente bando;

c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;

d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante che l'operazione:

- d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare), compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotipi di cui all'art. 4 della Legge reginale 30 settembre 1996 n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;
- d.2) non comporta rischi per l'ambiente;

e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato);

f) per gli interventi che prevedono opere edilizie: copia dei prescritti permessi, delle autorizzazioni, dei titoli abilitativi secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. "Codice regionale dell'edilizia" e della comunicazione di inizio lavori ove richiesta. Nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;

g) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C) oppure, nel caso di aiuto in conto capitale, una dichiarazione sulla natura dell'aiuto;

h) Documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);

i) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno.

j) Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E).

2. I soggetti richiedenti (escluse le persone fisiche di cui all'art. 7, comma 1 lett.e) allegano inoltre:

a) visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi);

b) bilanci o altri documenti attestanti la dimensione economica aziendale;

c) documentazione relativa alla costituzione della Rete di impresa/Polo/Associazione/Fondazione (Atto costitutivo, contratto di rete, accordi ecc. ecc.), ed ogni altra documentazione utile alla verifica del quadro generale del partenariato e durata;

d) copia degli atti di iscrizione ad albi e/o registri qualora previsti ed obbligatori;

e) in caso di beneficiario aderente ad una "Aggregazione turistica locale", copia del relativo atto, corredato dai documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori, che dovrà contenere, quali elementi minimi: quadro generale del partenariato, analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi

dell'aggregazione, descrizione dei ruoli e degli ambiti di attività dei soggetti aderenti e durata dell'accordo.

3. Le persone fisiche di cui all'art. 7, comma 1 lett.e) allegano inoltre:
a) impegno a costituire una micro o piccola impresa, prima della concessione del sostegno;
b) impegno ad avere una sede operativa nel territorio di cui all'art. 4 del bando;
c) impegno ad iscriversi al registro delle imprese della CCIAA prima della concessione del sostegno;
d) impegno formale ad aderire, entro la data di concessione del sostegno, ad una aggregazione turistica locale esistente. Detto impegno dovrà essere avvallato dal Legale rappresentante o dal Capofila dell'aggregazione stessa.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punt	Cumulab	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica	Documentazione da allegare
a) Localizzazione dell'intervento	1) gli interventi sono realizzati in Aree rurali D art. 2 del bando.	8	NO	8	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti i cui investimenti sono realizzati esclusivamente in area D). Documentazione da allegare: documentazione di progetto.	
	2) gli interventi sono realizzati sia Area C che in Area D.	7			Modalità di applicazione e verifica: Il punteggio è assegnato ai progetti i cui investimenti sono localizzati in almeno 1 Comune di Area D) e 1 Comune di Area C). Documentazione da allegare: documentazione di progetto.	
	3) gli interventi sono realizzati in aree naturali protette regionali e nazionali e Aree Natura 2000.	5	SI	8	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti i cui interventi sono localizzati anche parzialmente in Aree naturali protette di interesse regionale e nazionale di cui alla L.R. 42/96 e successive modifiche o in Aree Natura 2000 (ZSC zone speciali di conservazione- ZPS zone di protezione speciale- SIC siti di interesse comunitario- pSIC siti di interesse comunitario proposti. Documentazione da allegare: documentazione di progetto (Allegato A).	
	4) Aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico.	3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti i cui interventi sono localizzati anche parzialmente in aree di particolare interesse paesaggistico architettonico (Piano paesaggistico regionale approvato con DPR n. 111 del 24.04.2018-WebGis-Parte Statutaria -Beni Paesaggistici. Documentazione da allegare: documentazione di progetto (Allegato A) - Stampa del Piano paesaggistico regionale WEBGIS-Parte statutaria-Beni paesaggistici dal sito della Regione A. FVG.	
b) Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale	1) Riduzione uso del suolo.	2	SI	4	Modalità di applicazione: Sulla base della tipologia di intervento, il punteggio è assegnato ai progetti che rispettano quanto previsto dagli "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" della Commissione Europea del 15.05.2012 o se del caso ai progetti i cui interventi non comportano un aumento di superficie espressa in mq. Documentazione da allegare: scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato.	

	2) Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.	2			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno (allegato A Piano aziendale), utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. Documentazione da allegare: In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.
c) Tipologia di beneficiario e forma aggregativa (riferito al soggetto privato)	1) Imprenditoria giovanile.	4	SI	6	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato: -alle imprese individuali (e alle persone fisiche di cui all'art. 7 comma 1 lett. f) i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; -alle società e alle cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012; -alle associazioni/fondazioni in cui l'organo direttivo è composto prevalentemente da giovani tra i 18 compiuti e non superiore a 40 anni; -alle reti di impresa/ATS/ATI composte a maggioranza da imprese/soggetti giovanili, così come definite ai punti precedenti*. Documentazione da allegare: In base alla tipologia del richiedente si allega: Visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi), atto di nomina dell'organo direttivo, contratti di Rete ecc. ecc. *Per le Reti di impresa/ATS/ATI allegare anche la pertinente documentazione delle imprese/soggetti giovanili/femminili associati.
	2) Imprenditoria femminile.	2	SI		Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato: -all'impresa individuale la cui titolare è una donna; -alle società di persone e alle cooperative con almeno il 60% dei soci donne; - le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote in possesso a donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne ex Legge 215/1992; -alle associazioni e fondazioni in cui l'organo direttivo è composto per almeno i 2/3 da donne; -alle reti di impresa/ATI/ATS composte per almeno i 2/3 da imprese/soggetti femminili, così come definite ai punti precedenti*. Documentazione da allegare: In base alla tipologia del richiedente si allega: Visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi), atto di nomina dell'organo direttivo, contratti di Rete ecc. ecc. *Per le Reti di impresa/ATS/ATI allegare anche la pertinente documentazione delle imprese/soggetti giovanili/femminili associati.
	3) Reti di impresa (reti soggetto).	5	NO	5	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno presentate da Reti di impresa con soggettività giuridica. Documentazione da allegare: Contratto di Rete- Registro imprese.

	4) Associazione, Fondazione, Poli e Reti di impresa (Rete contratto).	4			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno presentate da Associazioni, Fondazioni, Poli e Reti di impresa senza soggettività giuridica (reti contratto). Documentazione da allegare: Atto costituivo/contratto.
	5) Imprese (con esclusione delle tipologie rientranti nella definizione Polo).	3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno presentate da imprese, con esclusione delle tipologie rientranti nella definizione di Polo. Documentazione da allegare: Visura camerale.
d) Articolazione della forma aggregativa	Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 4 a 7.	5	NO	8	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato con riferimento all'articolazione dell'Aggregazione turistica locale alla quale il beneficiario appartiene. Nel caso di Reti di impresa, Poli, Associazioni o Fondazioni che soddisfano il requisito di aggregazione locale, il punteggio viene assegnato verificando la tipologia degli associati alle stesse. Documentazione da allegare: In base alla tipologia: Contratto/Atto Costitutivo/ Statuto ecc.
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 8 a 10.	7			
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione oltre 10.	8			
	Aggregazioni alle quali aderisce almeno un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (DPReg 400/2002 Capo II).	5		5	

	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione tra 16 e 20.	5	NO	8		
	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione oltre 20.	8				
e) Ambito del nuovo servizio turistico	Il servizio turistico avviato attraverso gli investimenti riguarda due o più ambiti tra Culturale, sportivo, ricreativo e della ricettività.	8		8	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno (Allegato A Piano aziendale) emerge chiaramente che il nuovo servizio turistico riguarda due o più ambiti tra quelli previsti. Documentazione da allegare: documentazione di progetto (Allegato A)	
f) Complementarietà del servizio con altra attività economica o imprenditoriale	Il nuovo servizio turistico è integrato ad attività economica o imprenditoriale esercitata dal beneficiario.	5		5	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato a chi già esercita una delle seguenti attività, così come da classificazione SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e verificabile attraverso la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): 1) struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale; 2) commercio di vicinato di prodotti alimentari; 3) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico; 4) noleggio con conducente; 5) taxi; 6) agriturismo; 7) vendita di prodotti agricoli. Documentazione di progetto: Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).	
g) Incremento occupazionale	Da 0,25 a 1 ULA.	2	NO	3	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di sostegno. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio,	

	Oltre 1 ULA.	3			qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato a 0,35 ULA (28/40*6/12= 0,35). Per ULA inferiori 0,25 non sarà riconosciuto alcun punteggio. Documentazione di progetto: previsione contenuta nell'Allegato A) Piano Aziendale e Libro unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo.	
h) Superamento barriere architettoniche	Raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge.	2		2	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato sulla base di quanto riportato nella scheda tecnico- illustrativa e a conclusione dell'intervento viene verificato il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi previsti per legge. Documentazione da allegare: Scheda tecnico- illustrativa predisposta da un tecnico abilitato.	

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 70 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 21 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
   a) costo previsto maggiore;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno a SIAN.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotipi di cui all'art. 4 della Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di un anno dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
   a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
   b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
   c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2022, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 21 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Torre Natisone, Via Frangipane n. 3, 33017 Tarcento (UD), tel. 0432 793295, email torrenatisonegal@gmail.com, PEC torrenatisonegal@pec.it.

   Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito www.torrenatisonegal.com.

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B –Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili

Allegato E – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F – Relazione di variante

ALLEGATO A

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale di Torre Natisone Gal
Bando Azione 2.3 – Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale.
Seconda pubblicazione

Dichiarazione – Piano Aziendale

Il/la sottoscritto/a ____ cod. fisc. _______________________

nato/a a _________________________________Prov. __________ il ______________ e residente a

____________________________________ Prov. _________ in via __________________________________,

tel ________________ mobile ___________________indirizzo mail: ________________________________,

indirizzo p.e.c.: ________________________________

In qualità di

☐ Impresa

☐ Associazione

☐ Fondazione

☐ Rete di impresa

☐ Polo

☐ Costituenda impresa

Denominata ____

intende presentare domanda di sostegno a valere sulla SSL 2014/2022 Torre Natisone Gal azione 2.3 bando "*Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale.*" e, a tale scopo,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti all'Articolo 7 – *Beneficiari e requisiti di ammissibilità* dal bando sopra indicato, come di seguito elencati:

N° prog.	*Requisiti di ammissibilità*	*Barrare*
1. Associazioni e Fondazioni	1.Avere Sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'articolo 4 del bando.	☐
	2. Essere costituita con Atto pubblico e le attività relative al servizio da svolgere sono attinenti alle finalità statutarie.	☐
	3. Aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. g) costituita in data ____________ e denominata_______________	☐
	4. (*In alternativa al punto 3*) avere le medesime caratteristiche richieste all'aggregazione turistica locale di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del bando.	☐
2 Reti di impresa	1. Essere costituita (in data __________) con contratto depositato presso la CCIAA.	☐
	2. Avere Sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4 del bando.	☐
	3. avere finalità attinenti al servizio da svolgere	☐
	4. Le imprese aderenti alla rete sono micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e hanno Sede legale o unità operativa all'interno dell'area di intervento di cui all'art. 4 del bando.	☐
	5. Aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett.g) costituita in data ____________ e denominata_______________	☐
	6. (*In alternativa al punto 5*): avere le medesime caratteristiche richieste all'aggregazione turistica locale di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del bando.	☐
	7. Nel caso di rete contratto, aver individuato il soggetto Capofila che è beneficiario del sostegno, unico responsabile e unico interlocutore per il progetto. Il ruolo di capofila è esplicitato nel contratto di rete o conferito con documento firmato da tutte le imprese appartenenti alla rete.	☐
3. Poli (soggetti privati); Aggregazioni con forme giuridiche previste dal codice civile.	1. Essere un/una ________________ (indicare la forma giuridica) costituito/a in data _______.	☐
	2. Tutti i componenti hanno sede legale o unità operativa all'interno dei Comuni dell'area di intervento di cui all'art. 4 del bando.	☐
	3. Aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. g) costituita in data ____________ e denominata_______________	☐
	4. (*In alternativa al punto 3*): avere le medesime caratteristiche richieste all'aggregazione turistica locale di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del bando.	☐

	5. Essere registrato presso l'Agenzia delle entrate al momento della presentazione della domanda o costituito attraverso Atto notarile.	☐
	6. Le imprese aderenti sono micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.	☐
	7. (in caso di società) Essere iscritta al registro delle imprese della CCIAA.	☐
	8. (in caso di Cooperativa) Essere iscritta al Registro regionale delle Cooperative.	☐
4. Micro e piccole imprese	1. Avere sede legale o unità operativa nell'area di intervento di cui all'articolo 4 del bando.	☐
	2. Essere micro o piccola impresa, così come definita nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.	☐
	2. Essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.	☐
	3. Aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. g) del bando.	☐
	4. Avere un codice ATECO pertinente rispetto al servizio da attivare _____________ (indicare il codice ATECO).	☐
	5. (in alternativa al punto 4 e nel solo caso in cui il servizio da attivare attraverso gli interventi implichi l'inserimento di un nuovo codice ATECO) Di impegnarsi a comunicare all'Agenzia delle Entrate il nuovo Codice ATECO entro la data di concessione del sostegno.	☐
6. Persone fisiche	1. Impegnarsi a costituire una micro piccola impresa, così come definita nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e con sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all'art. 4 del bando, prima della concessione del sostegno di cui all'art. 19 del bando.	☐
	2. Impegnarsi ad iscrivere l'impresa presso il Registro delle imprese della CCIAA prima della concessione del sostegno.	☐
	3. Impegnarsi ad aderire ad una aggregazione turistica locale prima della concessione del sostegno.	☐
Per tutti i beneficiari in caso di operazioni che prevedono interventi su beni immobili o similari	Avere la disponibilità del fondo/immobile o altro diritto di godimento dello stesso, reale o personale, per un periodo non inferiore ai 5 anni dal saldo del contributo, con il seguente titolo di conduzione: dal __/__/____ al __/__/____ (Specificare se si tratta di proprietà, affitto, comodato d'uso o altra forma di conduzione, data inizio – data fine)	☐

Il sottoscritto si impegna a realizzare in caso di concessione del sostegno le operazioni descritte dal Piano Aziendale allegato alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini, si impegna altresì a concludere e rendicontare, con la presentazione della domanda di pagamento su SIAN, le operazioni entro i termini finali stabiliti dall'art. 5 delle Disposizioni attuative e in ogni caso entro il 31/12/2024.

___________________________________	___________________________________
(Luogo e data)	*(Firma)*

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice Amministrazione Digitale istituito con il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

Allegato: Piano aziendale

1. Soggetto Proponente

Descrizione delle attività del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di sostegno, ivi comprese le attività dell'*aggregazione turistica locale alla quale il soggetto richiedente aderisce.*

Tipologia d'Impresa**	Fatturato €*	Totale bilancio €*	ULA*
MICROIMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero inferiore a 10 persone			
PICCOLA IMPRESA – fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e numero inferiore a 50 persone			

* vedasi le definizioni e le modalità di calcolo del Reg. UE 702/2014 e allegare bilancio o documentazione equivalente

** si tiene conto dei dati relativi anche a eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini della definizione della tipologia di impresa riportata nella tabella precedente, si specifica che:

☐ è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici;

☐ è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici.

ATTENZIONE: nel caso di imprese ASSOCIATE o COLLEGATE è necessario compilare le tabelle riportate in Allegato 1 al presente piano aziendale.

2. Riferimenti dell'attività

Ragione sociale e forma giuridica			
Sede legale		CAP / Comune	
Sede operativa		CAP / Comune	
Partita IVA		e-mail	
Indirizzo di posta elettronica certificata		Telefono	
Codice ATECO primario			
Per le Associazioni e Fondazioni indicare le finalità statutarie riconducibili al servizio di cui al progetto come riscontrabili sullo Statuto approvato			

- **impresa da costituire** .... ☐
  - settore merceologico (specificare: ____)
  - ubicazione prevista (specificare: ____)

3. Composizione del soggetto proponente (solo per i soggetti privati)

ETÀ

Persona fisica/ ditta individuale	età (in anni)	
Società di persone/cooperativa	n. soci giovani (non superiore a 40 anni)	
	n. soci totale	
	capitale sociale detenuto da giovani (età non superiore a 40 anni)	
	Totale capitale sociale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da giovani (età non superiore a 40 anni)	
	totale capitale sociale	
Associazione/Fondazione/Società consortili	n. consiglieri dell'organo direttivo giovani (età non superiore a 40 anni)	
	n. Consiglieri totale	
Rete di impresa/ATS/ATI	n. imprese/soggetti giovanili aderenti*	
	n. totale imprese/soggetti aderenti	

*****impresa/soggetto che al momento della presentazione della domanda possiede le seguenti caratteristiche:
- persona fisica/ditta individuale con età non superiore a 40 anni;

- società e cooperative con la maggioranza assoluta di soci di età non superiore a 40 anni e che detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex. Articolo 20 comma 6 LR 5/2012;
- associazione o fondazione il cui organo di amministrazione è composto prevalentemente da giovani di età non superiore a 40 anni.

GENERE

Persona fisica/ ditta individuale	genere (M/F)	
Società di persone/cooperativa	n. soci donne	
	n. soci totale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da donne	
	totale capitale sociale	
	n. Amministratori di genere femminile	
	n. Amministratori totali	
Associazione/Fondazione/Società consortili	n. Consiglieri dell'organo direttivo di genere femminile	
	n. Consiglieri totale	
Rete di impresa/ATS/ATI	n. imprese/soggetti femminili aderenti*	
	Totale imprese/soggetti aderenti	

*impresa/soggetto che al momento della presentazione della domanda possiede le seguenti caratteristiche:
- persona fisica/ditta individuale di genere femminile;
- società di persone e cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali con almeno i 2/3 del capitale sociale in possesso a donne e il cui organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da donne ex Legge 215/1992;
- associazioni o fondazioni il cui organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da donne;

Composizione dell'aggregazione turistica locale (Articolo 3 Definizioni- comma 1 lett. g))

Ai fini della verifica dei requisiti della forma aggregativa il sottoscritto compila la seguente tabella e dichiara:

- ☐ di appartenere all'aggregazione denominata ______________________ ;

  o in alternativa

- ☐ l'Associazione/ Fondazione/ Rete / Polo soddisfa il requisito di aggregazione attraverso i suoi componenti.

	DENOMINAZIONE	**SEDE LEGALE / UNITA' LOCALE**	**CUAA (Codice fiscale)**	**Tipologia attività (con indicazione di eventuale cod. ATECO)**	**Numeri posti letto**
1_Capofila aggregazione o Legale Rappresentante					
PP2					

PP3					
PP4					
PP5					
PPn					

4. Localizzazione interventi

Intervento	Comune	Foglio e mappale	Aree naturali protette [(1)]		Aree di particolare interesse paesaggistico architettonico [(2)]		Titolo che ne garantisce la disponibilità [(3)]
			SI	NO	SI	NO	
1_							
2_							
3_							

[(1)] Progetti localizzati anche parzialmente in Aree naturali protette di interesse regionale e nazionale di cui alla L.R. 42/96 e successive modifiche o in Aree Natura 2000 (ZSC zone speciali di conservazione- ZPS zone di protezione speciale- SIC siti di interesse comunitario- pSIC siti di interesse comunitario proposti.
[(2)] Progetti localizzati in aree di particolare interesse paesaggistico architettonico (Piano paesaggistico regionale approvato con DPR n. 111 del 24.04.2018-WebGis-Parte Statutaria -Beni Paesaggistici) **Allegare** Stampa da Piano paesaggistico regionale WEBGIS- Parte statutaria – Beni Paesaggistici dal sito della Regione A. FVG ambiente territorio pianificazione e gestione del territorio.
[(3)] Proprietà/comproprietà/usufrutto/contratto di affitto.

5. Progetto

Carenze rilevate a livello territoriale a cui l'operazione intende rispondere

Descrizione del nuovo servizio turistico che si intende attivare attraverso il progetto in riferimento agli ambiti previsti dal bando (sportivo, ricreativo e culturale) o miglioramento dell'accoglienza in rifugi alpini, escursionistici e strutture ricettive all'aria aperta.
Il servizio turistico che si intende avviare attraverso il progetto riguarda due o più ambiti tra quelli previsti da bando (culturale, sportivo, ricreativo e della ricettività) …………………………………………… SI ☐ ……………………NO ☐ (Descrivere dettagliatamente gli ambiti del servizio turistico ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio)
Complementarietà del servizio con altra attività economica o imprenditoriale: ………………SI ☐ ……………………NO ☐ **(Con riferimento all' art. 18 comma 1 lettera g) del bando indicare elementi utili anche al fine dell'assegnazione del punteggio)**

Descrizione delle principali fasi necessarie alla realizzazione dell'operazione (es. progettazione definitiva, acquisizione permessi, ristrutturazione immobili, acquisto attrezzature, allestimento spazi produttivi/espositivi, ecc.).

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Altre attività: …

6. Adempimenti e cronoprogramma delle attività

Descrizione degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'operazione

- apertura Partita IVA.. ☐
- segnalazione certificata di inizio attività (specificare se per l'avvio è prevista la presentazione presso lo sportello SUAP: SI ☐ – NO ☐).. ☐
- iscrizione al Registro Imprese.. ☐
- rilascio di permessi/autorizzazioni (specificare ____)............. ☐
- altro (specificare ____)... ☐

Descrizione delle azioni preliminari all'avvio dell'operazione

- attività di formazione/aggiornamento tecnico .... ☐
- attività di formazione/aggiornamento amministrativo.. ☐
- acquisizione di licenze/brevetti (specificare ____) .... ☐
- altro (specificare ____)... ☐

Cronoprogramma di realizzazione delle azioni programmate

- completamento adempimenti amministrativi .... entro il: __/__/____
- completamento azioni preliminari .... entro il: __/__/____
- acquisizione permessi/autorizzazioni.. entro il: __/__/____
- inizio lavori .... entro il: __/__/____
- completamento degli investimenti materiali .... entro il: __/__/____
- avvio dell'attività produttiva/di servizio.. entro il: __/__/____
- presentazione domanda di saldo (OBBLIGATORIO) .... entro il: __/__/____

7. Previsione di attività

	Anno di avvio	2° anno	3° anno
fatturato atteso (indicativo)	000 €	000 €	000 €
n. addetti tempo pieno (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti tempo parziale (vincolante)			
- di cui donne			
n. addetti disabili o appartenenti a categorie svantaggiate (vincolante)			

8. Effetti ambientali

Riduzione del consumo di suolo (impermeabilizzazione)... SI ☐.......NO ☐
descrivere in dettaglio e quantificare:
(Allegare scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato)

Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.. SI ☐ NO ☐
Descrivere in dettaglio se l'intervento prevede l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (PEFC) e allegare documentazione che ne evidenzi l'impiego.

9. Superamento barriere architettoniche

Superamento barriere architettoniche .... SI ☐............NO ☐
Rispetto al nuovo servizio turistico, descrivere gli standard minimi previsti per legge (citando i riferimenti normativi) e come attraverso il progetto si intende raggiungere standard superiori. (Allegare scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato)

9. Quadro economico

Descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati

INTERVENTO A) Adeguamenti, completamenti e miglioramenti su immobili e realizzazione di impianti volti alla creazione di servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA*	Totale	
A.1	Miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.2	Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.3	Spese generali collegate alle spese di cui ai n. a.1 e a.2 nel limite del 10% dell'importo previsto per il relativo investimento (art. 45.2, lett. c) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.4	Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (art. 45. 2, lett. d) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.5	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui ai numeri a.1-a.4 ex art. 45.4 Reg. (UE) n. 1305/2013						
A.6	Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed entro i limiti del 10% delle spese generali di cui al punto a.3						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO A						

INTERVENTO B) Organizzazione dei servizi turistici

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio Descrizione	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA*	Totale	
B.1	Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
B.2	Spese generali collegate alle spese di cui a n. b.1 nel limite del 10% dell'importo previsto per il relativo investimento (art. 45.2, lett. c) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
B.3	Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (art.						

	45. 2, lett. d) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
B.4	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui ai numeri B.1- ex art. 45.4 Reg. (UE) n. 1305/2013						
B.5	Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali						
B.6	Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi						
B.7	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali						
B.8	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori						
B.9	Realizzazione o aggiornamento di siti web						
B.10	Consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa da B.5 a B.8 nel limite del 10% del relativo investimento						
B.11	Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed entro i limiti del 10% delle spese generali di cui al punto a.3						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO B						
	TOTALE GENERALE (A+B)						

Finanziamento dell'operazione

- Contributo richiesto (____,__% del costo totale) .... : 000 €
- Risorse finanziarie proprie .... : 000 €
- Altri contributi (specificare): ____: 000 €

* L'imposta sul valore aggiunto (IVA), è un costo non ammissibile, fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA (Allegato B Disposizioni attuative art. 3 lett. l)).

10. Criteri di selezione

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 18 del bando)

Criterio da bando	*Giustificazione dell'applicabilità del criterio*	*Autovalutazione*
Localizzazione dell'intervento: -interventi realizzati in Aree rurali D; -interventi realizzati sia in Area C che in Area D		
Localizzazione dell'intervento: -interventi realizzati in aree naturali protette regionali e nazionali e Aree Natura 2000		
Localizzazione dell'intervento: -interventi realizzati in Aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico		
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale: -Riduzione uso del suolo;		
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale: -Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile		
Imprenditoria giovanile		
Imprenditoria femminile		
Tipologia di beneficiario e forma aggregativa (riferito al soggetto privato): -Reti di impresa (reti soggetto); -Associazione, Fondazione, Poli e Reti di impresa (Rete contratto); -Imprese (con esclusione delle tipologie rientranti nella definizione Polo		
Articolazione della forma aggregativa: -Numero operatori appartenenti all'aggregazione		
Articolazione della forma aggregativa: -Aggregazioni alle quali aderisce almeno un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (DPReg 400/2002 Capo II).		
Articolazione della forma aggregativa: -Numero posti letto complessivi dell'aggregazione		

Ambito del nuovo servizio turistico: -Il servizio turistico avviato attraverso gli investimenti riguarda due o più ambiti tra culturale, sportivo, ricreativo e della ricettività		
Complementarietà del servizio con altra attività economica o imprenditoriale: -Il nuovo servizio turistico è integrato ad attività economica o imprenditoriale esercitata dal beneficiario		
Incremento occupazionale		
Superamento barriere architettoniche		
	PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO	

Punteggio per incremento occupazionale calcolo ULA (art. 18 comma 1 lett. h del bando):
Gli occupati indicati devono essere aggiuntivi rispetto a quelli risultanti in pianta organica al momento della presentazione della domanda di sostegno. I nuovi posti di lavoro creati dovranno essere mantenuti per 2 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo così come disposto dall’art.14 comma 4 dell’allegato B al bando “*Disposizioni attuative*”.

	ore settimanali	**mesi di occupazione all'anno** [1]
Dipendente 1		
Dipendente 2		

Allegati
Al Piano Aziendale devono essere allegati i documenti indicati nell’art. 17 del Bando. La mancanza di tali documenti determina la non ammissibilità dei costi ai quali gli stessi fanno riferimento.

Devono inoltre essere allegati eventuali documenti comprovanti il possesso dei criteri per i quali si richiede l’attribuzione del punteggio.

1 L’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari va conteggiata come mese intero.

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1 AL PIANO AZIENDALE

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI IMPRESE "ASSOCIATE" O "COLLEGATE" INDICATE AL PUNTO 2 "SOGGETTO PROPONENTE" DEL PIANO AZIENDALE

Imprese ASSOCIATE e COLLEGATE a ______________________________con sede in____

A) IMPRESE ASSOCIATE

Tabella 1 - Imprese ASSOCIATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente:

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1A								
2A								
3A								
…								
…								

Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1B										
2B										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1C												
2C												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1D								
2D								
...								

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1E										
2E										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
									ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1F											
2F											
...											

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Luogo e data

____

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

____

ALLEGATO B

Disposizioni attuative

Sommario

Titolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

Articolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, il beneficiario presenta al GAL, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell'operazione per la quale viene richiesto il sostegno.

2. Gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) specie quelli riguardanti investimenti strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR n. 1323 del 11/07/2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza" e dalla DGR n. 916 del 10/6/2021 "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4. Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.

3. Qualora gli interventi ricadano all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", la valutazione dell'impatto ambientale di cui al comma 1 è costituita dal parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della LR 42/96.

Titolo 2 - Costi

Articolo 2 – Costi ammissibili

1. Per essere ammissibili nell'ambito della Misura 19 – SLTP – del PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i costi devono risultare:

a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione degli interventi proposti, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all'allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) preventivati, pertinenti e necessari per la realizzazione delle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;

c) imputabili alle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;

d) identificabili, verificabili e controllabili;

e) congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

Articolo 3 – Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, non sono considerati costi ammissibili:

a) i costi sostenuti in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale

di cui all'allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su beni immobili;
f) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero quelli che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, da parte di beneficiari che presentano un progetto di ricettività di tipo professionale;
i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
k) gli interessi passivi;
l) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 4 – Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

1. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da allegare, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali di costruzione o miglioramento di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere:
   a.1) progetto esecutivo corredato delle relative autorizzazioni, concessioni e permessi redatto da un tecnico abilitato;
   a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
   a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno.
b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
   c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
   c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
   c.3) contenenti almeno i seguenti elementi:

i. dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
ii. tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con descrizione delle relative specifiche tecniche/caratteristiche e di ogni altro elemento di comparazione utile ai fini dell'individuazione dell'offerta più conveniente;
iii. prezzo complessivo;

c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici. Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

d) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la specificità del bene/servizio e la congruità del costo;

e) per acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

f.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
f.2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
f.3) contenenti almeno i seguenti elementi:

iv. dati completi del professionista o della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono indirizzo di posta elettronica e PEC);
v. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo determinato, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
vi. prezzo complessivo;
vii. se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;

g) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.~~;~~

h) nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito del GAL.

Titolo 3 – Attuazione dell'operazione

Articolo 5 – Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del sostegno, entro 2 mesi dalla data del provvedimento medesimo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;

c) omissis.

3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 6, con la presentazione a SIAN della domanda di pagamento finale a saldo di cui all'articolo 12, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

a) 8 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;

b) 10 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili.

5. In ogni caso le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, con la presentazione a SIAN della domanda di pagamento finale a saldo di cui all'articolo 12 entro il 31/12/2024.

Articolo 6 – Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di 2 mesi

3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 7 – Omissis

Articolo 8 – Varianti

1. Si considerano varianti:

a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:

a.1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;

a.2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;

a.3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;

b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.

3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL, tramite l'utilizzo dell'apposita funzione SIAN, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno allegando la seguente documentazione:

a) relazione di variante, datata e firmata redatta utilizzando il modello allegato F;

b) preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 4.

5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante, con proprio provvedimento. Non sono comunque ammissibili le varianti che comportano:

a) il venir meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;

b) una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 10 per cento fatto salvo quanto disposto al comma 1, lettera b);

c) una riduzione del punteggio tale da ricollocare la domanda in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

6. Le varianti non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione

Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi

1. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, alle domande di pagamento in acconto e a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).

2. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'eccezione relativa ai costi di progettazione degli interventi proposti, di cui all'Articolo 2 – comma 1 – lett. a), per i quali la data può essere compresa nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, comma 2 del bando o il riferimento al PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2 e al codice e titolo del bando.

4. Non sono ammissibili:

a) le fatture prive di CUP o del riferimento alla tipologia di intervento e al PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) le copie di fattura elettronica prive di indicazione della data di ricezione (notifica) e dell'identificativo SDI disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;

c) le fatture di cortesia.

5. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 10 – Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 e immateriali limitatamente ai casi previsti dal comma 2 lett. d) dello stesso regolamento (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali).

2. Nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime di aiuto ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione se non già trasmessa al GAL.

4. Il beneficiario, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.

5. Il GAL, entro 30 giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 4 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

7. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di varianti che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

8. Gli interessi di cui al comma 7 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:

a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;

b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;

b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;

c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;

d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;

e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;

f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;

g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:

h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;

h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;

h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;

h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:

i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

j) per operazioni in beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate;

k) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di agevolazioni fiscali a valere sulle spese relative alla domanda di pagamento.

5. Il GAL, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.

6. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;

b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 6 il GAL verifica che i costi siano congrui, sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 5, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.

8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi.

10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità e dei controlli, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una revoca parziale del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, e 9 il GAL entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando per ciascuna di esse:

a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
b) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
c) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL.

12. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

13. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 12 – Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'Articolo 5, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse, compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se dovuta;
c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti, se previsto dalla normativa vigente;

g) eventuale relazione di variante redatta utilizzando il modello allegato F;

h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;

i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;

j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;

k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;

l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;

m) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:

  m.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;

  m.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;

  m.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;

n) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:

  n.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

  n.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

o) per operazioni in beni immobili, stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.

p) per operazioni in beni immobili, documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).

q) solo per interventi riguardanti la ricettività, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvio dell'esercizio dell'attività ricettiva e/o la modifica dell'attività conseguente all'ampliamento della capacità ricettiva e l'avvio dei servizi complementari previsti dal progetto;

r) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di agevolazioni fiscali a valere sulle spese relative alla domanda di pagamento.

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 11.

Articolo 13 – Omissis

Articolo 14 – Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'Articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:

a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento;
b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

4. In caso di assunzione di personale che comporti l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, l'aumento del numero di addetti deve permanere per almeno 2 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

Articolo 15 – Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.

I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:

a) entro il 15 luglio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;
b) entro il 15 gennaio per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.

2. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale.

Articolo 17 – Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.

3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 18 – Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 19 – Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, ovvero quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-quinquies, e lo comunica al beneficiario.

2. Nel caso di aiuti in regime de minimis, qualora la concessione del sostegno erogato in conto capitale comporti il superamento del massimale «de minimis» previsto dal regolamento di riferimento, il sostegno è interamente revocato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013.

3. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore.

Articolo 20 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali dedicati all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 21 – Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **bando PSR 2014-2022, SSL 2014-2022 di Torre Natisone GAL S. Cons a r.l., Azione n. 2.3 denominata: Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale**

Bando	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale.	Es: *DGR n. … del …..*	n. …... del ………

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 «*de minimis*» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «*de minimis*» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I)**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

[1] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il __________ e termina il ________;

2)

☐ **2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;

☐ **2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto[2]	Vicenda intercorsa[3]	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata[4]
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici[5] oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»[6], di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «*de minimis*»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale[7]	Importo dell'aiuto «*de minimis*»
1				
2				
3				

[2] Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.
[3] Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.
[4] Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).
[5] Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
[6] Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in regime «*de minimis*».
[7] Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e *data* ……………

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del **titolare del trattamento**	**TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l.** Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torregal@pec.confartigianato.it
Dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**	**TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l.** Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torregal@pec.confartigianato.it
Dati di contatto del **responsabile del trattamento** dei dati personali	**TORRE NATISONE GAL – società consortile a r.l.** Via Frangipane, 3, 33017 Tarcento (UD) Tel. +39 0432793295 e-mail: torrenatisonegal@gmail.com PEC: torregal@pec.confartigianato.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o **categorie di destinatari** dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: – il diritto all'**accesso ai dati personali** e alle informazioni ad essi relative; – il diritto alla **rettifica dei dati personali** inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; – il diritto di **proporre un reclamo** al Garante della Privacy;

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

	– il diritto alla **limitazione del trattamento**, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): o l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Istruzioni per la compilazione del Modulo «de minimis»

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO *«DE MINIMIS»*

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in *«de minimis»*, in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi[8].

Come previsto dagli stessi Regolamenti *«de minimis»*[9], quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto *«de minimis»*, che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»* non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti *«de minimis»*[2], le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto *«de minimis»* - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto *«de minimis»*, si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso

[8] Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).
[9] Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento *«de minimis»* n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti *«de minimis»* in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenza

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il *«de minimis»* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *«de minimis»* nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti *«de minimis»* registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo *«de minimis»* di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti *«de minimis»* che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*» nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo *«de minimis»*, detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti *«de minimis»*, il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti *«de minimis»* sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di**

ALLEGATO C

registrazione degli aiuti *«de minimis»* **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis»[10] **determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti *«de minimis»* in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo *«de minimis»* dove **vanno**, infatti, **indicati** gli **aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati** dall'impresa **al momento della sottoscrizione del Modulo** *«de minimis»*, **ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime *«de minimis»*** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruite in regime *«de minimis»*).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»*.**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in *«de minimis»* - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti *«de minimis»*, disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE *«de minimis»*	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto *«de minimis»*
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»*, l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti *«de minimis»* ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto *«de minimis»* di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

---

[10] Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «*de minimis*».

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti «*de minimis*» godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «*de minimis*» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi** possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se** ed **eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in «*de minimis*» pari a 100.000€.

Modulo «de minimis»

ALLEGATO C

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in «*de minimis*», pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto «*de minimis*» sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".
Qualora l'aiuto «*de minimis*» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 651/14.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI
(riferito all'articolo 11 – comma 2 del bando)

Il/la sottoscritto/a..
nato/a a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....
Cod. Fisc. ....

IN QUALITÀ DI

proprietario/comproprietario[1] dei seguenti immobili:
Foglio .... Particella/e .... Sub. .... [2]
interessati dall'operazione oggetto di richiesta di contributo presentata da .... a valere sulla tipologia di intervento 19.2. nell'ambito del bando .... pubblicato dal GAL ....

===

AUTORIZZA

Il soggetto ...., in qualità di capofila/partner:

☐ all'inserimento del proprio immobile tra quelli oggetto di intervento nell'ambito dell'operazione per la quale si richiede il contributo;
☐ alla predisposizione dello strumento di pianificazione forestale (per i tipi di investimento che lo richiedono);
☐ all'esecuzione delle operazioni finanziate;
☐ all'ottenimento della certificazione forestale sostenibile (per i tipi di investimento che lo richiedono).

===

CONCEDE

☐ al soggetto .... le aree oggetto di investimento sopra indicate, oltre che per la realizzazione delle attività progettuali, per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Luogo e data: ______________, __________________

LA PROPRIETÀ (*firma*): _______________________

Alla dichiarazione sono allegati:
- copia della carta d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore
- copia dei documenti comprovanti la proprietà degli immobili da parte del soggetto/i firmatario/i
- Copia dei documenti comprovanti la concessione in uso del bene al soggetto beneficiario

---

[1] in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e anche documento d'identità del delegante.
[2] Ripetere quante volte necessario.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PLURICONTRIBUZIONE
(riferito all'articolo 17 – comma 1 lett. j) del bando)

La/il sottoscritta/o .... (cod. fiscale ....)
nata/o a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....

CON RIFERIMENTO AL BANDO

GAL ...., bando n. .... , del ....
titolo del bando ....

IN QUALITÀ DI

☐ persona fisica
☐ legale rappresentante del soggetto giuridico ....
(cod. fiscale ...., partita IVA ....)

richiedente un contributo finanziario in conto capitale ai sensi del bando sopra indicato,

SI IMPEGNA, <u>IN CASO DI FINANZIAMENTO</u>:

- **a rispettare il divieto di pluricontribuzione stabilito dall'art. 16 dell'allegato B "Disposizioni attuative" del bando che prevede che gli interventi finanziati non possano beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale;**
- **a comunicare tempestivamente al GAL la sussistenza di eventuali situazioni che potrebbero determinare il mancato rispetto del presente impegno**.

Data e luogo: ...., ...

IL SOTTOSCRITTORE (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione è allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

ALLEGATO F

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Azione 2.3 "Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale". Seconda pubblicazione

RELAZIONE DI VARIANTE

Descrizione della variante

Domanda di sostegno n.:

Beneficiario:

Legale rappresentante

L'operazione relativa alla domanda di sostegno sopraindicata è oggetto di variante **come da schema finanziario riportato nella relazione conclusiva**.

Rispetto alle previsioni del bando in materia di varianti si specifica in dettaglio quanto segue:

☐ Si tratta della riduzione del costo dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento fino al 10 per cento quale conseguenza:

☐ di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative;
Descrizione:

Motivazione

☐ Si tratta del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene;
Descrizione:

Motivazione:

☐ Si tratta della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali o similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato
Descrizione:

Motivazione:

La variante ☐ comporta ☐ non comporta economie (specifica allegata).

☐ Le economie sono destinate all'integrazione di interventi già previsti nell'operazione ammessa a finanziamento (specifica allegata)

☐ Il costo della variante è quantificato con utilizzo del prezzario dei costi massimi di riferimento o di terne di preventivi (allegati alla Relazione conclusiva) come richiesto dall'art. 12 del bando.

☐ La variante comporta la modifica dei punteggi assegnati (**i punteggi assegnati alle Positive ricadute ambientali NON possono essere modificati**)

☐ NO ☐ SI
Indicare quali punteggi sono stati modificati
____.

Luogo e data   Firma del beneficiario

23_30_3_AVV_COM ARTA TERME 32 PRGC_006

Comune di Arta Terme (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI P.O.

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.06.2023, esecutiva, è stata approvata la variante n. 32 al Piano regolatore generale comune di Arta Terme.

Arta Terme, 13 luglio 2023

IL TITOLARE DI P.O.:
Manuel Sandri

23_30_3_AVV_COM ARTA TERME 33 PRGC_007

Comune di Arta Terme (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI P.O.

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.06.2023, esecutiva, è stata adottata la variante n. 33 al Piano regolatore generale comune di Arta Terme.
Ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 26.07.2023 al 06.09.2023 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 6 settembre 2023, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Arta Terme, 13 luglio 2023

IL TITOLARE DI P.O.:
Manuel Sandri

23_30_3_AVV_COM LIGNANO SABBIADORO PAC 120 HOTEL COLUMBUS_014

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Avviso di approvazione della variante al Piano attuativo comunale di iniziativa privata (PAC 120) denominato "Hotel Columbus".

LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la L.R. 05/2007 e ss.mm.ii. ed il relativo D.P.Reg 25.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 10.07.2023 è stata approvata la variante al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata (PAC 120) denominato "Hotel Columbus";

che il Piano Attuativo Comunale entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, co.7 della L.R. 5/2007.
Si rende noto inoltre che con deliberazione della Giunta Comunale n.175 del 29.06.2023 è stato adottato il provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Lignano Sabbiadoro, 18 luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
arch. Cristina Driusso

23_30_3_AVV_COM LIGNANO SABBIADORO PAC 133 LUXURY YACHT_013

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata (PAC 133) denominato "Luxury Yacht".

LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la L.R. 05/2007 e ss.mm.ii. ed il relativo D.P.Reg 25.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 22.12.2022 è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata (PAC 133) denominato "Luxury Yacht";
che il Piano Attuativo Comunale entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, co.7 della L.R. 5/2007.
Si rende noto inoltre che con deliberazione della Giunta Comunale n.310 del 25.11.2022 è stato adottato il provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Lignano Sabbiadoro, 17 luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
arch. Cristina Driusso

23_30_3_AVV_COM LIGNANO SABBIADORO PAC 134 HOTEL EUROPA_015

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata (PAC 134) denominato "Hotel Europa".

LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la L.R. 05/2007 e ss.mm.ii. ed il relativo D.P.Reg 25.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 10.07.2023 è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata (PAC 134) denominato "Hotel Europa";
che il Piano Attuativo Comunale entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, co.7 della L.R. 5/2007.
Si rende noto inoltre che con deliberazione della Giunta Comunale n.184 del 04.07.2023 è stato adottato il provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Lignano Sabbiadoro, 17 luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
arch. Cristina Driusso

23_30_3_AVV_COM MONFALCONE VAR 67 PRGC_012

Comune di Monfalcone (GO)
Avviso di approvazione della variante n. 67 al PRGC vigente di modifica destinazioni d'uso della zona H2a.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO IMMOBILIARE

ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 5 della L.R. 5/2007,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 5 luglio 2023, ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 5 della Legge Regionale 5/2007, è stata approvata la Variante n. 67 al PRGC di modifica destinazioni d'uso della zona H2a. La variante al piano regolatore entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

Monfalcone, 17 luglio 2023

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO IMMOBILIARE:
arch. Marco Marmotti

23_30_3_AVV_COM MONFALCONE VAR 70 PRGC_011

Comune di Monfalcone (GO)
Avviso di approvazione della variante n. 70 al PRGC vigente di modifica delle altezze in zona omogenea D1.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO IMMOBILIARE

ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 5 della L.R. 5/2007,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 5 luglio 2023, ai sensi dell'art. 63 sexies, comma 5 della Legge Regionale 5/2007, è stata approvata la Variante n. 70 al PRGC di modifica delle altezze in zona omogenea D1. La variante al piano regolatore entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

Monfalcone, 17 luglio 2023

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO IMMOBILIARE:
arch. Marco Marmotti

23_30_3_AVV_COM MUGGIA BICIPLAN_010

Comune di Muggia (TS)
Avviso di approvazione del Biciplan comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SUAP

Vista la L.R. 8 del 23.02.2018 s.m.i.

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21 giugno 2023, esecutiva dal giorno 14 luglio

2023 è stato approvato il Piano della mobilità ciclistica comunale - Biciplan .

Muggia, 17 luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SUAP:
dott. Alberto Menegante

23_30_3_AVV_FVG STRADE SPA DECR 33211 VAL D'ARZINO_008

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Lavori di trasformazione in rotatoria dell'incrocio della SR 512 "del Lago di Cavazzo" con la SR UD 1 "della Val d'Arzino". Decreto di esproprio prot. 33211 del 14 luglio 2023 (Estratto).

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

DECRETA

L'ESPROPRIO ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con il passaggio alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Stradale" con sede in Trieste, c.f. 80014930327, del diritto di piena proprietà per 1/1 dei beni immobili occorrenti alla realizzazione del progetto denominato Lavori di trasformazione in rotatoria dell'incrocio della S.R. 512 "del Lago di Cavazzo" con la S.R. UD 1 "della Val D'Arzino" ed identificati come nell'elenco riportato nell'Allegato A - Elenco dei beni interessati da esproprio ed occupazione temporanea, facente parte integrante del presente Decreto.

L'ESPROPRIO ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con il passaggio alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico" con sede in Trieste, c.f. 80014930327, del diritto di piena proprietà per 1/1 dei beni immobili occorrenti alla realizzazione del progetto denominato Lavori di trasformazione in rotatoria dell'incrocio della S.R. 512 "del Lago di Cavazzo" con la S.R. UD 1 "della Val D'Arzino" ed identificati come nell'elenco riportato nell'Allegato B - Elenco dei beni interessati da esproprio ed occupazione temporanea, facente parte integrante del presente Decreto.

L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. della superficie ricadente nell'area catastalmente identificata come nell'elenco riportato nell'Allegato A - Elenco dei beni interessati da esproprio ed occupazione temporanea e nell'Allegato B - Elenco dei beni interessati da esproprio ed occupazione temporanea, facenti parte integrante del presente Decreto.

DISPONE

(omissis)

Che un estratto del presente Decreto sia trasmesso entro cinque (5) giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(omissis)

Allegato A - Elenco dei beni interessati da esproprio ed occupazione temporanea a favore della RAFVG - Demanio Stradale

Allegato B - Elenco dei beni interessati da esproprio ed occupazione temporanea a favore della RAFVG - Demanio Idrico

Codice ditta:1, Az. Agricola F.lli Marzona di Marzona Claudio e Adriano Soc. Semplice, C.F. 02050740303, sede: Verzegnis (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/1

Comune censuario di Verzegnis

Foglio 4, Mappale 305, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 52, provvedimento Esproprio, indennità di € 54,60

Foglio 4, Mappale 306, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 570, provvedimento Occupazione, indennità di € 49,88

Codice ditta:2, Vidoni Maria Luigia, C.F. VDNMLG59S64L801E, data di nascita: 24/11/1959, luogo di nascita: Verzegnis (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/1
Comune censuario di Verzegnis
Foglio 4, Mappale 308, qualità incolto produttivo, zona omogenea E4, superficie interessata mq 363, provvedimento Esproprio, indennità di € 217,80
Foglio 4, Mappale 307, qualità incolto produttivo, zona omogenea E4, superficie interessata mq 390, provvedimento Occupazione, indennità di € 19,50

Codice ditta:3, Fior Antonio; Fu Gio Maria, C.F. *, data di nascita: 03/10/1886, luogo di nascita: Verzegnis (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/1
Comune censuario di Verzegnis
Foglio 4, Mappale 75, qualità incolto produttivo, zona omogenea E4, superficie interessata mq 670, provvedimento Esproprio, indennità di € 402,00
Foglio 4, Mappale 76, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 340, provvedimento Esproprio, indennità di € 357,00

Codice ditta:4, Polonia Luciano, C.F. PLNLCN35A18L801W, data di nascita: 18/01/1935, luogo di nascita: Verzegnis (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/2
Codice ditta:4, Angeli Gloria, C.F. NGLGLR72E41L195S, data di nascita: 01/05/1972, luogo di nascita: Tolmezzo (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/4
Codice ditta:4, Angeli Marco, C.F. NGLMRC40S10C389J, data di nascita: 10/11/1940, luogo di nascita: Cavazzo Carnico (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/4
Comune censuario di Verzegnis
Foglio 4, Mappale 310, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 19, provvedimento Esproprio, indennità di € 19,95
Foglio 4, Mappale 309, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 155, provvedimento Occupazione, indennità di € 13,56

Codice ditta:5, Plos Arturo; Di Pietro, C.F. *, data di nascita: *, luogo di nascita: *, diritto intestato: comproprietario, quota diritto: 1/5
Codice ditta:5, Plos Maria; Di Pietro , C.F. *, data di nascita: *, luogo di nascita: *, diritto intestato: comproprietario, quota diritto: 1/5
Codice ditta:5, Plos Rina; Di Pietro, C.F. *, data di nascita: *, luogo di nascita: *, diritto intestato: comproprietario, quota diritto: 1/5
Codice ditta:5, Plos Settimino; Di Pietro, C.F. *, data di nascita: *, luogo di nascita: *, diritto intestato: comproprietario, quota diritto: 1/5
Codice ditta:5, Plos Tarcisio; Di Pietro, C.F. *, data di nascita: *, luogo di nascita: *, diritto intestato: comproprietario, quota diritto: 1/5
Codice ditta:5, Simonetti Valentino; Di Leonardo, C.F. *, data di nascita: *, luogo di nascita: *, diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/5
Codice ditta:5, Tolazzi Anna; Fu Giovanni, C.F. *, data di nascita: *, luogo di nascita: *, diritto intestato: comproprietario, quota diritto: 3/5
Codice ditta:5, Tolazzi Caterina; Fu Giovanni, C.F. *, data di nascita: *, luogo di nascita: *, diritto intestato: comproprietario, quota diritto: 3/5
Codice ditta:5, Tolazzi Lino; Fu Giovanni, C.F. *, data di nascita: 22/0671895, luogo di nascita: Verzegnis (UD), diritto intestato: comproprietario, quota diritto: 3/5
Comune censuario di Verzegnis
Foglio 4, Mappale 313, qualità seminativo, zona omogenea E4, superficie interessata mq 566, provvedimento Esproprio, indennità di € 1.188,60
Foglio 4, Mappale 312, qualità seminativo, zona omogenea E4, superficie interessata mq 398, provvedimento Esproprio, indennità di € 835,80
Foglio 4, Mappale 311, qualità seminativo, zona omogenea E4, superficie interessata mq 275, provvedimento Occupazione, indennità di € 48,13

Codice ditta:6, Tolazzi Elvia , C.F. TLZLVE24E63C389M, data di nascita: 23/05/1924, luogo di nascita: Cavazzo Carnico (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/16
Codice ditta:6, Tolazzi Maria Rita, C.F. TLZMRT39L44L801U, data di nascita: 04/07/1939, luogo di nascita: Verzegnis (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/32
Codice ditta:6, Tolazzi Paolina, C.F. TLZPLN35R71C389P, data di nascita: 31/10/1935, luogo di nascita: Cavazzo Carnico (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/32
Codice ditta:6, D' Orlando Graziella, C.F. DRLGZL50H55L195T, data di nascita: 15/06/1950, luogo di

nascita: Tolmezzo (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/96
Codice ditta:6, Tolazzi Roberto, C.F. TLZRRT67S22L195K, data di nascita: 22/11/1967, luogo di nascita: Tolmezzo (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/96
Codice ditta:6, Tolazzi Stefania, C.F. TLZSFN74A60L195Y, data di nascita: 20/01/1974, luogo di nascita: Tolmezzo (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/96
Codice ditta:6, Carrozzo Antonietta, C.F. CRRNNT61S70D461G, data di nascita: 30/11/1961, luogo di nascita: Fagagna (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 7/24
Codice ditta:6, Tolazzi Angelina, C.F. TLZNLN12M66F266U, data di nascita: 26/08/1912, luogo di nascita: Moggio Udinese (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 11/48
Codice ditta:6, Tolazzi Fabrizio, C.F. TLZFRZ69B18A757N, data di nascita: 18/02/1969, luogo di nascita: Belluno (BL), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/96
Codice ditta:6, Tolazzi Luca, C.F. TLZLCU69B18A757L, data di nascita: 18/02/1969, luogo di nascita: Belluno (BL), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/96
Codice ditta:6, Tolazzi Marianna, C.F. TLZMNN91R56F266S, data di nascita: 16/10/1891, luogo di nascita: Moggio Udinese (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 11/48
Codice ditta:6, Tolazzi Valerio, C.F. TLZVLR65B17A757L, data di nascita: 17/02/1965, luogo di nascita: Belluno (BL), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/96
Codice ditta:6, Angeli Stefano, C.F. NGLSFN82H26L195G, data di nascita: 26/06/1982, luogo di nascita: Tolmezzo (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/32
Codice ditta:6, Romanello Gisella, C.F. RMNGLL73E71L483C, data di nascita: 31/05/1973, luogo di nascita: Udine (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/64
Codice ditta:6, Romanello Nadia , C.F. RMNNDA69S64L483Q, data di nascita: 24/11/1969, luogo di nascita: Udine (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/64
Comune censuario di Verzegnis
Foglio 4, Mappale 314, qualità seminativo, zona omogenea E4, superficie interessata mq 2, provvedimento Esproprio, indennità di € 4,20
Foglio 4, Mappale 315, qualità seminativo, zona omogenea E4, superficie interessata mq 142, provvedimento Esproprio, indennità di € 298,20
Foglio 4, Mappale 316, qualità seminativo, zona omogenea E4, superficie interessata mq 240, provvedimento Occupazione, indennità di € 42,00
Foglio 4, Mappale 318, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 24, provvedimento Esproprio, indennità di € 25,20
Foglio 4, Mappale 317, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 180, provvedimento Occupazione, indennità di € 15,75
Foglio 4, Mappale 331, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 274, provvedimento Esproprio, indennità di € 287,70
Foglio 4, Mappale 333, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 90, provvedimento Esproprio, indennità di € 94,50
Foglio 4, Mappale 332, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 13, provvedimento Esproprio, indennità di € 13,65
Foglio 4, Mappale 330, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 175, provvedimento Esproprio, indennità di € 183,75
F.g. 4, Mapp. 334, qualità prato, zona omogenea E4, mq di 6898 Occupazione

Codice ditta:8, Carrozzo Antonietta, C.F. CRRNNT61S70D461G, data di nascita: 30/11/1961, luogo di nascita: Fagagna (UD), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/1
Comune censuario di Verzegnis
Foglio 4, Mappale 321, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 958, provvedimento Esproprio, indennità di € 1.005,90
Foglio 4, Mappale 320, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 869, provvedimento Esproprio, indennità di € 912,45
Foglio 4, Mappale 319, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 640, provvedimento Occupazione, indennità di € 56,00
Foglio 4, Mappale 323, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 654, provvedimento Esproprio, indennità di € 686,70
Foglio 4, Mappale 322, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 3, provvedimento Esproprio, indennità di € 3,15
Foglio 4, Mappale 324, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 510, provvedimento Occupazione, indennità di € 44,63
Foglio 4, Mappale 327, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 123, provvedimento Esproprio, indennità di € 129,15

Foglio 4, Mappale 326, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 219, provvedimento Esproprio, indennità di € 229,95
Foglio 4, Mappale 325, qualità prato, zona omogenea E4, superficie interessata mq 210, provvedimento Occupazione, indennità di € 18,38

Codice ditta:9, Mosaico S.p.A., C.F. 03506890247, con sede a: Altavilla Vicentina (VI), diritto intestato: Proprietà, quota diritto: 1/1
Comune censuario di Verzegnis
Foglio 4, Mappale 328, qualità E.U., zona omogenea E4, superficie interessata mq 73, provvedimento Esproprio, indennità di € 109,50
Foglio 4, Mappale 329, qualità E.U., zona omogenea E4, superficie interessata mq 49, provvedimento Esproprio, indennità di € 73,50
Foglio 4, Mappale 235, qualità E.U., zona omogenea E4, superficie interessata mq 183, provvedimento Occupazione, indennità di € 22,88
Foglio 4, Mappale 236, qualità E.U., zona omogenea E4, superficie interessata mq 82, provvedimento Esproprio, indennità di € 123,00

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

23_30_3_AVV_FVG STRADE SPA DISP PAGAM 1667_001

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

SR 352 "Di Grado". Completamento della pista ciclabile da Palmanova a Grado nel tratto in Comune di Grado. Dispositivo di pagamento n. 1667/2023 (Estratto).

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTO

(omissis)

DISPONE

Il pagamento, a favore degli interessati di seguito elencati in relazione agli immobili a loro intestati, a titolo di indennità di esproprio, così come di seguito schematizzato

Dispositivo prot. n. 1667 del 11/07/2023
Camuffo Alfonso & Camuffo Sergio S.n.C., sede Grado, c.f. 00052360310, quota di proprietà 1/1
importo complessivo € 5.450,00
Comune censuario di Grado
f. 38 m. 3765 qualità edificabile zona urb. viabilità mq di esproprio 109
(omissis)
In ottemperanza all'art. 26 commi 7 e 8 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, se non saranno proposte opposizioni da terzi.

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

23_30_3_AVV_UFF COMM DEL DECR 510 SOGG ATTUATORE_009

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del Soggetto attuatore n. 510 del 14 luglio 2023 - P115 "Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1:

asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon" - CUP I61B07000360005. Art. 6, comma 3, DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120. Determinazione n. 8 del Collegio consultivo tecnico. Approvazione dell'atto aggiuntivo n. 8 al contratto di appalto.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/2008, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/2008 si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. prot. 13724 del 14 marzo 2023, ha precisato che ritiene percorribile la soluzione interpretativa volta a leggere come riferiti alla nuova concessionaria subentrante Autostrade Alto Adriatico S.p.A. tutti gli adempimenti connessi alla conclusione delle opere, ivi inclusi gli oneri economici, ascritti dall'OPCM n. 3702/2008 alla S.p.A. Autovie Venete;
- che, a far data dal 1° luglio 2023, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è subentrata a Autovie Venete S.p.A. nella concessione dell'Autostrada A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro - Conegliano, A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre (fino al Terraglio);
- che il Commissario delegato con il Decreto del 2 agosto 2017, n. 342 ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo del Sublotto 1 ed a disporre, con il medesimo provvedimento, l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei relativi lavori, da espletarsi osservando le disposizioni previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- che il Commissario delegato con il Decreto n. 355 del 27 dicembre 2017 ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore dell'Operatore Economico "Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. in R.T.I. con Sacaim S.p.A. e Rizzani De Eccher S.p.A." ed in data 21 marzo 2018 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;
- che, in data 9 ottobre 2020, è stato costituito per l'appalto in oggetto il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto;
- che il Commissario delegato ha nominato, con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021, l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Enrico Razzini, per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 1 dell'OPCM n. 3702/2008;
- che, con le note del 7 marzo 2023, del 31 marzo 2023 e del 12 aprile 2023, rispettivamente acquisite al prot. Commissario E/1489 del 7 marzo 2023, E/2076 del 3 aprile 2023 e E/2225 del 12 aprile 2023, l'Appaltatore ha sottoposto al Collegio Consultivo Tecnico un quesito in merito alla richiesta di valutare la fondatezza e l'ammontare di tutte le riserve iscritte in calce al registro di contabilità alla data del 13.03.2023 (data di competenza contabile del S.A.L. n. 14): riserve n. 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37;
- che, con la Delibera n. 206 del 9 marzo 2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione aveva espresso alcuni indirizzi in ordine, tra l'altro, all'oggetto dei compiti del Collegio Consultivo Tecnico, per gli appalti sopra soglia, affermando che "Si ritiene che il dato normativo escluda la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni all'esame del Collegio. Diversamente, si realizzerebbe una limitazione al suo funzionamento in possibile contrasto con l'obbligatorietà della relativa costituzione e con la predeterminazione ex lege delle relative attribuzioni";
- che il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22, previsto dal comma 8-bis dell'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, recante l'adozione delle Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico, ha confermato che il Collegio Consultivo Tecnico possa esprimersi anche sulle riserve iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità;
- che, conseguentemente, la Stazione Appaltante ha ritenuto che sia possibile deferire al prefato collegio anche le decisioni in ordine alle riserve iscritte;
- che, con comunicazione prot. Commissario U/2942 del 26 maggio 2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato al Collegio Consultivo Tecnico la posizione della Stazione Appaltante in merito;
- che, a seguito delle richieste di approfondimento avanzate dal Collegio alle parti, alle riunioni di contradditorio condotte ed alle precisazioni ed integrazioni documentali fornite sul tema dalle medesime, il Collegio Consultivo Tecnico, all'unanimità, ha approvato la propria Determinazione n. 8 del 30 giugno 2023, trasmessa dal Collegio con nota acquisita al prot. Commissario E/3733 del 3 luglio 2023 ed assunta al prot. Atti/917 dd. 13.07.2023, e resa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, da intendersi integralmente richiamata e facente parte integrante e sostanziale del presente Atto, ancorché non materialmente allegata al medesimo;
- che, nell'ambito delle considerazioni espresse con la citata Determinazione, il Collegio Consultivo Tecnico ha disposto il riconoscimento all'Appaltatore di complessivi 3.684.732,90 euro, al netto dell'I.V.A., per la risoluzione delle riserve iscritte in calce al registro di contabilità alla data del 13.03.2023, secondo la ripartizione indicata nella Determinazione stessa;
- che, nell'ambito delle considerazioni espresse con la citata Determinazione, il Collegio Consultivo Tecnico ha disposto, in riferimento alle sole riserve 16, 18, 22, 25, 27 e 31, il riconoscimento all'Appaltatore di una rimodulazione dei tempi contrattuali pari a 115 giorni;
- che, nell'ambito delle considerazioni espresse con la citata Determinazione, il Collegio Consultivo Tecnico ha disposto il riconoscimento all'Appaltatore dell'importo di 123.493,10 euro per l'adeguamento dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento conseguenti alla dilazione dei tempi di esecuzione dell'appalto;
- che, nell'ambito delle considerazioni espresse con la citata Determinazione, il Collegio Consultivo Tecnico ha precisato "tenuto conto che le tematiche oggetto di analisi e valutazione con la succitata determinazione sono oggetto delle riserve n. 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, iscritte dall'Appaltatore sul registro di contabilità (di cui al SAL n. 14 per lavori a tutto il 13 marzo 2023), e considerata la natura di lodo contrattuale ex art. 808 ter c.p.c. della determinazione n. 8, l'Appaltatore rinuncia espressamente e definitivamente alle riserve n. 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, essendo, per l'effetto della determinazione n. 8, cessata la materia del contendere che le ha generate";
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, la Determinazione rilasciata dal Collegio assume "la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile";
- che la citata Determinazione ha valore contrattuale;
- che l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che "… l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo";
- che l'articolo 224, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, stabilisce che "Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice", ovvero il 1° aprile 2023;
- che, sulla base proposta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento con Nota Interna prot. NI/130 del 13 luglio 2023, si prende atto della Determinazione n. 8 e si ritiene di accogliere le considerazioni espresse, ferme le prescrizioni e le disposizioni espresse dal citato Collegio;
- che il recepimento delle considerazioni esposte con la Determinazione n. 8 costituisce una variazione contrattuale;
- che, in ragione di tale motivazione, è opportuno modificare il contratto alla stregua di quanto previsto con l'Atto Aggiuntivo n. 8, trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con Nota Inter-

na prot. NI/130 del 13 luglio 2023, allo scopo di salvaguardare l'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione;
- che i contenuti dell'Atto Aggiuntivo n. 8 sono già stati accettati dall'Appaltatore con la nota acquisita al prot. Commissario E/3875 del 6 luglio 2023 senza alcuna riserva o eccezione;
- che l'importo da riconoscere all'appaltatore a seguito della Determinazione n. 8 del Collegio Consultivo Tecnico trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, il cui importo complessivo rimane pertanto inalterato;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota interna prot. NI/130 del 13 luglio 2023, ha provveduto a trasmettere il quadro economico dell'intervento, rimodulato per effetto della Determinazione n. 8 e riportato di seguito, proponendone l'approvazione, avendo accertato la disponibilità di idonee risorse economiche all'interno del quadro economico;

A	**LAVORI A BASE D'APPALTO (Euro)**	**P.115 SUB-LOTTO 1**
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	
A.1	TOTALE LAVORI A CORPO	€ 101.831.290,74
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.450.070,13
A	TOTALE A BASE D'APPALTO (A.1 + A.2)	€ 106.281.360,87
	CONTRATTO dd. 21.03.2018 - Ribasso complessivo offerto in sede di gara: 18,50%	
A.3	TOTALE LAVORI NETTO (A.1 - 18,50%)	€ 82.992.501,95
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.450.070,13
A.N.	TOTALE NETTO (A.3 + A.2)	€ 87.442.572,08
	RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI (Decreto del Soggetto attuatore n.399/19)	
A.R.1	IMPORTO LAVORI IN RIDUZIONE	€ 2.714.926,40
A.R.2	IMPORTO COSTI SICUREZZA IN RIDUZIONE	€ 82.746,37
A.N.R.1	TOTALE LAVORI NETTO AGGIORNATO (A.3 - A.R.1)	€ 80.277.575,55
A.N.R.2	TOTALE COSTI SICUREZZA NETTO AGGIORNATO (A.2 - A.R.2)	€ 4.367.323,76
A.N.R.	TOTALE NETTO AGGIORNATO (A.N.R.1+A.N.R.2)	€ 84.644.899,31
	PERIZIA DI VARIANTE N.1 (Approvazione RUP prot. Atti/1868 dd. 04.12.2019)	
A.P.1	IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N.1	€ 2.369.098,55
A.P.2	IMPORTO COSTI SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE N. 1	€ 164.395,09
A.N.P.1	TOTALE LAVORI NETTO AGGIORNATO (A.N.R.1+A.P.1)	€ 82.646.674,10
A.N.P.2	TOTALE COSTI SICUREZZA AGGIORNATO (A.N.R.2+A.P.2)	€ 4.531.718,85
A.N.P.	TOTALE NETTO AGGIORNATO (A.N.P.1+A.N.P.2)	€ 87.178.392,95
	PERIZIA DI VARIANTE N.2 (Approvazione RUP prot. Atti/226 dd. 13.02.2020)	
A.P2.1	IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N.2	€ 691.526,05
A.P2.2	IMPORTO COSTI SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE N. 2	€ 706,76
A.N.P2.1	TOTALE LAVORI NETTO AGGIORNATO (A.N.P.1+A.P2.1)	€ 83.338.200,15
A.N.P2.2	TOTALE COSTI SICUREZZA AGGIORNATO (A.N.P.2+A.P2.2)	€ 4.532.425,61
A.N.P2.	TOTALE NETTO AGGIORNATO (A.N.P2.1 + A.N.P2.2)	€ 87.870.625,76
	PERIZIA DI VARIANTE N.3 (Approvazione RUP prot. Atti/184 dd. 18.02.2021)	
A.P3.1	IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N.3	€ 167.690,49
A.P3.2	IMPORTO COSTI SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE N. 3	€ 148.384,98
A.N.P3.1	**TOTALE LAVORI NETTO AGGIORNATO (A.N.P2.1+A.P3.1)**	**€ 83.505.890,64**
A.N.P3.2	**TOTALE COSTI SICUREZZA AGGIORNATO (A.N.P2.2+A.P3.2)**	**€ 4.680.810,59**
A.N.P3.	**TOTALE NETTO AGGIORNATO (A.N.P3.1 + A.N.P3.2)**	**€ 88.186.701,23**
	PERIZIA DI VARIANTE N.4	
A.P4.1	IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N.4	€ 2.082.796,48
A.P4.2	IMPORTO COSTI SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE N. 4	€ 259.872,13
A.N.P4.1	**TOTALE LAVORI NETTO AGGIORNATO (A.N.P2.1+A.P3.1)**	**€ 85.588.687,12**
A.N.P4.2	**TOTALE COSTI SICUREZZA AGGIORNATO (A.N.P2.2+A.P3.2)**	**€ 4.940.682,72**
A.N.P4.	**TOTALE NETTO AGGIORNATO (A.N.P3.1 + A.N.P3.2)**	**€ 90.529.369,84**
A.D.	DANNI FORZA MAGGIORE (Verbale Atti/1233 dd.03.09.20)	€ 55.220,37
A.AG.3	ATTO AGGIUNTIVO N.3 - DETERM. N.3 CCT ART. 6 L.120/2020 (Decreto 454 dd. 29.09.2021)	€ 4.106.710,91

A.AG.6	ATTO AGGIUNTIVO N.6 - DETERM. N.6 CCT ART. 6 L.120/2020 (Decreto 477 dd. 07.09.2022)	€ 2.217.131,20
A.AG.8	ATTO AGGIUNTIVO N.8 - DETERM. N.8 CCT ART. 6 L.120/2020	€ 3.808.226,00
A.C.Pr.1	COMPENSAZIONE PREZZI EX DL73/2021 n.1 - Provvedimento RUP Atti/40 dd.14.01.22	€ 1.139.238,57
A.C.Pr.2	COMPENSAZIONE PREZZI EX DL73/2021 n.2 - Provvedimento RUP Atti/620 dd.01.06.22	€ 2.665.491,91
A.A.Pr.1	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 - cert. di pagamento n.1 dd. 21.06.2022	€ 2.173.708,84
A.A.Pr.2	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 cert. di pagamento n.2 dd. 02.08.2022	€ 3.067.775,83
A.A.Pr.3	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 cert. di pagamento n.3 dd. 24.11.2022	€ 2.150.085,04
A.A.Pr.4	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 cert. di pagamento n.4 dd. 10.02.2023	€ 1.013.625,78
A.A.Pr.5	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 cert. di pagamento n.5 dd. 21.03.2023	€ 814.630,25
A.A.Pr.6	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 cert. di pagamento n.6 dd. 17.04.2023	€ 51.435,12
A.A.Pr.7	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 cert. di pagamento n.7 dd. 17.04.2023	€ 137.528,98
A.A.Pr.8	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 cert. di pagamento n.8 dd. 12.05.2023	€ 1.988.940,51
A.A.Pr.9	AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL50/2022 cert. di pagamento n.9 dd. 30.06.2023	€ 1.135.457,10
B	**SOMME A DISPOSIZIONE (Euro)**	
B.1	**SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**	
B.1.1	Impianti tecnologici interferenti (All. T.00.01.0.0)	€ 2.355.195,07
B.1.2	Dispositivi tecnologici per rilevazione dati traffico, viabilità e meteo e informativi per la sicurezza degli utenti	€ 78.040,32
B.1.3	Oneri per l'allacciamento a pubblici servizi	€ 272.026,88
B.1.4	Prove materiali a carico dell'Amministrazione	€ 631.291,93
B.1.5	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini (monitoraggio amb., archeologia, ecc.)	
B.1.5.1	Monitoraggio ambientale e Audit Ente Terzo	€ 1.025.000,00
B.1.5.2	Archeologia	€ 160.000,00
B.1.5.3	Caratterizzazione terreni	€ 54.468,01
	Totale oneri per rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.239.468,02
B.1.6	Oneri discarica autorizzata per materiali da scavo equiparabili a rifiuto	€ 35.700,00
B.1.7	Impianti di videosorveglianza	€ 1.191.415,50
B.1.8	Interventi diretti sui ricettori	€ 150.000,00
B.1.9	Distribuzione elettrica canali di gronda (Decreto 481 dd. 16.11.2022)	€ 950.000,00
B.1.10	Caratterizzazione integrativa terreni Aree di Servzio Fratta Nord e Sud	€ -
B.1.11	Oneri attraversamento RFI	€ 200.000,00
B.1	**TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**	**€ 7.103.137,72**
B.2	**ESPROPRI**	**€ 18.500.000,00**
B.3.1	**IMPREVISTI**	**€ 5.403.473,83**
B.3.2	**COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (ex art. 6 L.120/2020)**	**€ 187.000,00**
B.4	**ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs 50/16)**	
B.4.1	Art. 205 D.Lgs 50/16	€ -
B.4.2	Premio di accelerazione (5,00% di A.N.)	€ 4.372.128,60
B.4	**ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs 50/16)**	**€ 4.372.128,60**
B.5	**ACCANTONAMENTO EX ART. 106, C.1 D.LGS 50/16**	**€ -**
B.6	**SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI**	**€ 37.208,89**
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€ 35.602.949,04**
C	**SPESE (Euro)**	
C.1	**SPESE GENERALI**	**€ 13.686.448,21**
C.2	**SPESE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.D. 05.09.2008 (art. 2, c.1)**	**€ 547.457,93**
C	**TOTALE SPESE**	**€ 14.233.906,14**
A+B+C	**TOTALE COMPLESSIVO**	**€ 166.891.431,43**

- che, a fronte degli obiettivi da perseguire, rientra nell'interesse del Commissario delegato approvare i contenuti del suddetto atto aggiuntivo e procedere alla sua sottoscrizione, per le motivazioni e nei limiti descritti negli atti richiamati in narrativa, allo scopo di:

(a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di

un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;
(b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate per relationem;
- che con il decreto n. 496 del 15 marzo 2023, è stato confermato il dott. Riccardo Riccardi, quale Soggetto Attuatore dell'OPCM n. 3702/2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della medesima Ordinanza, tra i quali quello di avviare, condurre e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresa la sottoscrizione degli atti contrattuali, fatte salve le competenze ascritte al Responsabile Unico del Procedimento.
TUTTO CIÒ PREMESSO ed in virtù delle funzioni attribuite con il decreto n. 496 del 15 marzo 2023, il Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi, per le motivazioni richiamate,

DECRETA

- di disporre, per le motivazioni riportate in epigrafe, l'approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 8, i cui contenuti sono già stati accettati dall'Appaltatore senza alcuna riserva, redatto in conformità a quanto statuito dalla Determinazione n. 8 del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, citata in epigrafe e depositata agli atti, da intendersi integralmente richiamata con il presente provvedimento;
- di procedere alla sottoscrizione del prefato Atto Aggiuntivo n. 8;
- di disporre l'approvazione del quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto, rimodulato per effetto della Determinazione n. 8 del Collegio Consultivo Tecnico e riportato per esteso in premessa;
- di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 3702/2008 s.m.i..

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE:
dott. Riccardo Riccardi

23_30_3_CNC_ARCS GRAD 4 TECN AUDIOMETRISTA_003

Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di tecnico audiometrista.

n.4 posti di tecnico audiometrista - bando prot.n. 251 del 03/01/2023 - graduatoria dei vincitori approvata con decreto n. 113 del 17/05/2023

Ambito A	Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
	IRCCS "Centro di riferimento oncologico"

COGNOME	NOME	TOTALE/100	GRADUATORIA
TAIARIOL	SILVIA	76,534	1
LIMODIO	MARIA ANNA	53,200	2

Ambito B	Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
	IRCCS "Burlo Garofolo"

COGNOME	NOME	TOTALE /100	GRADUATORIA
RIZZO	SERENA	72,710	1
RELLA	MICHELE	70,280	2
CICOLECCHIA	VALENTINA	55,050	3

Ambito C	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

COGNOME	NOME	TOTALE/100	GRADUATORIA
OTTOMANO	LORENZA	67,310	1
CASU	ELEONORA	65,350	2

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE:
Tecla Del Dò

23_30_3_CNC_ARCS GRAD 22 TPAL_005

Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - Udine

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 22 posti di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

n.22 posti di TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - bando prot.n. 252 del 03/01/2023 - graduatoria dei vincitori approvata con decreto n. 129 del 14/06/2023

Ambito A	Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
	IRCCS "Centro di riferimento oncologico"

Candidati	Totale punti /100	Graduatoria
GHEBBER FRANCESCO	65,230	1

Ambito B	Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
	IRCCS "Burlo Garofolo"

Candidati	Totale punti /100	Graduatoria
TREVISAN MATTEO	75,783	1
PERTUSI DARIA	69,460	2
MARCON MARCO	62,170	3

Ambito C	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Candidati	Totale punti /100	Graduatoria
PERESSONI MARTINA	71,325	1
ZAMPARUTTI CRISTINA	68,544	2
FIORE FABRIZIA	65,054	3
MICHELOTTI MARTINA	63,345	4
D'IPPOLITO OLGA	62,270	5
MOSTI MARIAROSA	61,390	6
GIOFFREDA SIMONA	61,071	7
GOLOP MATTIA	57,500	8
AIELLO MICHELE	57,375	9
GARBINO GIORGIO	56,770	10
FARAONE FABIANA	54,485	11
GIUSTI ELISA	54,211	12
ADAMO ASIA	53,115	13
QYTYKU MANUSHAQE	52,260	14
PRIMAVERA MARIA ANTONIETTA	52,225	15

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE:
Tecla Del Dò

23_30_3_CNC_CENTRO CRO BANDO 1 COLL PROF CAT D RICERCA_0_INTESTAZIONE_002

Centro di Riferimento Oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria - cat. D - a tempo determinato - area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 313 in data 07.07.2023 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di:

n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA

Ruolo: della Ricerca
Profilo professionale: Collaboratore professionale di ricerca sanitaria – (cat. D)

-AREA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI PROGETTI DI RICERCA

Attività prevista:

- individuazione di bandi di finanziamento e collaborazione tecnica alla loro preparazione;
- scouting di nuove fonti di finanziamento nazionali ed internazionali;
- coordinamento dell'intero processo di presentazione, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca compresa la collaborazione con l'Ufficio Trasferimento Tecnologico.

La procedura selettiva in oggetto è disciplinata, in particolare:

- dal presente bando;
- dal DPCM 21 aprile 2021 recante: "*Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)";*
- dalla L. 27.12.2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" e, in particolare l'art.1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS);
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 487/1994 inerenti all'accesso agli impieghi della P.A;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 220/2001 recanti la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dal D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m.i.;
- dal D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i, in materia di pubblico impiego ed in particolare all'art. 57, che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, e all'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi.;
- dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali"* e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.);
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* con le modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183;
- dalla L. 19.06.2019 n. 56 "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*";
- dal vigente CCNL Comparto sanità -sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria sottoscritto in data 11 luglio 2019;

Si precisa che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, tutti i titoli e tutte le situazioni utili che il candidato ritenga di far valere dovranno essere prodotti esclusivamente nella modalità dell'autocertificazione come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) poiché ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data dall'1 gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso delle P.A.

1. DECLARATORIA PROFILO PROFESSIONALE

All'interno dell'IRCCS secondo le competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste in essere e in collaborazione con altro personale, il Collaboratore professionale di ricerca sanitaria svolge attività di natura tecnica e giuridico amministrativa, correlate alla ricerca sanitaria, che richiedono conoscenze teoriche specialistiche, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, nell'ambito delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale.
In particolare, finalizza la propria attività al supporto delle attività di ricerca sanitaria, ove necessario in raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali, collaborando con i ricercatori sanitari o svolgendo in autonomia alcune attività o fasi dell'attività di ricerca, quali ad esempio, il ciclo di pianificazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione, la gestione dei finanziamenti, la individuazione di opportunità di finanziamento, le attività nell'ambito dell'Information and Communication Technologies, il trasferimento tecnologico, le attività tecniche o di laboratorio, la gestione di database, la gestione delle attività di documentazione scientifica e la divulgazione dei risultati di ricerca.
Può collaborare con altro personale o anche coordinarlo ed assume la responsabilità per le attività a cui è preposto.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti **generali e specifici** richiesti, che devono sussistere **entro la data di scadenza** del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione nonché permanere in capo all'interessato alla data di assunzione.
REQUISITI GENERALI*:*

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea o equiparazioni stabilite dall'art.38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i ovvero:
    a) familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    b) cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    c) cittadini di Paesi terzi titolari dello *status* di rifugiato;
    d) cittadini di Paesi terzi titolari dello *status* di protezione sussidiaria;

In sede di presentazione della domanda on-line, il candidato che si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a-b-c-d dovrà allegare, a pena di esclusione, idonea documentazione comprovante i requisiti;

2) avere un'età non inferiore a diciotto anni;
3) idoneità fisica all'impiego. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

   È onere dei candidati specificare ogni eventuale condanna emessa, ivi compresi decreto penale di condanna, sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p (cd. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa.

   Nel caso di condanne penali, in particolare quelle relative a reati contro la Pubblica Amministrazione, l'Istituto procederà all'esame di tali condanne al fine di valutare, a suo insindacabile giudizio e tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali (ad es. C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali possa desumersi l'eventuale insussistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione. In tale ipotesi l'Istituto potrà altresì procedere ad ammissione con riserva alle procedure concorsuali sino all'esito della valutazione di cui sopra. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di misure interdittive.
6) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una pubblica amministrazione;
7) regolare posizione nei confronti degli obblighi leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986);
8) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
9) non essere in quiescenza.

REQUISITI SPECIFICI:

laurea triennale o a **ciclo unico** di una delle seguenti classi di laurea (o titoli riconosciuti equiparati ex DM 509/99, DM 207/04 o previgenti):

- **a)** L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
- **b)** L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
- **c)** L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
- **d)** L33 Lauree in Scienze Economiche
- **e)** L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
- **f)** LMG1 Lauree Magistrali in Giurisprudenza

ovvero pari titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto in Italia. Il candidato, qualora in sede di presentazione della domanda on-line non abbia già ottenuto il riconoscimento, può

documentare la richiesta finalizzata all'ottenimento dello stesso (allegare copia della richiesta valida e relativa ricevuta d'invio agli organi competenti). L'assenza di quanto indicato e ogni altra modalità di presentazione, anche se entro i termini di scadenza del bando, comporta l'esclusione dalla selezione.

Informazioni relative alle equipollenze, alle equiparazioni e al riconoscimento dei titoli accademici di studio stranieri sono reperibili al link ministeriale: *https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio*.

È onere dei candidati specificare la classe di laurea e il decreto di equipollenza.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere, pena l'esclusione, prodotta esclusivamente e secondo le modalità indicate nella procedura telematica come riportato di seguito. **E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.**
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando nella sezione "**Concorsi e Avvisi**" del sito internet istituzionale e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione
- non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda
- effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale l'IRCCS CRO di Aviano non si assume nessuna responsabilità.
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 21 aprile 2021, i candidati devono essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale attivo. Tale indirizzo dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante.

4. COMUNICAZIONI INTEGRATIVE

Il candidato è tenuto a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo e-mail, che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino al completamento della stessa, inviando una e-mail a croaviano@cro.it.

Il CRO declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. AMMISSIONE – ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Con specifico provvedimento verrà stabilita l'ammissione/esclusione dei candidati. L'esclusione sarà notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione d'esame è nominata dal Direttore Generale dell'Istituto in ottemperanza a quanto disposto in merito dagli artt. 6 e 26 del DPCM 21 aprile 2021 come segue:

- Presidente: Direttore Scientifico *o suo delegato*;
- Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito. Un componente è individuato dal Collegio di Direzione dell'Istituto e l'altro dal Direttore Generale;
- Segretario: un dipendente del ruolo amministrativo dell'Istituto appartenente almeno all'Area degli Assistenti.

Almeno 1/3 dei posti dei componenti la Commissione è riservata alle donne, ex. art.57, comma 1, lettera *a*) del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i, salvo motivata impossibilità.

7. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Istituto, nell'apposita sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di **quindici giorni** prima della data stabilita per la prova teorico-pratica; tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno **venti giorni** prima di quello in cui devono sostenerla. I candidati che non avranno ricevuto alcuna

comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti.

In relazione al numero di candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica è data al termine della effettuazione di quest'ultima.
La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità e riconoscimento, valido. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

8. PROVE D'ESAME

Le prove d'esame, visti gli artt. 8 e 27 del DPCM 21 aprile 2021, sono le seguenti:

a) **prova teorico-pratica**:
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ovvero compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano anche le conoscenze applicative;

b) **prova orale**:
sulle materie inerenti al settore di riferimento nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferire. La prova orale deve anche comprendere la conoscenza delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese.

Le materie d'esame relative all'area di riferimento di cui al presente bando sono le seguenti:

- diritto amministrativo e contabilità pubblica;
- normativa del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale con specifico riferimento agli IRCCS;
- normativa in materia di appalti e contratti pubblici.

9. PUNTEGGI DELLE PROVE

Ai sensi degli artt. 8 e 28 del DPCM 21 aprile 2021 la Commissione dispone di complessivi 100 punti così ripartiti:

TITOLI: max punti 30 così ripartiti:

- TITOLI DI CARRIERA: 5 punti;
- TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 7 punti;
- PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 3 punti;

- CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: 15 punti

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del *curriculum* formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 e dagli art. 18, 19 e 20 del DPCM 21 aprile 2021;

Ai sensi dell'art. 8 del DPCM 21 aprile 2021 la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento delle prove d'esame. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei. Il risultato della valutazione è reso noto agli interessati al termine dello svolgimento delle prove d'esame.

PROVE D'ESAME: max punti 70 così ripartiti:

- **35** per la prova **teorico-pratica**
- **35** per la prova **orale**.

10. VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento della **prova teorico-pratica** è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno **24,5/35** nel caso di prova consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ovvero pari ad almeno i 2/3 di risposte valide nel caso di prove consistente in questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla.

Il superamento della **prova orale** è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **24,5/35**.

La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.

11. APPLICAZIONE DELLE RISERVE E PREFERENZE

Saranno applicate, nell'ordine ed in base alla normativa vigente, le riserve di posti sotto indicate visto, per quanto applicabile, l'art.3 comma 3 del D.P.R. n.220/2001 in merito alla percentuale di riserva massima:
– a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla L. n.68 dell'11/03/1999 e s.m.i.; fatte salve le indicazioni previste nella direttiva 1/2019 prot.n.41098/P del 24.06.2019 del D.F.P. in materia di categorie protette. Nei termini di tale direttiva si sottolinea che è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego alla data di scadenza del bando ed alla data di assunzione effettiva;
– per i volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art.1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.L.vo n.66/2010 e s.m.i.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più di una delle categorie che danno titolo a riserva di posto, si applicheranno le disposizioni di cui al D.P.R. n.487/1994 -art.5, comma 3- e s.m.i.. Per quanto riguarda l'applicazione delle preferenze si fa riferimento al D.P.R. n.487/1994 - art.5, commi 4 e 5 -, alla L. n.127/1997 - art. 3, comma 7 – e s.m.i.

12. FORMAZIONE, UTILIZZO E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai medesimi per i titoli e per le singole prove d'esame.
È escluso dalla graduatoria generale il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria finale di merito verrà trasmessa al Direttore Generale dell'Istituto il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, provvederà ad approvarla con proprio provvedimento.

La graduatoria del concorso, immediatamente efficace, verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e rimarrà valida e utilizzabile secondo quanto previsto delle disposizioni di legge vigenti.

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo della graduatoria medesima da parte di altre Aziende ed Enti del S.S.N. o comunque da parte di altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano eventuale richiesta. A tal fine potrà trasmettere, alle Aziende ed Enti richiedenti, i dati identificativi dei candidati risultati idonei. La partecipazione alla presente selezione configura consenso al trattamento dei dati anche per la finalità in argomento.

13. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il candidato dichiarato vincitore verrà invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
Nel caso in cui il candidato non sia in possesso del documento attestante il riconoscimento del titolo di studio, la sottoscrizione del contratto sarà subordinata alla presentazione dello stesso.
L'immissione in servizio avverrà in ogni caso solo a seguito di giudizio positivo della visita medica di idoneità alla specifica mansione da parte del medico competente dell'Istituto e di sottoscrizione di contratto individuale di lavoro come previsto dal CCNL vigente per l'area della ricerca. Scaduto inutilmente il termine assegnato per gli adempimenti di cui sopra, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.

14. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'assunzione sarà disposta, ai sensi dell'art. 1, comma 424 ss, della L. n.205 del 27.12.2017, nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 5 anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi dell'art 1, comma 427 della citata L. 205/2017.
Ai sensi dell' art. 1, comma 423 della L. n. 205/2017, il rapporto del personale è disciplinato dallo specifico CCNL, con l'individuazione tra l'altro, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica.

15. DECADENZA DALL'IMPIEGO

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

16. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo e con le modalità previste dal CCNL di riferimento.
Il rapporto di lavoro in argomento, per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico, è disciplinato dal vigente CCNL relativo al comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria sottoscritto in data 11 luglio 2019.

17. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO. MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione all'avviso, di modificare il numero dei posti messi a selezione, di sospendere, modificare o revocare l'avviso stesso così come di non dar corso all'acquisizione qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, a proprio insindacabile giudizio, per ragioni di pubblico interesse, anche con riferimento alla comunicazione ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione

della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679 (GD.P.R.), e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.
Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GD.P.R.), i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

19. INFORMAZIONI

La procedura di cui al presente concorso è curata dall'Ufficio Concorsi del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN), -telefono **0434/659350-186-465** (operativo dalle **ore 11.00** alle **ore 12.00** di tutti i giorni feriali escluso il sabato).

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE E INVIO ONLINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE -COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (**NO** PEC, **NO** indirizzi generici o condivisi, **SI** Posta Elettronica Ordinaria cioè mail personale del candidato) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).

- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO/AVVISO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata delle selezioni disponibili.

- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla selezione.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*".
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

NB: è onere del candidato comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni degli indirizzi di recapito.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) rese per la partecipazione alla selezione, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità quali autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L'Istituto, in relazione a tali dichiarazioni, provvederà ad effettuare le opportune verifiche presso le altre Pubbliche Amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale, fatte salve le eventuali più gravi conseguenze anche di ordine penale, qualora l'Istituto riscontri l'inesattezza o non veridicità delle informazioni oggetto di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a) documento di identità e riconoscimento valido (si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.);
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c) il provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;

d) domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l'ultima pagina con la firma).

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici**, i seguenti documenti:

1) il provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio, utili per il punteggio, conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
2) il provvedimento ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
3) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
4) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80 % ai fini dell'esonero dall'eventuale prelezione;
5) testo delle pubblicazioni effettuate. A tale riguardo si precisa che:
   - le pubblicazioni devono essere edite a stampa, non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa o fornite in modo parziale;
   - non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
   - ad esclusione delle pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese, l'eventuale documentazione acquisita in altri Stati dovrà essere corredata di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, in stesura originale o copia autenticata;
   - le modalità descritte sono valide anche per i cittadini italiani nel caso in cui alleghino alla domanda titoli conseguiti all'estero e non redatti in lingua italiana.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.
  NB:
  - I documenti caricati potranno essere esclusivamente in uno dei seguenti formati: .pdf - .TIF - .jpeg;
  - I documenti dovranno essere completi e leggibili in tutte le loro parti;

- Nel caso di provvedimenti di qualsiasi natura dovranno essere chiaramente identificabili anche gli estremi del provvedimento (ossia autorità emittente, data, numero);

Attenzione, l'upload di un documento comporta il dichiararne la conformità all'originale; il candidato è tenuto a esibire la documentazione in originale a richiesta dell'Amministrazione.

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "**Conferma ed invio**". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format online, comprese le copie dei documenti caricati in upload, è sotto la propria personale responsabilità. A tale riguardo si rammenta che:

- ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sussista ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ed a trasmetterne le risultanze all'Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per la partecipazione al concorso è dovuto un contributo a titolo "diritti di segreteria" di **€ 10,33**, in nessun caso rimborsabile.
Tale contributo deve essere versato seguendo le istruzioni riportate nella sezione denominata "*Pagamento contributo*" della procedura telematica di iscrizione effettuabile attraverso il portale ISON.

ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio online della domanda **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta online**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione online** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

Pertanto la procedura in argomento, ossia RIAPERTURA-ANNULLAMENTO-RIPRESENTAZIONE, deve avvenire INTERAMENTE (cioè essere completata integralmente) entro il termine di scadenza del concorso/avviso.

Aviano, 11 luglio 2023

IL DIRETTORE SOC "LEGALE, AFFARI GENERALI
E GESTIONE RISORSE UMANE":
dott.ssa Lorena Basso

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GD.P.R.)

Gentile Interessato/a,
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito indicato come Centro), con sede in Aviano (PN), Via Gallini ,2, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa sulle modalità con cui sono trattati i dati personali presso le proprie Aree e Servizi.

Responsabile della protezione dei dati
Il Centro, così come previsto dall'articolo 38 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GD.P.R.), ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali, che può essere contattato all'indirizzo e-mail: dpo@cro.it

Finalità del trattamento e base giuridica
La finalità del trattamento è l'espletamento delle procedure selettive e degli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro. Il trattamento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GD.P.R.).

Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali che sono oggetto di trattamento da parte del Centro sono conferiti a questa da parte degli interessati o possono essere raccolti presso terzi, quali banche dati pubbliche o altre fonti.

Modalità di trattamento
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate, previa adozione di misure adeguate di sicurezza tecnica ed organizzativa, con modalità elettroniche e/o manuali da parte di soggetti appositamente autorizzati dal Centro, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28, 29 e 32 del GD.P.R., rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, e acquisendo previamente, nel caso in cui sia previsto dalla legge, lo specifico consenso.

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Il Centro comunica i dati personali agli Istituti previdenziali ed assistenziali e/o ad altri soggetti di natura pubblica che agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento, qualora previsto specificatamente dalla normativa vigente e/o nel bando di selezione.

Trasferimento dei dati personali
Il Centro La informa inoltre che non trasferirà i Suoi dati personali a Paesi terzi o Organizzazioni Internazionali.

Periodo di conservazione
I dati personali, così come previsto dall'art. 5 lett. e) del GD.P.R. sono conservati dal Centro per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale a tutela del patrimonio documentale e dalla normativa vigente.

Esercizio dei diritti
Il Centro fa presente che tratta i dati personali degli Interessati informandoli sulle relative modalità, provvedendo ad acquisirne uno specifico consenso nel caso in cui ciò sia necessario, sulla base delle specifiche disposizioni di legge o delle altre condizioni di cui all'articolo 6 del GD.P.R..
In ogni momento gli interessati possono contattare il Data Protection Officer del Centro per esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali, rettificare i dati inesatti, integrare dati incompleti, e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, richiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del GD.P.R.). La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo mail dedicato dpo@cro.it, o depositata per iscritto all'Ufficio del protocollo o inviata con raccomandata A/R alla sede del Centro.

Diritto di reclamo
Qualora l'Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l'esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito web http://www.cro.sanita.fvg.it link Privacy.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA